

**INDICE**

<b>Redditi al posto di Unico. Ma la musica è la stessa</b>	<i>di Andrea Bonghi</i> pag. 4
<b>L'Ace perde il tocco benefico</b>	<i>di Norberto Villa</i> pag. 8
<b>Pubblicità, si guarda al passato</b>	<i>di Norberto Villa</i> pag. 10
<b>Nuovo quadro per dichiarazioni integrative</b>	<i>di Norberto Villa</i> pag. 13
<b>Nuovo calendario per le società di capitali</b>	<i>di Norberto Villa</i> pag. 15
<b>Qualche giorno in più per i contribuenti</b>	<i>di Norberto Villa</i> pag. 18
<b>L'aliquota Ires si calcola al 27,5%</b>	<i>di Norberto Villa</i> pag. 21
<b>Maxi ammortamenti nel modello redditi 2016</b>	<i>di Norberto Villa</i> pag. 24
<b>Il costo ammortizzato nel modello Unico</b>	<i>di Norberto Villa</i> pag. 26
<b>Il nuovo Rol nel modello per società i capitali</b>	<i>di Norberto Villa</i> pag. 29
<b>Applicazione immediata per le nuove regole sull'Irap</b>	<i>di Norberto Villa</i> pag. 32
<b>Le operazioni agevolate entrano le quadro RQ</b>	<i>di Norberto Villa</i> pag. 34
<b>Entro giugno il valore di terreni e partecipazioni</b>	<i>di Norberto Villa</i> pag. 36
<b>Beni d'impresa rivalutati con imposta sostitutiva</b>	<i>di Norberto Villa</i> pag. 40
<b>Tutti gli oneri deducibili e detraibili</b>	<i>di Maurizio Tozzi</i> pag. 43

# ItaliaOggi

**Direttore ed editore: Paolo Panerai**  
**Direttore ed editore associato: Pierluigi Magnaschi**  
**Condirettore: Marino Longoni**

Registrazione del tribunale di Milano n. 602 del 31/7/91 - Direttore responsabile Paolo Panerai  
ItaliaOggi - Erinne srl - 20122 Milano, via Marco Burigozzo 5,  
tel. 02/58219.1, fax 02/58317598

Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano - Distribuzione Erinne srl  
Stampa: RDS WEBPRINTING S.r.l.  
Via Belvedere, 42 20862 Arcore (MB).

Ideazione e progettazione grafica a cura di Colitalia coop s.r.l.

# Redditi al posto di Unico. Ma la musica è la stessa

*di Andrea Bonghi*

La dichiarazione dei redditi dell'anno 2017 cambia nel nome ma non nella sostanza. Anche se al posto del modello UNICO dovremmo abituarci alla nuova denominazione di REDDITI la musica, rispetto al passato, è sempre la stessa: modifiche fino all'ultim'ora e novità a non finire che costringeranno i contribuenti ed i loro professionisti alle solite corse contro il tempo.

A parte questo la dichiarazioni dei redditi per il periodo d'imposta 2016 si caratterizza soprattutto per due novità: le unioni civili e le misure di raccordo con i nuovi bilanci.

4 Nelle dichiarazioni delle persone fisiche trovano infatti spazio, per la prima volta in assoluto, le nuove unioni civili fra persone dello stesso sesso contratte ai sensi della legge Cirinnà che vanno ad aggiungersi a nuove detrazioni e deduzioni d'imposta alle quali i contribuenti potranno per la prima volta accedere. Nella dichiarazione delle società di capitali spazio invece alle nuove regole di redazione dei bilanci – specie quelli in forma ordinaria ed abbreviata – a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 139/2015.

Novità anche sul fronte delle scadenze di pagamento con il debutto del c.d. tax day al 30 giugno 2017 e con lo slittamento dei termini di trasmissione del modello Redditi delle società di capitali al 16 ottobre (il 15 ottobre è domenica) per tutti i soggetti che applicano le nuove regole di bilancio.

Per tutti i contribuenti poi più spazio per l'integrazione delle dichiarazioni degli anni passati grazie alle modifiche normative intervenute in materia.

## **Modello 730/2017 le novità in pillole**

Il canale telematico di accesso ai dati del modello precompilato 2017 si è aperto lo scorso 18 aprile e l'intera operazione si chiuderà il 24 luglio prossimo, ultimo giorno utile per la presentazione telematica del modello 730 all'Agenzia delle Entrate.

Nella finestra autunnale saranno poi possibili le correzioni e le integrazioni con l'ausilio dei Caf e degli intermediari abilitati.

Sono diverse le novità contenute nel modello 730/2017 sia nella forma precompilata che nella versione ordinaria soprattutto in tema di agevolazioni e nuove detrazioni d'imposta. Vediamo in estrema sintesi quelle principali.

*Premi di risultato:* se nel corso del 2016 ai dipendenti del settore privato sono stati corrisposti premi di risultato per un importo non superiore a 2.000 euro lordi – che possono essere elevati fino a 2.500 euro lordi se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro – sugli stessi è riconosciuta una tassazione agevolata. Nello specifico se i premi di risultato sono stati erogati in forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore, non si applica alcuna tassazione mentre nelle altre ipotesi tali redditi sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 10% sulle

somme percepite (quadro C - rigo C4).

*Regime speciale per i lavoratori impatriati:* per l'anno 2016 il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia dai lavoratori che si sono trasferiti nel nostro paese concorre alla formazione del loro reddito complessivo soltanto nella misura del 70 per cento.

*Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave:* con decorrenza dal periodo d'imposta 2016 è possibile detrarre il 19% dei premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave. L'importo massimo dei premi assicurativi detraibili per questa particolare tipologia di polizze assicurative è pari ad euro 750.

*Credito d'imposta per videosorveglianza:* per le spese sostenute nel corso del 2016 per interventi di videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari del 100% delle spese. Rientrano nella previsione di tale credito d'imposta sia le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza.

*Spese arredo immobili giovani coppie:* alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non deve avere più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, viene riconosciuta una detrazione Irpef nella misura pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale. Il limite massimo di spesa agevolabile è pari ad euro 16.000.

*Spese per canoni di leasing per abitazione principale:* in caso di stipula di contratti di locazione finanziaria finalizzati all'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, è riconosciuta una detrazione irpef pari al 19 per cento dell'importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 fino al tetto massimo di euro 8.000. per accedere a tale nuova detrazione i contribuenti, alla data di stipula del contratto, devono possedere un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro.

*Iva pagata per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B:* i contribuenti che nel 2016 hanno acquistato dall'impresa costruttrice un'abitazione classificata nella classe energetica A o B è riconosciuta una detrazione Irpef in misura pari al 50 per cento dell'Imposta sul valore aggiunto pagata in sede di stipula dell'atto di compravendita.

### Le unioni civili

Nei modelli dichiarativi del 2017 delle persone fisiche (modello 730/2017 o Redditi PF 2017) trovano spazio, per la prima volta in assoluto, gli effetti della legge n. 76 del 2016 recante la "Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze" (c.d. legge Cirinnà).

Sulla base di tale disposizione normativa il vincolo giuridico derivante dal matrimonio fra persone di sesso diverso è equiparato quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (L n. 184 del 1983) – "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso." (art.1, comma 20).

Ciò significa che tutte le disposizioni tributarie che fanno diretto riferimento alla figura del coniuge dovranno essere automaticamente estese anche alle unioni civili fra persone dello stesso sesso contratte ai sensi della suddetta legge. Sulla base del medesimo

## MODELLI 730 E REDDITI 2017

principio tutte le volte in cui un documento di prassi amministrativa o nelle stesse istruzioni alla compilazione del modello 730 o del modello Redditi PF, si fa riferimento alla figura del coniuge occorrerà assimilare allo stesso, per estensione, anche il componente dell'unione civile stipulata sulla base dei principi e dei requisiti previsti dalla legge Cirinnà.

A tale proposito le istruzioni alla compilazione del modello 730/2017 recitano testualmente che "in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".

Da ciò si evince che, anche per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, sarà ad esempio possibile presentare il modello 730 in forma congiunta.

Da sottolineare inoltre che analoga equiparazione non è, invece disposta per le convivenze di fatto, costituite ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, della citata legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Per queste situazioni non sarà dunque possibile procedere alla compilazione del 730 congiunto, precluso peraltro anche alle coppie di fatto fra persone di sesso diverso, costituite al di fuori della legge Cirinnà.

### La dichiarazione integrativa conquista spazio

6 Le dichiarazioni dei redditi del 2017 ed in particolare il modello 730 recepiscono appieno le novità normative in tema di dichiarazione integrativa.

Nell'ambito del modello 730 però, come ricordano espressamente le istruzioni alla compilazione del modello occorre tenere presente che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730. Ogni integrazione dell'originario modello 730 presentato dovrà cioè tenere in conto che lo stesso avrà comunque prodotto i suoi effetti.

Ovviamente anche nel caso di integrazione a favore del contribuente del modello 730 – che in linea generale dovrà avvenire tramite la presentazione di un modello Redditi - è possibile indicare l'importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta successivo.

### 730/2017 – il calendario

<b>18 aprile</b>	Accesso alla precompilata 2017 – apertura canale telematico
<b>2 maggio</b>	Da tale data è possibile accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata o ordinaria
<b>30 giugno</b>	Ultimo giorno utile per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta
<b>24 luglio</b>	Ultimo giorno utile (il 23 luglio è domenica) per la presentazione del 730 precompilato o ordinario
<b>31 luglio</b>	Ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta

## MODELLI 730 E REDDITI 2017

<b>2 ottobre</b>	Ultimo giorno utile (il 30 settembre è sabato) per comunicare al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore
<b>2 ottobre</b>	Ultimo giorno utile (il 30 settembre è sabato) per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730.
<b>25 ottobre</b>	Ultimo giorno utile per presentare un modello 730 integrativo, possibile solo se l'integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata. La presentazione può essere fatta solo tramite Caf o professionista abilitato
<b>10 novembre</b>	Termine correzione 730 per professionisti e CAF

### Redditi 2017: le novità principali per persone fisiche e società

Oltre alle novità sopra esaminate per le persone fisiche sono molte quest'anno anche le novità che riguardano la dichiarazione dei redditi delle società.

Molte di queste derivano dall'introduzione delle nuove norme che regolano la predisposizione dei bilanci delle società di capitali per effetto del Dlgs. 139/2015.

Altre novità sono il frutto delle ultime leggi di bilancio che hanno introdotto modifiche nella disciplina di agevolazioni quali l'Ace – aiuto alla crescita economica – nelle misure dell'aliquota dell'Ires – con effetto però dal 1° gennaio 2017 – e più in generale ad alcuni aspetti che regolano la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

Come sempre la dichiarazione dei redditi costituisce la cartina di tornasole nella quale confluiscono e trovano opportuna allocazione, tutte le novità normative che impattano, più o meno direttamente, nel calcolo delle imposte dovute sia a titolo di saldo che di acconto.

Ciò detto vediamo, in rapida sintesi, le principali novità dei modelli Redditi 2017 che saranno trattate in maniera più approfondita nel seguito del presente lavoro.

Fra le principali novità del modello Redditi SC 2017 troviamo le nuove regole di determinazione del ROL – risultato operativo lordo – per effetto della scomparsa dell'area straordinaria del conto economico. Le riclassificazioni delle sopravvenienze attive e passive nelle aree A e B del conto economico frutto dell'eliminazione di tali poste di conto economico avranno impatto sulla determinazione del ROL con l'unica eccezione costituita da quelle derivanti da operazioni straordinarie relative a trasferimenti di azienda o di rami d'azienda.

Anche le modifiche in materia di spese di pubblicità potranno avere effetti sulla dichiarazione dei redditi delle società di capitali. Nonostante l'eliminazione delle spese non aventi più i requisiti della capitalizzazione le società dovranno infatti continuare, ai soli fini fiscali, i processi di ammortamento in corso con apposita variazione in diminuzione dal quadro RF.

Per le società di persone da segnalare invece le novità per quanto riguarda la determinazione dell'ACE – aiuto alla crescita economica – che dal periodo d'imposta 2016 vede sterilizzarsi la sua base di calcolo che non sarà più costituita dal patrimonio netto contabile.

### Modalità e termini di presentazione della dichiarazione Redditi 2017

La dichiarazione Redditi 2017 deve essere presentata entro i seguenti termini:

- dal 2 maggio 2017 al 30 giugno 2017 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale (solo per le persone fisiche);
- entro il 2 ottobre 2017 (il 30 settembre 2017 cade di sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati;
- entro il 16 ottobre 2017 (il 15 cade di domenica) soltanto per le società di capitali.

# L'Ace perde il tocco benefico

.....  
**di Norberto Villa**

Svanisce l'effetto positivo dell'Ace per le società di persone e i soggetti Irpef. Dal periodo d'imposta 2016 la base di calcolo non è più il patrimonio netto contabile ma solo gli incrementi dello stesso (e nemmeno tutti). Il tutto deriva dalla previsione contenuta nell'ultima legge di Bilancio, che però contiene una norma transitoria che potrebbe salvare qualche convenienza. Ci si riferisce a quella secondo cui ai fini Ace rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.

8

A regime, e quindi dal 2016, rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro (compresi quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti, la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società e la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale) nonché gli utili accantonati a riserva a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione:

a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

La novità ha un effetto immediato nelle dichiarazioni dei redditi 2017 in quanto la norma ne prevede l'applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015. Fino all'anno passato l'Ace relativa alle società in nome collettivo e in accomandita semplice e agli imprenditori individuali in re-

gime di contabilità ordinaria era calcolata applicando l'aliquota percentuale (per il 2016 pari al 4,75%) al patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio, incluso l'utile dello stesso esercizio. La conseguenza è che dal 2016 sono parificate le regole tra soggetti Ires e Irpef riportando per tutti il beneficio al calcolo basato sulla differenza incrementi e decrementi. Per qualche soggetto Irpef le conseguenze non saranno di poco conto. Ricordiamo, per esempio, che con le regole precedenti le eventuali riserve di rivalutazioni avevano un effetto ai fini Ace mentre ora dovranno essere neutralizzate (fatti salvi presumibilmente quelle contabilizzate dal 2011 al 2015). Come illustrato dalle istruzioni ai modelli 2017 valgono per i soggetti Irpef anche le seguenti regole:

- per le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito;
- la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010;
- gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dalla rinuncia ai crediti dalla data dell'atto di rinuncia; quelli derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale dalla data in cui assume effetto la compensazione; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate;
- i decrementi rilevano a partire dall'inizio



dell'esercizio in cui si sono verificati.

Vale in ogni caso anche per tali soggetti la regola secondo cui in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio. Sul punto in tale ambito diviene importante la corretta verifica di tale ammontare. Già la relazione di accompagnamento al decreto ace commentando la disposizione secondo cui all'epoca la base Ace per tali soggetti era pari al patrimonio netto ricordava: «il riferimento al patrimonio netto include anche l'utile dell'esercizio; ovviamente tale entità va considerata al netto di eventuali prelevamenti in conto utili effettuati dall'imprenditore o dai soci».

In sede di prima applicazione delle novità occorre pertanto ricostruire le movimentazioni del patrimonio netto per poter individuare la base Ace. Dal testo letterale si potrebbe desumere che la differenza tra patrimonio netto al 31/12/2015 e 31/12/2010 rileva ai fini Ace indipendentemente dalla natura degli incrementi e decrementi. In ogni caso è da dimenticare le regole precedenti che secondo cui per le società di persone non rilevava la variazione in aumento del capitale proprio ma il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio, comprensivo di ogni riserva di utile, al netto di eventuali prelevamenti in conto utili. Per effettuare l'esatto calcolo è inoltre da ricordare che l'art. 10 co. 2 del Dm 14/3/2012 ha stabilito che la variazione in aumento dei soggetti Ires deve essere ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31/12/2010 in favore di soggetti controllati o sottoposti al controllo del medesimo controllante o divenuti controllati a seguito del conferimento stesso.

### ■ EFFETTI IN CASO DI RISERVE DI RIVALUTAZIONE

Impatto notevole soprattutto in presen-

za di riserve di rivalutazione. Le precedenti regole Ace non portavano in molti casi a un vantaggio consistente per le società di persone. Ma vi erano alcuni casi in cui invece erano proprio tali soggetti tra i maggiori beneficiari del bouns. Ciò in particolare si verificava quando erano presenti in patrimonio poste risultanti dalle rivalutazioni effettuate. Ecco allora in queste ipotesi gli effetti della modifica.

#### **Caso 1**

Si ipotizzi Alfa snc che abbia iscritto nel 2009 un maggior valore rivalutato dell'immobile e conseguentemente una riserva di patrimonio netto pari a un milione di euro. Tale importo era il totale del patrimonio netto al 31/12/2010 e (per semplificare) anche l'importo del patrimonio netto al 31/12/2015 e al 31/12/2016 non essendo intervenuti né decrementi né incrementi.

In base alle vecchie regole, l'Ace 2016 sarebbe stata così da calcolare:  $1.000.000 \times 4,75\% = 47.500$ . Tale rimpporto in sostanza risultava essere il reddito detassato.

Applicando invece le nuove regole si ottiene: patrimonio netto al 31/12/2015 (1.000.000) meno patrimonio netto al 31/12/2015 (1.000.000) + incrementi 2016 (zero) = base Ace zero. Nessun reddito detassato.

#### **Caso 2**

Si ipotizzi Alfa snc abbia iscritto nel 2013 un maggior valore rivalutato dell'immobile e conseguentemente una riserva di patrimonio netto pari a un milione di euro. Il totale del patrimonio netto al 31/12/2010 era pari a zero e l'importo del patrimonio netto al 31/12/2015 era pari a 1.000.000. Nel 2016 non intervengono né incrementi né decrementi del patrimonio netto.

In base alle vecchie regole l'Ace 2016 sarebbe stata così da calcolare:  $1.000.000 \times 4,75\% = 47.500$ . Tale rimpporto in sostanza risultava essere il reddito detassato.

Applicando invece le nuove regole e considerando che per gli anni dal 2011 al 2015 non rileva la natura di incrementi e decrementi ma solo la differenza secca tra i due importi, si ottiene: patrimonio netto

## MODELLI 730 E REDDITI 2017

al 31/12/2015 (1.000.000) meno patrimonio netto al 31/12/2015 (zero) + incrementi 2016 (zero) = base Ace 1.000.000. Reddito detassato:  $1.000.000 \times 4,75\% = 47.500$ .

### L'indicazione della differenza del pn Tra il 2015 e il 2010

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza	
	1	2	3	4	5	6	7	8
RS45		,00	,00			,00		,00
					Patrimonio netto	Minore importo	4,75%	Rendimento
					5	6	7	8
					,00	,00	,00	,00
						Rendimento attribuito		Rendimenti totali
						9	10	10
						,00		,00

Ai fini della determinazione della deduzione, nel **rigo RS45** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo degli incrementi del capitale proprio

Ai sensi del comma 552 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.

## Publicità, si guarda al passato

.....  
**di Norberto Villa**

Continua come prima il processo di ammortamento delle spese di pubblicità contabilizzate tra le immobilizzazioni. Questo il comportamento che deve essere tenuto in sede di prima applicazione delle nuove regole contabili, qualora si opti per l'imputazione a patrimonio netto del residuo capitalizzato.

Il decreto legislativo 139/2015 ha eliminato il riferimento ai costi di pubblicità dalla voce dello stato patrimoniale BI2, con ciò stabilendo che dal 2016 trattasi di

costi non più capitalizzabili, ma anche la necessità di non mantenere tali iscrizioni nelle immobilizzazioni con riguardo ai comportamenti pregressi. Seguendo le indicazioni dell'Oic 24 in realtà con riguardo alle poste pregresse (ovvero alle spese di pubblicità capitalizzate che presentano un residuo) i comportamenti contabili possibili sono due:

- le stesse possono essere iscritte nella voce dei costi di impianto e ampliamento, qualora si possa sostenere che gli stessi hanno tutti i requisiti richiesti a tal fine. Significa che gli stessi devo-



no essere legati a una fase di start-up dell'attività, di un nuovo business, di una nuova apertura commerciale ecc. In tal caso non vi sono impatti economici nei bilanci 2016, in quanto si tratterà di giro-contare gli importi dalla voce B.I.2 alla B.I.I continuando il processo di ammortamento già iniziato; oppure

- nel caso in cui non sia possibile seguire tale linea i costi iscritti in precedenza nello stato patrimoniale devono essere eliminati e gli effetti dovranno essere rilevati in bilancio retroattivamente, ai sensi dell'Oic 29, con imputazione a patrimonio netto.

Sono ora individuabili i comportamenti fiscali da adottare in forza dell'art. 13, bis del dl 30 dicembre 2016, n. 244. Nel caso si effettui un semplice «giroconto» non si avranno impatti fiscali. Nel caso invece si segua la strada dell'imputazione a patrimonio occorre applicare la previsione secondo cui nel primo esercizio di applicazione dei nuovi principi contabili le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4 del Tuir si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio e che i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile Irap se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) rilevanti ai fini del medesimo articolo 5. E si prevede anche che continuano a essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Ciò significa che i costi di pubblicità (e di sviluppo) per cui era in essere un piano di ammortamento, pur essendo cancellati dall'attivo, continueranno sia ai fini Ires che Irap a rile-

vare in base alle quote di ammortamento astrattamente imputabili ai singoli periodo d'imposta. Ciò comporta che la capitalizzazione effettuata negli anni passati e assoggettata a un processo di ammortamento della durata di 5 anni non ancora concluso al 1° gennaio 2016, comporterà che negli anni mancanti alla chiusura del processo il parametro di riferimento per il calcolo della quota di ammortamento annuale dovrà necessariamente continuare a essere i 5 anni.

Poco cambia invece per quelle spese di pubblicità che dovessero essere state sostenute nel 2016. Qui rispetto al passato non c'è più la possibilità contabile di capitalizzazione, ma il comportamento contabile avrà una diretta rilevanza ai fini del calcolo delle imposte.

A regime, infatti, l'imputazione a conto economico delle spese di pubblicità (e quelle di ricerca) comportano la loro totale deducibilità nell'anno. Il nuovo articolo 108 del Tuir prevede, infatti, la deduzione «nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio». Dunque nel caso di imputazione a conto economico nulla cambia rispetto al passato. Una volta scelta contabilmente la strada dell'imputazione integrale a conto economico (anche se eventualmente in presenza di un'altra possibile opzione) il regime fiscale è una mera conseguenza di tale scelta. È vero però che il divieto di capitalizzazione porta con sé altre conseguenze fiscali. Si pensi per esempio al fatto che le spese di pubblicità quando erano capitalizzate erano imputate a conto economico quali ammortamento e quindi senza avere effetto ai fini del Rol di cui all'art. 96. Nel caso di imputazione diretta a conto economico (presumibilmente voce B7 del conto economico) si avrà un loro effetto di abbattimento di tale grandezza.

#### ■ VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE A TRE VIE

Dalle istruzioni al modello redditi 2017

ancora qualche dubbio su come trattare la cancellazione delle vecchie di spese di pubblicità capitalizzate. Possiamo ipotizzare il caso di Alfa srl che al 1° gennaio 2016 aveva un residuo di spese di pubblicità ancora capitalizzate pari a euro 4.500. Originariamente le stesse erano state sottoposte a un ammortamento calcolato sulla base di 5 anni. Pertanto la naturale conclusione dello stesso la si avrà nel 2018 con l'imputazione (da un punto di vista fiscale) di quote di euro 1.500 euro nel 2016, 2017 e 2018. Il 1° gennaio 2016 tale residuo è stato imputato a patrimonio netto e quindi nulla compare nel conto economico 2016.

Per recuperare la deducibilità di tali importi occorrerà individuare una variazione in diminuzione. Ma le istruzioni a oggi non dedicano uno specifico rigo a tale ipotesi. Vi sono tre soluzioni possibili:

- colonna 3 del rigo RF 43 dove va indicato l'importo delle quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio;
- colonna 2 del rigo RF53 dove va indicato l'ammontare complessivo di tutti i componenti negativi imputati direttamente

a patrimonio, fiscalmente rilevanti, in applicazione dei principi contabili internazionali (ma vi è un riferimento specifico ai soggetti Ias);

- nel rigo RF55 in cui vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate utilizzando il codice 99 destinato alle «altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate» (in assenza di indicazioni specifiche a oggi sembra questa la soluzione preferibile).

Inoltre occorrerà considerare il quadro Rv visto che le istruzioni prevedono (tra l'altro) che la prima sezione ha lo scopo di evidenziare le differenze tra i valori civili e i valori fiscali di beni e/o elementi patrimoniali emerse in dipendenza dell'adozione dei principi contabili nazionali conseguenti alle modifiche apportate al codice civile con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 e il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 (di seguito «principi contabili nazionali»).

Quindi il quadro servirà per evidenziare che a fronte di un valore contabile pari a zero risulta invece ancora un importo delle spese di pubblicità rilevante fiscalmente che sarà recuperato con le variazioni in diminuzione nel corso degli anni interessati dall'originario processo di ammortamento.

# Nuovo quadro per dichiarazioni integrative

.....  
**di Norberto Villa**

Nuovo quadro nel modello redditi per l'indicazione delle dichiarazioni integrative: nel quadro DI il monitoraggio delle operazioni. Le nuove regole in tema di integrazioni dei modelli Unico già presentati, introdotte dal decreto legge 193/2016, sono previste dall' art. 2, comma 8 e 8 bis del dpr 322/1998, nonché dai commi 6 e 6 bis dell'art. 8 della medesima disposizione. Le stesse prevedono la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, Irap, dei sostituti d'imposta e Iva sia «a favore» sia «a sfavore» del contribuente entro il termine previsto per l'accertamento (art. 43 del dpr 600/73). Quindi sono stabiliti per legge i termini, di molto ampliati rispetto al precedente orientamento, nel caso di dichiarazioni integrative a favore. Se si considera l'ipotesi della integrazione a favore il risultato (spesso) sarà quello dell'emersione di un credito d'imposta a favore del contribuente. Tale effetto è identico a quanto accadeva in passato, mentre la novità effettiva (per questa tipologia di integrazione) è l'eliminazione del disallineamento prima esistente: precedentemente, infatti, si sosteneva che il termine di presentazione della dichiarazione integrativa «a favore» fosse quello previsto per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo, mentre nel caso di integrativa a sfavore tale termine coincideva con quello previsto per l'accertamento.

Nella regolamentazione delle nuove norme procedurali sono state anche individuate con precisione le modalità di uti-

lizzo di tali crediti. Per quanto riguarda le imposte dirette e l'Irap: se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine per la trasmissione di quella dell'anno successivo, il credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 con la cosiddetta compensazione orizzontale e quindi occorrerà considerare i limiti di 700 mila euro annui (nonché i divieti in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro), nonché verificare la necessità dell'apposizione del visto di conformità; se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine per la trasmissione di quella dell'anno successivo, il credito che ne emerge può essere utilizzato in compensazione (compensazione orizzontale) dei debiti maturati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della stessa, previa indicazione dello stesso nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentato il modello integrativo. Per espressa previsione tali limitazioni non si applicano nel caso di dichiarazione integrativa presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva per correggere errori contabili relativi alla competenza.

C'è però da ricordare che con la presentazione di una integrativa a favore non è automatica l'emersione di un maggior credito. Se la correzione comporta una rettifica della perdita, infatti, il risultato finale è quello unicamente di avere a disposizione un maggior importo di perdite utilizzabili. La possibilità di integrare a favore la dichiarazione anche nel caso in cui da

tale operazione non emerga un maggior credito (o minor debito) d'imposta non era chiaramente previsto nella prima versione. In sede di conversione però è intervenuta una correzione che ha dato il via libera anche a tale possibilità.

Infatti, il nuovo comma 8 dell'art. 2 del Dpr 322/98 è stato modificato sostituendo il riferimento al maggiore o minore «reddito» con quello al maggiore o minore «imponibile». Tale semplice sostituzione porta come risultato quello di consentire una dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni che determinano una minore o maggiore perdita fiscale. Inoltre si ritiene che grazie all'integrativa sia possibile anche nel caso di mancata indicazione di una perdita di riporto, errore che pertanto può essere sanato in forza della presentazione di una nuova dichiarazione riferita all'anno d'imposta in cui si è commesso l'errore (la dimenticanza).

**14** La novità legislativa non muta l'orientamento con riguardo ad altre problematiche connesse a tale fattispecie:

- la presentazione di dichiarazione integrativa è possibile solo in presenza di dichiarazione originaria correttamente presentata (eventualmente anche entro i 90 giorni successive al termine ordinario (vedi circolare n. 6/e del 2002);
- nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa entro i termini ordinari non si rientra nella fattispecie di cui all'art. 8 del dpr 322/98 trattandosi nella sostanza di una nuova dichiarazione che sostituisce la precedente ma che è da intendersi regolarmente presentata nei termini.

Perdono però di significato le indicazioni dettate dall'Agenzia delle entrate in tema di errori sulla competenza (circolare 31/E del 24 settembre 2013). La decadenza del termine breve prima previsto per la dichiarazione integrativa a favore è applicabile anche ai casi di correzioni di errori contabili relativi alla competenza tempo-

rale. Da qui poi nasceva la necessità di un nuovo quadro della dichiarazione: nel modello Unico società di capitali all'interno del quadro RS era contenuto un prospetto denominato errori contabili che (in base ai riferimenti delle istruzioni) doveva essere utilizzato dai soggetti che, nel rispetto dei principi contabili, avessero proceduto alla correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nell'esercizio di competenza la cui dichiarazione non era più emendabile ai sensi del comma 8-bis dell'art. 2 del dpr n. 322 del 1998. Ora sarà sufficiente invece ripresentare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'errore è stato compiuto. Oltretutto in tale ipotesi non si applicano le limitazioni all'utilizzo del credito stabilite nel caso di presentazione oltre il termine di presentazione del modello relativo al periodo successivo.

#### ■ NECESSARIO IL MONITORAGGIO DELL'OPERAZIONE

Necessario il monitoraggio dell'operazione che si riferisce a periodi d'imposta precedenti. In questo caso per far sì che l'integrativa possa esplicare i suoi effetti e che il credito che emerge dalla stessa sia utilizzabile è necessaria la compilazione del nuovo quadro DI. Lo stesso deve essere compilato dai soggetti che, nel corso del 2016, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (per esempio dichiarazione integrativa Unico 2013 relativa al 2012 presentata nel 2016). Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Ecco le istruzioni per i singoli campi del modello:

- in **colonna 1**, in caso di operazioni straordinarie, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal dichiarante (per esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell'incorporata sia stata presentata dall'incorporante);
- in **colonna 2**, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
- in **colonna 3**, l'anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (per esempio, per la dichiarazione integrativa Unico 2014, indicare 2013);
- in **colonna 4**, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza. Tale importo è ricompreso nel credito da indicare in colonna 5;
- in **colonna 5**, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione.

Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX. Il predetto risultato relativo alle ritenute alla fonte va riportato nel rigo RZ43 colonna 4 del quadro RZ.

Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un'imposta per la quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX.

## Nuovo calendario per le società di capitali

.....  
**di Norberto Villa**

Da riscrivere il calendario delle scadenze per le società di capitali con riguardo ai pagamenti e alla presentazione del Modello redditi. Sono due le novità che dovranno considerarsi nel 2017. E occorre fare attenzione perché le istruzioni non sono ancora state aggiornate con le ultime novità legislative. Nella parte generale delle stesse sono, infatti, riportati i termini ordinari di presentazione: la presentazione deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Quest'anno inoltre

la scadenza interviene in un giorno festivo e ci sarà pertanto una mini proroga generalizzata. Quindi un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare dovrà presentare la dichiarazione in via telematica entro il 2 ottobre 2017. Invece un contribuente con periodo d'imposta 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi entro il 2 aprile 2018 (anche in questo caso il 31 marzo 2018 cade di sabato).

Ma l'articolo 13 bis del decreto mille proroghe ha introdotto (non per tutti) un proroga.

È stata concessa una mini proroga di 15



giorni, dal 30 settembre al 16 ottobre (15 ottobre è domenica) per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap, per agevolare la prima applicazione delle nuove regole. Tale intervento, privo di effetti pratici, è presumibilmente da imputare al fatto che la norma è stata prevista quale emendamento al decreto mille proroghe e pertanto la previsione aveva come unica finalità quella di poter cogliere tale «binario» legislativo introducendo una proroga a un termine. Tale proroga riguarda però unicamente i soggetti tenuti ad applicare il nuovo principio di derivazione rafforzata da cui sono escluse le micro imprese. Pertanto per tali soggetti rimangono fermi i termini ordinari.

Novità intervengono per i soggetti Ires anche con riguardo al termine di pagamento delle imposte. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'Ires (e quello relativo alla prima rata di acconto) è effettuato entro l'ultimo giorno (e non più il giorno 16) del mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Inoltre coloro che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano i versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto.

Sul punto si ricorda che il Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili ha affermato che l'applicazione delle nuove disposizioni del dlgs 139/2015 può rappresentare una delle cause di differimento per l'approvazione del bilancio 2016 da parte dell'assemblea dei soci. Il tutto a patto che, come previsto dall'art. 2364 co. 2 c.c., lo statuto preveda che l'approvazione del bilancio possa avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora «lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società». La motivazione addotta è quella per cui l'approvazione dei nuovi princi-

pi contabili intervenuta solo il 22/12/2016 (principi contabili richiamati dall'art. 12 del decreto 139/2015 che al co. 3 prevedeva che: «L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'art. 9-bis co. 1 lett. a) del dlgs 28/2/2005 n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto») è da ritenere motivo sufficiente per rendere possibile l'approvazione del bilancio entro i 180 giorni. Si può anche aggiungere che l'approvazione delle nuove regole fiscali di coordinamento intervenute solo con la conversione in legge del decreto mille proroghe (entrato in vigore a marzo 2017) sia un ulteriore elemento da considerare.

Inoltre le istruzioni ribadiscono che se il bilancio (o il rendiconto) non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) i versamenti devono, comunque, essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato (per esempio: in caso di approvazione del bilancio in data 30 giugno 2017, la società deve effettuare i versamenti entro il 31 luglio 2017. Ugualmente, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30 giugno 2017, la società deve effettuare i versamenti entro il 31 luglio 2017). Anche quest'anno inoltre vale la regola secondo cui i versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini stabiliti, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

In presenza di operazioni straordinarie il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC scade l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di effettiva chiusura del periodo d'imposta (artt. 5 e 5-bis dpr 22/7/98 n. 322 e successive modificazioni). Il computo dei termini dipende quindi dalla data di effetto fiscale dell'operazione che è correlata alla pubblicità della stessa, dovendo riferirsi agli obblighi civilistici previsti dal codice civile.



**■ ACCONTI D'IMPOSTA NEL CAOS**

Solito caos per gli acconti d'imposta. I versamenti di acconto dell'Ires sono effettuati in due rate, salvo che il versamento della prima rata non superi i 103 euro. L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto è di ammontare non superiore a 20,66 euro.

La percentuale dell'acconto dell'Ires è fissata nella misura del 100%. Il 40% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. In caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116 del Tuir), l'obbligo di versamento dell'acconto permane, nel primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione, anche in capo alla società partecipata. Invece nel caso del consolidato al versamento dell'acconto è tenuta esclusivamente la società o ente consolidante.

Ai fini del computo dell'acconto, non si può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del dlgs n. 239/96, scomutate per il periodo d'impo-

sta precedente (cfr. art. 13 co. 1 del dlgs 239/96).

Ma ciò che rende difficile l'adempimento è che la regola generale viene poi spesso disattesa. La regola generale è quella per cui nella determinazione dell'acconto con il metodo storico si deve assumere come base l'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente. Ma sono introdotte eccezioni. Per il calcolo dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2017, si assume, quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto, tra le altre, delle seguenti disposizioni:

- art. 34 co. 2 della l. 12/11/2011 n. 183 (stabilità 2012) - Deduzioni forfetarie impianti di distribuzione carburante;
- art. 49-bis co. 5 del dlgs 18/7/2005 n. 171 - Noleggio occasionale imbarcazioni da diporto;
- art. 16 comma da 1 a 4, del dl 27/6/2015 n. 83 - Svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione;
- art. 1 co. 12 della l. 11/12/2016 n. 232 - Maggiorazione ammortamento 40% e 150%;
- art. 1 co. 553 della l. 11/12/2016 n. 232 - Rendimento nozionale e computo Ace.

# Qualche giorno in più per i contribuenti

.....  
**di Norberto Villa**

Al via la stagione dei dichiarativi 2017. E quest'anno, con riguardo agli adempimenti procedurali, intervengono le novità che concedono in alcuni casi qualche giorno in più ai contribuenti. Per quanto riguarda Unico Persone Fisiche, in tema di presentazione, c'è una doppia strada, in quanto il modello deve essere presentato entro i termini seguenti:

- dal 2 maggio 2017 al 30 giugno 2017 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 2 ottobre 2017 (il 30 settembre 2017 cade di sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

La seconda opzione è però di norma la regola obbligatoria in quanto possono evitarla unicamente i contribuenti che:

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;
- pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la san-

zione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8, comma 1, del dlgs 18 dicembre 1997 n. 471 (sul punto si rimanda alla circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

Con riguardo invece ai versamenti a saldo interviene la novità. Gli stessi che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il 31 luglio 2017. Nel caso in cui i contribuenti scelgano la seconda data (e quindi effettuano i versamenti nel periodo dal 1° luglio al 31 luglio 2017) devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Con la circolare 8/E del 7 aprile 2017 l'Agenzia ha affermato la possibilità di godere del nuovo termine anche con riguardo alla cedolare secca. Ecco la risposta fornita: «L'articolo 3, comma 4, del dlgs 14 marzo 2011, n. 23, dispone che: «La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche». A sua volta, l'articolo 17, comma 3, lettera a), del dpr 7 dicembre 2001, n. 435, dispone che il versamento del primo acconto Irpef è effettuato «nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente». Posto che il termine per il versamento a saldo dell'Irpef è stato anticipato dal 16 giugno al 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione (cfr. articolo 7- quater, commi 19 e 20 del dl n. 193 del 2016), ne discende che anche il termine per il versamento del saldo nonché del primo acconto della cedolare secca è

posticipato in uguale misura. Deve quindi intendersi superato il termine indicato all'articolo 7, comma 2, del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011 (16 giugno), per il versamento del primo acconto della cedolare secca, termine così stabilito perché comunque coincidente con quello di versamento del primo acconto dell'Irpef ante modifica».

I versamenti devono effettuarsi arrotondati all'unità di euro, ma se l'ammontare indicato in dichiarazione deve essere rateizzato, «si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24».

Il limite minimo di versamento è di 12 euro per ciascuna imposta che deve essere versata.

Il pagamento deve essere effettuato con il modello F24 e i titolari di partita Iva sono obbligati a effettuare i versamenti in via telematica o tramite gli intermediari abilitati o direttamente.

I contribuenti non titolari di partita Iva, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione).

Tutti contribuenti devono utilizzare per i pagamenti il modello F24. I titolari di partita Iva sono obbligati a effettuare i versamenti in via telematica:

- direttamente mediante il servizio telematico utilizzato per l'invio del modello;
- utilizzando i canali di home banking delle banche o delle poste;
- utilizzando i servizi di remote banking del sistema bancario;
- tramite gli intermediari abilitati al servizio entratel.

I contribuenti non titolari di partita Iva possono invece effettuare i versamenti

anche su modello cartaceo o mediante le modalità tecniche telematiche utilizzando i servizi on-line dell'Agenzia delle entrate.

### ■ SALDO E ACCONTO ANCHE A RATE

Via libera alla rateizzazione del saldo e del primo acconto. Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale). Il limite posto è quello di novembre ovvero la rateizzazione deve chiudersi prima della fine del mese di novembre. Un contribuente ha anche la facoltà di scegliere la rateizzazione non per tutte le imposte risultanti da unico: per esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un'unica soluzione il saldo, o viceversa.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Tali interessi non devono essere cumulati all'imposta, ma devono essere versati separatamente.

I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il 31 luglio 2017 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo d'interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella tabella. I contribuenti titolari di partita Iva possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2017, ovvero entro il 31 luglio 2017 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo d'interesse corrispettivo. Anche in questo caso rimandiamo alla tabella per l'individuazione degli interessi da applicare.

Da ricordare, infine, che il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i de-

## MODELLI 730 E REDDITI 2017

biti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti e in tal caso «il modello F24 deve essere presentato

in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito».

### Le rate delle persone fisiche

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 <sup>a</sup>	30 giugno	0,00	31 luglio	0,00
2 <sup>a</sup>	31 luglio	0,33	31 luglio	0,00
3 <sup>a</sup>	31 agosto	0,66	31 agosto	0,33
4 <sup>a</sup>	2 ottobre	0,99	2 ottobre	0,66
5 <sup>a</sup>	31 ottobre	1,32	31 ottobre	0,99
6 <sup>a</sup>	30 novembre	1,65	30 novembre	1,32

(\*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

### Le rate dei titolari di posizione Iva

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 <sup>a</sup>	30 giugno	0,00	31 luglio	0,00
2 <sup>a</sup>	17 luglio	0,18	21 agosto	0,18
3 <sup>a</sup>	21 agosto	0,51	18 settembre	0,51
4 <sup>a</sup>	18 settembre	0,84	16 ottobre	0,84
5 <sup>a</sup>	16 ottobre	1,17	16 novembre	1,17
6 <sup>a</sup>	16 novembre	1,50		

(\*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

# L'aliquota Ires si calcola al 27,5%

.....  
**di Norberto Villa**

Nessun impatto nel Modello redditi 2017 della nuova aliquota Ires del 24%. La stessa è scattata dal 1° gennaio scorso ma:

- le imposte 2016 sono ancora calcolate con la precedente aliquota del 27,5%, visto che l'art. 1 comma 61 della legge di Stabilità per il 2015 aveva previsto: all'articolo 77 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, le parole: «27,5%» sono sostituite dalle seguenti: «24%»;
- gli acconti per l'anno 2017 non devono tener conto della nuova aliquota se calcolate con il metodo storico ma solo (eventualmente) se si vuole invece calcolarli in base al metodo previsionale.

Che non vi sia impatto è rinvenibile anche dall'esame del quadro RN. Infatti, nel rigo RN7, colonna 1, si chiede di indicare il reddito soggetto ad aliquota ridotta (da indicare in colonna 2) per effetto di provvedimenti agevolativi e, colonna 3, la relativa imposta. Mentre nel rigo RN8, colonna 1, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ordinaria del 27,5% e, colonna 2, la relativa imposta. La compilazione potrà avere qualche problema nel caso in cui il periodo d'imposta da dichiarare con il modello 2017 sia uno di quelli per cui risulta già applicabile la nuova aliquota del 24%. Si pensi, per esempio, alla società con esercizio di durata uguale all'anno solare posta in liquidazione a marzo 2017.

La stessa dovrà dichiarare il reddito prodotto dal 1° gennaio alla data della liquidazione utilizzando il modello 2017. Ma le imposte dovute su tale periodo (essendo un periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016) sono dovute nella misura del 24% e quindi occorrerà forzare il modello (non ritenendo che in tale ipotesi si debba compilare il rigo R7 essendo lo stesso dedicato ad aliquote inferiori in forza di norme agevolative). In tal caso si ritiene applicato quanto affermato dalle istruzioni generali dei modelli «redditi» 2017 delle società e degli enti redditi SC – redditi ENC – redditi SP: «qualora il modello Unico 2016 non consenta l'indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2017, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell'Agenzia delle entrate». Regola che si può ripetere nel caso in cui il modello 2017 non tenga conto di novità che saranno invece recepite nel modello 2018.

L'unico impatto sarà invece conseguenza dell'eventuale comportamento contabile. Se, infatti, in bilancio si è iscritta la fiscalità differita/anticipata la stessa deve essere adeguata alla nuova aliquota (se ciò non è stato già effettuato lo scorso anno). Il caso può essere così esemplificato:

### **Esempio 1**

Alla chiusura dell'esercizio 2014 si era stanziato un debito per imposte differite pari a € 2.750,00 da riferire all'Ires anticipata su una differenza temporanea di € 10.000,00 che si riverserà negli anni 2016 (per € 5.000,00) e 2017 (per i restanti € 5.000,00).



In sede di redazione del bilancio 2015 non si è considerato il mutamento di aliquote previste, mentre tale calcolo è stato effettuato nel bilancio 2016. I calcoli effettuati sono stati i seguenti:

- la differenza temporanea esigibile nel 2016 = € 5.000,00 x 27,5% = € 1.375,00 è stata riversata a conto economico nel 2016;
- la differenza temporanea esigibile nel 2017 correttamente calcolata sarà pari a € 5.000,00 x 24% = € 1.200,00 (imposta differita).

Ciò comporta che il totale delle imposte differite ancora in essere era pari a € 1.200,00 e quindi inferiore a quello originariamente previsto e correttamente stanziato per € 1.375,00. Sarà stato necessario lo storno del fondo imposte differite e l'iscrizione in avere di un'imposta differita di pari importi nel conto economico (da riprendere a tassazione).

### 22 **Esempio 2**

Alla chiusura dell'esercizio 2014 si era stanziato un credito per imposte anticipate pari a € 2.750,00 da riferire all'Ires anticipata su una differenza temporanea di € 10.000,00 che si riverserà negli anni 2016 (per € 5.000,00) e 2017 (per i restanti € 5.000,00).

In sede di redazione del bilancio 2015 non si è considerato il mutamento di aliquote previste mentre tale calcolo è stato effettuato nel bilancio 2016. I calcoli effettuati sono stati i seguenti:

- differenza temporanea anticipata nel 2016 = € 5.000,00 x 27,5% = € 1.375,00 (imposta anticipata) è stata riversata a conto economico nel 2016;
- differenza temporanea esigibile nel 2017 = € 5.000,00 x 24% = € 1.200,00 (imposta anticipata).

Il totale delle imposte anticipate sarà risultato pari a € 1.200,00 e quindi inferiore a quello originariamente previsto e correttamente stanziato per € 1.375,00. Sarà stato necessario lo storno del credito per imposte anticipate e l'iscrizione nel conto economico in dare di un'imposta an-

tipicata di pari importo (da neutralizzare in sede di modello unico).

### ■ **ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO PER FISCALITÀ DIFFERITA**

Adeguamento obbligatorio per la fiscalità differita in presenza di cambio di aliquota. La regola è fissata in modo rigido dal paragrafo 38 ss. dell'Oic 25 stabilisce che: «Le imposte anticipate e differite (e le correlate attività e passività) sono rilevate nel conto economico (e nello stato patrimoniale) nell'esercizio in cui emergono le differenze temporanee. Il calcolo delle attività e passività differite tiene conto delle specificità delle diverse normative fiscali in materia di imponibilità e deducibilità». Inoltre con riguardo alle fasi che portano alla determinazione della fiscalità differita sono così precisate:

- individuazione delle differenze temporanee alla fine dell'esercizio;
- determinazione delle perdite fiscali riportabili a nuovo;
- analisi dei tempi di rientro (o annullamento) delle differenze temporanee da cui traggono origine le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite;
- calcolo della fiscalità differita alla data del bilancio;
- analisi e valutazione delle attività per imposte anticipate e passività per imposte differite iscritte in bilancio.

Con riguardo all'aliquota da utilizzare il paragrafo 43 stabilisce che «le imposte anticipate/differite sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee dell'esercizio, applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverse- ranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio. Qualora la normativa fiscale non stabilisca le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverse- ranno, la società calcola le imposte/



## MODELLI 730 E REDDITI 2017

differite sulla base delle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio» .

Ecco allora un esempio di come sarebbe stato opportuno comportarsi considerando che è dal 2015 che si conosce il cambio di aliquota Ires: in base alla normativa vigente al 31 dicembre 200X (data di riferimento del bilancio), l'aliquota fiscale dell'esercizio in cui si riverseranno le differenze temporanee (200X+3) è stabilita nel X%. Al 31 dicembre 200X le imposte anticipate/differite sono rilevate in bilancio applicando l'aliquota del X% e

non quella vigente per l'esercizio 200X. Gli adeguamenti (variazioni in aumento o in diminuzione) del fondo imposte differite (voce B.II del passivo) e dell'attività per imposte anticipate (voce CII4-ter dell'attivo) sono rilevati al conto economico nella voce 22 «imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate» (in realtà se la correzione interviene solo nel 2016 ci si potrebbe chiedere se in questa situazione non si rientri nelle ipotesi di correzione di errori di cui all'Oic 29).

### Così lo storno della fiscalità differita nel modello Unico

Differenze temporanee	Debiti e crediti già stanziati	Periodo di riversamento previsto	Calcolo già effettuato in sede di bilancio precedente	Nuovo calcolo in sede di bilancio 2016	Rettifiche da effettuare
Negative	2.750	2017	10.000 x 27,5%	10.000 x 24%	Storno del credito per euro 350 (2.750- 2.400) con imputazione di un costo a conto economico

Variazioni  
in aumento

RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)

350

,00

# Maxi ammortamenti nel modello redditi 2016

.....  
**di Norberto Villa**

24

Con le ultime indicazioni dell'Agenzia delle entrate (circolare 4/E del 2017) i maxi-ammortamenti relativi al 2016 entrano nel modello redditi. Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo possono godere dell'agevolazione, che per sua stessa natura ha una rilevanza unicamente fiscale. L'agevolazione è stata introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito anche «legge di Stabilità 2016») con riguardo agli acquisti di «beni materiali strumentali nuovi» effettuati entro il 31 dicembre 2016. La stessa, denominata «super-ammortamento», consiste nella possibilità per l'imprenditore e il lavoratore autonomo di aumentare il costo di acquisizione del 40% ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. L'ampia definizione soggettiva comporta che dal modello redditi Sc a quello Pf ogni dichiarazione è interessata dalla agevolazione. Ricordiamo che anche ai soggetti in regime di vantaggio (i cosiddetti minimi con imposta sostitutiva del 5%) è consentito usufruire del bonus. Per tali soggetti nella determinazione del reddito, il costo di acquisto dei beni strumentali è deducibile nell'esercizio in cui è avvenuto il pagamento (principio di cassa). Ma ciò non deve essere visto come un ostacolo alla fruizione dell'agevolazione «trattandosi, in sostanza, di una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo». Se l'agevolazione spetta sia per gli acquisti in proprietà sia per quelli in lea-

sing, i minimi si sarebbero trovati esclusi dall'agevolazione nel caso di acquisto in proprietà e invece ricompresi nel caso di acquisizione in leasing. I minimi hanno un limite di investimenti superato il quale escono dal regime. La maggiorazione è però concessa ai soli fini del calcolo degli ammortamenti e ai fini dell'individuazione della quota deducibile dei canoni leasing e quindi la maggiorazione del costo deve essere ritenuta ininfluenza nella verifica del superamento o meno del limite di investimenti.

Il meccanismo applicativo che trova esposizione in dichiarazione dei redditi è semplice in quanto la «maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, si ritiene che la stessa vada fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal dm 31 dicembre 1988, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. In caso di cessione o di eliminazione del bene stesso dal processo produttivo, non si potrà fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione». L'esempio proposto e la soluzione sono i seguenti:

- bene di costo 100, con coefficiente di ammortamento 10;
- la variazione in diminuzione è pari a 4 (cioè al 10% del maggior costo figurativo di 40);
- l'impresa imputa a conto economico un ammortamento ridotto, per esempio pari a 8;
- la variazione in diminuzione non deve essere commisurata a questo importo (diventando 3,2, e cioè il 40% di 8) ma

rimane possibile effettuare la variazione in diminuzione a fini fiscali pari a 4.

Quindi per riassumere se Alfa acquista un bene agevolabile con coefficiente di ammortamento del 10% e sostiene un costo di 10.000:

- se imputa in bilancio un ammortamento di 1.000 effettua una variazione in diminuzione nel modello Redditi pari a 400;
- se imputa in bilancio un ammortamento di 1.300 effettua una variazione in aumento di 300 pari alla differenza tra quanto imputato a conto economico e l'importo massimo di ammortamento deducibile con riferimento al costo (non maggiorato) del bene e una variazione in diminuzione nel modello Redditi, per dar conto dell'agevolazione, pari a 400;
- se imputa in bilancio un ammortamento di 800 effettua una variazione in diminuzione nel modello Unico pari a 400.

Per il calcolo dello sconto sono applicabili le norme di cui all'art. 102 del Testo unico (per esempio nel primo anno l'ammortamento è calcolato applicando il 50% dei coefficienti). Occorre pertanto che l'investimento sia effettuato nel periodo temporale stabilito dalla norma, mentre l'ordinaria condizione dell'entrata in funzione rileva solo per determinare il momento da cui l'agevolazione risulta produrre i suoi effetti. Ciò in quanto il comma 91 dell'articolo 1 della legge di Stabilità dispone che la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione compete per gli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi «dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016» e «ai fini della determinazione della spettanza della predetta maggiorazione, si è dell'avviso che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segua le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir» e «si ritiene, inoltre, che la maggiorazione in questione, traducendosi in sostanza in un incre-

mento del costo fiscalmente ammortizzabile, possa essere dedotta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 102, comma 1, del Tuir solo «a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene».

### ■ IL COSTO AMMORTIZZATO NON INFLUISCE SULLA MAGGIORAZIONE

Il costo ammortizzato non influisce sulla maggiorazione dell'ammortamento. È questa una delle novità della nuova circolare dell'Agenzia delle entrate. La stessa sostiene, infatti, che «per quanto riguarda la determinazione del costo del bene agevolabile, si precisa che esso è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi. Ai soli effetti della quantificazione del beneficio fruibile, si ritiene inoltre che per la determinazione del costo agevolabile non rilevino i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile».

Inoltre è da ricordare che l'agevolazione non ha rilevanza ai fini del calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il test di operatività delle società non operative. L'Agenzia ha, infatti, sostenuto che «la maggiorazione del costo si applica esclusivamente con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Ne deriva che tale maggiorazione non rileva ai fini del test di operatività». Quindi se una società per effetto dei super-ammortamenti dovesse giungere a dichiarare un reddito inferiore a quello minimo non vi sarebbero problemi in quanto «la disciplina delle società non operative non implica il venir

## MODELLI 730 E REDDITI 2017

meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge (cfr. circolare n. 25/E del 2007 e circolare n. 53/E del 2009). Ne deriva che la maggiore quo-

ta di ammortamento del periodo d'imposta (derivante dall'agevolazione) riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo».

### Maxi-ammortamenti e modello Unico

50	2	400	,00	3	4	,00	5	6	,00		
7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00			
13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00			
19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00			
25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00			
31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00			
37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00			
43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00			
49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00			
									55	400	,00

Esempio:

- 26
- acquisto di bene agevolabile pari a euro 10.000
  - ammortamento contabile 1.000
  - coefficiente fiscale di ammortamento 10% (per semplicità nell'esempio non si riduce al 50% per il primo anno)
  - ammortamento fiscalmente deducibile complessivo 1.400
  - occorre effettuare una variazione in diminuzione di 400

## Il costo ammortizzato nel modello Unico

.....  
**di Norberto Villa**

Anche il costo ammortizzato fa il suo ingresso nel modello Unico. Per le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria o abbreviata il comportamento tenuto in bilancio con riguardo all'applicazione del nuovo criterio vale anche ai fini del calcolo delle imposte.

Questi soggetti devono valutare con il

criterio del costo ammortizzato i crediti, i debiti e i titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie. Tale valutazione comporta che in sede di rilevazione iniziale il credito/debito deve essere evidenziato al netto dei costi/ricavi di transazione: gli stessi sono poi imputati nel corso della vita utile dello strumento come un elemento rettificativo del tasso di interesse.

I costi di transazione (con riguardo ai de-

biti, ma definizione simile vale anche per le poste dell'attivo) possono essere le spese di istruttoria, gli oneri di perizia del valore dell'immobile e altri costi accessori per l'ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari, le eventuali commissioni attive e passive iniziali. Contabilmente l'ammortamento dei costi di transazione integra o rettifica gli interessi passivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del debito da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili. La nuova contabilizzazione dà evidenza contabile in base alla natura economica e sostanziale dell'elemento rispetto alla sua configurazione giuridico formale. Ecco che allora (per esemplificare) le consulenze legali ottenute per la chiusura di un finanziamento che in base ai vecchi criteri di contabilizzazione erano da considerare o una spesa per servizi voce B7 del conto economico o una quota di ammortamento, nel caso in cui si fosse deciso per la sua capitalizzazione divengono ora componenti finanziarie nel conto economico. La rilevanza di tale qualificazione – classificazione non è neutra fiscalmente. Si pensi per esempio all'impatto ai fini Irap. L'applicazione del criterio del costo ammortizzato comporta che i costi di transazione siano classificati a conto economico quali oneri di carattere finanziario. Tale loro natura (oltre alla loro classificazione nel conto economico nella sezione finanziaria) li porta a essere esclusi della determinazione della base imponibile Irap. Ipotizziamo che i costi di transazione fossero consulenze pari a 1.000. Nel passato gli stessi erano imputati a conto economico nella voce B7 o invece tra gli ammortamenti qualora si fosse deciso per una loro capitalizzazione. In ambedue i casi, pur considerando lo sfasamento temporale, tali oneri abbat-

tevano per intero la base imponibile Irap per un risparmio di euro 1.000 moltiplicato per l'aliquota formale dell'imposta. Ora invece nel caso di applicazione del criterio del costo ammortizzato tali oneri divengono (anche in questo caso con possibile differenze con riguardo all'aspetto temporale) oneri finanziari e pertanto irrilevanti nella determinazione della base imponibile lorda dell'Irap.

Il tutto se il costo ammortizzato è applicato. Lo stesso, infatti, può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti. Ciò può intervenire se i debiti (o i crediti) sono a breve termine (scadenza inferiore ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale. Al di fuori di tali ipotesi il calcolo del costo ammortizzato si applica a tutti i debiti classificati in bilancio, ma con un'eccezione soggettiva. Infatti, può non applicarsi il costo ammortizzato per le società di minori dimensioni. Nel bilancio in forma abbreviata, redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile, e nel bilancio delle micro-imprese, redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile. In tal caso:

- i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione;
- i crediti possono essere valutati al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni 12 previsti contrattualmente o comunque concessi.

In tal caso (considerando per esempio i crediti) se ci si avvale di tale facoltà la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.

Quindi anche l'automatica rilevanza del costo ammortizzato anche ai fini fiscali dipende in primo luogo dal comportamento contabile corretto. Se ciò avviene i risultati dell'applicazione di tale criterio ha va-

lenza anche fiscale: in tal modo nel calcolo delle imposte viene a essere abbandonata la rilevanza giuridico formale delle poste e assume invece rilevanza la sostanza delle singole operazioni contabilizzate.

### ■ IL VALORE FISCALE DELL'ATTUALIZZAZIONE

Anche l'attualizzazione ha valore anche ai fini fiscali. L'art. 2426, comma 1, n. 8, prescrive che occorre tenere conto del «fattore temporale» nella valutazione dei debiti e dei crediti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato.

E l'attualizzazione non impatta solo in sede di prima iscrizione ma a ogni chiusura di esercizio occorre considerare che il valore dei debiti (e dei crediti) valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo. Con riguardo al procedimento da utilizzare successivamente occorre:

a) determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;

b) aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del debito;

c) sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo.

Il tutto con un conseguente impatto fiscale. Ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 83 del Tuir il valore attualizzato calcolato secondo corretto principio contabile e iscritto in bilancio assume rilevanza anche ai fini fiscali. Si può ipotizzare questo esempio.

Alfa cede della merce di sua produzione macchinario a Beta a un prezzo di 1.000 euro. Le condizioni sono tali per cui il credito sorto deve essere iscritto in contabilità al valore attualizzato pari a 900. Tale secondo valore assume rilevanza anche ai fini fiscali. Per esempio volendo applicare l'art. 106 del Testo unico in tema di svalutazione dei crediti, la percentuale dello 0,5% che rappresenta il tetto massimo di deducibilità (almeno fino a quando il fondo rilevante fiscalmente non ha raggiunto il 5% dei crediti iscritti in bilancio) dovrà avere come riferimento non il valore nominale del credito (1.000) ma quello attualizzato pari a 900. Risulta anche che essendo tale valore da adeguare anno per anno (chiaramente se lo stesso continua a essere iscritto in contabilità) anche le differenze imputate negli esercizi successivi avranno un impatto sul calcolo della percentuale sopra descritta.

#### **Il caso:**

Alfa vende e fattura della merce di sua produzione al prezzo (comprensivo di Iva) di 1.000

Iscrive il credito in bilancio in base al valore attualizzato

Quest'ultimo è pari a 900

A fine anno decide di accantonare con rilevanza fiscale un fondo rischi su crediti pari allo 0,5% del valore dei crediti



Sez. II - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	,00	2	,00
	RS65	Perdite dell'esercizio	1	,00	2	,00
	RS66	Differenza	1		2	,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	,00	2	,00
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	,00	2	,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	,00	2	,00

Nel prospetto del quadro Rs sia nella colonna dei dati contabili che nella colonna dei dati fiscali (rigo RS69) deve essere indicato l'importo di 900

## Il nuovo Rol nel modello per società i capitali

di **Norberto Villa**

Il nuovo Rol fa l'ingresso nel modello redditi società di capitali. L'adeguamento del Tuir alle novità del bilancio derivanti dal recepimento della direttiva Ue 34/E comporta un restyling del calcolo dei parametri individuati dall'art. 96. Il comma 1 di tale disposizione stabilisce la deducibilità degli interessi passivi fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati e anche che l'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Il secondo comma offre la definizione di Rol stabilendo che lo stesso si intende pari alla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. Ma le riclassificazioni obbligatorie derivanti dall'abrogazio-

ne della parte straordinaria porta a una diversa misura del Rol, con effetti positivi o negativi per i singoli contribuenti in base alle diverse situazioni. Si pensi al soggetto che fino allo scorso anno aveva imputato nella parte straordinaria le sopravvenienze passive in quanto oneri non di competenza e che ora invece li andrà presumibilmente ad allocare nella voce B14. L'anno scorso tali oneri non hanno avuto effetto sul Rol, ma ora la loro classificazione presumibilmente nella voce B14 cambierà la situazione. Situazione opposta si incontrerà invece nel caso delle sopravvenienze attive. E il decreto milleproroghe ha innovato la definizione contenuta nell'art. 96 definendo il Rol come «la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti

di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio». Quindi le riclassifiche nella parte ordinaria avranno un impatto nel calcolo del Rol salvo che per il caso esplicitato. Si può quindi ricostruire il confronto con l'anno scorso nel seguente modo:

- nel 2015 si erano imputate nella parte straordinaria alcune componenti che per la loro classificazione erano ininfluenti ai fini del calcolo del Rol. Applicando le nuove regole contabili le stesse sono ora riclassificate nel raffronto tra A meno B. Le stesse avranno un impatto sul Rol che potrà avere un effetto positivo o negativo per il contribuente;
- nel 2015 si erano imputate nella parte straordinaria alcune componenti che per la loro classificazione erano ininfluenti ai fini del calcolo del Rol. Applicando le nuove regole contabili le stesse sono ora riclassificate ma non concorrono ancora alla formazione del raffronto A meno B. Si pensi al caso delle imposte relative ai periodi d'imposta precedenti: l'anno scorso erano poste straordinarie, oggi sono da classificare nella voce 22 del conto economico. Le stesse continueranno a essere ininfluenti ai fini del Rol;
- nel 2015 si erano imputate nella parte straordinaria alcune componenti relativi al trasferimento di un ramo d'azienda (plusvalenza o minusvalenza). Qualora si sia ripetuta un'operazione simile nel 2016 le plus o minusvalenze sono da imputare nelle poste di raffronto A - B (abituamente nella voce A5 o B14). Ma continueranno a rimanere influenti in forza della previsione specifica contenuta nel nuovo art. 96 secondo cui sono irrilevanti a tali fini i «componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda».

Ma le novità non finiscono qui. Vi potranno essere con le nuove regole altri ef-

fetti indiretti derivanti dall'applicazione delle nuove regole contabili. Si può prendere come esempio l'impossibilità, ora stabilita, di capitalizzazione delle spese di pubblicità con obbligo di annullamento di quelle precedentemente iscritte e non ancora completamente ammortizzate. Ecco alcuni possibili scenari:

- nel bilancio 2015 erano iscritti 1.000 euro di spese di pubblicità tra le immobilizzazioni. Le stesse confluivano nel conto economico come ammortamenti e quindi senza influenza sul Rol. La loro imputazione a patrimonio netto rende la situazione ininfluenza;
- un soggetto era abituato alla capitalizzazione delle spese di pubblicità che quindi non avevano impatto ai fini del Rol. Dal 2016 imputa invece a conto economico tali spese (abituamente nella voce B7) e pertanto ottiene rispetto al passato uno svantaggio in termini di Rol. La voce B10 era infatti un onere non rilevante nella differenza A meno B mentre la voce B7 è naturalmente rilevante.

Allo stesso modo altre modifiche delle regole contabili quali il principio del costo ammortizzato o l'attualizzazione dei debiti e dei crediti potranno avere effetti indiretti nel calcolo del Rol.

### ■ POSTE EX STRAORDINARIE CON L'OIC 12

Ricollocazione degli oneri e proventi straordinari sotto la guida dell'Oic 12. Considerata l'importanza della nuova classificazione delle poste ex straordinarie è bene individuare le regole che consentono di operare correttamente. Le stesse sono indicate nell'Oic12 che individua due categorie di poste: quelle per cui è possibile identificare ex ante, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione e quelle invece per cui è necessaria un'indagine da parte del redattore del bilancio.

## MODELLI 730 E REDDITI 2017

Nella prima categoria sono per esempio comprese:

- plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili e altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito (da ricollocare in A5 o B14);
- liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5 (da ricollocare in A5);
- imposte (dirette e indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, per esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, e altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria (da ricollocare nella voce 20 nel caso di imposte dirette e in A5 o B14 con riguardo alle imposte indirette).

Nella seconda categoria invece sono compresi:

- oneri da cause e controversie di natura

straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa. Per esempio quelle relative a immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, a operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, ecc.: possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio;

- indennità varie per rotture di contratti: possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio;
- perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari): possono riferirsi a beni di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.

31

Prospetto interessi passivi non deducibili	Interessi passivi		Interessi passivi precedente periodo d'imposta		Interessi attivi		Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RF118		,00	,00	,00		,00		,00		,00
RF119	Risultato operativo lordo		Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta		Interessi passivi deducibili		Eccedenza interessi passivi	
RF120	Eccedenza di ROL riportabile		(di cui non trasferibile)		Consolidato		IRES			
RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili		(di cui		non trasferibili al consolidato		trasferibili al consolidato			
			1	2		1	2	3		
				,00		,00		,00		,00

### NOVITA'

Il Rol è pari ad A meno B con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni leasing.

Rilevano anche le poste prima classificate nella sezione E del conto economico e ora ricollocate nella sezione A o B con esclusione dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda

# Applicazione immediata per le nuove regole sull'Irap

.....  
**di Norberto Villa**

32

Il bilancio perde la parte straordinaria e il legislatore fiscale adegua le regole Irap. Le novità appena approvate (con la conversione in legge del decreto milleproroghe) hanno un impatto immediato sulla dichiarazione relativa all'anno 2016. E il principio di derivazione rafforzata esce ancor più rinvigorito rispetto al passato. L'art. 5, comma 1, del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, prevedeva che «la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 del Codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal Conto economico dell'esercizio». Senza modifiche le poste prima straordinarie avrebbero avuto un impatto certo ai fini Irap. Il decreto milleproroghe ha però riscritto l'art. 5 richiamato nel seguente modo: «Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13) nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda così come risultanti dal conto economico dell'esercizio»

La disposizione consente di superare molti dubbi del passato quando, nonostante il testo normativo, le prese di posizioni dell'amministrazione finanziaria aveva-

no creato più di un dubbio. Nel passato, infatti, si era per esempio sostenuto che le plusvalenze imputate nella parte straordinaria del conto economico, in quanto correlate a componenti dedotti nei precedenti periodi d'imposta (si ritiene che il riferimento fosse alle quote di ammortamento) erano rilevanti ai fini Irap indipendentemente dalla loro classificazione in bilancio. Circa l'imputazione nella parte ordinaria delle poste prima classificate nella sezione E del conto economico, una valida guida è quella espressa dal principio contabile Oic 12. E le indicazioni dei principi contabili dopo le modifiche del decreto milleproroghe assumono ancora più importanza in ambito Irap, dove già in passato le regole contabili avrebbero dovuto essere la bussola per il calcolo delle imposte (con qualche incertezza però avanzata in alcune tesi della prassi). Inoltre le nuove regole contabili porteranno altri e non pochi effetti nel mondo Irap. Si pensi all'applicazione del costo ammortizzato. Le nuove regole prevedono che i costi di transazione, se rilevanti, devono essere considerate nella prima iscrizione del debito o del credito. Ipotizziamo che sia stipulato un finanziamento bancario e che le spese di transazione da considerare siano relative ad alcune consulenze legali ricevute e finalizzate a tale operazione. Tali oneri in precedenza potevano essere classificati o come spese dell'esercizio (voce B7 del conto economico) o come oneri pluriennali da imputare a conto economico in forza dell'ammortamento (voce B10 del conto economico). In ambedue i casi la spesa sostenuta era rilevante ai fini del

calcolo Irap. Applicando il criterio del costo ammortizzato invece si ha un decisivo cambio di rotta. I costi di transazione assumono oggi una diversa configurazione in quanto non danno più luogo a quote di ammortamento di immobilizzazioni immateriali ma all'iscrizione di componenti finanziarie. Infatti in tal caso i costi di transazione sono considerati un costo del finanziamento che deve essere qualificato in bilancio come onere finanziario. Ma ciò comporta che la classificazione debba interessare la sezione C del conto economico, sezione tradizionalmente irrilevante ai fini Irap. Ecco come oneri, prima deducibili dall'imposta regionale, perdono la loro rilevanza a tali fini.

Una ulteriore regola dettata in sede di prima applicazione delle novità è quella che fa salve le regole tradizionali per le poste già iscritte la 31/12/2015 e riclassificate ora in forza dei nuovi principi contabili. Anche questo caso è possibile esemplificare. Si ipotizzi Alfa che al 31/12/2015 aveva iscritto tra le immobilizzazioni immateriali spese di ricerca per 5.000 euro ancora da ammortizzare negli anni 2016 e 2017 (€ 2.500 per ognuno degli anni mancanti alla conclusione del processo di ammortamento). Le stesse seguendo le novità contabili sono ora imputate (in realtà dovevano essere imputate il 1° gennaio 2016) a decremento del patrimonio netto. Nonostante ciò, le stesse non perderanno di far sentire il loro effetto in ambito Irap. Fino al 2015 le quote di ammortamento delle spese di ricerca abbattevano la base imponibile Irap. Dal 2016 non vi sarà alcun transito nel conto economico ma la loro rilevanza sarà recuperata mediante l'indicazione delle stesse (seguito il medesimo processo di ammortamento già iniziato) in diminuzione nel modello Irap.

### ■ I DUBBI SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Plus e minus da operazione straordinaria

ria con rilevanza dubbia ai fini Irap. Il nuovo art. 5 della legge Irap prevede la rilevanza della differenza A meno B con esclusione (tra l'altro) dei «componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda così come risultanti dal conto economico dell'esercizio». Il dubbio consiste ora su cosa debba intendersi con tale locuzione. Il riferimento è alle 4 ipotesi classiche di operazioni straordinarie: cessione d'azienda, conferimento d'azienda, fusione e scissione. La norma utilizza in primo luogo il termine trasferimento: lo stesso pare adeguato più alla prime due ipotesi (cessione e conferimento) che non alle successive. Però anche nel caso di fusione e scissione si potrebbe intendere il termine «trasferimento» in senso operativo: seppur queste due operazioni hanno come loro logica giuridica quella di una successione tra i soggetti, e pur vero che vi è il passaggio (seppur in continuità) da un soggetto a un altro. Ma il punto critico è data dall'altra locuzione utilizzata: la norma fa riferimento alle aziende. Sul punto non vi sono problemi circa l'inclusione della cessione e del conferimento (di azienda o ramo d'azienda) in quanto operazioni che comportano necessariamente il trasferimento dell'azienda. Mentre qualche dubbio in più potrebbe sorgere per il caso di fusioni e scissioni in cui (in base al codice civile) non risulta essere necessariamente oggetto delle operazioni un'azienda bensì il patrimonio della società o una quota dello stesso. Letteralmente pare difficile superare tale indicazione.

Una soluzione potrebbe invece trovarsi (ma necessita di una conferma da parte della prassi) grazie a una lettura più razionale e meno letterale del disposto normativo. Si consideri che dando rilevanza a queste poste si andrebbe in contrasto con quanto sostenuto dalla circolare 57/E del 2008 in cui si affermava «il principio generale di neutralità delle operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda



comporta, infatti, che, anche ai fini Irap, non sia possibile dar rilevanza ai maggiori valori iscritti, salvo il ricorso all'affrancamento mediante l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter del Tuir». Ora è evidente come una lettura rigida della nuova previsione dell'art. 5 porte-

rebbe a una insanabile contraddittorietà: da un lato si riconoscerebbe rilevanza ai fini Irap a una eventuale plusvalenza da conferimento in capo al conferente e nel contempo si negherebbe però la deducibile del maggior valore iscritto in capo al conferitario.

## Le operazioni agevolate entrano le quadro RQ

.....  
**di Norberto Villa**

Nel quadro RQ fanno il loro ingresso le operazioni agevolate poste in essere entro il 30 settembre 2016. Un'apposita sezione del quadro è dedicata alle società che, entro il 30 settembre 2016 (o comunque entro il 31 dicembre 2016), hanno assegnato o ceduto ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati strumentali per destinazione o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Il quadro rileva anche per coloro che hanno scelto la terza via possibile, ovvero quella della trasformazione in società semplice, è possibile che si abbia come oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. Per tali operazioni si applica un'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Secondo le istruzioni l'esercizio dell'operazione deve ritenersi perfezionato con l'indicazione nel quadro RQ dei dati dell'operazione: valore dei beni e imposta sostitutiva. L'imposta sostitutiva è pari:

- all'8% ovvero;
- al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi

di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Grazie a un chiarimento intervenuto con la circolare 37/E del 2016 nel caso di presenza di più operazioni che producono componenti positivi e negativi, le componenti negative di reddito devono essere scomputate dall'importo di quelle positive sulle quali è applicabile l'imposta sostitutiva.

Uno dei punti centrali dell'agevolazione è che per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'art. 52 del Testo unico registro.

Nel caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir, o in alternativa, ai sensi del primo periodo del comma 117



dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

Con riguardo al modello redditi Sc riquadro RQ82 le indicazioni richieste per la corretta compilazione del quadro sono le seguenti:

- in colonna 1, relativamente ai beni immobili, il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, oppure il corrispettivo dei beni ceduti;
- in colonna 2, il costo fiscalmente riconosciuto relativamente ai beni di colonna 1;
- in colonna 3, la base imponibile pari alla differenza tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del presente rigo; in caso di risultato negativo l'importo va preceduto dal segno «-».

Nel rigo RQ83 invece va indicato:

- in colonna 1, relativamente ai beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, oppure il corrispettivo dei beni ceduti;
- in colonna 2, il costo fiscalmente riconosciuto relativamente ai beni di colonna 1;
- in colonna 3, la base imponibile pari alla differenza tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del presente rigo; in caso di risultato negativo l'importo va preceduto dal segno «-».

Nel rigo RQ84 va indicato:

- in colonna 1, la somma algebrica tra gli importi indicati nella colonna 3 dei righi RQ82 e RQ83; in caso di risultato negativo la presente colonna non va compilata;
- in colonna 3, l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- in colonna 4, l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi della legge 11 dicembre

2016, n. 232.

I soggetti considerati non operativi devono barrare anche la casella di colonna 2. Nel rigo RQ85 va indicato:

- in colonna 1, l'ammontare delle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano;
- in colonna 2, l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- in colonna 3, l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il termine di versamento dell'imposta sostitutiva (che deve essere effettuato con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) è il seguente:

- il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016;
- la restante parte entro il 16 giugno 2017;
- utilizzando il codice tributo «1836» (invece il codice tributo dell'imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta è il «1837»).

### ■ AL BUIO LE SOCIETÀ SCIOLTE NEL 2016

Società di persone al buio se si sono sciolte nel 2016. Non è raro che tale operazione fosse preordinata allo scioglimento della società. Nel caso di società di persone questo può rendere dubbioso il comportamento dichiarativo da adottare. Si ipotizzi il caso di una snc che dopo aver assegnato i beni ai soci nel mese di settembre proceda con il suo scioglimento in tronco sempre nel corso del medesimo periodo d'imposta. In tal caso la snc deve dichiarare il reddito relativo alla frazione di anno del 2016 (dal 1° gennaio a quello dello scioglimento) utilizzando il modello Unico Sc 2016. Nel contempo letteralmente le indicazioni dell'Agenzia obbligano a monitorare in questa dichiarazione l'operazione agevolata

ta. Il problema che si pone è però che nel modello unico Sc 2016 il quadro relativo a tali operazioni non è presente (invece nel modello Redditi Sc 2017 lo stesso è presente, si veda la tabella).

Si deve ritenere che l'ostacolo non potendo esser superato in altro modo debba esser risolto ricorrendo a un principio generale secondo cui se nei modelli non è possibile offrire le indicazioni necessarie le stesse devono essere semplicemente

conservate dal contribuente per rispondere poi eventualmente a una richiesta da parte dell'agenzia. Tale principio è ancora espresso nelle istruzioni generali che dispongono «Qualora il modello Unico 2016 non consenta l'indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2017, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell'Agenzia delle entrate».

**Il quadro che manca in Unico Sc 2016**

SEZIONE XXII Assegnazione o cessione di beni ai soci		Valore normale		Costo fiscale		Differenza	
RQ82	Beni immobili	1	,00	2	,00	3	,00
RQ83	Beni mobili	1	,00	2	,00	3	,00
RQ84	Totale	1	,00	2	,00	3	,00
RQ85	Riserve in sospensione	1	,00	2	13%	3	,00

36

# Entro giugno il valore di terreni e partecipazioni

**di Norberto Villa**

C'è ancora tempo fino al 30 giugno 2017 per rideterminare il valore di partecipazioni e terreni per le persone fisiche. Le regole sono quelle ormai abituali, ma non bisogna dimenticare gli obblighi dichiarativi. L'art. 1 commi 554 e 555 della legge di Bilancio per il 2017 ha modificato il co. 2 dell'art. 2 del dl 282/2002, e in tal modo gli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 possono ancora applicarsi per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni

non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data dell'1/1/2017. Il termine (per redigere la perizia ed effettuare i versamenti è fissato al 30 giugno 2017. Le imposte sostitutive sono dovute nella seguente misura:

- partecipazioni qualificate e terreni: 8%;
- partecipazioni no qualificate: 4%.

Le stesse possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del

30/6/2017: sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

La misura delle sostitutive limiterà i casi in cui vi sia convenienza ad accedere al provvedimento.

Ma tutto ciò non ha effetto nel modello 2016, dove invece occorre indicare le partecipazioni o i terreni che sono stati oggetto di rideterminazione nel 2015.

I due quadri a ciò dedicati sono il quadro RT e il quadro RM. Nel primo ai righi RT105 e RT106 devono essere indicate le partecipazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2016 per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato entro il 30 giugno 2016 con versamento dell'imposta sostitutiva entro la medesima data (l'intero importo o la prima rata). Le istruzioni ricordano che i soggetti che si avvalgono della rideterminazione possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.

Nel quadro RM, invece, nella sezione X (righe RM20 e RM22) devono indicarsi per il periodo d'imposta 2016, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva su tale importo.

L'indicazione nel modello Unico è un obbligo (e quindi meglio che sia rispettato) anche se la dimenticanza non comporta il venire meno degli effetti della rideterminazione. La circolare 35/E del 2004 aveva precisato che la rideterminazione dei valori si considera perfezionata con il ver-

samento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. In realtà pur in assenza di un richiamo legislativo un secondo passaggio è stato ritenuto talvolta necessario: l'indicazione della rideterminazione del modello unico. Con la circolare 1/E del 15 febbraio 2013 però gli effetti della dimenticanza sono stati riportati dalla prassi a conseguenze ragionevoli. Alla domanda se l'omessa indicazione nel modello Unico (quadri RM o RT) delle rivalutazioni delle partecipazioni e dei terreni potesse ritenersi di carattere formale l'Agenzia ha confermato. La stessa ha sostenuto che la rideterminazione si considera perfezionata con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Tanto che il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 67 del Tuir e «pertanto si ritiene che l'omessa indicazione nel modello Unico dei dati relativi costituisce una violazione formale, alla quale si rendono applicabili le sanzioni previste dal comma 1, dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (con un minimo di euro 258 fino a un massimo di euro 2.065). In ogni caso restano impregiudicati gli effetti della rideterminazione».

Soprattutto per le ipotesi dei terreni è da considerare il contenuto della risoluzione 53/E del 2015. Nel caso di indicazione di un valore in atto inferiore a quello rideterminato e assoggettato a imposizione sostitutiva. La norma prevede che la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale. In tale ipotesi la risoluzione ritiene che l'interpretazione precedente della prassi (mancato riconoscimento della rideterminazione) non deve trovare applicazione qualora «lo

scostamento del valore indicato nel medesimo atto rispetto a quello periziato, ossia quello «minimo di riferimento» previsto dalla norma, sia poco significativo e tale da doversi imputare a un mero errore più che alla volontà di conseguire un indebito vantaggio fiscale mediante una apprezzabile sottrazione a tassazione di base imponibile, ai fini dell'imposizione indiretta».

**■ PERIZIA, GIURAMENTO SENZA TERMINE FISSO**

Non c'è un termine fisso per il giuramento della perizia. Anche il giuramento successivo al rogito consente di mantenere la validità della rideterminazione. Questa la posizione espressa dalla prassi nella risoluzione 53/E. La perizia giurata in base alle norme deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'amministrazione finanziaria. Di volta in volta le norme che si sono succedute hanno sempre individuato un termine ultimo per il giuramento della stessa. Precedentemente l'Agenzia, nella circolare 16/E del 2005, ha affermato che «il valore rideterminato non può essere utilizzato prima della redazione e del giuramento della perizia in quanto nell'atto deve essere indicato il valore periziato del bene». Successivamente tale presa di posizione è stata più volte ribadita dalla prassi. Ma la Corte di cassazione ha invece più volte sostenuto che può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello determinato «sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l'assenza di limitazioni

poste dalla legge a tal proposito...».

In pratica la Cassazione non ritiene che la formalità del giuramento (affinché l'accesso alla rideterminazione del valore sia consentito) debba per forza di cose intervenire prima del rogito. Considerato l'orientamento della suprema corte ormai consolidato l'Agenzia, nella risoluzione richiamata, si è arresa affermando che «devono considerarsi superate, sul punto, le indicazioni di prassi fornite in precedenza».

Un'altra ipotesi abituale è quella in cui «il contribuente, pur avendo dichiarato in atto un corrispettivo anche sensibilmente inferiore a quello periziato, abbia comunque fatto menzione nello stesso atto della intervenuta rideterminazione del valore del terreno». In tal caso per il calcolo della plusvalenza ai fini dell'imposte dirette, secondo il pensiero dell'Agenzia delle entrate, potrà farsi comunque riferimento al predetto valore rivalutato il quale dovrà considerarsi anche come valore minimo di riferimento anche ai fini della determinazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali. Tanto che per tali ipotesi la risoluzione 53/E ha fornito tale indicazione agli uffici: «sono invitati a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l'attività accertativa dell'Ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi a quelli sopra indicati, ad abbandonare, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni».

## Così le rideterminazioni delle partecipazioni nel modello Unico...

SEZIONE VII		Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT105	1	2	3	4	5	6
	RT106	,00	,00	,00	,00		

- nella colonna 1, il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima;
- nella colonna 2, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella colonna 3, l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- nella colonna 4, l'imposta residua da versare è pari all'importo della differenza tra l'imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
- nella colonna 5, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
- nella colonna 6, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

## ...e dei terreni

Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni		Valore rivalutato	Imposta sostitutiva dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	RM20	1	2	3	4	5	6
	RM21	,00	,00	,00	,00		
	RM22	,00	,00	,00	,00		



# Beni d'impresa rivalutati con imposta sostitutiva

.....  
**di Norberto Villa**

Torna la possibilità della rivalutazione dei beni d'impresa, ma secondo il fisco è necessario pagare l'imposta sostitutiva. La previsione contenuta nella legge di Bilancio 2016 è identica a quella che era già stata prevista nei commi da 140 a 146 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A commento di tale disposizione la circolare n. 13/E del 4 giugno 2014 ha sostenuto che la locuzione utilizzata per cui «il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (...) mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali (...)» (che oggi è riproposta) era analoga a quella prevista nella precedente legge di rivalutazione contenuta nell'articolo 1, comma 470 della legge n. 266 del 2005 «ove la rivalutazione effettuata in sede contabile doveva necessariamente assumere valenza fiscale con il versamento dell'imposta sostitutiva (cfr. circolare n. 18/E del 2006 e circolare n. 11/E del 2009)». Da qui la conclusione per cui «coerentemente con quanto già precisato per la precedente disciplina di rivalutazione contenuta nella legge Finanziaria 2006, deve ritenersi che anche nella legge di rivalutazione attuale non sia consentito effettuare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica, vale a dire senza il versamento dell'imposta sostitutiva». Considerata la misura dell'imposta (16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non

ammortizzabili) l'operazione spesso non presenta alcuna convenienza.

C'è però da chiedersi se la tesi dell'amministrazione finanziaria sia quella corretta e cosa possa comportare il mancato allineamento alla stessa. La natura del provvedimento è sempre di stampo civilistico: se seguiamo la tesi dell'Agenzia delle entrate la norma comporta la possibilità di una deroga agli ordinari criteri di valutazione contabili, deroga possibile solo nel caso di accesso al provvedimento con assolvimento dell'imposta sostitutiva. Ecco allora che le regole contabili diventano in ogni caso rilevanti anche al fine della possibilità attuale con la rilevanza oltre che dei dettami dei principi contabili. Quindi massima attenzione deve essere riservata a tali regole. Una diversa lettura della norma che sottolinea il fatto di come la stessa faccia riferimento alla possibilità di assolvere la sostitutiva porterebbe a ritenere possibile un utilizzo solo civilistico della rivalutazione. Ai fini dichiarativi qualora si acceda alla rivalutazione con rilevanza fiscale occorre compilare la sezione XXIII-A del quadro RQ in cui indicare l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e l'imposta sostitutiva pari al 16% e/o l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e l'imposta sostitutiva pari al 12% (sia veda in tabella un esempio di compilazione). Inoltre ai sensi della norma istitutiva il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la riva-

lutazione è stata eseguita. Ciò comporta che effettuando la rivalutazione nel 2016 il riconoscimento fiscale dei maggiori valori si avrà solo a decorrere dal periodo d'imposta 2019. Pertanto la presenza di un disallineamento tra valori contabili e civilistici comporterà l'obbligo di monitorare lo stesso nel quadro RV. Nessuna ripresa in aumento invece si avrà con riguardo all'ammortamento. Ciò in quanto come chiarito gli ammortamenti nell'anno in cui si procede alla rivalutazione devono essere individuati avendo come riferimento il costo ante rivalutazione. Tale soluzione appare coerente con la natura della stessa dell'ammortamento che, seppur abitualmente imputato in contabilità a fine anno, è un costo che si forma giorno per giorno e quindi essendo la rivalutazione imputata come ultima scrittura dell'esercizio, l'ammortamento generatosi in precedenza non può che essere commisurato al precedente valore delle immobilizzazioni.

La rivalutazione riguarda i beni di impresa e le partecipazioni a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016. La stessa deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo al 2016, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2017 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

### **■ AFFRANCAMENTO CON IMPOSTE SOSTITUTIVE AL 10%**

La riserva iscritta in contropartita dell'incremento dei valori dei cespiti è in sospensione moderata d'imposta. La legge di Stabilità consente di ottenere l'affrancamento mediante e il modello Unico SC

richiede l'indicazione dei dati nella sezione XXIII-C del quadro RQ.

L'affrancamento è effettuato con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%. La sospensione moderata comporta che qualora la riserva sia distribuita ai soci scatti un'imposizione piena in capo alla società.

Esempio: Alfa accede al provvedimento di rivalutazione incrementando il valore di una immobilizzazione (o meglio di una categoria omogenea di immobilizzazioni). Iscrive come contropartita il saldo attivo nel patrimonio netto.

### **Ipotesi 1: assenza di affrancamento**

Natura della riserva: la riserva iscritta è in sospensione moderata d'imposta

Utilizzo a copertura perdita: tale utilizzo non comporta conseguenze di natura fiscale. Se è rispettata la procedura di cui all'art. 2445 del codice civile la riserva dopo essere stata utilizzata a copertura delle perdite non deve essere ricostituita. In caso contrario vige un obbligo di ricostituzione della riserva in sospensione moderata in presenza di utili.

Distribuzione ai soci: la distribuzione fa emergere la sospensione con l'obbligo per la società di pagare le Ires nella misura ordinaria sul quantum distribuito

Effetti sui soci: il dividendo distribuito forma in capo ai soci reddito tassato con le modalità ordinarie.

### **Ipotesi 2: presenza di affrancamento**

Natura della riserva: la riserva iscritta è teoricamente in sospensione moderata d'imposta ma il pagamento della sostitutiva comporta la liberazione della stessa. Diviene una riserva di utili.

Utilizzo a copertura perdita: tale utilizzo non comporta conseguenze di natura fiscale.

Distribuzione ai soci: la distribuzione non comporta alcuna conseguenza in capo alla società Effetti sui soci: il dividendo

## MODELLI 730 E REDDITI 2017

distribuito forma in capo ai soci reddito tassato con le modalità ordinarie. Considerato il pensiero dell'amministrazione finanziaria espresso nella circolare 11/E del 2009 l'affrancamento non deve avere come riferimento la riserva iscritta nel patrimonio netto ma l'importo al lordo della sostitutiva. Da un punto di vista teorico l'iscrizione nel patrimonio netto di una riserva in sospensione di imposta richiede-

rebbe l'iscrizione in bilancio di passività per imposte differite che invece l'Oic ritiene siano da contabilizzare nel momento in cui si prevede l'utilizzo della riserva.

Con riguardo al futuro processo di ammortamento anche in tale ipotesi occorrerà confrontarsi con la previsione dei principi contabili secondo cui la rivalutazione non è di per sé sufficiente per modificare la vita residua utile del bene.

Beta srl ha iscritto in bilancio un immobile – magazzino per € 100.000. Sussistendo tutte le condizioni e verificato che tali immobili formano ognuno una categoria omogenea decide di rivalutare il valore per raggiungere, € 200.000. Ecco come compilare il quadro RQ

SEZIONE XXIII-A		Importo	Aliquota	Imposta
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	RQ86 Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1 100.000 ,00	16%	2 16.000 ,00
	RQ87 Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	,00	12%	,00
	RQ88 Rivalutazione delle partecipazioni	,00	12%	,00

# Tutti gli oneri deducibili e detraibili

a cura di Maurizio Tozzi

## RIGO E1 DEL MODELLO 730

## RIGO RP1 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E1 deve intendersi anche al rigo RP1)

### SPESE SANITARIE

43

Le spese mediche	Le precisazioni
<b>Medicinali generici</b>	
<p><b>Acquisto di farmaci.</b> Trattasi di spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• specialità medicinali come risultanti dai provvedimenti del Ministero della Salute;</li> <li>• farmaci generici sempre autorizzati dal ministero della Salute</li> <li>• medicinali omeopatici</li> </ul>	<p><b>Spese detraibili</b> Per la corretta documentazione ed il rilascio dello scontrino "parlante", si veda la nota n. 5. La circolare del Ministero delle finanze n. 25 del 6 febbraio 1997 ha specificato che, relativamente alle spese per le quali può risultare dubbio l'inquadramento tra le spese sanitarie detraibili, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi, delle prestazioni specialistiche, eccetera.</p>
<b>Acquisto farmaci</b>	<p>Avvengono solitamente in farmacia. La circolare 7 del 2017 ha precisato che fanno eccezione a questa regola i farmaci da banco e quelli da automedicazione che, a seguito del D.L. n. 223 del 2006, possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali. La detrazione spetta anche per le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome. L'elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito <a href="http://www.salute.gov.it">www.salute.gov.it</a>. Si precisa che in Italia non è consentita la vendita online di farmaci che richiedono la prescrizione medica.</p>
<b>Prodotti fitoterapici</b>	<p><b>Spese detraibili</b>, se l'Alfa classifica detti prodotti come medicinali. <b>Risoluzione n. 396 del 2008.</b> Relativamente ai prodotti fitoterapici, il d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219, emanato in attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, definisce, all'art. 1, lett. II), medicinale di origine vegetale o fitoterapico "ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più</p>

*sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad una o più preparazioni vegetali”.*

I medicinali fitoterapici sono ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza l’immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l’efficacia e la sicurezza. Tali medicinali possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica ed altri come medicinali senza obbligo di prescrizione o medicinali da banco.

Gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l’autorizzazione all’immissione in commercio, anche se talora esplicano una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti medicinali (informazioni tratte dal sito del Ministero della Salute).

**Preparazioni galeniche**

**Dispositivi medici**

**Spese detraibili (risoluzione 219 del 2009 – si veda nota 5).**

**Spese potenzialmente detraibili. Circolare n. 20 del 2011**

Sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico” contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 – n. 46/97 – n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati “CE” dal fabbricante in base alle direttive europee di settore.

Dal punto di vista fiscale, **fermo restando che la generica dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale non consente la detrazione**, si precisa che per i dispositivi medici **il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:**

- **dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;**
- **è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE;**

per i dispositivi medici compresi nell’elenco, ovviamente, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.

**Dispositivi medici – certificazione**

**Precisazioni della circolare n. 19 del 2012.** L’acquisto può avvenire anche in erboristeria. Non rientrando la macchina a ultrasuoni nell’elenco dei dispositivi medici di uso più comune allegato alla circolare citata, il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:

- dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
- sia in grado di comprovare che il dispositivo medico sia contrassegnato dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.

Il soggetto che vende il dispositivo medico **può assumere su di sé l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione** integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura “*prodotto con marcatura CE*”, con l’indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n. 20/E del 2011.

Il contribuente, in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni, non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.



### Dispositivi medici - natura

### Circolare 7 del 2017

La natura del dispositivo medico e della protesi può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: AD (spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica).

### Dispositivi medici – individuazione – circolare 7 del 2017

Per agevolare l'individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico, contenuta negli artt. 1, comma 2, dei tre DL di settore n. 507 del 1992, n. 46 del 1997, n. 332 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, è stato allegato alla Circolare n. 20 del 2011 un elenco, fornito dal Ministero della Salute, non esaustivo, dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni. Per i dispositivi medici compresi in tale elenco inviato dal Ministero della Salute non è necessario verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. Per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, invece, ai fini della detraibilità della spesa occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.

### Interventi chirurgici e degenze

**Interventi chirurgici**, compresi quelli di piccola chirurgia, necessari per il recupero alla normalità sanitaria della persona

### Spese detraibili

**Spese per interventi di chirurgia estetica** (cm n. 14/8/606 del 23/4/1981)

### Indetraibili

Sono, invece, da ritenere **detraibili** le spese per interventi di chirurgia estetica «ricostruttiva» a seguito, per esempio, di gravi incidenti. Al riguardo, l'agenzia delle entrate, nella **circolare n. 4 del 2005**, ha precisato in materia IVA che le prestazioni di chirurgia estetica sono esenti da IVA se connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione.

### Metoidioplastica

Procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso.

La disciplina di riferimento è recata dalla legge 14 aprile 1982, n. 164, così come modificata dal d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, secondo cui "la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali."

### Agenzia entrate, risoluzione 71 del 2015

L'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, quando risulta necessario, è autorizzato dal tribunale (cfr. art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011).

Riguardo la possibilità di ricondurre nell'ambito dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR le spese sostenute per l'intervento di "metoidioplastica", che consiste nella ricostruzione degli organi genitali maschili, da effettuarsi al fine di adeguare i propri caratteri sessuali, il Ministero della Salute, interpellato sul punto, ha precisato, in via preliminare, che "il disturbo dell'identità di genere è catalogato fra i disturbi mentali del DSM-IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali) e ne viene definito affetto, per l'ottenimento del consenso per il cambio di sesso, solo chi non ha psicopatologia associata."

Il Ministero della Salute ha precisato poi che "il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164/82 è necessario nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali. Così connotato, tale trattamento è indubbiamente una prestazione sanitaria con finalità terapeutiche, inclusa nei Livelli essenziali di assistenza garantiti dal Ssn ed erogata anche in strutture pubbliche e accreditate..."

Sulla base delle precisazioni fornite dal Ministero della Salute, si ritiene che le spese per l'intervento di "metoidioplastica" rientrino tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.

**Anestesia, plasma sanguigno, trasfusioni** inerenti all'intervento chirurgico

**Trapianto di organi** e spese per il trasporto di organi da trapiantare

**Prelievo di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale**

**Viaggi per cure mediche** (spese per -)

**Ricovero di un anziano**

**Ricovero di soggetto portatore di handicap**

**Spese di comfort**, quali: spese per il pernottamento di congiunti, telefono, TV ecc. - (cm n. 14/8/606 del 23.4.1981)

Per poter fruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro accreditato presso cui è eseguita la prestazione sanitaria risulti la descrizione della prestazione stessa.

### Spese detraibili

#### Spese detraibili

Tutte le spese relative al trapianto di organi, ivi comprese quelle necessarie a trasferire l'organo da trapiantare sul luogo dell'intervento, si possono comprendere tra le spese sanitarie; qualora, tuttavia, la fattura sia intestata all'oculista che ha effettuato l'intervento e non al contribuente, la relativa spesa non va computata nell'ammontare che dà diritto alla detrazione. Da notare che il quesito che ha dato luogo alla predetta precisazione riguardava il caso di un trapianto di cornea proveniente dagli Usa che ha necessitato del trasporto aereo (**circolare ministero delle finanze n. 122/E dell'1/6/1999**)

#### Spese detraibili - condizioni

##### Risoluzione Agenzia Entrate n. 155 del 2009

La conservazione di sangue cordonale è ammessa dall'ordinamento italiano soltanto nei casi di "uso allogenic" e "uso dedicato", laddove peraltro la procedura deve avvenire esclusivamente presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalla disciplina vigente. Fatte salve le due predette ipotesi è vietata "l'istituzione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche accreditate ed ogni forma di pubblicità alle stesse connesse", con la conseguenza che coloro che intendono conservare campioni di sangue per uso autologo (non dedicato) possono tutt'al più essere autorizzati ad esportarli all'estero, a proprie spese, nel rispetto di una specifica procedura.

Da quanto sopra, sul piano del beneficio fiscale deriva che le spese per la conservazione di sangue da cordone ombelicale:

- **sono detraibili solo relativamente agli "usi dedicati";**
- **non possono fruire della detrazione nelle ipotesi di uso autologo**, dato che la specifica disciplina di settore non riconosce efficacia terapeutica a tale procedura.

#### Indetraibili

L'indetraibilità è stata affermata dalla Corte Costituzionale, ordinanza n. 291 del 10/3/1988.

#### Detraibilità parziale. Circolare 7 del 2017

Nell'ipotesi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche e non anche per quelle relative alla retta di ricovero. La detrazione spetta anche se le predette spese mediche sono determinate applicando alla retta di ricovero una percentuale forfetaria stabilita da delibere regionali.

#### Deducibilità o detraibilità parziale

Nella **circolare n. 95 del 2000**, l'agenzia delle entrate ha precisato che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in detrazione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche (se generiche formano onere deducibile), di assistenza specifica (onere deducibile), etc, che dovranno essere indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

#### Indetraibili

È stato, tuttavia, precisato che le differenze di classe imputabili, per esempio, alla presenza del bagno in camera, possono essere computate nell'ammontare delle spese che dà diritto alla detrazione, mentre sono sempre da escludere le spese relative a servizi extra come, per esempio, il telefono, la tv ecc. (**circolare ministero delle finanze n. 122/E dell'1/6/1999**).

### Cure termali

### Spese per dermopigmentazione

### Spese detraibili

Sono indetraibili le spese di viaggio e soggiorno (ris. min. n. 8/207 del 9/4/1976 e cm n. 14/8/606 del 23/4/1981).

### Circolare n. 18 del 2016

Il Ministero della Salute, interpellato sulla possibilità di ricondurre nell'ambito delle prestazioni sanitarie il trattamento di dermopigmentazione, ha precisato che "L'intervento di dermopigmentazione, anche se non eseguito per finalità di cura, è volto a correggere almeno in parte una condizione secondaria alla malattia e ad alleggerire il suo impatto psicologico.". Per entrambi i suddetti motivi, il Ministero interpellato ha, quindi, affermato che l'intervento in esame può essere ricondotto ad un intervento medico-sanitario "a condizione che sia eseguito da personale medico presso strutture sanitarie provviste della regolare autorizzazione.". In base a tali chiarimenti, l'Agenzia ritiene che le spese relative alle prestazioni di dermopigmentazione possano essere ammesse in detrazione a condizione che:

- il contribuente possieda una certificazione medica che attesti che l'intervento di dermopigmentazione è finalizzato a correggere l'effetto anche secondario della patologia sofferta;
- la fattura relativa alla prestazione sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e dalla stessa o da altra documentazione risulti che la prestazione è resa per mezzo di personale medico.

### Prestazioni specialistiche

**Prestazioni specialistiche rese da ambulatori, istituti specializzati, Asl** (esami di laboratorio, elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi; Tac, laser, ecografia, chiroterapia, ginnastica correttiva e per la riabilitazione, dialisi, cobaltoterapia, iodoterapia, neuropsichiatria, psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all'albo, altri esami complessi e particolari terapie (cm n. 14/8/606 del 23/4/1981 e telegramma n. 8/743 del 24/5/1983).

**Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni** (spese per -)

**Prestazioni rese sia da un medico specialista che da un medico generico**

### Odontoiatra

### Spese detraibili

Le spese di «psicoanalisi» e di «psicoterapia» sono «oneri» fiscalmente rilevanti a partire dal 1989, cioè dall'entrata in vigore della legge 18.2.1989, n. 56 istitutiva dell'ordinamento della professione di «psicologo» (Corte costituzionale, ord. n. 74 del 22/2/1995, dep. l'1/3/1995).

La cm n. 108/E del 3/5/1996, punto 2.4.3, ha considerato detraibili anche le spese per l'anestesia epidurale, l'inseminazione artificiale, l'amniocentesi, la villocentesi e le altre analisi di diagnosi prenatale.

### Spese detraibili

### Spese detraibili

Sono detraibili anche le spese per visite e cure di medicina omeopatica rese da un medico generico (risposta ministeriale n. 21 del 23/5/1987).

### Spesa detraibile

Per beneficiare della detrazione occorre essere in possesso della documentazione che qualifichi la spesa sostenuta, in modo che possa essere ricondotta a quelle previste dalla disposizione richiamata. In particolare, fermo restando il rispetto degli obblighi stabiliti dall'art 21 del DPR n. 633 del 1972 a fini IVA in ordine al contenuto della fattura, si ritiene che, per non penalizzare il contribuente in buona fede, sia sufficiente al fine del riconoscimento della detrazione in esame che dalla descrizione nella fattura della prestazione resa si evinca in modo univoco la natura "sanitaria" della prestazione stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.

L'indicazione riportata nella fattura di "ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche" consente, al ricorrere degli altri requisiti, di fruire della detrazione di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR. Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito, il contribuente dovrà necessariamente rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendo l'integrazione della stessa (circolare Agenzia Entrate 17 del 2015).

### Spese di assistenza specifica

#### Spese detraibili

Trattasi delle spese per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Da parte sua la C.M. n. 207/E, punto 1.5.2, del 16/11/2000, ha affermato che per spese di assistenza specifica si intendono i compensi erogati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad es.: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).

### Spese per rilascio di certificati per usi vari (sport, patente, etc)

#### Spese detraibili

Circ. 108 del 1996. le spese mediche sono detraibili a prescindere dal luogo o fine per cui sono sostenute.

### Spese sostenute dal dietista

Trattasi di un operatore tecnico sanitario cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994 e successive modificazioni

#### Spese detraibili

Le prestazioni effettuate dai dietisti, aventi solitamente carattere di complementarità a diagnosi specialistiche, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, purché prescritte da un medico. Per fruire della detrazione in oggetto, la documentazione necessaria è costituita dalla fattura del dietista e dalla prescrizione del medico. **(circolare n. 17 del 2006).**

### Spese dal fisioterapista

#### Spese detraibili

Tenendo conto di precisazioni fornite dal Ministero della salute le spese sostenute per le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel DM 29 marzo 2001, sono ammesse alla detrazione d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, anche senza una specifica prescrizione medica. **(circolare 19 del 2012).**

### Spese dal massofisioterapista

#### Spese detraibili

considerata l'equipollenza del diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, al titolo universitario abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, si ritiene che le prestazioni rese dai massofisioterapisti in possesso del suddetto diploma possano essere ammesse in detrazione dall'IRPEF ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, nonché descrivere la prestazione resa **(circolare 17 del 2015).**

### Pedagogista

#### Spese non detraibili

Il pedagogista, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dal Ministero della Salute, è "un professionista in possesso della laurea quadriennale in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione e laurea specialistica/magistrale ed è una figura che opera in ambito sociale, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario (solo per le prestazioni sociali)". "L'esercizio della due professioni è ben delineato dal percorso formativo e dal riconoscimento giuridico ad esse attribuito:

### Spese chiroterapiche

La figura del chiropratico non ha ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento. Comunque il ministero della sanità, con circolare n. 66 del 12 settembre 1984, ha precisato che le prestazioni chiroterapiche possono essere prestate presso idonee strutture debitamente autorizzate, la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisioterapia o in ortopedia

**Spese mediche per perizie medico-legali** comprese quelle sostenute ai fini di un risarcimento danni

**Spese per prestazioni rese nell'ambito delle professioni sanitarie riabilitative** elencate dall'art. 3 del D.M. 29 marzo 2001

### Spese per psicoterapia

### Prestazioni di osteopatia

### Visite nutrizionali

l'Educatore professionale classe L/SNT2 ... è un professionista sanitario, mentre il Pedagogista il cui titolo è equipollente alla Laurea in Scienze dell'Educazione L/19 opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali e non può essere considerato una professione sanitaria".

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero della Salute, deve ritenersi che le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista non siano detraibili (**circolare 3 del 2016**).

### Spese detraibili

L'agenzia delle entrate ritiene che le spese per prestazioni chiroterapiche, purchè prescritte da un medico, possano rientrare tra le spese sanitarie detraibili, come chiarito con la circolare n. 14 del 1981, a condizione che siano eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. La documentazione necessaria per fruire della detrazione è costituita dalla fattura della struttura autorizzata ad eseguire attività di chiroprassi e dalla prescrizione del medico. (**circolare n. 17 del 2006**).

Naturalmente il chiropratico che sia anche dottore in medicina potrà eseguire la prestazione di chiroprassi sotto la propria responsabilità. (**circolare n. 21 del 2010**).

### Spese detraibili

La C.M. n. 95/E, punto 1.1.4, del 12/5/2000 ha precisato che le spese mediche sostenute per perizie medico-legali sono detraibili. Da notare che già la C.M. n. 108/E, punto 2.4.2, del 3/5/1996 aveva affermato che compete la detraibilità per le spese per visite effettuate da un medico legale o da un ortopedico ai fini di un risarcimento danni. Si precisa che le spese medico-legali restano detraibili ai fini Irpef anche se ai fini IVA la circolare n. 4 del 2005 non ne ha confermato l'esenzione.

### Spese detraibili

Le professioni sanitarie riabilitative elencate dall'art. 3 del D.M. 29 marzo 2001, ossia: a) podologo; b) fisioterapista; c) logopedista; d) ortottista - assistente di oftalmologia; e) terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; f) tecnico della riabilitazione psichiatrica; g) terapeuta occupazionale; h) educatore professionale, rese dalle relative figure professionali e/o, in via generale, da personale abilitato dalla autorità competenti in materia sanitaria, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili. **In particolare, la circolare n. 19 del 2012 ha superato sul punto la circolare n. 39 del 2010, dunque non è più necessaria la prescrizione medica.**

### Spese detraibili

**Circolare n. 20 del 2011.** Il Ministero della Salute ritiene equiparabili le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all'art. 15, comma 1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.

Le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, se rese da iscritti a dette professioni sanitarie. Non sono invece detraibili le prestazioni rese dagli osteopati (**circolare n. 11 del 2014**).

Le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da biologi. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo dovranno risultare la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa, mentre non è necessaria la prescrizione medica (**circolare n. 11 del 2014**).



**Crioconservazione**

**Spese detraibili**

Per quanto riguarda la crioconservazione degli ovociti, la disciplina di riferimento è recata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, istituita al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana.

In merito alla possibilità di ricondurre nell'ambito dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR le spese sostenute per la crioconservazione degli ovociti, il Ministero della Salute, interpellato sul punto, ha precisato che la prestazione di crioconservazione degli ovociti effettuata nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita ha finalità sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna.

Il Ministero della Salute ha precisato, altresì, che ad oggi la crioconservazione permette di preservare la fertilità di un individuo, maschio o femmina, in tutti quei casi in cui vi è un rischio importante di perderla: patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie autoimmuni, urologiche e ginecologiche. Nello specifico, la crioconservazione degli ovociti può essere effettuata anche al di fuori della procreazione medicalmente assistita per altri scopi, quali, ad esempio, quelli strettamente conservativi, diretti a garantire la disponibilità di ovociti per una futura gravidanza. Il trattamento di crioconservazione degli ovociti deve essere effettuato solo nelle strutture autorizzate per la procreazione medicalmente assistita, iscritte nell'apposito registro nazionale istituito presso l'Istituto superiore di sanità.

Sulla base del parere fornito dal Ministero della Salute, si ritiene che le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti rientrano tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.

Per poter fruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro presso cui è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita, risulti la descrizione della prestazione stessa (**circ. 17 del 2015**).

**Mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale**

In termini generali, non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria (cfr. circolare n. 17/E del 2006). Ad esempio, non sono detraibili le spese sostenute per prestazioni non necessarie per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona, ma tese semplicemente a rendere più gradevole l'aspetto personale (cfr. circolare n. 14 del 1981). In tal senso, la detrazione è esclusa, ad esempio, per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie, o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione.

Ciò premesso, si ricorda che con riferimento alle prestazioni rese dal chiropratico – figura professionale ad oggi priva di regolamentazione, malgrado l'articolo 2, comma 355, della legge n. 244 del 2007 preveda l'istituzione del registro dei dottori in chiropratica – la detrazione è stata ammessa sulla base delle indicazioni date dal Ministero della Sanità (oggi Salute), con la circolare n. 66 del 1984, ove si è riconosciuta la possibilità di eseguire prestazioni chiroterapiche presso idonee strutture debitamente autorizzate la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisioterapia o ortopedia.

Per ciò che concerne le attività descritte come trattamenti di mesoterapia, ozonoterapia e "haloterapia" (o grotte di sale), il Ministero della Salute ha precisato che "le prestazioni di mesoterapia e di ozonoterapia sono ascrivibili all'ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria, per quanto non incluse nei Livelli essenziali definiti a livello nazionale". Pertanto, le spese relative

ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria, sono ammesse in detrazione. Ai fini della detraibilità occorre che le predette spese siano correlate ad una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia (cfr. circolare n. 17/E del 2006). Diversamente, per ciò che riguarda i trattamenti di "haloterapia" o Grotte di sale, il medesimo Ministero sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all'ambito delle procedure sanitarie. Pertanto, le relative spese non sono allo stato detraibili (**circolare 3 del 2016**).

**Crioconservazione degli embrioni****Circolare n. 18 del 2016**

La crioconservazione degli embrioni, come quella degli ovociti, è disciplinata dalla legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono contenute nelle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministro della Salute del 1° luglio del 2015, anche per tener conto della sentenza della Corte Costituzionale 1° aprile 2009, n. 151 - relativa all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sugli embrioni - e della più recente sentenza della medesima Corte 9 aprile 2014, n. 162, relativa alle tecniche di fecondazione eterologa. In considerazione di tali recenti modifiche delle linee guida, si è ritenuto opportuno interpellare il Ministero della Salute che, in linea con quanto già precisato sulla crioconservazione degli ovociti, ha riconosciuto natura sanitaria alle prestazioni di crioconservazione degli embrioni "ove ricorrano nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o di preservazione della fertilità dell'individuo, maschio o femmina, e in tutti i casi in cui vi sia un rischio importante di perderla: patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie immuni, urologiche e ginecologiche.". Sulla base del parere fornito dal Ministero della Salute, l'Agenzia ritiene che le spese per prestazioni di crioconservazione degli embrioni rientrano tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR, nelle ipotesi sopra indicate. Per poter fruire della detrazione, è necessario che la prestazione sia documentata dalla fattura emessa da un centro rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita.

**Crioconservazione degli ovociti e degli embrioni all'estero****Circolare n. 18 del 2016**

Il Ministero della Salute ha chiarito che è possibile riconoscere carattere sanitario alle prestazioni di crioconservazione degli ovociti, dei gameti e degli embrioni effettuate all'estero per finalità di cura, previste nel percorso di procreazione medicalmente assistita, previa presentazione delle specifiche relative alle prestazioni come disciplinate dalla legge n. 40 del 2004 e dalle linee guida. Per quanto concerne la documentazione relativa alle spese sostenute, il Ministero della Salute ha precisato, altresì, che dovrà essere rilasciata da una struttura di procreazione medicalmente assistita autorizzata dall'Autorità competente del Paese estero secondo le normative vigenti. In base a tali chiarimenti, le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni effettuate all'estero sono ammesse in detrazione solo se eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano. Si ricorda, inoltre, che, come precisato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta.

**Interventi all'estero nell'ambito della procreazione assistita**

**Circolare n. 18 del 2016**

Sulla base del ragionamento effettuato in relazione agli interventi di crioconservazione effettuati all'estero, l'Agenzia delle Entrate ritiene che anche le spese sostenute per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA), effettuato all'estero sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett c), del TUIR. In materia di PMA la disciplina di riferimento è, infatti, recata dalla legge n. 40 del 2004, istituita al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità, nonché dalle relative linee guida aggiornate con decreto del Ministro della Salute 1° luglio 2015. La documentazione da presentare per la detrazione delle spese sostenute dovrà, anche in questo caso, essere rilasciata da una struttura di procreazione medicalmente assistita autorizzata dall'Autorità competente del Paese estero secondo le normative vigenti, così come precisato dal Ministero della Salute con il citato parere. Dalla stessa documentazione, ovvero da dichiarazione di un medico specializzato italiano, dovrà risultare che la prestazione è conforme ai trattamenti consentiti dalla normativa italiana. In presenza di documentazione sanitaria in lingua estera valgono le considerazioni esposte al punto precedente.

**Circoncisione rituale**

**Circolare 7 del 2017**

La detrazione non spetta per la circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità (parere Min. Salute 20 ottobre 2016).

**Spese per alimenti e integratori**

52

**Spesa per la dieta alimentare prescritta dal medico (Malato in attesa di trapianto o futuro dializzato)**

**Indetraibile**

La spesa per la dieta alimentare (es. pane e pasta proteici) prescritta dal medico a un malato di insufficienza renale, in attesa di trapianto o futuro dializzato, è indetraibile stante la tassatività dell'elencazione della tipologia di spese che l'art. 15, T.u. n. 917/86, considera «sanitarie». La spesa per la dieta non è, infatti, né una spesa medica «generica» o «specialistica» o «chirurgica», né tantomeno una «protesi» (Dir. Aa. gg. e cont. trib., nota n. 984/E del 17/7/97).

**Acquisto di integratori alimentari**

**Indetraibile**

Con la **risoluzione n. 256 del 2008**, l'agenzia delle entrate ha evidenziato che non sono detraibili le spese per l'acquisto di integratori alimentari, in quanto tali prodotti, in ragione della loro composizione, si qualificano come appartenenti all'area alimentare.

**Acquisto di protesi e macchinari**

**Protesi sanitarie (spese per l'acquisto o l'affitto di-):**

Casistica:

- protesi dentarie e apparecchi ortodontici;
- lenti a contatto e occhiali da vista;
- apparecchi auditivi;
- apparecchi ortopedici,
- arti artificiali
- protesi fonetiche,
- pacemaker, altre protesi cardiache e vascolari, e simili

**Spese detraibili**

Chiarimenti:

In quanto indispensabili alla utilizzazione delle lenti a contatto, la cm n. 108/E del 3/5/1996 - punto 2.4.5 - ha ammesso la detraibilità della spesa relativa all'acquisto del **liquido per lenti**.

Trattandosi di protesi fonetiche, la dir. reg. entrate-Emilia Romagna - ris. n. 42955 del 18/10/1996, ha ammesso la detraibilità **delle pile per l'alimentazione dell'apparecchio acustico**.

**Sono indetraibili le spese sostenute per l'impiego di metalli preziosi nella montatura degli occhiali da vista e nella costruzione di apparecchi acustici** (cm n. 14/8/606 del 23/4/1981).

Nel caso in cui gli occhiali da vista siano stati acquistati da un ottico abilitato ad intrattenere rapporti diretti con il cliente, la relativa spesa deve essere documentata oltre che dallo scontrino fiscale anche da un'attestazione dell'ottico dalla quale risulti che l'acquisto della protesi è necessario a sopperire ad una patologia della vista del contribuente o dei suoi familiari a carico (C.M. n. 95/E, punto 1.1.7, del 12/5/2000).

### Definizione di protesi – circolare 7 del 2017

Trattandosi di spese relative a prestazioni protesiche effettuate da un odontotecnico, e non da un medico dentista o da questi prescritte, la comm. trib. centrale, sez. XII, dec. n. 3272 del 6/7/1994, dep. il 6/10/1994, ne ha ammessa la detraibilità in quanto la prescrizione medica non è espressamente prevista dalla legge. Secondo la predetta decisione è sufficiente che queste spese siano giustificate dalla loro comprovata necessità per motivi di salute. Questa decisione, apprezzabile per il rifiuto posto a un eccessivo formalismo, è in linea con la cm n. 14/8/606 del 23/4/1981 ed è in contrasto con la ris. min. n. 8/112 del 16/3/1982 e con la dec. n. 511 del 21/1/1993 della stessa Centrale.

### Spese per affitto o acquisto di apparecchiature sanitarie (macchina per aerosol o per la misurazione della pressione)

In linea generale, si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda, lettera c). Rientrano pertanto in questa categoria, secondo la nozione sopra delineata: - gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato; - gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili; - gli occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l'impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura. Nel novero di queste spese si possono includere anche gli oneri sostenuti per l'acquisto del liquido per le lenti a contatto indispensabile per l'utilizzazione delle lenti stesse (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.5); - gli apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, ecc.), comprese le spese sostenute per l'acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche; - gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura); - gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc.; - gli apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.).

### Acquisto di strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisioterapia e apparecchio medicale per laserterapia

#### Spese detraibili

Le spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie, come per esempio, la macchina per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, possono essere comprese tra le spese sanitarie (cm n. 122/E dell'1/6/1999).

#### Spese detraibili – Condizioni. Si veda anche quanto riportato per l'acquisto dei dispositivi medici

Risoluzione n. 253 del 2009.

È sempre necessario verificare se tali beni rientrino nel concetto di spese mediche alla luce dei provvedimenti emanati dal Ministero della Salute che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche. In particolare, il D. lgs. 24 febbraio 1997 n. 46, all'articolo 1 definisce dispositivo medico "*qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo...*". Al fine di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, il Ministero della Salute ha approvato, con decreto ministeriale 22 settembre 2005, la prima versione della Classificazione Nazionale dei dispositivi medici diversi dai dispositivi diagnostici in vitro elaborata dalla Commissione unica sui dispositivi medici, aggiornata da ultimo con il decreto ministeriale 13 marzo 2008.

Tale decreto è fondamentale per la detrazione degli strumenti in esame, atteso che a parere dell'agenzia delle entrate la stessa è consentita se le apparecchiature considerate sono all'interno

**Spese per l'acquisto di siringhe e aghi per iniezioni**

della suddetta classificazione nazionale dei dispositivi medici. Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione è necessario che il contribuente sia in possesso della certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) emessa dal rivenditore commerciale, dalla quale deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa, pur se in alternativa all'indicazione dei dati identificativi del destinatario del prodotto il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio diretta ad attestare che l'acquisto è necessitato dall'esigenza di curare una patologia propria o di un familiare a carico.

**Spese detraibili - condizioni**

La C.M. n. 95/E, punto 1.1.6, del 12/5/2000, ha precisato che rientrano tra le attrezzature sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%, anche le siringhe ed i relativi aghi. Il caso che ha determinato la risposta ministeriale è quello di un contribuente affetto da una patologia cronica che richiede l'effettuazione di iniezioni di farmaci più volte al giorno.

**Spese di acquisto dei pannoloni per incontinenti.**

Il D.M. n. 332 del 27 agosto 1999, emanato dal Ministero della sanità, elenca, nell'allegato 1 (nomenclatore tariffario delle protesi), tra le prestazioni di assistenza protesica, erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale, gli ausili per incontinenti, compresi i pannoloni.

**Spese detraibili**

Secondo l'agenzia delle entrate ne consegue che le spese sostenute per i predetti mezzi di ausilio rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR. Per documentare la detrazione in esame è necessaria la certificazione fiscale (ad esempio, scontrino fiscale) emessa dal rivenditore commerciale, che deve necessariamente contenere la descrizione del prodotto acquistato, e in ogni caso, la prescrizione del medico. In alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la necessità per la quale è stato acquistato l'ausilio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. (circolare n. 17 del 2006).

**Acquisto di materassi antidecubito**

Il citato DM n. 332 del 27 agosto 1999, emanato dal Ministero della sanità, elenca, nell'allegato 1 (nomenclatore tariffario delle protesi), tra le prestazioni di assistenza protesica, erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale, gli ausili antidecubito, nei quali rientrano anche i materassi e le traverse antidecubito

**Spese detraibili**

Nella risoluzione n. 11 del 2007, l'agenzia delle entrate si è espressa favorevolmente per la detrazione di tale tipologia di spesa. In particolare il decreto fa riferimento agli "ausili antidecubito idonei all'utilizzo su letti normali od ortopedici (materassi) oppure su materassi normali od antidecubito (traverse)".

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli ausili in discorso, il decreto specifica che gli stessi devono essere costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, al fine di garantire livelli differenti di prevenzione o terapia, direttamente relazionabili alle differenti patologie.

Ne consegue che relativamente ai materassi, l'acquisto può essere assistito dalla detrazione per spese sanitarie solo se i materassi stessi presentino le caratteristiche tipologiche sopra richiamate, atte a consentire la riconduzione alla categoria dei materassi antidecubito.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione in oggetto si fa presente che in linea generale occorre che il contribuente sia in possesso della prescrizione del medico. Peraltro, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la necessità per la quale è stato acquistato l'ausilio.

**Acquisto di parrucche**

**Spesa detraibile**

La risoluzione n. 9 del 2010, ce ha affrontato il caso particolare della spesa sostenuta per l'acquisto della parrucca da parte di contribuenti sottoposti a specifiche terapie.

Al riguardo l'agenzia delle entrate rileva che la parrucca non è compresa nel Nomenclatore tariffario delle protesi, allegato al



	<p>Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, concernente il "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe.", dal che sembrerebbe derivare l'impossibilità del beneficio fiscale. Deve però registrarsi l'importante chiarimento del Ministero della salute, secondo cui è fondamentale tenere in considerazione la funzione della parrucca di correzione di un danno estetico conseguente ad una patologia e, contemporaneamente, di supporto in una condizione di grave disagio psicologico. Al ricorrere di tali circostanze, pertanto, il beneficio fiscale può essere senza dubbio riconosciuto.</p>
<p><b>Costruzione piscina terapeutica</b></p>	<p><b>Spesa non detraibile</b>  <b>Circolare n. 20 del 2011.</b> Le spese sostenute per l'acquisto e la realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici, non risultano inquadrabili tra le spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR, in quanto detta agevolazione può riguardare il trattamento sanitario ma non anche la realizzazione o l'acquisto della strutture nella quale tale trattamento può essere svolto.</p>
<p><b>Acquisto di macchina ad ultrasuoni</b></p>	<p><b>Spesa detraibile secondo le indicazioni riportate per l'acquisto dei dispositivi medici. Circolare n. 19 del 2012.</b></p>
<p><b>Spesa di frequenza di una palestra per la prevenzione delle malattie</b></p>	<p><b>Spesa non detraibile.</b>  <b>Circolare n. 19 del 2012.</b> La spesa per l'iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini dell'applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria.</p>
<p><b>Altri chiarimenti</b></p>	
<p>Spese mediche, oggettivamente detraibili, <b>rimborsate</b> per effetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) contributi volontari per l'assistenza sanitaria, versati ma indetraibili;</li> <li>b) premi assicurativi per il rimborso di spese mediche, pagati ma indetraibili</li> </ul>	<p><b>Spese detraibili (per chiarimenti ulteriori sulla problematica delle spese mediche rimborsate, si veda nota 2)</b>  Le spese mediche in questione sono detraibili, mentre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i contributi sono indetraibili (Corte costituzionale, ord. n. 290 del 10/3/1988);</li> <li>b) i premi assicurativi sono indetraibili (Corte costituzionale, ord. n. 291 del 10/3/1988).</li> </ul>
<p><b>Autoambulanza</b> (spese per il trasporto in -)</p>	<p><b>Spese indetraibili</b>  Sono detraibili le spese per prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto (cm n. 108/E punto 2.4.1 del 3/5/1996).</p>
<p><b>Trasporto del disabile. Erogazioni alla Onlus</b></p>	<p>Non può prescindersi dall'esame caso per caso della documentazione attestante la natura del rapporto tra il disabile e la ONLUS. Ciò in quanto le somme erogate dal disabile potrebbero costituire erogazioni liberali alla ONLUS, indipendenti dal servizio di trasporto, ovvero costituire un corrispettivo, anche a forfait, per il proprio trasporto.  Nel primo caso le erogazioni liberali in questione potrebbero rientrare nella previsione di cui all'art. 15, comma 1.1., del TUIR, che prevede una detrazione dall'imposta lorda pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014 per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065 euro annui (elevato a 30.000 euro a decorrere dal 2015), a favore delle ONLUS aventi i requisiti di cui al d.lgs. n. 460 del 1997.  Le erogazioni liberali potrebbero, altresì, essere ricomprese tra gli oneri deducibili per effetto dell'art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, entro il limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui. In tal caso, per espressa previsione del comma 6 del citato art. 14, non è cumulabile la deduzione in esame con "ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione e di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge" (cfr. circ. n. 39/E del 2005).</p>

Si ricorda che la detraibilità è subordinata all'effettuazione dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 e dall'attestazione rilasciata dalla ONLUS (cfr. da ultimo circ. n. 11/2014).

Nel caso in cui il versamento sia effettuato alla ONLUS quale corrispettivo di un servizio di trasporto di disabili, riconducibile all'art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR come nel caso di trasporto in ambulanza, la spesa sarà detraibile per l'intero importo quale spesa sanitaria, fermo restando che la ONLUS deve rilasciare regolare fattura (**circ. 17 del 2015**).

**Spese mediche sostenute all'estero**

Valgono i criteri di detraibilità e di indetraibilità previsti per le analoghe spese mediche sostenute in Italia.

In caso di pagamento in valuta extra UE, si applica il disposto dell'art. 9 del Tuir, ossia è necessario fare riferimento al cambio del giorno in cui è sostenuta la spesa, oppure se non rilevato, al cambio rilevato nel giorno antecedente più prossimo e se nemmeno tale dato è disponibile si ricorre al cambio medio del mese.

Le spese di viaggio e soggiorno non sono detraibili (circ. 122 del 1999, risp. 1.1.10).

**La detraibilità o indetraibilità delle spese mediche all'estero secondo il criterio dell'analogia con le spese mediche sostenute in Italia**, è stata confermata dalla Corte costituzionale, sent. n. 245 del 20/12/1982.

In caso di detraibilità valgono per la documentazione le indicazioni della cm. n. 9/8/570 del 9/5/1987 secondo cui se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano.

Se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta.

Se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti domiciliati fiscalmente in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. Inoltre, poiché il trattato di Osimo e lo statuto della regione Friuli Venezia Giulia garantiscono la tutela della minoranza slovena e la relativa conservazione di determinati diritti nell'uso della specifica lingua, la documentazione sanitaria eventualmente redatta in sloveno potrà essere corredata da una traduzione italiana non giurata, ove il contribuente, residente nella sopra citata regione, appartenga alla censata minoranza.

**Spese mediche pagate dagli eredi dopo il decesso del «de cuius»**

**Spese detraibili**

**C.M. n. 122/E dell'1/6/1999.**

Sulla base dei principi civilistici gli eredi subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi del «de cuius». Pertanto dopo il decesso gli eredi sono tenuti a pagare tutti i debiti del deceduto, ivi comprese le eventuali spese sanitarie. Analogamente, gli stessi subentrano in tutti i crediti vantati dal deceduto, ivi compresi gli eventuali crediti d'imposta. Al riguardo si deve tener conto che se il contribuente non fosse deceduto avrebbe sostenuto direttamente la spesa e vantato un onere che gli avrebbe dato diritto a un credito d'imposta pari alla detrazione spettante. Pertanto Minfinanze ha ritenuto che, nel caso di specie, sussista il diritto alla detrazione da parte dell'erede che ha sostenuto le spese ovvero dagli eredi relativamente alla quota di spese effettivamente sostenute.

**Spese mediche sostenute dal coniuge nel corso dei mesi dell'anno precedente la separazione (quando cioè la moglie era a carico del marito)**

**Spese detraibili**

Corte di cassazione, sent. n. 5499 del 26/1/1994, dep. il 7/6/1994 (**per ulteriori chiarimenti relativi alle spese per i familiari a carico si vedano le note 3) e 4).**

**Bollo sulle fatture**

**Spesa detraibile**

Nella **risoluzione n. 444 del 2008** l'agenzia delle entrate ha ammesso la detrazione del 19% anche in riferimento alla spesa per il bollo, se regolarmente assolto.

**Spese sanitarie, relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria.**

I soggetti affetti da queste patologie per fruire del particolare meccanismo di detrazione devono essere

**Spese detraibili**

Nella colonna 1 del rigo E1, il soggetto affetto dalle patologie di cui al dm 28/5/1999, n. 329, come modificato dal DM 18 maggio 2001, n. 296, deve indicare le spese che ha sostenuto qualora si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle

in possesso di apposita certificazione sanitaria, rilasciata dall'ASL di appartenenza (attestazione della sussistenza della patologia esente o rilascio di apposita tessera) che riporta nel rispetto della privacy un apposito codice numerico identificativo della malattia (circ. 55 del 2001). Per stabilire la connessione tra la spesa sostenuta e la patologia esente è necessaria una documentazione medica o un'autocertificazione del soggetto affetto (circ. 15 del 2005)

prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l'esenzione (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private). L'importo indicato in colonna 1 non deve essere riportato in colonna 2. Nell'ipotesi in cui per una parte di dette spese la detrazione non ha trovato capienza nell'imposta dovuta, nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione del modello 730 del contribuente affetto da particolari patologie sarà riportato il relativo ammontare. Dette spese, infatti, per la parte che non ha trovato capienza, possono essere portate in detrazione dal familiare che le ha sostenute.

In tale ultimo caso, il contribuente che ha sostenuto effettivamente le spese in discorso deve indicarne l'importo al rigo E2, tenendo presente che l'ammontare massimo, in relazione al quale compete la detrazione d'imposta del 19%, non può superare il limite di euro 6.197,48. Per i restanti aspetti si rinvia a quanto riferito al rigo E2.

### NOTE:

#### (1) Documentazione delle spese mediche:

Per tutte le spese occorre conservare (non allegare) la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. In particolare:

- se gli scontrini non risultano più leggibili, fa fede la fotocopia o l'avvenuta elencazione in dettaglio nel modello 730/2 (circolare n. 15 del 2005). Per la documentazione riferita agli "scontrini parlanti", **si veda la successiva nota 5**;
- per le protesi oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolta, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati ad intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di avere eseguito la prestazione. La risoluzione del ministero delle finanze n. 33/8/112 del 16 marzo 1982, consente agli ottici optometristi di prescrivere direttamente al paziente occhiali da vista e lenti a contatto. Anche nell'ipotesi della protesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici una autocertificazione la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alla predette fatture, ricevute e quietanze, da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari) per attestare la necessità per il contribuente o per i suoi familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici (rigo E3 o RP3, cui si rinvia per altri chiarimenti), oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una autocertificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 104 del 1992.

#### (2) Spese mediche rimborsate:

Le spese mediche sostenute e detratte ante il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e che invece in detto periodo sono rimborsate vanno assoggettate a tassazione separata (con facoltà di opzione per la tassazione ordinaria).

Non vanno indicate alcune spese sanitarie sostenute e che hanno dato diritto a un rimborso da parte di terzi, come per esempio:

- spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi versati dal sostituto o dal sostituito a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che fino a un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20 non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di detti contributi è segnalata nella certificazione consegnata al lavoratore; se nelle annotazioni viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, possono, invece proporzionalmente essere indicate le spese sanitarie eventualmente rimborsate. In tal senso, peraltro, si esprime la circolare dell'agenzia delle entrate n. 50 del 14 maggio 2002. Pertanto, nel caso di contributi versati al fondo pari a 4.500 euro e di spese sanitarie rimborsate pari a 3.000 euro sarà necessario procedere nel seguente modo: l'ammontare dei contributi che ha concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente è pari ad 884,80 euro e rappresenta il 19,66% del totale dei contributi versati. Tale percentuale deve essere applicata alle spese sanitarie rimborsate per individuare l'importo fruibile in deduzione o rispetto al quale calcolare la detrazione che risulta, nell'esempio considerato, pari a 589,80 euro;
- le spese sanitarie eventualmente rimborsate ai soci di società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15/4/1886, n. 3818, a fronte di versamento di contributi associativi per i quali il socio fruitore della detrazione prevista dall'art. 15, c. 1, lett. i-bis), T.u. 917/86.

Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione del 19%);
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata nella certificazione rilasciata al lavoratore.

In merito è utile richiamare anche le precisazioni (da ultimo risoluzioni 114 del 2003, 78 del 2004 e n. 167 del 2005, nonché circolare n. 24 del 2004) dell'amministrazione finanziaria in ordine ai rimborsi effettuati dal FASI, fondo che effettua prestazioni sanitarie a favore dei dirigenti di imprese, sia in servizio che in pensione. Ebbene, se ne ricava che mentre per i dirigenti in servizio, trovando applicazione in relazione ai premi versati la predetta disciplina di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a 3.615,20 euro, l'eventuale rimborso lascia il diritto alla detrazione solo in proporzione alla quota parte dei premi che hanno formato reddito, per i dirigenti in pensione, invece, indipendentemente dal rimborso la detrazione resta sempre piena, non trovando mai applicazione la descritta disciplina della concorrenza al reddito dei premi versati. Infatti, i premi versati al FASI per i dirigenti in pensione non sono mai individuali, ma sempre collettivi e non permettono di applicare la norma di cui all'art. 51, c. 2, lett. a) del Tuir, confluito appieno nel reddito di pensione. In definitiva, per i rimborsi del FASI, la situazione è la seguente:

- se il rimborso riguarda un dirigente in servizio, bisogna procedere in proporzione e portare in detrazione solo la parte di spesa che corrisponde alla percentuale del premio che ha formato reddito;
- se il rimborso è ottenuto da un dirigente in pensione, la spesa è comunque detraibile per intero. Peraltro ciò è confermato anche se il FASI rimborsa una spesa sostenuta dal familiare del dirigente in pensione, pur se non a carico: infatti, in tal caso il familiare comunque può detrarre la spesa rimborsata (circolare n. 21 del 2010).

Sul punto infine è bene richiamare la risoluzione n. 35 del 2007, che ha escluso la detrazione delle spese mediche rimborsate dal fondo di previdenza del ministero dell'economia e delle finanze (ipotesi molto diffusa, al pari di altri fondi di previdenza riferiti ad altre amministrazioni pubbliche), in quanto le entrate che alimentano il fondo non concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti.

### (3) Oneri sostenuti per i familiari a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50% devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta ai fini del calcolo della detrazione.

Nel caso di oneri sostenuti dal dichiarante per il coniuge a carico, la dir. Aa. gg. e Cont. trib., nota n. 984/E del 17/7/1997 ha confermato che le spese sostenute dal dichiarante (spese «mediche») per il coniuge a carico possono essere detratte dal dichiarante stesso anche se la documentazione è intestata al coniuge. La normativa, infatti, prevede che possono essere detratte le spese mediche sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico e, quindi, che possono essere detratte anche se il documento di spesa è intestato a questi.

La C.M. n. 95/E, punto 1.1.3, del 12/5/2000, invece, ha precisato che il contribuente a cui siano state fatturate le spese mediche sostenute dal coniuge non fiscalmente a carico non può calcolare la detrazione per tali spese.

Nell'ipotesi di familiare che non è più a carico nel corso d'anno, relativamente alle spese sostenute nel suo interesse, non spetta la detrazione. In particolare, le spese non danno diritto a detrazione, né alla persona che ha sostenuto l'onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione. Essendo ininfluente il momento in cui il familiare è diventato titolare di redditi superiori euro 2840,51, la detrazione non spetta ad alcun soggetto. (C.M. n. 55/E, punto 1.2.4, del 14/6/2001).

### (4) Ripartizione oneri indipendente dalla ripartizione dei carichi di famiglia

Un chiarimento importante è stato formulato nella circolare n. 11 del 2007 che raccoglie le risposte ai quesiti della stampa specializzata in ordine alla finanziaria del 2007. In particolare, attese le modifiche Irpef che comunque non riguardano l'attuale dichiarazione, l'agenzia delle entrate ha precisato che in ogni caso la ripartizione dei benefici riconosciuti per i familiari a carico in base all'articolo 12 del Tuir non influenza mai la ripartizione delle spese (tra cui l'acquisto dei medicinali) sostenute nell'interesse dei medesimi familiari. In pratica, se anche un genitore decide di non fruire della deduzione per il figlio a carico indicando nell'apposita casella del riquadro dei familiari quale percentuale di spettanza il valore "zero", comunque potrà decidere di detrarre anche al 100% le spese mediche sostenute nell'interesse dello stesso figlio a carico.

### (5) Documentazione acquisto medicinali

Il decreto legge 159 del 2007, al comma 4 dell'art. 39, sancisce che a decorrere dal 1° gennaio 2008, al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del Tuir, non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista contenente la specifica della natura, qualità e quantità dei medicinali venduti. Sul punto diversi sono stati i chiarimenti di prassi, alcuni molto puntuali giunti nel corso del 2009 e all'inizio del 2010.

L'amministrazione finanziaria già nella circolare n. 18 del 2009 ha ribadito **che l'assenza di uno dei requisiti previsti dalla norma, ossia l'indicazione della natura, qualità e quantità del farmaco, nonché del codice fiscale del contribuente, non consente il relativo beneficio fiscale**, non potendo considerare validi i documenti privi di tali caratteristiche.

È poi intervenuta in materia la circolare n. 40 del 2009. In tale documento di prassi l'agenzia delle entrate ha reso importanti indicazioni, soprattutto rivolte a superare le contestazioni sorte in riferimento alle indicazioni sulla qualità del prodotto, atteso che la menzione in chiaro del nome del farmaco comporta una lesione della riservatezza e della dignità dei contribuenti.

Sulla base di quanto stabilito dal Garante del contribuente, in particolare, l'agenzia delle entrate ha precisato che ai fini della detrazione d'imposta e della deduzione dal reddito, lo scontrino non dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati in quanto, in luogo di questo, sarà necessario indicare il numero di autorizzazione all'immissione in commercio.

**Nello specifico, per poter fruire delle agevolazioni, gli scontrini fiscali dovranno contenere:**

- **natura e quantità dei medicinali acquistati;**
- **codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;**
- **codice fiscale del destinatario dei medicinali.**

L'obbligo dello scontrino parlante completo in ogni suo aspetto, peraltro, è stato ribadito dall'amministrazione finanziaria anche in circostanze particolari, come nell'ipotesi cui si intenda beneficiare della detrazione per l'acquisto di medicinali preparati in farmacia. Chiarisce infatti la risoluzione n. 219 del 2009 che anche per questa tipologia di medicinali, come per quella dei medicinali di origine industriale, è necessario che la spesa sostenuta sia certificata con documenti contenenti natura, qualità e quantità delle preparazioni galeniche acquistate, e codice fiscale del destinatario delle stesse. Peraltro, **se i farmacisti dovessero incontrare delle difficoltà nell'emettere gli scontrini fiscali "parlanti", soprattutto nel caso di medicinali privi del codice a barre, è possibile ricorrere all'emissione di fattura**, nella quale il farmacista riporterà quale indicazione della natura del prodotto venduto la dicitura "farmaco" o "medicinale" e per la qualità dello stesso la dicitura "preparazione galenica". Ovviamente, per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale, dovranno risultare in fattura anche la quantità di prodotto acquistato e il codice fiscale del destinatario dello stesso.

Sull'argomento, comunque, di fondamentale importanza è la **risoluzione n. 10 del 2010**, che affronta diverse fattispecie in cui è possibile riconoscere l'agevolazione fiscale, a condizione però che la documentazione (scontrino o fattura), anche se non riportante la dicitura "farmaco" o "medicinale", indichi comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci. **Nel dettaglio, secondo l'amministrazione finanziaria sono agevolabili i documenti che indicano la natura del prodotto con le seguenti denominazioni o sigle:**

- **"omeopatico"**. In merito, infatti, l'agenzia rileva che il d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219, qualifica omeopatici i medicinali ottenuti *"a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità Europea"*;
- **"preparazione galenica"**, ossia come detto i medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (formule magistrali) o in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione Europea (formule ufficiali);
- **"ticket"**, in quanto trattasi di una denominazione che può essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario;
- **"SOP" e "OTC"**. Infatti, il citato d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219, che reca la classificazione dei medicinali, all'art. 87, lett. e), individua le classi dei medicinali sulla base delle modalità di fornitura, prevedendo la categoria dei medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), suddividendoli in medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica. Pertanto le sigle SOP e OTC attengono ad una specifica categoria di medicinali che è disciplinata espressamente dal d. lgs. n. 219 del 2006 e sono valide ai fini del beneficio Irpef;
- **"med." o "f.co."**, dal momento che nella loro accezione comune sono intese come abbreviazione delle parole medicinale o farmaco e dunque equivalgono alla menzione per esteso di tali termini.

La **circolare n. 7 del 2017** ha precisato che la natura del prodotto "farmaco" può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: TK (ticket) o FC (farmaco anche omeopatico).

La risoluzione n. 10 del 2010, infine, reca due ulteriori importanti precisazioni. Anzitutto, è chiarito che **non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione**, producendo ad esempio copia della ricetta recante il timbro della farmacia o copia dell'Annuario farmaceutico o del foglietto illustrativo del medicinale. Ciò in quanto il tenore letterale della norma stabilisce che, per fruire del beneficio fiscale, lo scontrino fiscale deve contenere le indicazioni concernenti la natura e la qualità del farmaco.

In secondo luogo, si precisa che in forza dei commentati obblighi di certificazione delle spese mediche, **non è più**



necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie e tale indicazione vale anche per i ticket, nel qual caso il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

Si rammenta, infine, che nella circolare n. 34 del 2008, è precisato che nel caso di farmaci acquistati all'estero è necessario che la documentazione acquisita sia in grado di riprodurre le stesse indicazioni richieste per gli “scontrini parlanti”, eventualmente anche con autocertificazione.

Per quanto concerne invece i prodotti omeopatici, per i quali non è stata ancora attivata la procedura per l'attribuzione del codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), considerato che il Garante per la privacy ha precisato che è, comunque, possibile individuare univocamente ciascun medicinale attraverso un codice valido sull'intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati e rilevabile mediante lettura ottica, è necessario che sul documento fiscale di spesa la qualità del medicinale omeopatico sia riportata utilizzando detto numero identificativo (circolare n. 21 del 2010).

## RIGO E2 DEL MODELLO 730

## RIGO RP2 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E2 deve intendersi anche al rigo RP2)

### SPESE SANITARIE PER I FAMILIARI AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI

60

#### Le spese per i familiari non a carico

**Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, sostenute per conto di familiari, anche se non fiscalmente a carico**

Trattasi delle spese eventualmente da indicare in colonna 2 del rigo E1 se sostenute direttamente dal soggetto affetto. Per la parte di spese per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta dovuta dal soggetto affetto la detrazione può essere fruita da un familiare di quest'ultimo, appunto compilando il rigo E2. L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo E2 non può superare euro 6.197,48. **La detrazione spettante sulla somma delle spese indicate nei righe E1 ed E2 sarà calcolata solo sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11**

**Le spese mediche vanno comunque indicate per intero**

#### Precisazioni

L'art. 15, comma 2, del T.U. 917/86 riconosce il diritto alla detrazione d'imposta per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), T.U. 917/86, anche qualora tali spese siano state sostenute nell'interesse dei familiari indicati nell'art. 433 del codice civile, non a carico fiscalmente, purché affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale beneficio spetta, limitatamente all'importo annuo di euro 6.197,48, per la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare e sempreché la spesa stessa sia stata sostenuta esclusivamente a causa delle suddette patologie. Con tale misura il legislatore ha mirato ad alleviare gli oneri, ovviamente per il periodo di vigenza della malattia, a carico delle famiglie che si trovano a dover affrontare un periodo di forte disagio. L'amministrazione finanziaria ha fatto, inoltre, presente che il contribuente, per motivi imposti da una esigenza di semplificazione delle procedure, non può richiedere al sostituto d'imposta di tenere conto di detti oneri in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio (C.M. n. 207/E, punto 1.5.2, del 16.11.2000). Da tenere presente che l'individuazione delle malattie croniche e invalidanti è stata fornita dal D.M. 28.5.1999, n. 329.

Come evidenziato dalle istruzioni, la parte di spesa medica che non ha trovato capienza nella dichiarazione del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN di Unico.



### Definizione di patologie – circolare 7 del 2017

Le patologie (malattie croniche e invalidanti), che danno diritto alla esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate, sono individuate dal DM n. 329 del 1999, successivamente modificato dal decreto di aggiornamento (DM n. 296 del 2001) e dal regolamento delle malattie rare (DM n. 279 del 2011). In tali decreti fra l'altro sono anche individuate per ciascuna patologia le correlate prestazioni che godono dell'esenzione. I soggetti affetti da queste malattie per usufruire dell'esenzione devono essere in possesso di una apposita certificazione sanitaria, rilasciata dalla ASL di appartenenza (attestazione della sussistenza della patologia ovvero specifica tessera), che riporti (nel rispetto della privacy) un codice numerico identificativo della malattia. Naturalmente le spese sanitarie che devono essere distintamente evidenziate dalle altre sono solamente quelle riconducibili alla patologia che dà diritto all'esenzione. Per stabilire la connessione tra la spesa sostenuta e la patologia esente è necessaria una documentazione medica ovvero una autocertificazione che attesti il possesso della certificazione medica.

### NOTE:

#### (1) Soggetti affetti da patologie esenti dal contributo al Ssn privi di reddito

Premesso che il soggetto interessato dalla patologia deve presentare la dichiarazione indicando l'intero importo della spesa relativa a tali patologie e operare la detrazione del 19% fino a concorrenza dell'imposta da lui dovuta, si ha che nel caso in cui questi non abbia alcun reddito o possieda redditi tali da comportare un'imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi il familiare che ha sostenuto la spesa potrà operare la detrazione in discorso per l'intero onere sostenuto, entro il limite annuo di euro 6.197,48. (C.M. n. 55/E, punto 1.2.7, del 14/6/2001).

Ad esempio, si consideri un contribuente affetto da una patologia esente con una imposta lorda pari a 950 euro, che sostiene per la propria malattia una spesa di 10.000 euro. Detto contribuente, in sede di compilazione della propria dichiarazione, dovrà indicare nel rigo E1, in colonna 1, l'intero importo speso (10.000 euro). La detrazione teoricamente riconosciuta è pari a 1.900 euro (19% di 10.000). Poiché la "capienza" entro la quale il contribuente può detrarre è pari alla propria imposta lorda di 950 euro, il contribuente non può detrarre il restante importo di 950. In effetti, ha fruito della detrazione nella misura del 50%. La parte non detratta, può essere indicata in dichiarazione dal familiare che ha sostenuto la spesa. Il familiare, dunque, nella propria dichiarazione, indicherà nel rigo E2 l'importo di 5.000 euro (50% delle spese non detratte).

#### (2) Obbligo di certificare che la patologia dà diritto alla detrazione

Particolarità della documentazione occorrente: per poter usufruire della detrazione relativa alle spese sanitarie sostenute per familiari non a carico fiscalmente è necessario che il contribuente documenti che la patologia di cui è affetto il familiare rientri tra quelle che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria mediante certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale.

In particolare, i soggetti affetti da queste patologie devono essere in possesso di apposita certificazione sanitaria, rilasciata dall'ASL di appartenenza (attestazione della sussistenza della patologia esente o rilascio di apposita tessera) che riporta nel rispetto della privacy un apposito codice numerico identificativo della malattia (circ. 55 del 2001). Per stabilire la connessione tra la spesa sostenuta e la patologia esente è necessaria una documentazione medica o un'autocertificazione del soggetto affetto (circ. 15 del 2005).

Non è sufficiente, invece, che il familiare, sia pure in età avanzata, sia ricoverato in un istituto o clinica.

Inoltre è necessario che il documento che certifica la spesa sia intestato al contribuente che ha effettuato il pagamento e contenga l'indicazione del soggetto a favore del quale la spesa medica è stata sostenuta. Nel caso in cui il documento sia intestato al soggetto affetto dalla patologia, questi deve annotare sullo stesso, in funzione di autocertificazione, quale parte della spesa è stata sostenuta dal congiunto. Solo in tal caso al familiare stesso compete, nel limite normativo di euro 6.197,48 di spesa, il beneficio della detrazione. (C.M. n. 55/E, punti 1.2.8 e 1.2.9 del 14/6/2001).

## RIGO E3 DEL MODELLO 730

### RIGO RP3 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E3 deve intendersi anche al rigo RP3)

**SPESE SOSTENUTE PER MEZZI NECESSARI PER L'ACCOMPAGNAMENTO, LA DEAMBULAZIONE, LA LOCOMOZIONE, IL SOLLEVAMENTO E QUELLE PER SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI RIVOLTI A FACILITARE L'AUTOSUFFICIENZA E LE POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE DEI PORTATORI DI HANDICAP**

I «mezzi» riconosciuti come necessari ai portatori di menomazioni funzionali permanenti

Poltrone per inabili e minorati non deambulanti, apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, arti artificiali per la deambulazione

Mezzi di sollevamento per portatori di handicap. Superamento barriere architettoniche. Divieto di cumulo con le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del portatore di handicap (spesa di accompagnamento)

Erogazione del disabile ad una Onlus

Le precisazioni

**Spese detraibili**

La detraibilità «integrale» è prevista dal 3° periodo della lettera c), dell'articolo 15 del Tuir di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

**Spese detraibili**

Le spese per i «mezzi di sollevamento» comprendono le spese sostenute per la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni, nonché le spese per la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella e le spese per l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap (vedasi anche: C.M. n. 137/E, punto 2.1, del 15.5.1997 e C.M. n. 95/E, punto 1.1.2, del 12.5.2000).

La detrazione non è ammessa fino a concorrenza degli importi su cui si fruisce della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (si veda nota 3).

**Spesa detraibile**

La detrazione del 19% è riconosciuta sull'intero costo del trasporto. Se nei confronti del portatore di handicap, durante il trasporto, sono effettuate prestazioni specialistiche o generiche, le stesse danno diritto ad una deducibilità dal reddito complessivo.

Se il trasporto in ambulanza è effettuato nei confronti di soggetti non portatori di handicap, la spesa sostenuta non costituisce onere detraibile. Resta ferma la fruizione della detrazione per le spese per prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il trasporto (rientranti nel rigo E1), per l'importo che eccede 129,11 euro. **Circolare 7 del 2017.**

La gestione dell'erogazione non può prescindere dall'esame caso per caso della documentazione attestante la natura del rapporto tra il disabile e la ONLUS. Ciò in quanto le somme erogate dal disabile potrebbero costituire erogazioni liberali alla ONLUS, indipendenti dal servizio di trasporto, ovvero costituire un corrispettivo, anche a forfait, per il proprio trasporto.

Nel primo caso le erogazioni liberali in questione potrebbero rientrare nella previsione di cui all'art. 15, comma 1.1., del TUIR, che prevede una detrazione dall'imposta lorda pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014 per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065 euro annui (elevato a 30.000 euro a decorrere dal 2015), a favore delle ONLUS

**Spese per sussidi tecnici e informatici** rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap di cui all'art. 3, legge 5/2/1992, n. 104

**Abbonamento al servizio che consente l'invio di una richiesta rapida di soccorso attraverso la linea telefonica**

**Acquisto di cucine con componenti tecnologici**

aventi i requisiti di cui al d.lgs. n. 460 del 1997.

Le erogazioni liberali potrebbero, altresì, essere ricomprese tra gli oneri deducibili per effetto dell'art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, entro il limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui. In tal caso, per espressa previsione del comma 6 del citato art. 14, non è cumulabile la deduzione in esame con "ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione e di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge" (cfr. circ. n. 39/E del 2005).

Si ricorda che la detraibilità è subordinata all'effettuazione dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 e dall'attestazione rilasciata dalla ONLUS (cfr. circ. n. 11/2014).

Nel caso in cui il versamento sia effettuato alla ONLUS quale corrispettivo di un servizio di trasporto di disabili, riconducibile all'art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR come nel caso di trasporto in ambulanza, la spesa sarà detraibile per l'intero importo quale spesa sanitaria, fermo restando che la ONLUS deve rilasciare regolare fattura (**circolare 17 del 2015**).

### **Spesa detraibile**

Tra le spese per sussidi tecnici e informatici rientrano, per esempio, quelle sostenute per l'acquisto di un fax, di un modem, di un computer o di un sussidio telematico. Sempre tra le spese ammesse, la C.M. n. 13/E del 6/2/2001 ha fatto rientrare quelle per i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, le tastiere espanse. La circolare n. 122 del 1999, invece, ha ammesso anche l'acquisto di telefonini da parte di coniugi sordomuti, a condizione che la necessità dell'acquisto sia certificata dal medico.

### **Spesa detraibile**

I costi di abbonamento al servizio che consente l'invio di una richiesta rapida di soccorso attraverso la linea telefonica sostenuti da un portatore di handicap, riconosciuto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, danno diritto alla detrazione d'imposta prevista dalla lett. c), comma 1, art. 15, T.u. n. 917/86, per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione del disabile. Ai fini della detrazione è necessario che il disabile sia in possesso di una specifica certificazione del medico specialista dell'Asl di appartenenza che attesti la valenza del sussidio per i suddetti scopi. (C.M. n. 55/E, punto 1.2.5, del 14/6/2001).

È deducibile l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche. (**circolare 7 del 2017**).

### Collegamento tra sussidio e handicap

### Circolare 7 del 2017

Per le spese in questione si può fruire della detrazione soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. Tale collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza, richiesta dal DM 14 marzo 1998 per l'aliquota IVA agevolata. L'agevolazione può essere riconosciuta anche per l'acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.

### NOTE:

#### (1) Legge 5/2/1992, n. 104, art. 3 («soggetti portatori di handicap»)

Da tenere presente che i grandi invalidi di guerra, di cui all'art. 14 del T.u. n. 915/1978, e i soggetti a essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari dalla commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 104/1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I soggetti riconosciuti portatori di handicap possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Sul problema della certificazione dell'handicap importanti chiarimenti sono contenuti nella circolare n. 21 del 2010 che hanno riguardato:

- I soggetti con handicap psichico o mentale. La circolare 11 maggio 2001, n. 46, in merito alla certificazione necessaria per poter fruire dei benefici fiscali per l'acquisto del veicolo senza vincoli di adattamento, ha precisato che i soggetti con handicap psichico o mentale devono essere in possesso di: verbale di accertamento emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica; certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile (di cui alla legge n. 295 del 1990). L'amministrazione finanziaria però precisa che tali indicazioni non sono tassative e dunque anche per i portatori di handicap psichico o mentale, può validamente farsi ricorso al certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la *gravità* della patologia e la natura psichica o mentale della stessa, anche se potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido *“con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”*
- Lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione. Tale stato può essere documentato anche prescindendo dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, purché si sia in possesso di una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente *“l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore”*, e a condizione che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla *gravità* della patologia.
- La sindrome di Down. Qualora il medico di base attesti che un soggetto è affetto da sindrome di down, tale certificazione è valida anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali. Resta fermo che per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, i soggetti affetti da sindrome di down, al pari degli altri soggetti affetti da disabilità psichica, dovranno essere riconosciuti anche in possesso dei requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento. Al riguardo, inoltre, l'amministrazione finanziaria precisa che, qualora il diritto alla suddetta indennità sia stato riconosciuto dalla competente commissione, l'eventuale sostituzione del beneficio con altre forme di assistenza, quale il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico, in linea di principio non precluda la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto dell'auto.

### Ulteriori chiarimenti della circolare 7 del 2017

Sono considerate persone con disabilità, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica, istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992, o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.. I grandi invalidi di guerra, di cui all'art. 14 del TU n. 915 del 1978, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della legge n. 448 del 1998).

### (2) Documentazione

Per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una autocertificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 104 del 1992. Per altre informazioni si rinvia a quanto riferito nelle note in calce al rigo E1.

### (3) Superamento barriere architettoniche

Nel caso di spese sostenute per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni (ad esempio, costruzione di rampe), la detrazione del 19% spetta solo sull'importo di spesa che non fruisce della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Ad esempio, con riferimento al limite di spesa di 96 mila euro attualmente vigente per le spese di recuperose sono sostenute delle spese per un importo pari a 100.000 euro, il calcolo della detrazione avviene nel seguente modo:

- fino a 96.000 euro (limite massimo di spesa per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio), spetta la relativa detrazione;
- i restanti 4.000 euro danno diritto alla detrazione del 19%.

### (4) Eventuale ripartizione della detrazione

Il contribuente può scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali costanti e di pari importo, barando la relativa casella. La scelta è consentita se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno oggetto di dichiarazione, indicate nei righe E1, E2 ed E3, supera euro 15.493,71.

### (5) Norma di riferimento per lo status di sordo

Con circolare 30 luglio 2001, n. 72, acquisito il parere tecnico del Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute), è stato precisato che per l'esatta individuazione dei soggetti definiti sordi, destinatari delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli, occorre fare riferimento all'art. 1 della legge n. 68 del 1999. Successivamente, con la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) è stata inserita la lett. c-ter, nel comma 1 dell'art. 13-bis del TUIR (attualmente art.15), la quale prevede la detrazione d'imposta per "le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381".

L'INPS, ente cui è stata trasferita la competenza in materia d'invalidità, interpellato sul punto, ha osservato che la norma di riferimento, ai fini del riconoscimento dello status di sordo, è la legge n. 381 del 1970, mentre la legge n. 68 del 1999 ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili, tra cui anche le persone affette da sordità in base alla definizione della legge n. 381 del 1970. Tenuto conto delle precisazioni fornite dall'INPS, la circolare n. 3 del 2016 ha evidenziato la correttezza del richiamo alla legge n. 381 del 1970 per l'individuazione dei sordi destinatari delle agevolazioni fiscali.

# RIGO E4 DEL MODELLO 730

## RIGO RP4 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E4 deve intendersi anche al rigo RP4)

### ACQUISTO DI VEICOLI PER I PORTATORI DI HANDICAP

#### I «veicoli» dei portatori di handicap

Ridotte o impedito capacità motorie permanenti

#### Le precisazioni

Le «ridotte o impedito capacità motorie permanenti» sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedito capacità motoria sul certificato di invalidità. Vi possono essere comunque altre fattispecie di patologie che comportano «ridotte o impedito capacità motorie permanenti» la cui valutazione, richiedendo specifiche conoscenze mediche, non può essere effettuata dagli uffici locali dell'Agenzia delle entrate allorché nell'ambito dell'attività di accertamento procedono al riconoscimento della detrazione in questione. In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedito capacità motorie permanenti, rilasciata dalla commissione di cui all'art. 4, della legge n. 104/1992, o, in alternativa, la copia della richiesta avanzata dalla Asl, diretta a ottenere dalla predetta commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 449/1997. La sussistenza delle condizioni personali può essere anche fornita, all'occorrenza, mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al dpr 28/12/2000, n. 445).

#### Veicoli agevolabili

I «veicoli» cui fa riferimento la lett. c) dell'art. 15, T.u. 917/86, sono:

- motocarrozette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose;
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 o 4,5 tonn. se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo 9 posti;
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente

#### Acquisto minicar

#### Non detraibile

Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle "minicar" che possono essere condotte senza patente. (guida alle agevolazioni per disabili \_ agenzia entrate, novembre 2009)



## MODELLI 730 E REDDITI 2017

### Veicoli elettrici

#### Circolare 7 del 2017

La detrazione spetta anche per l'acquisto di veicoli elettrici, anche se per gli stessi non è possibile applicare l'aliquota IVA ridotta in quanto la relativa normativa subordina l'agevolazione alla cilindrata del veicolo.

### Gli adattamenti

I motoveicoli e autoveicoli necessari per la locomozione dei soggetti portatori di handicap, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, anche se prodotti in serie, devono essere «adattati» in funzione delle suddette limitazioni fisiche. Da notare che tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del dlgs 285/1992.

### Adattamenti, ulteriori chiarimenti

#### Circolare 7 del 2017

Per i portatori di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, il diritto all'agevolazione è condizionato, quindi, all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui lo stesso è affetto. Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto "adattato" anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

### La «patente»

La detrazione in argomento compete a tutti i disabili con ridotte o impedito capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti di cui risulta a carico.

### Possibilità di rateazione

La detrazione del 19% spetta una sola volta in un periodo di 4 anni, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di euro 18.075,99 o, nei casi in cui risultasse che il veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di euro 18.075,99, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

E' consentito ripartire la detrazione in 4 quote annuali costanti e di pari importo. In tal caso indicare nel rigo E4 il numero 1 nell'apposita casella per segnalare che si vuol fruire della prima rata e l'intero importo della spesa sostenuta.

### Gli adattamenti del veicolo

I principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri del ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono:

- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

La detrazione d'imposta è riconosciuta anche per adattamenti diversi da quelli sopra elencati, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento. Pertanto, non dà luogo ad "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente (guida agevolazioni per i disabili, agenzia entrate, novembre 2009, reperibile sul relativo sito).

### Limite di spesa e adattamenti

Quando obbligatori, gli adattamenti devono essere considerati nel conteggio necessario per il confronto con il limite di spesa massimo.

**Veicoli necessari all'accompagnamento, deambulazione e locomozione di portatori di «gravi» handicap psichici o mentali e di invalidi con gravi limitazioni (affetti da pluriamputazioni)**

Il comma 7 dell'art. 30 della legge 23/12/2000, n. 388 ha stabilito che «Le agevolazioni di cui all'art. 8 della legge 27/12/1997, n. 449 (modificativo dell'art. 15, comma 1, lett. c, T.u. 917/86), sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della facoltà di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo».

Vale quanto indicato in precedenza, significando tuttavia che per i soggetti in discorso non è richiesto che il veicolo sia «adattato» in funzione della limitazione di cui il portatore di handicap è affetto. (Art. 30, comma 7, legge 23/12/2000, n. 388; C.M. n. 46/E dell'11/5/2001).

Annotazione: è evidente che nessun particolare adattamento può ritenersi necessario in quanto, per le caratteristiche dell'handicap dei soggetti fruitori, i veicoli non possono che essere condotti da terzi.

La C.M. n. 46/E, parte prima, dell'11/5/2001 ha precisato che a beneficiare dell'art. 30, comma 7, legge n. 388/2001 è la situazione di handicap «grave» definita dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e certificata dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap cui è demandata anche la certificazione dell'appartenenza alla categoria dell'handicap «grave» dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

**Veicoli senza obbligo di adattamento e coesistenza di spese di tal genere**

La risoluzione n. 113 del 2002 ha precisato che nel limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione (18.075,99 euro), nel caso specifico di portatore di handicap psichico o mentale o di invalido con grave limitazione alla capacità di deambulare o affetto da pluriamputazioni, non devono farsi rientrare le spese sostenute per montare determinate apparecchiature, quali la pedana sollevatrice o lo scivolo a scomparsa. In pratica, tali spese che se riferite ad un veicolo adattato fanno parte delle spese di acquisto per il veicolo, se invece si riferiscono, come nel caso in esame, a veicoli che non necessitano di adattamento, non devono essere considerate in tale contesto, bensì sono spese riconducibili ai mezzi necessari al sollevamento dei disabili e devono essere indicate nel rigo E3.

**Veicoli destinati alla locomozione dei «sordomuti»**

L'art. 1 della legge 12/3/1999, n. 68, individua i «sordomuti» in coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. Tale disposto normativo porta a ritenere che il disabile appartenga alla categoria dei sordomuti tutte le volte che le certificazioni rilasciate dalle competenti commissioni mediche espressamente lo qualificano tale.

Vale quanto indicato al precedente punto 1, significando tuttavia che per quanto riguarda gli autoveicoli destinati alla locomozione dei «sordomuti» non è dato rinvenire nella normativa vigente prescrizioni che richiedano particolari adattamenti tecnici del mezzo. (C.M. n. 74/E del 12/4/2000, richiamata dalla C.M. n. 72/E del 30/7/2001)

**Status di sordo**

Con circolare 30 luglio 2001, n. 72, acquisito il parere tecnico del Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute), è stato precisato che per l'esatta individuazione dei soggetti definiti sordi, destinatari delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli, occorre fare riferimento all'art. 1 della legge n. 68 del 1999. Successivamente, con la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) è stata inserita la lett. c-ter), nel comma 1 dell'art. 13-bis del TUIR (attualmente art.15), la quale prevede la detrazione d'imposta per "le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381".

L'INPS, ente cui è stata trasferita la competenza in materia d'invalidità, interpellato sul punto, ha osservato che la norma di riferimento, ai fini del riconoscimento dello status di sordo, e

**Veicoli destinati alla locomozione dei «non vedenti»**

la legge n. 381 del 1970, mentre la legge n. 68 del 1999 ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili, tra cui anche le persone affette da sordità in base alla definizione della legge n. 381 del 1970.

Al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dall'IN-PS, si ritiene corretto il richiamo alla legge n. 381 del 1970 per l'individuazione dei sordi destinatari delle agevolazioni fiscali (circ. 3 del 2016).

**Categorie di non vedenti**

La legge 12/3/1999, n. 68, individua i «non vedenti» con i soggetti che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Vale quanto indicato al precedente punto 1, significando tuttavia che nessuna particolare caratteristica tecnica può ritenersi necessaria per i veicoli dei «non vedenti», in quanto tali autoveicoli non possono che essere condotti da terzi. (C.M. n. 72/E del 30/7/2001).

Nella categoria di disabili così individuata devono quindi comprendersi i soggetti indicati agli artt. 2, 3 e 4 della legge 3/4/2001, n. 138. Questi articoli individuano esattamente le varie categorie di «non vedenti», fornendo la definizione di ciechi totali (art. 2), di ciechi parziali (art. 3) e di ipovedenti gravi (art. 4), come segue:

- a) per ciechi totali si intendono coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi e coloro che hanno soltanto la percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- b) per ciechi parziali si intendono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno il residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%;
- c) per ipovedenti gravi si intendono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%.

La condizione di appartenenza a una delle suddette categorie, indispensabile per beneficiare della detrazione d'imposta correlata all'autoveicolo, deve risultare dalla documentazione di rito da esibire, per l'individuazione della quale occorre riferirsi ai chiarimenti forniti dalle C.M. n. 74/E del 12/4/2000 e n. 207/E del 16/11/2000, nonché dalla C.M. n. 46/E dell'11/5/2001.

**Riparazioni e manutenzione straordinaria dei veicoli dei portatori di «handicap»**

La detrazione del 19% spetta sull'intero importo speso. Ai fini della detraibilità occorre che le spese non riguardino l'ordinaria manutenzione e funzionamento del veicolo. Non sono, quindi, ammesse le spese per la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.

Rientrano le prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento del veicolo e l'acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento.

**Manutenzione straordinaria, limite di spesa e obbligo di detrazione in un anno**

Le spese di manutenzione straordinaria concorrono al raggiungimento del limite massimo di spesa di 18.075,99 euro. Devono essere sostenute nel periodo di 4 anni dall'acquisto e devono essere detratte in unica soluzione (circ. 15 del 2005). Pertanto, se il contribuente sostiene una spesa di manutenzione straordinaria e sta fruendo anche di una rata dell'acquisto, potrà continuare a detrarre in rateazione l'acquisto, ma dovrà compilare un nuovo rigo E4 in un secondo modulo per poter fruire in unica soluzione della spesa di manutenzione straordinaria. Inoltre, non vale l'eventuale indicazione di un numero di rata.

### Manutenzione del veicolo

Come già in parte chiarito con circolare n. 46/E dell'11 maggio 2001, è possibile rinvenire alla base della normativa l'intenzione del legislatore di riservare un trattamento agevolato ai pezzi, ai ricambi, agli accessori propri delle particolari apparecchiature che sopperiscono al problema del disabile. In ragione di tale "ratio", si ritiene che anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone disabili e alle cessioni dei ricambi relativi agli adattamenti possa essere applicata l'aliquota agevolata del 4 per cento.

Per quanto concerne la detrazione ai fini IRPEF, l'Agenzia ha avuto modo di chiarire più volte che tra le spese che danno diritto alla detrazione sono comprese, oltre alle spese di acquisto dell'autovettura, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nella ordinaria manutenzione (sono esclusi, quindi, dalla detrazione i costi di esercizio, quali, ad esempio, il carburante, i pneumatici, ecc...), purché sostenute entro i quattro anni dall'acquisto del veicolo stesso. Dette spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo di spesa consentito di 18.075,99 euro e non possono essere rateizzate (cfr. risoluzione n. 306/E del 2002 e circolare n. 15/E del 2005, par. 6.1). Chiarimenti contenuti nella circolare n. 17 del 2015.

### Veicolo «adattato» fruito da un portatore di handicap fiscalmente a carico del proprio genitore

La detrazione relativa alla spesa per l'acquisto dell'auto «adattata», spetta al genitore. (C.M. n. 122/E, punto 1.1.7 dell'1/6/1999).

Per fruire della detrazione non è necessario il possesso di una patente di guida né da parte del genitore, né da parte del figlio. Nel caso particolare in cui il veicolo destinato al figlio è intestato al coniuge fiscalmente a carico, secondo l'amministrazione finanziaria la detrazione non può essere riconosciuta (risoluzione n. 4 del 2007, si veda nota 4).

### Soggetto che a seguito di trapianto non ha più il requisito della limitazione alla capacità di deambulazione

La detrazione è riconosciuta se al momento dell'acquisto sussisteva il requisito della limitata capacità di deambulazione (circolare agenzia n. 24 del 2004, punto 3.2).

Nel caso in cui in dichiarazione un contribuente indica quale onere detraibile, ripartito in quattro anni, l'importo per l'acquisto di un veicolo non adattato, poiché si tratta di soggetto riconosciuto invalido con gravi limitazioni della capacità di deambulazione da una commissione medica, e successivamente all'acquisto, a seguito di trapianto, viene confermato disabile senza però le gravi limitazioni della capacità di deambulazione, le quote residue continuano ad essere detraibili in quanto lo stato di soggetto portatore di handicap con gravi limitazioni della capacità di deambulazione è sussistente al momento dell'acquisto.

### Portatore di handicap che ha acquistato un'auto e non ha presentato per tale anno la dichiarazione dei redditi non usufruendo, quindi, della prima rata di detrazione.

È possibile fruire della detrazione della seconda o terza rata anche se non è stata prodotta la dichiarazione relativa alla fruizione della prima rata. In analogia con quanto chiarito in materia di detrazione per spese per recupero del patrimonio edilizio nella circolare n. 95 del 2000, al punto 2.1.2. (circolare 15 del 2005), l'agenzia delle entrate nella circolare n. 15 del 2005 ha ammesso la detraibilità della seconda o successiva rata, pur in assenza della dichiarazione riferita alla prima rata. Per rate relative ad annualità precedenti non fruito e per le quali sono scaduti i termini di presentazione della dichiarazione integrativa a favore, è possibile procedere ad istanza di rimborso entro 48 mesi ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73 (risoluzione n. 459 del 2008).

### Detrazione in caso di furto del veicolo

Nell'ipotesi in cui il contribuente ha scelto la rateazione della detrazione per l'auto rubata in quattro quote annuali, ben può verificarsi che per alcuni anni usufruirà sia delle rate di detrazione relative al veicolo rubato che della detrazione relativa al nuovo veicolo. (circolare n. 15 del 2005).

	<p>L'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, prevede che in relazione alle spese per l'acquisto di un autoveicolo da parte di un disabile spetta la detrazione d'imposta una sola volta ogni quattro anni, e che tale detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Il medesimo articolo precisa che se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, il contribuente possa fruire di una nuova detrazione anche prima della fine del quadriennio per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione. La norma, concedendo il nuovo beneficio non pregiudica il diritto all'agevolazione precedentemente acquisito. Pertanto, nell'ipotesi in cui il contribuente ha scelto la rateazione della detrazione in quattro quote annuali, ben può verificarsi che per alcuni anni usufruirà sia delle rate di detrazione relative al veicolo rubato che della detrazione relativa al nuovo veicolo.</p>
<p><b>Acquisto del veicolo all'estero</b></p>	<p><b>Circolare n. 20 del 2011</b>          Le spese mediche per l'acquisto dei mezzi necessari sostenute all'estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, sono soggette allo stesso regime applicabile a quelle sostenute in Italia. La documentazione delle spese in lingua originale dovrà essere corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente. La detrazione spetta sempreché sussistano le condizioni soggettive e oggettive prescritte dalle norme agevolative. Nell'ipotesi in cui il contribuente usufruisca della detrazione per il veicolo acquistato all'estero, nel quadriennio successivo al suddetto acquisto non potrà, pertanto, acquistare in Italia un altro veicolo usufruendo della detrazione né potrà avvalersi del beneficio per il veicolo estero qualora nel precedente quadriennio ne avesse già usufruito in Italia.</p>
<p><b>Trasferimento del veicolo</b></p>	<p><b>Circolare 7 del 2017</b>          Il veicolo acquistato deve essere destinato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona con disabilità. In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse. La disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Anche in questo caso, tuttavia, l'acquisto del veicolo prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto, non è agevolabile salvo le ipotesi di cancellazione del veicolo dal PRA per demolizione e furto, espressamente previste dalla norma agevolativa.</p>
<p><b>Famiglia con più soggetti portatori di handicap (padre e figlio a carico)</b></p>	<p>Il veicolo è riferito al soggetto portatore di handicap. In presenza di contribuente che può detrarre per l'acquisto di più veicoli riferiti a più portatori di handicap, si prescinde dal requisito di un veicolo in quattro anni.          Il padre, oltre alla detrazione per il veicolo destinato alla sua locomozione, può fruire anche della detrazione per l'acquisto del veicolo necessario al figlio a carico, prescindendo dal requisito di un veicolo in quattro anni. Infatti, il veicolo è riferito al soggetto portatore di handicap (circolare n. 15 del 2005).</p>
<p><b>Intestazione documentazione di spesa</b></p>	<p>Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento di spesa può essere intestato a lui o a chi lo ha fiscalmente a carico (guida agevolazioni ai disabili, agenzia entrate, novembre 2009) – si veda inoltre la nota 3 (di commento alla risoluzione 4 del 2007) e la nota 4 in ordine alla restante documentazione.</p>

### Documenti di spesa

In caso di ricovero di un portatore di handicap è possibile dedurre solo la parte di spesa che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, separandole da quelle relative al vitto ed all'alloggio e anche se riferite a familiari non fiscalmente a carico. Nell'ipotesi in cui l'istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l'importo da lui versato. (circ. 39 del 2010).

### Decesso contribuente e recupero rate

#### Circolare n. 19 del 2012

La finalità della ripartizione della detrazione è quella di consentire al contribuente, con problemi di capienza di imposta, di poter beneficiare interamente dell'agevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere già sostenuto ed effettivamente rimasto a carico. Ciò considerato, secondo l'amministrazione finanziaria l'erede, tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi del deceduto, nel compilare il relativo modello UNICO, può portare in detrazione in un'unica soluzione la somma delle rate residue, senza compilare la casella relativa al numero della rata.

### NOTE:

#### (1) Rimborso delle spese mediche

Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle spese rimborsate dopo essere state fruiti ai fini della detrazione d'imposta, si rinvia alle note in calce al rigo E1 di questo prospetto.

72

#### (2) Possesso del veicolo per due anni e utilizzo esclusivo dello stesso

In materia di spese per i veicoli dei portatori di handicap è intervenuta la legge n. 296 del 2006 (finanziaria del 2007) con i commi 36 e 37. Al riguardo, si prevede rispettivamente:

- che le agevolazioni sono riconosciute a condizione che i veicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti;
- che in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali il contribuente ha fruito dei benefici prima del decorso di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse.

Sul punto, la guida alle agevolazioni per i disabili (agenzia entrate, novembre 2009) precisa che in caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse, ad eccezione del caso in cui il diversamente abile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

La circolare 7 del 2017 ha precisato che la disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Anche in questo caso, tuttavia, l'acquisto del veicolo prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto, non è agevolabile salve le ipotesi di cancellazione del veicolo dal PRA per demolizione e furto, espressamente previste dalla norma agevolativa.

Sul tema è anche intervenuta la circolare n. 19 del 2012, affrontando il caso specifico del veicolo cancellato dal PRA, che rappresenta una deroga alla condizione di dover far trascorrere almeno 4 anni da un precedente acquisto di un veicolo per disabili.

La cancellazione dal PRA è disposta a seguito della cessazione della circolazione dei veicoli in una serie di casi tra cui la demolizione e la definitiva esportazione all'estero del veicolo, ad esempio per la vendita dello stesso.

Proprio richiamando la norma sulle conseguenze della vendita della vettura entro due anni dall'acquisto, la citata circolare n. 19 del 2012 evidenzia che il legislatore ha inteso trattare in modo uniforme le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo indipendentemente dalla circostanza che detto trasferimento avvenga all'estero, e quindi comporti anche la cancellazione dal PRA, o nello Stato, con il permanere dell'iscrizione del veicolo nel PRA. In particolare, ad avviso del fisco l'esportazione all'estero del veicolo, che comporta la cancellazione del veicolo dal PRA, non integra la condizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio.

#### (3) Veicolo riferito a figlio disabile ma intestato a coniuge fiscalmente a carico

L'agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 4 del 2007, ha precisato che sulla base del tenore letterale dell'articolo 8 della legge n. 449 del 1997, non è riconosciuta la possibilità di detrazione nel caso in cui il veicolo non



è intestato al disabile o a colui che lo ha fiscalmente a carico. Pertanto, ai fini della detrazione, è necessario che il veicolo risulti quantomeno intestato al genitore che ha fiscalmente a carico il disabile.

In merito, sia concesso di esprimere la non condivisione delle conclusioni cui è giunta l'amministrazione finanziaria, per quanto fondate sul piano formale. In effetti, la tesi sostenuta appare eccessivamente rigida e contrarie allo spirito della norma nel caso prospettato. L'ipotesi formulata evidenzia che la vettura è intestata soltanto ad uno dei coniugi genitori del disabile (moglie), che però al pari del figlio disabile risulta a carico dell'altro coniuge (marito). Inoltre, i coniugi sono in comunione legale dei beni e dunque il veicolo è civilisticamente di proprietà di entrambi i coniugi. L'agenzia delle entrate afferma che queste condizioni non rilevano, in quanto è necessaria la formale intestazione del veicolo in capo al soggetto (marito) che ha a carico gli altri. In merito, si osserva:

- la comunione legale dei beni dovrebbe ritenersi comunque rilevante sul piano dei benefici fiscali. D'altra parte, laddove l'amministrazione finanziaria dovesse rivalersi nei confronti del marito per imposte non pagate, comunque non esiterebbe ad agire anche nei confronti dei beni ricadenti nella comunione legale;
- la norma di agevolazione intende favorire una particolare condizione sociale. Lo spirito con cui il legislatore introduce determinate agevolazioni, infatti, è quello di riconoscere, mediante la riduzione del prelievo fiscale, l'importanza sul piano sociale delle situazioni in cui possono ritrovarsi i contribuenti. E certamente nell'ipotesi prospettata, dove un solo soggetto (marito) è autonomamente sufficiente sul piano reddituale ed ha a carico il resto della famiglia, lasciando intendere anche situazioni non abbienti, il peso e la rilevanza dell'onere in questione (prestare assistenza in ogni forma ad un soggetto disabile), non merita di essere mortificato da una interpretazione burocratica e formalistica.

#### (4) Documentazione necessaria – Guida alle agevolazioni per disabili – Agenzia Entrate

Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente:

1) certificazione attestante la condizione di disabilità:

**a. per i non vedenti e sordi:** certificato che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica;

**b. per i disabili psichici o mentali:** verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della citata legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica, e certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990);

**c. per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati:** verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della citata legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione;

2) ai soli fini dell'agevolazione Iva, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell'ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

3) fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile).

I disabili con ridotte o impedito capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, in aggiunta ai documenti indicati dovranno presentare:

1) **fotocopia della patente di guida speciale** o fotocopia del foglio rosa "speciale" (solo per i disabili che guidano). Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico;

2) ai soli fini dell'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell'acquisto di accessori, **autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso.** Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi);

3) **fotocopia della carta di circolazione**, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;

4) **copia della certificazione di handicap o di invalidità** rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

#### (5) Certificazione dell'handicap

Sul problema della certificazione dell'handicap importanti chiarimenti sono contenuti nella **circolare n. 21 del 2010** che hanno riguardato:

- I soggetti con handicap psichico o mentale. La circolare 11 maggio 2001, n. 46, in merito alla certificazione necessaria per poter fruire dei benefici fiscali per l'acquisto del veicolo senza vincoli di adattamento, ha precisato che i soggetti con handicap psichico o mentale devono essere in possesso di: verbale di accertamento emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica; certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile (di cui alla legge n. 295 del 1990). L'amministrazione finanziaria però precisa che tali indicazioni non sono tassative e dunque anche per i portatori di handicap psichico o mentale, può validamente farsi ricorso al certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la *gravità* della patologia e la natura psichica o mentale della stessa, anche se potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido *"con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita"*
- Lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione. Tale stato può essere documentato anche prescindendo dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, purché si sia in possesso di una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente *"l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore"*, e a condizione che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla *gravità* della patologia.
- La sindrome di Down. Qualora il medico di base attesti che un soggetto è affetto da sindrome di down, tale certificazione è valida anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali. Resta fermo che per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, i soggetti affetti da sindrome di down, al pari degli altri soggetti affetti da disabilità psichica, dovranno essere riconosciuti anche in possesso dei requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento. Al riguardo, inoltre, l'amministrazione finanziaria precisa che, qualora il diritto alla suddetta indennità sia stato riconosciuto dalla competente commissione, l'eventuale sostituzione del beneficio con altre forme di assistenza, quale il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico, in linea di principio non precluda la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto dell'auto.

74

## RIGO E5 DEL MODELLO 730

## RIGO RP5 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E5 deve intendersi anche al rigo RP5)

### ACQUISTO CANE GUIDA PER NON VEDENTI

<b>La spesa per i cani guida</b>	<b>Precisazioni</b>
<b>Tipologia del beneficio</b>	La detrazione del 19% spetta con riferimento all'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto.
<b>Rateazione</b>	La detrazione può essere ripartita in 4 rate annuali di pari importo; in tal caso occorre indicare nell'apposita casella del rigo E5 il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta
<b>Spettanza detrazione</b>	La detrazione spetta una volta in un periodo di 4 anni, salvo i casi di perdita dell'animale.
<b>Precisazioni</b>	La C.M. n. 238/E, punto 1.3, del 22.12.2000 ha precisato, in merito all'instanziazione del documento comprovante la spesa sostenuta, che: a) se il soggetto non vedente è titolare di redditi propri per un importo superiore a euro 2.840,51, il documento deve essere a lui intestato; b) qualora, invece, il soggetto non vedente si trovi nelle condizioni per essere considerato fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al soggetto non vedente o alla persona della quale risulta fiscalmente a carico.

## RIGO E7 DEL MODELLO 730

## RIGO RP7 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E7 deve intendersi anche al rigo RP7)

### INTERESSI PER MUTUO ACQUISTO PRIMA CASA

#### Aspetti preliminari

##### Documentazione giustificatrice

Dal contratto di mutuo, ovvero da quello di acquisto o ancora da altra documentazione rilasciata dalla banca a seguito di apposita richiesta **può essere provato che si è in presenza di un contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale**. In assenza, non può detrarsi e nemmeno può apporsi il visto di conformità, così come non può detrarsi o apporsi il visto se in caso di mutui misti (ad esempio, acquisto e ristrutturazione) non sono chiaramente distinti i due importi. Sul punto, si richiama l'importante precisazione contenuta nella **risoluzione n. 147 del 2006** relativamente alla documentazione attestante che trattasi di interessi riferiti all'acquisto dell'abitazione principale. In primo luogo il contribuente può dimostrare che l'agevolazione gli spetta attraverso la manifestazione della volontà di destinare la somma presa a mutuo all'acquisto dell'abitazione principale nel contratto di compravendita ovvero nel contratto di mutuo. Qualora cioè non sia avvenuto, per cause imputabili o meno al contribuente, è possibile richiedere alla banca mutuante una espressa dichiarazione in cui sia attestata tale circostanza. La banca potrà rendere tale attestazione solo qualora disponga di tali informazioni, per averle acquisite, ad esempio, nel corso dell'istruttoria della pratica di finanziamento o in altra circostanza.

Infine, qualora la banca non sia in grado di attestare tale destinazione, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'art. 47 del D.p.r. n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarando che il mutuo è stato contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, assumendosi la responsabilità penale e civile delle dichiarazioni rese.

##### Documentazione per i mutui misti

#### Circolare n. 20 del 2011

Punto 1.3: nel caso dei mutui misti, se manca la documentazione bancaria che evidenzia tale particolarità del mutuo, è possibile procedere con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come in precedenza ammesso dalla risoluzione 147 del 2006)

##### Il mutuo

Ad essere agevolati sono **solo gli interessi sul mutuo**, non essendo ammesse altre forme di finanziamento. La detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno stato membro dell'Unione europea.

##### Interessi passivi su finanziamenti, diversi dal mutuo ipotecario, per l'acquisto della prima casa

Poiché il mutuo è un contratto tipico, disciplinato dall'art. 1813 del cod. civ., la disposizione relativa alla detraibilità degli interessi passivi dovuti al mutuante in dipendenza di tale contratto **non può essere estesa ad altre forme di finanziamento**. L'assenza dei caratteri tipici del contratto di mutuo costituisce la causa legale del mancato riconoscimento del beneficio stesso (dir. Aa. gg. e cont. trib. - ris. n. III - 5-005 del 29/7/1994).

In particolare, non danno diritto alla detrazione interessi pagati per aperture di credito bancarie o di cessione di stipendio, ovvero a fronte di un prefinanziamento (circ. 50 del 2002).

### Cosa detrarre

#### Spesa rilevante

**Interessi passivi, oneri accessori e quote di indicizzazione, pagati, in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale**

Al pari di tutti gli oneri che danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda o ad una deduzione dal reddito complessivo, la spesa sostenuta è computata **con il principio di cassa**. Pertanto, possono essere detratti gli interessi passivi il cui pagamento è avvenuto nel corso del periodo d'imposta, pur se riferiti alle rate maturate negli anni precedenti.

#### Oneri accessori

Tra gli «oneri accessori» **sono compresi** anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ecu o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestatato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica ecc.

#### Spese notarili

Le spese notarili comprendono sia **l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita)** che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, per esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca (vedasi anche: C.M. n. 95/E, punto 1.2.3, del 12/5/2000).

#### Limite di spesa: mutui stipulati dall'1/1/1993

**La detrazione del 19% compete su un importo massimo, 4.000,00.** In caso di contitolarità del mutuo, l'importo di euro 4.000,00 va suddiviso tra i contestatari. Ad esempio, in caso di mutuo contestato tra i coniugi, ognuno può calcolare la detrazione su un importo massimo di 2.000,00 euro. Tale limite, inoltre, trova applicazione anche nell'ipotesi di più mutui contratti per l'acquisto dello stesso immobile.

76

#### Mutui stipulati ante 1993 (fino al 31.12.1992)

**Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di euro 4.000,00 per ciascun intestatario del mutuo**, a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8/12/1993 e che nella rimanente parte del 1993, così come per gli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo (c.m. n. 108/E - punto 2.3.3 - del 3/5/1996). Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo.

#### Interessi passivi parzialmente finanziati dallo stato, dalla regione o da enti pubblici

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, **gli interessi passivi danno diritto alla detrazione limitatamente all'importo realmente rimasto a carico del contribuente** (dir. Aa. gg. e cont. trib. - ris. n. III-5-1827 del 17/11/1994).

#### Mutuo di entità superiore al valore indicato nel rogito

**In tali casi, la detrazione deve essere calcolata su un ammontare di interessi proporzionale al valore indicato nel rogito.**

Esempio (dati semplificati):

- rogito 160.000 euro;
- mutuo 200.000 euro;
- interessi annui 3.000 euro.

Calcolo interessi da indicare in E7:

$$\frac{160.000 \times 3.000}{200.000} = 2.400 \text{ euro}$$

In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, l'agevolazione deve essere limitata all'ammontare del pre-detto costo, risultante dalla sommatoria del valore dell'immobile indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l'operazione di acquisto.

### Costo di acquisizione

Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula:  $\text{interessi sui quali calcolare la detrazione} = \text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati} / \text{capitale dato in mutuo}$ . (circolare n. 15 del 2005).

**Rientrano** nel costo di acquisizione:

- l'onorario del notaio per l'acquisto e la stipula del mutuo;
- le spese di mediazione;
- le imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- l'iscrizione e la cancellazione di ipoteca;
- l'imposta sostitutiva sul capitale prestato;
- le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare e quelle sostenute in caso di acquisto effettuato nell'ambito di una procedura esecutiva individuale o concorsuale (circ. 26 del 2005 e risoluzione n. 128 del 2005).

In pratica, le fasi da espletare sono le seguenti:

- Verificare il capitale preso in mutuo e confrontarlo col valore del rogito. Se superiore, procedere nel modo seguente.
- Aggiungere al valore di rogito gli oneri accessori, ossia quegli oneri che sono ai sensi dell'art. 15, c.1, lett. b) detraibili (clausola di indicizzazione, onorario notaio per stipula mutuo, iscrizione/cancellazione ipoteca, imposta sostitutiva su capitale del mutuo);
- Aggiungere al valore anche le spese notarili per atto di compravendita, le spese di intermediazione, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le spese x autorizzazione giudice tutelare, x procedura concorsuale o esecuzione individuale;
- Determinato il "costo di acquisizione", si rapporta con il capitale prestato e si moltiplica per gli interessi pagati nel corso dell'anno. Il risultato rappresenta l'ammontare di interessi sui quali poter calcolare la detrazione del 19%.

Per ulteriori precisazioni, si rinvia alle note 1 e 2.

### Rimborsi di contributi in linea interessi

Nel caso di restituzione di contributi ottenuti nel passato, gli importi dovuti rappresentano gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, in precedenza non detratti.

Dato che sono detraibili gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per i quali viene presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente può operare la detrazione per gli interessi passivi nel periodo d'imposta in cui restituisce alla regione i contributi in conto interessi risultati non spettanti. La restituzione delle somme, a seguito del venire meno del titolo della contribuzione, individua, infatti, il momento in cui il contribuente sostiene l'onere per gli interessi relativi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale. Pertanto, occorre considerare l'ammontare degli interessi detraibili, allora non detratti, e il limite massimo di spesa previsto per tale onere dalla normativa allora vigente.

Ai fini della detrazione, le somme restituite alla regione, configurandosi come interessi relativi a mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale per i quali in passato non si è usufruito della detrazione, potranno essere indicate nel modello di dichiarazione dei redditi tra gli oneri diversi da quelli specificamente indicati nella relativa sezione degli oneri detraibili, in particolare tra "gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19%". (risoluzione n. 76 del 2010).

### Conto corrente accessorio

In merito ai conti accessori, nella risoluzione n. 43 del 2011 l'agenzia delle entrate ha ammesso la detrazione. In particolare, l'amministrazione finanziaria asserisce che da una valutazione complessiva dell'operazione in esame si evince che la *ratio* della rinegoziazione è tesa a consentire al mutuatario in difficoltà a causa della crisi che ha colpito il settore finanziario, di corrispondere una rata non più esposta alle fluttuazioni dei tassi di interesse. L'accensione di un conto di finanziamento, parallelo ed accessorio rispetto al contratto di mutuo originario, essendo strumentale al

raggiungimento del fine preordinato dal legislatore, può considerarsi fiscalmente neutrale.

Sono detraibili, pertanto, gli interessi passivi relativi all'acquisto, alla costruzione ed alla ristrutturazione dell'abitazione principale risultanti dal piano di ammortamento del mutuo originario, indipendentemente dalla circostanza che siano corrisposti mediante il conto corrente accessorio nonché quelli derivanti dal conto corrente accessorio, nel limite, naturalmente dell'importo di euro 4.000 previsto dalla legge.

Gli istituti bancari, nel compilare l'attestazione relativa al pagamento degli interessi passivi, dovranno certificare l'importo degli interessi risultanti dal mutuo originario e di quelli risultanti dal conto accessorio.

**L'immobile da acquistare**

**Abitazione principale**

**Trattasi di immobile da destinare ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.** Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), ancorché non a carico del contribuente.

**Ulteriore quota dell'unità immobiliare**

La detrazione **spetta** anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare, sempre da destinare ad abitazione principale a seguito di accorpamento.

**Secondo mutuo**

La **circolare n. 11 del 21 maggio 2014** ha precisato che il limite resta identico anche in caso di secondo mutuo per acquistare un altro appartamento da accorpare, a seguito di variazione catastale, al primo. In tal caso, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni normative, la detrazione spetta per entrambi i mutui ma nel rispetto del limite complessivo di 4 mila euro.

**Mutuo per ulteriore unità immobiliare**

**Circolare 7 del 2017**

Gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi ad un mutuo ipotecario acceso per l'acquisto di un'ulteriore unità immobiliare adiacente all'abitazione principale, finalizzata al suo ampliamento, sono detraibili insieme agli interessi passivi e agli oneri accessori relativi al precedente mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, nel limite complessivo di euro 4.000, purché anche il secondo mutuo sia stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale e ciò risulti dal contratto di acquisto dell'immobile, dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca. La detrazione può essere fruita solo dopo che sia stato realizzato l'accorpamento delle due unità immobiliari le quali devono risultare dalle visure catastali quale unica abitazione principale.

**Interessi passivi su mutuo ipotecario stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza (box, cantina ecc.) dell'abitazione principale**

La lett. b) dell'art. 15 T.u. 917/1986 stabilisce che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La disposizione, dunque, non fa alcun riferimento alle eventuali pertinenze, e, pertanto, la **detrazione non spetta** ove il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza della dimora abituale del contribuente (vedasi anche: cm n. 108/E, punto 2.3.4, del 3/5/1996).

**Abitazione principale ora assegnata al coniuge separato (non divorziato)**

Al coniuge che a seguito di separazione ha trasferito la propria dimora abituale **spetta comunque** la detrazione commisurata all'importo di euro 4.000,00 nell'ipotesi in cui presso l'immobile acquistato abbia la propria dimora abituale un suo familiare (per es. il figlio o il coniuge separato fintanto che non intervenga una sentenza di divorzio) (C.M. n. 55/E, punto 1.3.3, del 14/6/2001).

**Interessi passivi su mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale corrisposti dal personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia**

L'art.66, comma 2, della legge 21.11.2000, n. 342, ha disposto che la detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di Polizia ad



**Personale delle forze armate e delle forze di polizia**

**Donazione dell'immobile e acquisto di altra unità**

**Trasferimento all'estero**

ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, **prescindendo dal requisito della dimora abituale** (vedasi anche: C.M. n. 207/E, punto 2.2.7, del 16.11.2000).

Limiti alla detrazione. Circolare n. 20 del 2011

Punto 1.6. La norma consente la detrazione se il dipendente ha una sola abitazione, anche a prescindere dalla circostanza che non sia la sua dimora abituale. **Non è possibile avere la detrazione se si posseggono altri immobili ed a prescindere che su dette ulteriori proprietà vi siano diritti di godimento a favore di terzi.**

È confermato che la detrazione spetta solo ed esclusivamente al soggetto intestatario del contratto di mutuo che risulti contemporaneamente anche acquirente dell'immobile. Ciò anche nell'evenienza che uno dei coniugi cointestari del mutuo decida di donare la propria quota di proprietà dell'immobile all'altro coniuge, laddove la situazione che si configura è la seguente:

- il coniuge donante possiede i requisiti normativi (intestazione e proprietà dell'immobile) solo fino al momento di donazione e dunque dovrà rapportare la propria quota di interessi annuale su cui detrarre in rapporto ai mesi antecedenti alla donazione. Una donazione a fine maggio, ad esempio, causa un rapporto nella misura di 5/12;
- il coniuge donatario, che per l'intero anno ha entrambi i requisiti, potrà indicare nel rigo RP7 di unico la quota di interessi di propria competenza, essendo ininfluente la percentuale di immobile posseduto. Poiché il mutuo non è accollato ma continua ad essere pagato da entrambi i coniugi, ovviamente il donatario potrà detrarre in riferimento al 50% degli interessi annuali certificati dall'istituto di credito.

Inoltre, se il coniuge donante decide di acquistare per intero un altro immobile contraendo un nuovo mutuo, la detrazione può essere riconosciuta ferme restando le condizioni normative e tenendo presente quanto già derivante dal precedente mutuo. Ciò vuol dire, ad esempio, che il donante può procedere all'acquisto dell'immobile destinato ad abitazione principale di un suo familiare (ad esempio il figlio) e calcolare la detrazione anche sui relativi interessi, cui però deve sommare quelli riferiti ai mesi di spettanza del primo mutuo e comunque rispettando il limite complessivo di 4.000,00 euro. Deve sottolinearsi, sul punto, che tale soluzione conduce di fatto ad un maggior beneficio fiscale per la famiglia interessata, in quanto si supera il "blocco" rappresentato dalla circolare n. 50 del 2002, laddove al punto 4.4 era stato evidenziato che in presenza di più mutui riferiti a più immobili, la detrazione è fruibile solo relativamente a quello adibito a propria abitazione principale. In sostanza, in assenza di donazione il beneficio sarebbe rimasto ancorato al solo primo immobile. La scelta di donare la propria quota di proprietà, pertanto, evita detto impedimento proprio in quanto il donante, all'atto di acquisto del nuovo immobile, non è più proprietario del precedente. (circ. 39 del 2010).

**Circolare n. 17 del 2015.**

Per i soggetti che, in base all'art. 2 del TUIR, risultano fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato, l'imposta è determinata e applicata secondo le disposizioni degli artt. 23 e 24 del medesimo TUIR. L'art. 24 del TUIR, in particolare, prevede al comma 3, tra gli oneri che possono essere portati in detrazione da detti soggetti non residenti, anche quelli previsti dall'art. 15, comma 1, lett. b), del predetto TUIR, concernente la detrazione per interessi passivi relativi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale. Al fine della fruizione di tale detrazione occorre, preliminarmente, verificare se ricorrono le condizioni previste dal richiamato art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR. La citata lett. b) prevede tra l'altro che "La detrazione spetta, non oltre il periodo di imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale;

non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.”.

In base all’art. 15 del TUIR in commento, quindi, costituisce presupposto per la spettanza della detrazione che l’unità immobiliare sia effettivamente adibita ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto. Tale detrazione spetta anche oltre il periodo d’imposta in cui sia variata la dimora abituale, a condizione che detta variazione dipenda da motivi di lavoro.

Al riguardo, con Circolare n. 15/E del 2005, al punto 4.5, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che “In caso di trasferimento per motivi di lavoro, la detrazione degli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale spetta anche se l’immobile viene concesso in locazione”.

Successivamente, con Circolare n. 21/E del 2010, al punto 4.5 è stato specificato, tra l’altro, che “Il diritto a fruire della detrazione per gli interessi passivi permane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. La generica formulazione adottata dalla norma “trasferimenti per motivi di lavoro” consente, infatti, di continuare a fruire della detrazione nei casi in cui la variazione dell’abitazione principale risulti oggettivamente attribuibile all’attuale situazione lavorativa del contribuente senza richiedere l’ulteriore condizione che la nuova abitazione principale sia stabilita nel medesimo comune in cui si trova la sede di lavoro.

Il principio che consente la detrazione degli interessi passivi solo in relazione ad immobili adibiti ad abitazione principale può essere derogato fintantoché sussistono i presupposti previsti per avvalersi della deroga, vale a dire finché permangono i motivi di lavoro che hanno determinato la variazione della dimora abituale. Se, pertanto, vengono meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale non troverà più applicazione la citata deroga, con la conseguenza che, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono venute meno le predette esigenze lavorative, il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli interessi.”.

Si ritiene che la circostanza che il contribuente abbia un rapporto di lavoro in uno stato estero consenta di applicare la deroga richiamata e, quindi, che lo stesso abbia diritto a detrarre gli interessi passivi relativi al mutuo per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche se la suddetta abitazione risulti locata.

Tutto ciò nel presupposto che:

- siano state rispettate tutte le condizioni previste dall’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR ai fini della fruizione della detrazione degli interessi passivi di mutuo, con particolare riferimento al trasferimento della dimora abituale in tale immobile entro un anno dall’acquisto;
- che a tutt’oggi permangono le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale;
- che il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza.

**Condizioni temporali**

**Condizioni temporali**

Per i mutui contratti fino al 2000, l’immobile deve essere stato adibito ad abitazione principale del contribuente o di un familiare **entro sei mesi dall’acquisto** stesso e l’acquisto della unità immobiliare deve essere stato effettuato nei sei mesi precedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. (circ. n. 50 del 2002).

Per i mutui contratti a decorrere dal 2001, **la detrazione è ammessa a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo.**

Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale

### Interessi su mutuo ipotecario per acquisto immobile locato

dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato, oltre che nell'ipotesi in cui un lavoratore dipendente trasferisca la propria dimora per motivi di lavoro (C.M. n. 1/E, punto 1.1.1, del 3/1/2001).

Il termine di un anno, in contrapposizione al precedente termine di sei mesi, deve intendersi riferito a un periodo di 12 mesi (C.M. n. 7/E, punto 2.6, del 26/1/2001). Sul punto, si segnala la posizione dell'agenzia delle entrate assunta con la circolare n. 50 del 12 giugno 2002, nella quale è stato chiarito che la disposizione si applica anche ai mutui stipulati nel corso del 2000 a condizione sempreché al 31 dicembre 2000 non sia decorso il nuovo termine annuale previsto dalla legge. Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se estinguendo l'originario contratto si stipula un nuovo mutuo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo.

Per quanto riguarda l'ipotesi in cui l'immobile acquistato sia locato, l'art. 15, comma 1, lett. b), T.u. 917/86 prevede che la detrazione spetti a condizione che **entro 3 mesi dall'acquisto venga notificato al conduttore l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione** e che entro un anno dal rilascio dell'immobile questo sia adibito ad abitazione principale. Tale previsione dà rilievo esclusivamente all'ipotesi di sfratto per finita locazione. Per avvalersi della detrazione il nuovo proprietario dovrà, pertanto, provvedere a notificare al conduttore l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione entro 3 mesi dall'acquisto, fermo restando che qualora l'immobile venga rilasciato prima della naturale scadenza del contratto di locazione, il proprietario stesso o i suoi familiari dovranno stabilire la propria dimora abituale nell'unità immobiliare entro 12 mesi dalla data del rilascio (C.M. n. 7/E, punto 2.7, del 26/1/2001). La circolare n. 50/ del 12 giugno 2002 ha precisato che, in applicazione della norma sopra richiamata, il legislatore non ha previsto espressamente da quale momento è possibile fruire delle detrazioni. Si deve ritenere, pertanto, che la detrazione trovi applicazione secondo le regole generali, sin dalla prima rata. Per quanto concerne i mutui contratti prima del 1 gennaio 2001, la disposizione in commento può essere applicata anche per i mutui stipulati nel corso del 2000, sempreché il 31 dicembre 2000 non sia già decorso il termine di tre mesi previsto dalla norma entro il quale deve essere notificato al locatario l'atto di intimazione della licenza o sfratto per finita locazione e che l'adempimento venga, comunque, posto in essere nei tre mesi decorrenti dall'acquisto. Qualora entro un anno dal rilascio l'immobile non venga destinato ad abitazione principale, gli interessi per i quali il contribuente si è avvalso della detrazione di imposta, dovranno essere dichiarati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del DPR 917/86.

Se un soggetto ha la contemporanea presenza dei requisiti per detrarre il mutuo abitazione principale e di quello riferito all'immobile locato, può detrarre solo in riferimento a uno dei mutui. In particolare, tale scelta dovrà essere fatta in relazione all'immobile che risulterà poi dimora abituale. Inoltre, nel periodo in cui l'immobile locato risulta ancora occupato e fino a quando non avvenga il rilascio e sia adibito ad abitazione principale, la detrazione spetta solo per il mutuo riferito all'altro immobile, che è già adibito ad abitazione principale (circ. 50 del 2002).

### Acquisizione dell'immobile in base ad asta giudiziaria.

Se tale immobile è locato, l'acquirente deve comunque attivare un **procedimento giudiziario** per ottenere la disponibilità dell'immobile, ritrovandosi, dunque, in una situazione sostanzialmente analoga. Pertanto, anche in tale circostanza la detrazione può essere applicata sempre che il contribuente attivi il procedimento entro tre mesi dall'acquisto e poi, entro un anno dal rilascio, adibisca l'immobile ad abitazione principale. (risoluzione n. 385 del 2008).

### Interessi su mutuo per l'acquisto di immobile da ristrutturare

Interessi detraibili dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve essere **entro due anni dall'acquisto**. (C.M. n. 7/E, punto 2.9, del 26/1/2001).

Il rispetto del requisito dei due anni può risultare dai registri anagrafici o da autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 (circ. 15 del 2005).

Nell'ipotesi in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, per individuare la categoria di opere che permette la detrazione per interessi dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque, entro due anni dall'acquisto, è necessario far riferimento all'art. 31, comma 1, lett. d), della legge 8/8/1978, n. 457. L'agevolazione è pertanto esclusa nel caso in cui l'immobile sia soggetto a opere differenti da quelle individuate dalla citata norma. Qualora non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l'unità abitativa entro due anni dall'acquisto per cause imputabili al Comune che non provvede in tempo utile al rilascio delle abilitazioni amministrative richieste, si potrà comunque usufruire della detrazione d'imposta. Ciò in quanto, per ragioni di coerenza logica, è da ritenere estensibile il principio contenuto nel dm n. 331/1999, concernente le diverse ipotesi di mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale. È opportuno precisare, infine, che la fattispecie prevista dall'art. 15, comma 1, lett. b), T.u. 917/86, riguarda i mutui contratti per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, mentre il comma 1-ter dello stesso articolo prevede una detrazione d'imposta a fronte di interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per la costruzione o la ristrutturazione dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Pertanto, ricorrendo l'ipotesi di mutuo per l'acquisto dell'immobile, ancorché oggetto di ristrutturazione edilizia, le condizioni e le modalità per poter beneficiare della detrazione sono indicate nella lett. b) del comma 1 del citato art. 15. Di contro, nell'ipotesi di mutuo contratto per la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile, si devono applicare le disposizioni contenute nel comma 1-ter dello stesso articolo. Con riferimento alle nuove disposizioni, la circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, prevede che la stessa possa essere applicata anche ad un mutuo contratto nel 1999 a condizione che, alla data del 31 dicembre 2000, non era decorso il termine previsto dalla previgente disciplina. In sostanza, il termine biennale previsto dalla nuova disposizione si applica con riferimento ai mutui stipulati nel corso del 2001.

In caso di contemporanea presenza del mutuo per l'acquisto da indicare in E7 e del mutuo per la ristrutturazione da indicare in E8 (nuovo rigo residuale) con il codice 10, il contribuente può fruire di entrambe le detrazioni secondo il seguente principio e ferme restando le relative regole applicative:

- il mutuo prima casa (E7) non incontra limiti temporali e può essere sempre detratto;
- il mutuo di ristrutturazione può essere detratto solo per il periodo di esecuzione lavori e fino ai sei mesi successivi il termine dei lavori stessi.

### Immobili da ristrutturare

L'agenzia delle entrate conferma che nel caso di acquisto di immobili in cui sono eseguiti lavori di ristrutturazione la detrazione spetta solo a decorrere dal momento in cui lo stesso è adibito a dimora abituale, evento che deve concretizzarsi entro massimo due anni dall'acquisto. È bene rammentare che tale precisazione riguarda solo gli interessi per il mutuo prima casa, mentre se è contratto un c.d. mutuo misto, ossia relativo sia all'acquisto che alla ristrutturazione, gli interessi riferiti alla quota di mutuo destinata ai lavori, ferme restando le rispettive condizioni normative, sono detraibili da subito e sino ad un massimo di sei mesi successivi alla conclusione dei lavori, spettando nel prosieguo solo la detrazione riferita all'acquisto. (circ. 39 del 2010).

### Il diritto alla detrazione

#### Avente diritto alla detrazione

**Mutuo ipotecario intestato a entrambi i coniugi di cui uno è fiscalmente a carico dell'altro**

Detrae colui che è **contemporaneamente proprietario dell'immobile**, anche in parte, ed **intestataro del contratto di mutuo**

Nell'ipotesi di mutuo ipotecario intestato a entrambi i coniugi è previsto, a partire dall'anno d'imposta 2001, che ove uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro quest'ultimo può beneficiare della detrazione in discorso in relazione a **entrambe le quote**. Questa statuizione costituisce la novità introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 6 della legge 23/12/1999 n. 448.

La circolare dell'agenzia delle entrate n. 50 del 12 giugno 2002 ha chiarito che il principio in base al quale il contribuente con redditi può assumere la detrazione della parte di interessi relativa al contribuente fiscalmente a carico, vale solo per i mutui stipulati a partire dal 1 gennaio 1993 in riferimento ai quali, per effetto dell'articolo 3, comma 7, del dl 330/1994, trova applicazione l'articolo 15, comma 1, lettera b) del DPR 917/86.

È comunque necessario, però, che entrambi i coniugi siano acquirenti dell'unità immobiliare. Ciò si evince non solo dal tenore letterale della norma, ma anche dalle interpretazioni rese dall'Agenzia delle Entrate. Infatti, per tutti i mutui stipulati successivamente al 1991, la detrazione non compete al coniuge che non ha acquistato il fabbricato (circ. n. 95 del 2000).

**Interessi su mutuo per l'acquisto di un immobile da parte di un familiare**

Il beneficio della detrazione **spetta esclusivamente al proprietario dell'immobile**, per cui, nel caso in cui un soggetto contragga un mutuo per finanziare l'acquisto di una unità immobiliare da parte di un familiare, tale soggetto non potrà usufruire della detrazione prevista per gli interessi passivi (C.M. n. 7/E, punto 2.5, del 26/1/2001).

**Mutuo contratto dal nudo proprietario**

Come evidenziato nella circolare n. 108 del 1996, L'art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR non prevede che ai fini della detrazione il contribuente debba risultare anche obbligato a dichiarare il reddito dell'unità immobiliare. Pertanto, in presenza di tutte le condizioni richieste dalla norma (ivi compresa quella in base alla quale l'immobile acquistato deve essere la dimora abituale), il **nudo proprietario può fruire del beneficio in questione**, che invece non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare.

**Nudo proprietario e calcolo della detrazione**

Circolare n. 20 del 2011. Punto 1.5: per quanto concerne il nudo proprietario, nel calcolo delle detrazioni spettanti avrà diritto alla detrazione al 100% degli interessi pagati, senza dover "valutare" con le disposizioni esistenti in materia di imposte dirette qual è il valore della proprietà riferita alla nuda proprietà. Ovviamente serve il rispetto delle altre condizioni normative.

**Perdita della detrazione ed eccezioni**

Il diritto alla detrazione viene meno a **partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale** (a eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). (C.M. n. 1/E punto 1.1.1, del 3/1/2001). Inoltre, nelle ipotesi di trasferimento per motivi di lavoro la detrazione spetta anche se l'unità immobiliare viene locata, mentre nel caso di ricoveri l'immobile deve essere libero (circ. 15 del 2005).

**Interessi su mutuo per l'acquisto di un immobile che cessa di essere l'abitazione principale ma che in seguito ridiventa l'abitazione principale**

Interessi indetraibili dall'anno successivo a quello in cui l'immobile cessa di essere l'abitazione principale, **detraibili dal momento in cui l'immobile torna a essere l'abitazione principale**. Premesso che il contribuente perde il diritto alla detrazione per gli interessi su mutui ipotecari dell'anno successivo a quello in cui l'immobile non è più adibito ad abitazione principale, è stato chiesto a Minfinanze di chiarire, qualora in anni successivi lo stesso immobile torni a essere utilizzato come abitazione principale, se il contribuente può, a decorrere da tale momento, detrarre nuovamente gli interessi passivi.

### Inagibilità per evento straordinario (terremoto)

Al riguardo Minfinanze ha dichiarato di ritenere che il contribuente possa ricominciare a esercitare il diritto alla detrazione d'imposta per interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere dal momento in cui l'immobile torna a essere utilizzato come abitazione principale. La continuità non è un requisito richiesto per usufruire della detrazione (C.M. n. 55/E, punto 1.3.1, del 14/6/2001).

### Trasferimenti per motivi di lavoro

La circolare n. 11 del 2014 ha effettuato un'importante precisazione nel caso di immobile divenuto inagibile a seguito di terremoto. In tale circostanza, infatti, il requisito di utilizzo quale abitazione principale viene inevitabilmente meno. L'Amministrazione Finanziaria ha sottolineato che in presenza di ordinanze di sgombero la variazione della dimora dipende da una causa di forza maggiore che non può pregiudicare la fruizione della detrazione, ovviamente a condizione che le rate di mutuo siano pagate e che il contribuente sia comunque inciso dalle stesse (in pratica resta fermo il principio di cassa e la necessità che non vi siano contributi in conto interesse).

Il diritto a fruire della detrazione per gli interessi passivi permane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro, in quanto bisogna fare riferimento a variazioni dell'abitazione principale oggettivamente attribuibili all'attuale situazione lavorativa del contribuente, senza necessità che la nuova abitazione principale sia stabilita nel medesimo comune in cui si trova la sede di lavoro. Inoltre, l'amministrazione finanziaria sottolinea che potrà continuarsi a fruire della detrazione solo fintantoché sussistono i presupposti previsti per avvalersi della deroga, vale a dire finché permangono i "motivi di lavoro" che hanno determinato la variazione della dimora abituale. Se, pertanto, vengono meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale non troverà più applicazione la citata deroga, con la conseguenza che, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono venute meno le predette esigenze lavorative, il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli interessi. (circ. 21 del 2010).

### Le vicende dei mutui

#### Interessi passivi rimborsati alla cooperativa dagli assegnatari di alloggi, o all'impresa dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, relativi a mutui ipotecari indivisi

Sono detraibili le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione **alla cooperativa o all'impresa costruttrice** a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi. Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo. La rm. n. 8/386 dell'8/1/1993 ha precisato che sono indetraibili gli interessi corrisposti all'impresa conseguenti alla rateizzazione del prezzo di cessione.

#### Interessi passivi derivanti da accollo di mutuo ipotecario (compreso l'accollo avvenuto per successione a causa di morte)

In caso di accollo di mutuo avvenuto successivamente all'1/1/1993 le condizioni di detraibilità, previste per i mutui stipulati a partire da tale data, **devono ricorrere nei confronti del contribuente che si è accollato il mutuo**; in questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo di mutuo. In caso di accollo di mutuo, avvenuto per successione a causa di morte dopo il 1° gennaio 1993, le condizioni di detraibilità, previste per i mutui a partire da tale data, devono ricorrere nei confronti del contribuente che si è accollato il mutuo.



**Il coniuge superstite cointestatario del mutuo**

La c.m. n. 122/E dell'1/6/1999, punto 1.2.1, ha chiarito che il **coniuge superstite può usufruire della detrazione** per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo (e sempreché sussistano gli altri requisiti). Ciò vale anche nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sempreché in capo a questi ultimi risultino soddisfatte le condizioni previste dalla norma per usufruire della predetta detrazione. Peraltro, in questa ipotesi, è possibile che legittimamente il reddito dell'unità immobiliare sia dichiarato da un soggetto diverso, per esempio, dal coniuge superstite, titolare del diritto di abitazione, e ciò non impedisce agli eredi di fruire della detrazione.

**Separazione dei coniugi e accollo interno**

**Circolare n. 20 del 2011**

**Punto 1.1: detrae il coniuge che a seguito di separazione diventa unico proprietario dell'immobile e procede al pagamento del mutuo mediante c.d. accollo interno.** Ciò anche se non interviene modifica dell'atto di mutuo originario. È necessario che l'accollo risulti da scrittura privata autenticata, da atto pubblico e che le quietanze siano integrate dall'attestazione che paga solo un coniuge. Il titolare del contratto di mutuo, a seguito della cessione dell'immobile, non ha più titolo per detrarre.

**Separazione e obbligo di pagamento**

**Circolare n. 20 del 2011**

**Punto 1.2: detrae il coniuge che a seguito di separazione è obbligato a pagare il mutuo, anche senza accollo formalizzato.** Ciò anche se non interviene modifica dell'atto di mutuo originario. È necessario che l'accollo risulti da scrittura privata autenticata, da atto pubblico e che le quietanze siano integrate dall'attestazione che paga solo un coniuge. Ovviamente in capo a chi detrae devono ricorrere le condizioni e bisogna far attenzione al "caso" separazione (ex coniuge ancora tra i familiari), in quanto al sopraggiungere del divorzio è fondamentale che nell'immobile vi sia la dimora dei figli.

**Pagamento del mutuo da parte degli eredi senza accollo**

**Circolare n. 20 del 2011**

**Ammessa la detrazione.** Punto 1.4. Ciò anche se non interviene modifica dell'atto di mutuo originario. È necessario un accordo degli eredi, formalizzato con scrittura privata autenticata, o da atto pubblico da cui risulti il soggetto che si assume l'obbligo di pagare.

**Rinegoziazione del mutuo (si vedano anche le note 3 e 4)**

Sia per i mutui antecedenti al 1992, che per quelli successivi, i contribuenti, nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo, **continuano ad aver diritto al beneficio della detrazione nel rispetto della normativa** vigente al momento di stipula dell'originario contratto. La possibilità di rinegoziazione è stata inserita allo specifico scopo di tener conto delle mutate condizioni del mercato per quanto riguarda i tassi di interesse praticati dagli istituti di credito, onde garantire la detrazione degli interessi passivi corrisposti in caso di estinzione del vecchio contratto di mutuo e successiva stipula di uno nuovo con tassi più favorevoli.

La possibilità di fruire della detrazione continua a sussistere a condizione che siano invariate le parti contraenti ed il cespite immobiliare concesso in garanzia. Le parti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene tra la banca e colui che è subentrato nel contratto di mutuo a seguito di accollo. Inoltre, è ancora riconosciuto il diritto al beneficio, ferme restando le altre condizioni, nel caso in cui il soggetto mutuante sia diverso da quello originario (circ. n. 95 del 2000).

Ai fini della detrazione nel caso di rinegoziazione è altresì necessario che l'importo del mutuo risulti non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare alla data di rinegoziazione, maggiorata dell'importo derivante da clausole di indicizzazione (sul punto, importanti precisazioni sono state effettuate nel corso del 2007, a partire dalla risoluzione n. 390, commentate alla nota n. 3 in calce).

### Mutuo originario di un solo coniuge rinegoziato in capo ad entrambi

Nella quota capitale rientrano le eventuali rate scadute e non pagate, il rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, gli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera da rimborsare alla data di rinegoziazione.

È ammessa la detrazione nell'ipotesi in cui l'originario contratto di mutuo, stipulato da uno solo dei coniugi per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione principale, è estinto e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad entrambi i coniugi comproprietari. Inoltre, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, è possibile usufruire della detrazione sugli interessi passivi anche per la quota di competenza del coniuge fiscalmente a carico. Resta inteso che la detrazione compete solo per gli interessi riferibili alla residua quota di capitale del precedente mutuo e nei limiti di 4.000,00 euro complessivi per entrambi i coniugi. (circ. 21 del 2010).

### Altri chiarimenti

#### Interessi passivi su mutuo ipotecario pagati per la «costruzione di immobili»

Gli interessi passivi relativi a mutui stipulati ante 1991 **danno diritto alla detrazione**. Per gli interessi passivi derivanti da mutui stipulati dal 1991 al 1997 non è prevista alcuna detrazione in forza dell'art. 5 della legge 29/12/1990, n. 405 che aveva limitato la detraibilità alla sola ipotesi dei mutui garantiti da ipoteca per l'«acquisto» (non per la «costruzione») della propria abitazione (vedasi anche: cm n. 73/E - punto 1.1.1 del 27/5/1994). A partire dai mutui stipulati dall'1/1/1998 per «costruire» la propria abitazione, i relativi interessi passivi sono ridiventati detraibili nei limiti e alle condizioni del comma 1-ter inserito nell'art. 15, T.u. n. 917/1986, dall'art. 3, comma 1, legge 27/12/1997, n. 449 (vedasi successivo mutuo per costruzione/ristrutturazione abitazione principale).

#### Interessi passivi su mutuo ipotecario - Ipoteca iscritta su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale

L'art.15, T.U. 917/86, prevede la detraibilità degli interessi passivi in dipendenza di mutui, garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Pertanto, in presenza di mutuo ipotecario, gli interessi passivi potranno - conformemente alle indicazioni della C.M. n. 7/E, punto 2.4, del 26.1.2001, essere oggetto di detrazione d'imposta **anche se l'immobile su cui risulta iscritta l'ipoteca non coincide con quello acquistato e adibito ad abitazione principale**. Nella circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, l'agenzia delle entrate ha chiarito che, in caso di interessi passivi corrisposti per l'acquisto di due unità immobiliari, la detrazione di imposta potrà essere computata soltanto con riferimento all'immobile adibito a propria abitazione, in conformità del concetto previsto per la deduzione relativa alla abitazione principale.

#### Pagamento delle spese notarili nel mese di dicembre dell'anno precedente ma certificazione del compenso con parcella emessa a febbraio del mese interessato dalla dichiarazione. come detrarre.

**Detrazione in riferimento ad emissione della parcella** (circolare n. 24 del 2004, punto 3.1) In risposta ad uno specifico quesito, dove era evidenziato, tra l'altro, che in parcella erano riportati i riferimenti dell'atto stipulato a dicembre 2003 e che il contribuente era in possesso di fotocopia dell'assegno di pagamento con data 2003, l'agenzia delle entrate ha evidenziato come, per avere piena prova del pagamento della parcella si deve fare riferimento, in linea generale, alla data del documento di certificazione del compenso. Pertanto, la detrazione spetta nell'anno 2004 (ad ogni buon fine, l'agenzia ha altresì specificato che nel caso esaminato la violazione è commessa dal notaio, in quanto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, in relazione alle prestazioni di servizi la fattura deve essere emessa all'atto del pagamento del corrispettivo e dunque se il pagamento avviene mediante contanti o assegno la fattura dovrà essere emessa al momento del ricevimento dei contanti o dell'assegno).

#### Somma in deposito al notaio per onorario e per spese in nome e per conto. Notaio emette fattura entro 60 gg ma in anno successivo

#### Circolare n. 19 del 2012

Vige criterio di cassa. Necessaria documentazione completa (data deposito, pagamento, fattura notaio) per conoscere l'esatto ammontare dell'importo detraibile che costituisce onere accessorio

### Contratto di assicurazione sull'immobile

Gli oneri accessori che danno diritto alla detrazione sono costituiti da spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Per quanto riguarda le spese per l'assicurazione dell'immobile, **non si ritiene che diano diritto alla detrazione** non rinvenendosi il carattere di necessità rispetto al contratto di mutuo. **(circolare n. 15 del 2005).**

### Acquisto di più immobili con lo stesso atto e lo stesso mutuo

La casistica affrontata riguarda l'acquisto, in comunione, di un immobile composto da tre unità immobiliari così catastalmente classificate:

- A/2, adibita ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, con rendita catastale di ... euro;
- A/3, attualmente in ristrutturazione al fine di realizzare un'unica abitazione catastalmente accorpata a quella principale, con rendita catastale di ... euro;
- C/6, pertinenza dell'abitazione principale, con rendita catastale di ... euro.

Inoltre, nell'atto di compravendita è stato indicato un prezzo di acquisto unitario di ... euro, riferito all'intero immobile, così come è stato stipulato un mutuo per l'acquisto, per un importo di ... euro, anch'esso riferito all'intero fabbricato e non suddiviso per le singole unità catastali.

Secondo l'agenzia delle entrate, per quanto concerne, in particolare, l'unità catastale A3, in corso di ristrutturazione, la detrazione degli interessi passivi pagati sul mutuo ed imputabile al relativo acquisto **non può essere riconosciuta**. L'agevolazione potrà essere fruita, anche in relazione alla parte di interessi imputabile all'unità A3, solo dopo che sarà realizzato l'accorpamento, risultante anche dalle conseguenti variazioni catastali, di tale unità abitativa all'immobile adibito ad abitazione principale.

Nella fase attuale, quindi, si può fruire dell'agevolazione in relazione agli interessi passivi imputabili alla sola quota di mutuo destinata all'acquisto delle unità catastali A2 e C6, adibite, rispettivamente **ad abitazione principale ed alla relativa pertinenza**.

Essendo necessario individuare tale quota di mutuo nel caso in esame si rende necessario individuare, preliminarmente, la parte del prezzo di acquisto, indicato nell'atto in modo unitario per l'intero fabbricato, imputabile alle unità catastali agevolabili. Tale parte può essere individuata in una percentuale del prezzo di acquisto indicato in atto, pari alla proporzione tra le rendite catastali delle singole unità immobiliari che compongono il fabbricato. La medesima percentuale deve quindi essere applicata all'importo del mutuo, al fine di individuare la quota di interessi su cui calcolare la detrazione.

Di fatto, nel caso esaminato si ammette la detrazione sia per l'acquisto dell'abitazione principale che della relativa pertinenza. Orbene, resta da comprendere se la "pertinenza" è agevolata solo ed esclusivamente se acquistata unitamente all'immobile destinato ad abitazione principale (e sembra essere questa la sola chiave di lettura) ovvero è agevolata anche in caso di acquisti "autonomi" (ma in tal caso sarebbe superata la risposta fornita con la circolare n. 106 del 1998).

### NOTE

1. In ordine all'utilizzo del rapporto per l'individuazione degli interessi su cui calcolare la detrazione è intervenuta l'agenzia delle entrate nel corso del 2006 con la circolare n. 17. Considerato che a poter fruire del beneficio fiscale è soltanto il contribuente che risulta contemporaneamente proprietario dell'unità immobiliare e intestatario del mutuo, come peraltro ribadito più volte dall'agenzia delle entrate (circ. 7 del 2001), le maggiori problematiche in sede di applicazione del rapporto sono emerse nelle situazioni (abbastanza diffuse) in cui gli acquirenti dell'immobile sono i due coniugi ma il mutuo è intestato ad un soggetto soltanto. In particolare, sulla base di una interpretazione rigida di quanto asserito dall'amministrazione finanziaria, diversi contribuenti, nonché CAF, hanno ritenuto che in tali ipotesi il valore dell'immobile da prendere come riferimento doveva essere ridotto al 50%, con conseguente ulteriore forte riduzione della detrazione. Nella citata circolare n. 17, invece, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che nel rapporto

**il valore d'acquisto deve essere sempre considerato in maniera complessiva**, senza procedere ad eventuali suddivisioni. È stato, pertanto, fissato un preciso principio: in sede di determinazione degli interessi, si prescinde dal numero degli acquirenti e dal numero degli intestatari, facendosi riferimento solo ai valori assoluti. Ciò torna utile soprattutto nel caso di immobile di proprietà di un solo coniuge e mutuo cointestato, laddove la detrazione spetta solo all'acquirente. Egli però effettua il pagamento di solo parte del mutuo (presumibilmente al 50%). Poiché la detrazione compete per l'effettivo importo sostenuto, sarà solo in riferimento a detta somma che si potrà detrarre, fermo restando l'obbligo di effettuare il rapporto in base ai valori assoluti. Ad esempio, se il valore dell'immobile è pari a 200.000 e il mutuo a 250.000 euro, il rapporto deve essere sempre effettuato con tali importi, senza dover procedere all'abbattimento del mutuo al 50%. Dal rapporto deriva, dunque, che gli interessi che possono essere indicati in dichiarazione sono pari all'80% dell'onere effettivamente sostenuto. Pertanto, se dalla certificazione rilasciata dall'istituto creditizio risulta che gli interessi pagati sul mutuo da entrambi gli intestatari sono pari a 4.000 euro, essendo di competenza dell'avente diritto solo il 50%, dovrà applicarsi l'80% all'importo di 2.000 euro, con la conseguenza che il solo beneficiario nella sua dichiarazione andrà ad indicare nel rigo E7 (730) o RP7 (unico) l'importo di 1.600 euro. In merito, occorre effettuare una precisazione nel caso in cui il coniuge non intestatario dell'immobile sia fiscalmente a carico di colui che può beneficiare della detrazione. In coda alla lett. b) del c. 1 dell'art. 15 del Tuir che disciplina i mutui, è previsto che in caso di mutuo contestato la detrazione spetta ad entrambi i coniugi per la propria quota d'interessi, ma se un coniuge è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può fruire della detrazione per entrambe le quote. Orbene, la norma non disciplina un onere sostenuto nell'interesse del familiare a carico, ma semplicemente attribuisce la possibilità di fruire di una detrazione altrimenti "persa". Il punto, però, è che serve il requisito dell'essere "beneficiario" della detrazione, cosa che accade solo se si è contemporaneamente acquirenti e intestatari. Nel caso in esame, essendo il coniuge a carico non acquirente dell'immobile (e ipotizzando assente la comunione dei beni), non può detrarsi tale quota, mancando uno dei presupposti normativi.

2. Le precedenti conclusioni sono state confermate anche nel caso in cui a seguito di rinegoziazione di un mutuo, **a risultare intestatario del nuovo mutuo sia soltanto uno solo dei coniugi**. In questo caso, la proporzione predetta resta invariata ma pur sempre in valori assoluti, potendo poi detrarre il coniuge intestatario (risoluzione n. 57 del 2008).

3. Alcune importanti precisazioni sono state fornite in materia di rinegoziazione dei mutui. Come detto, sia per i mutui stipulati in data antecedente al 31 dicembre 1992, che per quelli successivi, i contribuenti, nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo, continuano ad aver diritto al beneficio della detrazione nel rispetto della normativa vigente al momento di stipula dell'originario contratto. La detrazione continua a sussistere a condizione che:

- rimangano invariate le parti contraenti ed il cespite immobiliare concesso in garanzia;
- l'importo del mutuo risulti non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare alla data di rinegoziazione, maggiorata dell'importo derivante da clausole di indicizzazione.

La risoluzione n. 390 del 2007, emanata in ordine ai mutui per la costruzione dell'abitazione principale, ha superato l'assunto normativo secondo cui il nuovo mutuo non può essere di importo superiore all'ammontare residuo del vecchio, **stabilendo che se il nuovo mutuo "supera" il residuo, la detrazione continua a sussistere in riferimento agli interessi passivi relativi proporzionalmente alla parte di mutuo destinata alla rinegoziazione del "residuo"**. Tale tesi, peraltro, è stata confermata anche dalla risoluzione n. 57 del 2008. La successiva circolare n. 34 del 2008, inoltre, ha precisato che tale assunto vale anche per i mutui contratti nel passato. Il solo inconveniente in tal senso, però, è che non è chiarito come recuperare le cifre non detratte nel passato, atteso il blocco posto dalla risoluzione n. 24 del 2007 secondo cui si può procedere solo con l'integrativa a favore (che dunque riguarderebbe solo lo scorso anno) e non con l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73, pur se tale strada appare praticabile, nei limiti dei 48 mesi, in quanto non si tratta di un errore del contribuente ma di una tardiva interpretazione dell'agenzia delle entrate che ha "impedito" nel passato la detrazione.

4. La risoluzione n. 328 del 2007 dell'agenzia delle entrate ha affrontato un particolare caso, riguardante una situazione di rinegoziazione di un mutuo che in origine evidenziava una notevole differenza tra l'importo indicato nel rogito e l'ammontare del prestito ottenuto. Infatti, il mutuo, contestato, era stato contratto per un importo di 145 mila euro, mentre la spesa evidenziata in atto era pari a circa 76 mila euro. Pertanto il rapporto di detrazione utilizzabile era di poco superiore al 50%. Uno dei due acquirenti ha poi deciso unitamente al proprio coniuge di acquistare la restante quota del 50%, dal valore effettivo di 125 mila euro, effettuando la seguente operazione:

- a. dazione in contanti di circa 56 mila euro;
- b. contrazione di un mutuo di 144 mila euro per estinguere il totale mutuo precedente, residuo a complessive 137 mila euro, più le spese. In sostanza, tale mutuo è servito a rinegoziare il 50% del mutuo originario e ad acquistare la restante quota dell'immobile.

In merito, l'agenzia delle entrate ha fissato due importanti principi. **In primo luogo, l'eventuale rinegoziazione di un mutuo non modifica il risultato emergente dal rapporto originario stabilito con i valori del primo mutuo e delle spese sostenute**. Vale a dire, ad esempio e con riferimento al caso di specie, che il rapporto di detrazione di circa il 50% (76.000/145.000) non varia in caso di successive rinegoziazioni, a prescindere dai nuovi valori di mutuo rinegoziati (che si ricorda, ai fini della detrazione non possono essere superiori alla quota residua del primo mutuo). Dunque, anche se del nuovo mutuo di 144 mila euro un importo di circa 68.000 euro è finalizzato alla rinegoziazione del mutuo originario, ciò non modifica la percentuale di detrazione da tener presente in sede di dichiarazione, ovvia-

mente per la parte di interessi riferiti alla rinegoziazione.

Il secondo rilevante principio riguarda la “prevalenza” del concetto di “mutuo ex novo” rispetto al mutuo rinegoziato. Nel caso in esame, infatti, i coniugi, nell’acquistare la restante parte dell’appartamento, hanno accollato la quota di mutuo del venditore e poi, entro un anno dall’acquisto, hanno contratto un nuovo mutuo con cui hanno estinto (rinegoziato) il mutuo accollato. L’agenzia delle entrate pone in rilievo il rispetto della condizione temporale di aver contratto un mutuo entro l’anno di acquisto dell’immobile, statuendo che si tratta di un mutuo a se stante a prescindere che sia servito anche a rinegoziare il mutuo precedentemente accollato. Pertanto, pur se la quota di mutuo accollata, in origine, aveva una detrazione del 50%, configurando il mutuo ex novo deriva la necessità di effettuare nuovamente il rapporto, considerando l’ammontare di mutuo riferito al nuovo acquisto e il valore dell’immobile acquistato. In particolare, risulta che il mutuo finalizzato all’acquisto è pari a 76 mila euro (differenza tra totale mutuo di 144 mila euro e 68 mila euro destinati alla rinegoziazione), mentre il valore dell’immobile acquistato è pari a 125 mila euro. Da ciò consegue che per la parte di interessi riferita al nuovo acquisto la detrazione spetta per intero, essendo il rapporto superiore all’unità.

Sul piano pratico, una volta ricevuta la documentazione degli interessi, ad esempio pari a 6.000 euro, i contribuenti dovranno suddividere gli stessi tra interessi riferiti alla rinegoziazione (pari a 68/144, ossia circa il 47% e dunque 2.820 euro) e quelli riferiti al nuovo mutuo (il restante 53%, ossia 3180). Della prima quota di interessi, potrà essere considerato solo il 50% e dunque 1.410 euro, da sommare a 3.180 euro. Il totale emergente, infine, dovrà poi essere confrontato con il limite massimo ammesso per il calcolo della detrazione. La circolare n. 34 del 2008 sul punto ha precisato che quanto in precedenza illustrato vale anche per i mutui contratti nel passato.

5. Mutui misti. L’ipotesi riguarda la Contrazione di un solo mutuo, per acquistare e ristrutturare l’immobile da destinare ad abitazione principale. Trattasi di “mutui misti” e come illustrato dalla guida ai mutui presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate è necessario che gli importi delle differenti destinazioni siano ben individuati. Bisogna rammentare che per esplicita previsione del decreto n. 311 del 1999, le due detrazioni sono cumulabili limitatamente al periodo di durata dei lavori di costruzione o ristrutturazione, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi. Inoltre, mentre la detrazione per le spese di ristrutturazione è immediatamente fruibile, nel caso di acquisto di un immobile oggetto di ristrutturazione, la detrazione per il mutuo scatta soltanto dal periodo d’imposta in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale. Se i punti di contatto permettono la stipula di tale tipologia di mutuo “misto”, è altrettanto vero che ai fini delle detrazioni particolare attenzione deve essere posta alle differenze normative esistenti. In primo luogo, proprio sul piano documentale, il decreto attuativo n. 311 del 1999, in materia di mutui di ristrutturazione, richiede che il contribuente conservi la copia della documentazione comprovante il sostenimento delle spese di costruzione o ristrutturazione, nonché le abilitazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia. Inoltre, nel caso di coniuge fiscalmente a carico, la quota del coniuge è ammessa in detrazione solo nelle ipotesi di acquisto dell’abitazione principale e non in quella di ristrutturazione. Infine, l’aspetto più delicato è senza dubbio rappresentato dalla diversa tempistica da rispettare, in quanto le due tipologie di mutui si differenziano nel seguente modo:

- nell’ipotesi “acquisto”, la detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo. Tra le deroghe previste a tali obblighi normativi, importante in tale sede è la statuizione che se sono effettuati lavori di ristrutturazione, la destinazione dell’immobile ad abitazione principale può avvenire entro due anni dall’acquisto;
- per la “costruzione/ristrutturazione”, l’articolo 1, comma 3, del decreto n. 311 del 1999 prevede che il mutuo debba essere stipulato non oltre i sei mesi antecedenti o successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione e che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori stessi. Sul punto, inoltre, la legge n. 222 del 2007, con l’articolo 44, comma 4-ter, è intervenuta nel comma 1-ter dell’articolo 15 del Tuir, stabilendo, a partire dal 1° dicembre 2007, che la detrazione è riconosciuta a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell’unità immobiliare oggetto dei lavori avvenga nei sei mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi l’inizio dei lavori di costruzione. La nuova decorrenza temporale, di fatto, trova applicazione in tutte le ipotesi di lavori iniziati da luglio 2007 in poi. Resta fermo, invece, che entro sei mesi dalla conclusione dei lavori l’immobile debba essere adibito ad abitazione principale del contribuente.

Estremamente difficile, dunque, potrebbe rivelarsi il monitoraggio delle diverse condizioni temporali ed il rispetto dei requisiti per la detrazione. Numerose, infatti, sono le casistiche che possono verificarsi, come dimostra in parte la tabella sottostante:

Mutuo	Acquisto	Inizio lavori	Fine lavori	Abitazione principale	Detrazione acquisto	Detrazione costruzione
20.12.2007	01.01.2008	30.01.2008	30.09.2008	30.12.2008	SI	SI
20.12.2007	01.01.2008	30.01.2008	30.09.2009	31.01.2010	NO	SI
20.12.2007	01.01.2008	30.01.2008	30.09.2008	30.04.2009	SI	NO



A determinare la presenza o meno della detrazione sono le diverse condizioni:

- nel primo caso, il mutuo è contratto entro l'anno antecedente dall'acquisto e entro i sei mesi antecedenti dall'inizio dei lavori. Inoltre, l'immobile è adibito ad abitazione principale entro il termine massimo di due anni (caso acquisto) ed entro il termine di 6 mesi dalla fine dei lavori (caso ristrutturazione). La detrazione, dunque, spetta per entrambe le fattispecie;
- nella seconda ipotesi, l'immobile è adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori ma oltre i due anni previsti nel "caso acquisto". Pertanto, spetta solo la detrazione per la ristrutturazione;
- nel terzo esempio, l'immobile è adibito ad abitazione principale entro due anni dall'acquisto ma oltre i sei mesi dalla conclusione dei lavori. Si detrae solo per il mutuo "acquisto".

In definitiva, rispetto allo stesso mutuo "misto", se si intendono fruire entrambe le detrazioni, è necessario confrontare:

- la data di contrazione del mutuo, che non può essere antecedente l'acquisto di più di un anno e l'inizio dei lavori di più di sei mesi. Nel caso di contrazione successiva, invece, non bisogna superare un anno dall'acquisto, anche se per la ristrutturazione è ammesso il periodo di 18 mesi dall'inizio dei lavori;
- la data di destinazione dell'immobile ad abitazione principale, che non deve avvenire oltre i sei mesi dal termine dei lavori e comunque entro due anni dall'acquisto dell'immobile.

Viste le condizioni da rispettare per i mutui misti, è altrettanto necessario osservare le possibilità di fruizione di entrambe le agevolazioni. In merito, bisogna soprattutto rammentare la precisazione del decreto n. 311 del 1999 secondo cui il cumulo della detrazione è previsto solo per il periodo di durata dei lavori e per i sei mesi successivi alla loro conclusione.

Ciò vuol dire, in sostanza, che nei mutui "misti", atteso il contemporaneo verificarsi dell'acquisto dell'immobile e della sua ristrutturazione, con connessa possibilità di detrazione solo dal momento in cui si adibisce l'immobile ad abitazione principale, un vero e proprio cumulo vi sarà soltanto da tale destinazione (presumibilmente di poco successiva alla conclusione dei lavori), fino al periodo di sei mesi successivi a detta conclusione dei lavori.

## Rigo E8/E10 DEL MODELLO 730

90

## RIGHI RP8/RP13 DEL MODELLO REDDITI PF

**Codice onere: 8**

**MUTUI IPOTECARI ANTE 1993**

### Gli interessi passivi

**Interessi passivi, oneri accessori e quote di indicizzazione, pagati, in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto di immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale.**

### Le precisazioni

Vale lo stesso principio di cassa, già visto in sede di commento (rigo E7) dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale. Tra gli «oneri accessori» è compreso anche l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ecu o in altra valuta, nonché la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca), la cosiddetta «provvigione» per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica ecc.

#### **Sul punto è bene ricordare che:**

dall'1/1/1993 è fiscalmente rilevante solo il mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile da adibire a propria abitazione principale (vedasi quanto riferito al «rigo E7» - punto 1, sub. a). Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (es. per l'acquisto di una residenza secondaria), nel caso di mutui stipulati dall'1/1/1991 al 31/12/1992 la detrazione, commisurata ad un importo massimo di euro 2.065,83, spetta solo



per gli interessi relativi all'acquisto di un immobile da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale vale invece quanto descritto nel prospetto relativo al rigo E7) e per la quale non sia variata tale condizione (per esempio, si verifica «variazione» se l'immobile è concesso in locazione).

Per i mutui stipulati ante 1991, la detrazione, commisurata ad un importo massimo di euro 2.065,83, compete per i mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale. Compete anche per la «costruzione» e la «ristrutturazione» di immobili. Il beneficio, inoltre, spetta anche nell'ipotesi di acquisto di box o di successiva concessione in locazione dell'abitazione.

### NOTE:

1) - Esempi pratici di detrazione in caso di coesistenza di interessi passivi di cui ai righe E7 ed al codice onere 8 in commento

a) regola generale: Se l'ammontare di rigo E7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, nel rigo E8, con il codice 8, non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di rigo E7 è inferiore a euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nei righe E7 ed E8, codice 8, non deve superare euro 2.065,83

b) esempio n. 1: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo E7) euro 2.582,28; interessi passivi relativi a residenza secondaria euro 1.032,91; nel rigo E8, con il codice 8 non va indicato alcun importo.

c) esempio n. 2: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo E7) euro 1.291,14; interessi passivi relativi a residenza secondaria euro 1.032,91; nel rigo E8, con il codice 8, indicare euro 774,69

2) In caso di rinegoziazione del mutuo, vale quanto già evidenziato in sede di commento della detrazione degli interessi passivi connessi all'acquisto dell'abitazione principale. In particolare, il contribuente conserva i medesimi diritti del mutuo originario.

3) Qualora un contribuente, già titolare di un mutuo contratto prima del 1993 per l'acquisto dell'abitazione principale, sia diventato contraente, dopo il 1993, di un nuovo mutuo riferito ad un altro immobile poi divenuto sua abitazione principale, in relazione al mutuo ante 1993 potrà fruire della detrazione relativa alle abitazioni secondarie e quindi compilare il rigo E8, con il codice 8, con la precisazione di dover considerare, nel limite di 2.065,83 euro, anche quanto indicato nel rigo E7.

## Rigo E8/E10 DEL MODELLO 730

## RIGHI RP8/RP13 DEL MODELLO REDDITI PF

Codice onere: 9

INTERESSI SU MUTUI DEL 1997 PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

### Gli interessi passivi

Interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione

### Le precisazioni

Trattasi di oneri pagati a soggetti residenti nel territorio dello stato o di uno stato membro della Ue, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) ed d) dell'art. 31, comma 1, della legge 5/8/1978, n. 457. In realtà, il citato articolo 31 è stato implicitamente abrogato dall'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, che comunque reca la medesima elencazione per quanto concerne le distinzioni tra le tipologie di lavori eseguibili. La detrazione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale.

### Interventi

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la detrazione, **sono i seguenti**:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti.

### Condizioni

Al fine di fruire della detrazione è necessario che nel 1997 sia stato stipulato un contratto di mutuo, ex art. 1813 cc, **con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio** che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite a usi diversi (box, cantine, uffici, negozi), sempreché gli interventi stessi siano posto in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.

### Rinegoziazione del mutuo in anno successivo al 1997

La detrazione per interessi passivi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia è concessa solo per i contratti stipulati nel 1997 (art. 1, comma 4, dl n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997), e quindi, per i nuovi mutui stipulati in anni successivi al 1997, **non esiste il diritto alla detrazione**. (C.M. n. 55/E, punto 1.3.4, del 14/6/2001).

### Limite di spesa

La detrazione spetta su un importo massimo di **euro 2.582,28** e, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

### Modalità di utilizzo

La detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 o negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione **non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse**.

### NOTE:

**Documentazione:** L'art. 3 del dm 22/3/1997 stabilisce che per fruire della detrazione degli interessi di cui al punto 1 di questo prospetto è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione: a) quietanza di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo; b) copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra

descritti; c) copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi. Si evidenzia, in particolare, che l'esigenza che dal contratto di mutuo risulti che lo stesso è finalizzato agli interventi di recupero non è superabile nemmeno se, attraverso le fatture ed altra documentazione, è possibile dimostrare la tipologia degli interventi effettuati.

Come evidenziato, la detrazione può essere calcolata in proporzione all'effettivo utilizzo del mutuo. Pertanto il contribuente deve considerare, nella determinazione dell'importo in base al quale calcolare la detrazione, **solo la parte di mutuo utilizzata per le spese**. Ad esempio, se il contribuente ha contratto nel 1997 un mutuo di importo complessivo pari a 50.000.000 di lire, del quale però ha utilizzato per il sostenimento degli interventi solo 40.000.000, ossia l'80 per cento del mutuo erogato, la detrazione effettivamente spettante è riferibile solo all'80 per cento degli interessi corrisposti. Ne consegue che, se nel periodo d'imposta lo stesso contribuente ha sostenuto interessi passivi per complessivi 2.500 euro, potrà calcolare la detrazione solo sull'80%, pari a 2.000 euro. Inoltre, qualora avesse detratto negli anni precedenti importi maggiori rispetto a quelli realmente spettanti, perché calcolati su interessi relativi all'intero mutuo e non riferiti all'effettivo utilizzo, è necessario che proceda alla dichiarazione di tale parte di interessi assoggettandoli a tassazione separata.

Pur se il chiarimento è stato fornito in merito ai mutui per la costruzione dell'abitazione principale, i cui interessi vanno indicati in E8 con il codice 10, è utile richiamare quanto precisato nella circolare n. 17 del 2005, attesa **la medesima modalità di determinazione degli interessi su cui calcolare la detrazione**. In tale circolare, infatti, è stato ribadito che ai fini della proporzione descritta in precedenza bisogna considerare le spese effettivamente sostenute, ossia quelle che risultano al termine dei lavori di ristrutturazione. Come detto, in relazione ai mutui del 1997 di cui al rigo E8, codice 9, rileva che si tratti di mutuo effettivamente contratto in detto anno, senza possibilità di rinegoziazione, ma nulla vieta che il contribuente possa aver utilizzato la cifra presa in prestito in più anni, ad esempio dal 1997 al 2000, per l'esecuzione dei lavori. Ne deriva che:

Nell'anno 1997 e in quelli in cui i lavori erano ancora in esecuzione, il contribuente può aver detratto il 19% di tutti gli interessi pagati, senza necessità di rapporto;

Dal periodo d'imposta in cui i lavori si sono conclusi, avendo la contabilità delle spese sostenute per i lavori eseguiti, dovrà detrarsi in proporzione all'effettivo utilizzo del mutuo (rapporto spese/capitale);

Se dal rapporto risulta una percentuale inferiore al 100% per quanto concerne gli interessi da poter indicare in dichiarazione, è necessario procedere al recupero delle detrazioni fruite in più nei precedenti periodi mediante assoggettamento a tassazione separata.

## Rigo E8/E10 DEL MODELLO 730

## RIGHI RP8/RP13 DEL MODELLO REDDITI PF

### Codice onere: 10

#### INTERESSI PER MUTUI DESTINATI ALLA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

##### Gli interessi passivi

**Interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione**

##### Interessato alla detrazione

##### Abitazione principale

##### Le precisazioni

Oneri pagati a soggetti residenti nel territorio dello stato o di uno stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dall'1/1/1998 e garantiti da ipoteca, **per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale del contribuente o di un suo familiare**, ancorché non a carico.

Detrae colui che è **intestatario del mutuo e proprietario dell'immobile da costruire o ristrutturare**, anche pro quota. Non sono detraibili, però, gli interessi passivi di un mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale da parte di un familiare.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il **contribuente o un suo familiare dimora abitualmente**. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione (legge n. 15/1968) con cui il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

	<p>Nel caso in cui contraente del mutuo per la costruzione dell'unità immobiliare sia un soggetto appartenente al personale in servizio permanente delle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, non è necessario il requisito della dimora abituale, ma il diritto alla detrazione è riconosciuto a condizione che l'immobile costituisca l'unica abitazione di proprietà del medesimo soggetto (circolare n. 207/E; punto 2.2.7, del 16 novembre 2000).</p>
<b>Abitazione principale e sisma</b>	<p>La Circolare n. 11 del 2014, pur se con un chiarimento rivolto all'ipotesi di acquisto di abitazione principale ma evidentemente estendibile anche alle casistiche in commento, ha precisato che se l'unità immobiliare è stata oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente a causa di un evento sismico, la variazione della dimora dipende da cause di forza maggiore che non pregiudicano la fruizione della detrazione per gli interessi passivi, a condizione che le rate del mutuo siano pagate e tale onere rimanga effettivamente a carico del contribuente.</p>
<b>Limiti di spesa</b>	<p>È detraibile dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo, <b>non superiore a euro 2.582,28</b>, degli interessi di cui al comma 1-ter dell'art. 15, T.u. 917/86. Il limite è considerato complessivamente. In caso di mutuo contestato, dunque, ogni coniuge può calcolare la detrazione su un importo non superiore a 1.291,14 euro. Il limite è fisso anche in caso di più mutui.</p>
<b>Quota del coniuge</b>	<p>Non essendoci una esplicita previsione normativa, <b>non è possibile detrarre la quota del coniuge fiscalmente a carico</b> (circolare n. 11 del 21 maggio 2014).</p>
<b>Decreto attuativo</b>	<p>Il dm 30/7/1999, n. 311, ha provveduto a regolamentare le <b>modalità e le condizioni</b> cui è subordinata la detrazione d'imposta per interessi passivi.</p>
<b>Costruzione o ristrutturazione</b>	<p>Per «costruzione di unità immobiliare» si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, ivi compresi quelli di cui all'art. 31, c. 1, lett. d), legge 5/8/1978, n. 457 (quest'ultimo provvedimento riguarda le <b>ristrutturazioni</b> che, pertanto, vengono equiparate alle «nuove costruzioni» - Come detto, in realtà, il citato articolo 31 è stato implicitamente abrogato dall'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, che comunque reca la medesima elencazione per quanto concerne le distinzioni tra le tipologie di lavori eseguibili.</p>
<b>Tempistica</b>	<p>Fino al 1° dicembre 2007 la detrazione era ammessa a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio <b>nei sei mesi antecedenti o successivi</b> alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare da costruire e che quest'ultima sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori. A decorrere dal 1° dicembre 2007, la citata legge n. 222 del 2007, con l'articolo 44, comma 4-ter, è intervenuta nel comma 1-ter dell'articolo 15 del Tuir, riferita alla detrazione in commento, stabilendo che la stessa è <b>riconosciuta a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare oggetto dei lavori avvenga nei sei mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi l'inizio dei lavori di costruzione</b>. Restano immutate, invece, le altre condizioni e soprattutto che l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.</p>
<b>Perdita dell'agevolazione</b>	<p>Il diritto alla detrazione viene meno dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile, per motivi non dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro, non è più utilizzato per abitazione principale. Inoltre, la mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare <b>entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione</b> comporta la perdita del diritto alla detrazione.</p>

## MODELLI 730 E REDDITI 2017

### Non spettanza della detrazione

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione non sono iniziati nei **18 mesi antecedenti (prima 6) o 6 successivi** alla data di stipula del contratto di mutuo, oppure se detti lavori non sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia o in a decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei lavori.  
Il diritto alla detrazione non viene meno se i termini non sono rispettati per ritardi imputabili esclusivamente all'amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia

### Condizioni di cumulo con E7

La detrazione in discorso è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, di cui all'art. 15, comma 1 lett. b), T.u. 917/86, **soltanto per tutto il periodo dei lavori e dei sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.**

### Documentazione

per fruire della detrazione è **necessario conservare ed esibire o trasmettere** (anche in copia), a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, il contratto di mutuo ipotecario dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da adibire ad abitazione principale, la documentazione comprovante il sostenimento delle spese di costruzione o di ristrutturazione e le abilitazioni richieste dalla normativa edilizia vigente.

### Calcolo della detrazione

Come per i mutui contratti nel 1997 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (rigo E8, codice 9), la detrazione deve essere calcolata su un ammontare degli interessi proporzionale all'effettivo utilizzo del mutuo (si vedano note 2 e 3).

### Costruzione o ristrutturazione di fabbricato rurale adibito ad abitazione principale di coltivatore diretto

Anche per la costruzione e ristrutturazione edilizia (di cui all'art. 31, comma 1, lett. d, legge n. 457/1978) di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto spetta la detrazione degli interessi passivi relativi ad un mutuo a tal fine contratto.

## NOTE

(1) La detrazione spetta in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale (**concessione edilizia o DIA**) nel quale sia indicato che l'autorizzazione riguarda i lavori di costruzione o ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, c. 1, lett. d), legge 5/8/1978, n. 457. In assenza di tale indicazione, il contribuente deve essere in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale (circ. 95 del 2000).

(2) Come evidenziato, **la detrazione può essere calcolata in proporzione all'effettivo utilizzo del mutuo.** Pertanto il contribuente deve considerare, nella determinazione dell'importo in base al quale calcolare la detrazione, solo la parte di mutuo utilizzata per le spese. Ad esempio, se il contribuente ha contratto nel 1999 un mutuo di importo complessivo pari a 50.000.000 di lire, del quale però ha utilizzato per il sostenimento degli interventi solo 40.000.000, ossia l'80 per cento del mutuo erogato, la detrazione effettivamente spettante è riferibile solo all'80 per cento degli interessi corrisposti. Ne consegue che, se nel periodo d'imposta lo stesso contribuente ha sostenuto interessi passivi per complessivi 2.500 euro, potrà calcolare la detrazione solo sull'80%, pari a 2.000 euro. Inoltre, qualora avesse detratto negli anni precedenti importi maggiori rispetto a quelli realmente spettanti, perché calcolati su interessi relativi all'intero mutuo e non riferiti all'effettivo utilizzo, è necessario che proceda alla dichiarazione di tale parte di interessi assoggettandoli a tassazione separata

(3) Nella circolare n. 17 del 2005, è stato ribadito che ai fini della proporzione descritta in precedenza bisogna considerare le spese effettivamente sostenute, ossia quelle che risultano al termine dei lavori di ristrutturazione. In effetti, nulla vieta che il contribuente possa aver utilizzato la cifra presa in prestito in più anni, ad esempio dal 1998 al 2000, per l'esecuzione dei lavori. **Ne deriva che:**

- Negli anni in cui i lavori erano ancora in esecuzione, il contribuente può aver detratto il 19% di tutti gli interessi pagati, senza necessità di rapporto;
- Dal periodo d'imposta in cui i lavori si sono conclusi, avendo la contabilità delle spese sostenute per i lavori eseguiti, dovrà detrarsi in proporzione all'effettivo utilizzo del mutuo (rapporto spese/capitale);
- Se dal rapporto risulta una percentuale inferiore al 100% per quanto concerne gli interessi da poter indicare in dichiarazione, è necessario procedere al recupero delle detrazioni fruite in più nei precedenti periodi mediante assoggettamento a tassazione separata.

(4) Nella circolare n. 13 del 2013 è stato precisato che in presenza di un mutuo per la costruzione dell'abitazione principale intestato al 50% fra i due coniugi, per un immobile di proprietà al 50%, nel caso di fatture intestate ad uno solo dei coniugi è comunque possibile attestare sulle fatture giustificative che le spese di costruzione sono state sostenute al 50 per cento da ciascun coniuge, al fine di consentire al coniuge non intestatario delle fatture di portare in detrazione la quota del 50 per cento di interessi passivi corrispondente alla propria quota di intestazione del mutuo.

(5) In merito a tale tipologia di mutui, due importanti precisazioni sono state effettuate sul piano interpretativo da parte dell'amministrazione finanziaria nel 2006 e all'inizio del 2007. In primo luogo, nella circolare n. 17 è stato affermato che la detrazione **non può essere riconosciuta** per la parte degli interessi riferita all'ammontare di mutuo utilizzato per l'acquisto del terreno su cui si costruisce l'abitazione principale. Quindi nel rapporto necessario all'individuazione degli interessi, i contribuenti non possono far confluire la spesa per l'acquisto del terreno. In secondo luogo, nella risoluzione n. 1 del 2007, è stato precisato che la detrazione **può riguardare anche le ipotesi di acquisto di un fabbricato "a grezzo"**. Pertanto, in tale seconda ipotesi, l'acquisto dell'immobile ancora non ultimato rientra tra le spese da conteggiare ai fini del citato rapporto.

(6) Anche nel caso di mutui finalizzati alla costruzione dell'abitazione principale, pur se il DM 311 del 1999 richiede che nel mutuo sia indicata la finalità dello stesso, è ammessa la detrazione **se tale finalità è evidenziata nella certificazione rilasciata dalla Banca o da un'autocertificazione prodotta dal contribuente** (risoluzione n. 241 del 2007) ha precisato che. In sostanza, l'agenzia ha ribadito la tesi interpretativa sostenuta nella risoluzione n. 147 del 2006 in riferimento all'acquisto dell'abitazione principale.

(7) È necessario rammentare quanto precisato nella risoluzione n. 310 del 2007, laddove l'agenzia delle entrate ha affrontato il caso di un contribuente che ha acquistato un immobile allo stato grezzo in attesa di completamento, stipulando, contestualmente all'acquisto, un contratto di mutuo ipotecario e iniziando, nei sei mesi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo, i lavori di completamento dell'immobile da adibire ad abitazione principale senza però comunicare al Comune la data di inizio lavori. Tale mancata comunicazione, infatti, è dipesa dalla circostanza che sono stati operati dei lavori di finitura dell'immobile acquistato allo stato grezzo utilizzando la concessione edilizia che era stata rilasciata all'impresa costruttrice. Ciò in base all'assunto di poter comunque dimostrare, mediante la data delle prime fatture di spesa a lui intestate, di aver soddisfatto il requisito temporale di iniziare i lavori di costruzione nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo. **In merito, l'amministrazione non ha riconosciuto sussistenti i requisiti richiesti dalla norma**, evidenziando che la mancanza di comunicazioni al Comune in ordine alla licenza di costruzione impedisce di attribuire un riferimento certo all'inizio dei lavori, utile per verificare il rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge. Nello specifico bisogna tener presente che le modalità attuative di tale disposizione sono individuate dal citato decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 311, che tra l'altro prevede che il mutuo debba essere stipulato non oltre i sei mesi antecedenti o successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione ed inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 1, è previsto espressamente che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta anche in copia le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia. Discende, dunque, che è fondamentale avere riferimenti certi per poter verificare il rispetto della tempistica richiesta dal legislatore, pena l'impossibilità di fruire della detrazione. E per quando concerne l'inizio dei lavori, atteso il tenore letterale dell'art. 3 del decreto n. 311 del 1999, tale riferimento certo va associato al rilascio delle abilitazioni amministrative previste dalla legge. Sulla falsariga di tale interpretazione, la risoluzione n. 73 del 2008 ha affrontato anche il caso specifico in cui il contraente del mutuo è giunto in possesso della DIA solo a seguito di voltura, avendo ricevuto in donazione l'immobile allo stato grezzo. Ebbene, in queste circostanze l'agenzia asserisce che il decorso dei termini per verificare il rispetto delle condizioni temporali deve riferirsi, come data di inizio lavori, a quella in cui è avvenuta la voltura della DIA.

(8) La risoluzione n. 390 del 2007 ha fornito un importante chiarimento in ordine alla **rinegoziazione** del mutuo riferito alla costruzione dell'abitazione principale. Al riguardo, l'agenzia precisa che, considerato l'art. 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante la disciplina relativa alla c.d. "portabilità del mutuo", in base al quale è previsto espressamente al comma 4, il mantenimento dei benefici fiscali nel caso di surroga nel rapporto di mutuo per volontà dello stesso debitore, l'agevolazione in esame torna applicabile anche nel caso di estinzione e successiva stipulazione di un mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale. Infatti, considerata la stretta affinità che sussiste tra la fattispecie di mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale (art. 15, comma 1, lett. b), del Tuir) e quella di mutuo contratto per la costruzione della stessa (art. 15, comma 1-ter, del Tuir), e al fine di evitare di trattare in modo differente situazioni sostanzialmente identiche, si è ritenuto possibile, atteso il carattere unitario dell'operazione di estinzione ed accensione del nuovo mutuo e della sostanziale continuità del rapporto di mutuo originariamente stipulato, conservare i benefici fiscali già riconosciuti in relazione al primo contratto. Una particolare attenzione merita comunque la conclusione cui è giunta l'amministrazione finanziaria in riferimento all'esempio contenuto nella risoluzione. Infatti, ammessa la possibilità di rinegoziazione, è precisato che la detrazione non può essere riconosciuta sul totale dell'importo del secondo mutuo, in quanto tale importo (pari ad euro 104.000,00) risulta essere superiore, anche se di poco, alla residua quota



di capitale da rimborsare in relazione al primo mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri correlati, (pari ad euro 103.978,37). Secondo l'Agenzia consegue che, al fine di fruire dell'agevolazione in esame, è necessario determinare la percentuale dell'importo del secondo mutuo rispetto all'importo della residua quota di capitale da rimborsare del primo. Per determinare la percentuale (X) sulla quale è possibile fruire della detrazione degli interessi passivi è possibile adottare la seguente formula:  $X = 100 \times \text{residua quota di capitale da rimborsare del primo mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri correlati} / \text{importo del secondo mutuo}$ . Vale a dire:  $X = (100 \times 103.978,37) / 104.000,00 = 99,98\%$ . Pertanto la detrazione può essere fruita in relazione agli interessi passivi pagati sul 98,98% dell'importo del secondo mutuo.

(9) In caso di mutui "misti", si rinvia agli esempi in calce al commento al rigo E7

# RIGO E8/E10 DEL MODELLO 730

# RIGHI RP8/RP13 DEL MODELLO REDDITI PF

Codice onere: 11

MUTUI AGRARI

97

### Gli interessi passivi

Interessi passivi, oneri accessori e quote di indicizzazione

### Le precisazioni

Oneri pagati a soggetti residenti in Italia o in Paesi della UE o a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui o prestiti agrari di ogni specie, aventi durata di breve, medio e lungo termine, che possono essere:

- di conduzione;
- di dotazione;
- di miglioramento.

I contratti di conduzione solitamente non superano la durata di dodici mesi, sono erogati mediante la sottoscrizione di cambiali agrarie e non necessitano di ulteriori documenti, mentre la data a decorrere dalla quale può fruirsi della detrazione è collegata alla stessa cambiale agraria.

I prestiti di dotazione e miglioramento, invece, si caratterizzano per una durata pluriennale e prevedono sia la forma di un atto scritto che la redazione di un piano di ammortamento. In tal caso, il riferimento per la decorrenza dell'agevolazione è collegato alla data dell'atto scritto.

### Limite di detrazione

Come si evince nelle istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazione gli interessi passivi, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo o del prestito agrario, **sono detraibili nei limiti del reddito dei terreni dichiarato**, inteso come somma dei redditi dominicali e agrari. Pertanto, qualora l'ammontare degli interessi pagati nel periodo d'imposta sia superiore al totale dei redditi dei terreni dichiarati, la detrazione del 19 per cento sarà calcolata in riferimento a tale ultimo importo. In effetti, è stata risolto il dubbio interpretativo relativamente ai mutui contratti fino al 31.12.89, per i quali in precedenza era riconosciuta la piena deducibilità degli interessi passivi versati.

Sul punto, si è espressa in maniera favorevole all'interpretazione dell'amministrazione finanziaria la Corte Costituzionale con sentenza n. 285 del 13 luglio 2004, nella quale è stata ritenuta infondata la questione di legittimità relativamente all'applicazione del nuovo metodo di detrazione anche per i mutui ante 1990. Pertanto, ogni tipologia di mutuo, indipendentemente dalla data di stipula, può dare diritto alla detrazione dei relativi interessi nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati.

**NOTE**

**Esempio** di determinazione dell'importo massimo di interessi su cui calcolare la detrazione. Come detto, l'importo di interessi non può superare il reddito dei terreni dichiarato, ossia la somma dei redditi dominicali e agrari. Ne deriva che se nel periodo d'imposta il contribuente dichiara un complessivo di redditi di terreni pari a 400 euro e sostiene interessi su mutui agrari pari a 1.500 euro, potrà fruire della detrazione del 19% solo per 400 euro. In particolare, anche se in dichiarazione nel rigo E8, con il codice 11, dovesse indicarsi l'importo di 1.500 euro, sarà lo stesso software a calcolare la detrazione sul limite di 400 euro.

## **Rigo E8/E10 DEL MODELLO 730**

## **Righi RP8/RP13 DEL MODELLO REDDITI PF**

### **Codice onere: 12 e 13**

#### **SPESE DI ISTRUZIONE**

98

**Spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione**  
**CODICE 12**

Per le spese di istruzione sostenute per la **frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione** (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

**Spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri**  
**CODICE 13**

Per le spese di istruzione sostenute per la **frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri**. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

**Limiti di spesa per corsi universitari. Decreto Miur annuale. Limiti 2015 e 2016**

Suddivisione area geografica e comparti di istruzione:

- area disciplinare medica: 3.700 nord, 2.900 centro, 1.600 sud e isole;
- area disciplinare sanitaria: 2.600 nord, 2.200 centro, 1.600 sud e isole
- area disciplinare scientifico tecnologica: 3.500 nord, 2.400 centro, 1.600 sud e isole;
- area disciplinare umanistico sociale: 2.800 nord, 2.300 centro, 1.500 sud e isole.

**Limiti di spesa corsi post laurea – circolare 7 del 2017**

Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post-laurea l'importo massimo che dà diritto alla detrazione è il seguente:

Corsi di dottorato, di specializzazione, master universitari di primo e secondo livello, limite euro 3.700 (nord) euro 2.900 (centro) euro 1.800 (sud e isole).

**Limiti di spesa – circolare 7 del 2017**

I medesimi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento anche se non espressamente menzionati nel citato decreto ministeriale. In calce al paragrafo sono riportate le tabelle dei raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare nonché della ripartizione delle regioni per area geografica. Peraltro, a seguito delle modifiche intervenute con la legge n. 208 del 2015, per i master privati di I e II livello, è richiesto, a partire dal 2015, solo la verifica della circostanza che i master siano attivati da istituti universitari.

	<p>Conseguentemente, non è più necessario fare un confronto con corsi analoghi, per durata e struttura di insegnamento, erogate da università statali. Il limite individuato dal decreto del MIUR include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione. Nel caso di sostenimento di più prove di ammissione in università non statali situate in aree geografiche diverse o di sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test. In caso di iscrizione occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere. Nel caso invece in cui lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad università non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test. Nel limite di spesa individuato dal decreto del MIUR è compresa anche l'imposta di bollo. Per tale imposta, infatti, non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l'importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti come, invece, disposto per la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3 della legge n. 549 del 1995 e successive modificazioni (vedi art. 1, comma 4, del decreto MIUR).</p>
<p><b>Limite di spesa – circolare 7 del 2017</b></p>	<p>Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l'Università ha la sede legale, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all'area geografica in cui si svolge il corso. Nell'ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo di imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto. Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso università statali sia università non statali, la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali potrà essere calcolata sull'intero importo mentre quelle sostenute presso università non statali saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto MIUR con le modalità sopra descritte.</p>
<p><b>Spese per la frequenza di corsi universitari di specializzazione presso università statali o private</b></p>	<p><b>La detrazione compete sull'intero importo delle spese</b> - Deve trattarsi di corsi riconosciuti in base all'ordinamento universitario (vedasi anche: C.M. n. 7 del 10/6/1993 - punto 12.8).</p>
<p><b>Spese per la frequenza di istituti o università straniere (C.M. n. 95/E, punto 1.5.1, del 12.5.2000)</b></p>	<p><b>La detrazione va calcolata nei limiti della spesa prevista per la frequenza di corsi similari presso l'università italiana più vicina al domicilio del contribuente</b> - Le spese per la frequenza presso istituti o università private o straniere sono detraibili in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani. Ai fini della detrazione delle spese per frequenza all'estero di corsi universitari occorre fare riferimento alle corrispondenti spese previste per la frequenza di corsi similari tenuti presso l'università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente.</p>
<p><b>Spese per la frequenza di «master» universitari (C.M. n. 101/E, punto 8.2, del 19.5.2000)</b></p>	<p><b>Condizioni di detraibilità:</b> i costi per la frequentazione di «master» danno diritto alla detrazione d'imposta, nei limiti del 19%, qualora, per durata e struttura dell'insegnamento, gli stessi siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati. Per quanto riguarda i «master» gestiti da università private, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.</p>
<p><b>Corsi telematici</b></p>	<p><b>Onere detraibile.</b> A condizione che siano tenuti da istituti di istruzione secondaria o universitaria, sia statali che privati (Risoluzione n. 6 del 2007).</p>
<p><b>Corsi telematici. Condizioni post modifiche normative</b></p>	<p>Le spese per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, sulla base dei criteri dettati dal decreto ministeriale che individua i limiti massimi per ogni annualità, facendo riferimento all'area tematica del corso e, per l'individuazione dell'area geografica, alla regione in cui ha sede legale l'università.</p>

**Frequenza del corso SSIS, scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario**

**Onere detraibile.** Infatti si tratta di un corso di istruzione secondaria (risoluzione n. 77 del 2008).

**Contributo versato per poter partecipare alla prova di preselezione universitaria**

**Onere detraibile.** La prova è eventualmente prevista dalla facoltà alla quale lo studente intende iscriversi e costituisce una condizione indispensabile per l'accesso a corsi di istruzione universitaria (risoluzione n. 87 del 2008).

**Dottorato di ricerca**

**Onere detraibile.**

Infatti, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca istituiti dalle università, i master sono conseguiti a seguito di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione.

Il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall'ordinamento universitario per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione (risoluzione 11 del 2010).

**Contributi per il riconoscimento della laurea all'estero**

**Non detraibile.**

Non è possibile ottenere il beneficio fiscale in relazione ai contributi versati per ottenere il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero, in quanto l'agevolazione è prevista solo per le spese relative alla frequenza dei corsi di istruzione ed in tale ipotesi, invero, non si procede affatto alla frequentazione di istituti di formazione, pubblici o privati, nonché a corsi di specializzazione o master. (circ. 39 del 2010).

**Frequenza di corsi di laurea in teologia**

In relazione ai corsi di laurea in teologia, la circolare n. 13 del 2013 ha ammesso la detrazione. Ciò in quanto il MIUR, interpellato al riguardo, ha affermato che i corsi in esame sono tenuti "...esclusivamente presso le Università Pontificie che rilasciano titoli accademici in Teologia". Il medesimo dicastero ha inoltre precisato che "A seguito della normativa derivante dagli accordi relativi ai Patti Lateranensi ed ai successivi accordi stipulati tra la Santa Sede e lo Stato italiano (art. 1 del d.P.R. 2 febbraio 1994, n. 175) i titoli pontifici di Licenza in Teologia sono riconosciuti dallo Stato italiano come Diploma Universitario e come Diploma di Laurea dell'Ordinamento Universitario italiano (ai sensi della legge n. 341 del 1990). Oltre al riconoscimento suddetto, lo Stato italiano riconosce i titoli accademici rilasciati dalle Università Pontificie, quali università straniere, ai sensi dell'art. 2 della legge 148/2002 e ai sensi del d.P.R. n. 189 del 30 luglio 2009."

In relazione alle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea tenuti presso università straniere, la circolare del 12 maggio del 2000, n. 95 (par. 1.5.1), ha riconosciuto la detraibilità in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.

Dal che deriva che le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia siano detraibili nella misura stabilita per corsi di laurea a indirizzo umanistico tenuti presso l'Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente che, per materie trattate e contenuto del piano formativo, presentino le maggiori analogie con il corso di laurea in teologia.

**Laurea in teologia. Città del Vaticano. Condizioni post modifiche normative**

Le modifiche normative non riguardano l'ambito oggettivo di applicazione della detrazione ma la modalità di determinazione dell'importo massimo di spesa ammessa alla detrazione per la frequenza di corsi universitari presso università private. Per le università non statali è prevista la detraibilità delle spese nella misura stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. In attuazione di tale disposizione, con decreto ministeriale viene individuato l'importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile.

### Frequenza Istituti Tecnici Superiori

Per gli anni 2015 e 2016 gli importi sono distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede il corso di studio. Pertanto, tenendo conto di quanto stabilito nel decreto:

- ai fini della detrazione delle spese per frequenza all'estero di corsi universitari, occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente;
- le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico – sociale". Per quanto concerne la zona geografica di riferimento si ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.

La circolare 17 del 2015 precisa che:

- sebbene gli I.T.S. abbiano una propria fisionomia autonoma e distinta rispetto ai corsi di istruzione secondaria e universitaria, gli stessi si collocano – per le caratteristiche evidenziate dal MIUR – **nell'ambito del segmento di istruzione superiore del sistema italiano di istruzione e formazione;**
- considerato che la lettera e) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR agevola le spese per frequenza di corsi che coprono il percorso formativo dello studente nella fase dell'"istruzione secondaria" (IV livello formativo) e in quella "universitaria" (dal VI all'VIII livello), si ritiene che le spese sostenute per la frequenza degli Istituti Tecnici Superiori (V livello formativo), così come definiti dal MIUR, che si collocano in un livello intermedio tra l'istruzione secondaria e universitaria, possano essere anch'esse ricondotte nell'ambito delle spese di istruzione previste dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR, **beneficiando della relativa detrazione;**
- **per la determinazione dell'importo ammissibile alla detrazione,** si richiama quanto previsto nell'allegato A, punto 5, del decreto interministeriale 7 febbraio 2013, in cui è previsto che "Le Regioni stabiliscono i criteri per la determinazione dell'importo delle rette di frequenza per gli studenti da parte delle Fondazioni I.T.S.. Gli studenti degli I.T.S. versano la tassa regionale per il diritto allo studio sulla base del medesimo importo previsto per gli studenti universitari ed accedono ai medesimi benefici."

### Spesa per la frequenza scolastica

#### **Circolare n. 3 del 2016**

In data 16 luglio 2015 è entrata in vigore la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti". La legge ha riformulato le disposizioni del TUIR riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione ed in particolare ha modificato l'art. 15, comma 1, lettera e) ed ha inserito nel medesimo articolo 15 la nuova lettera e-bis).

A seguito di tali modifiche, la lettera e) - che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili - disciplina la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria mentre la successiva lettera e-bis) disciplina la detrazione delle spese "per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera".

L'art. 15, comma 1, lettera i-octies), del TUIR dispone invece la detrazione del 19 per cento per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritarie senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa con le condizioni

previste dalla norma. Attesa la rilevanza sociale e le implicazioni di carattere tecnico connesse alla attuazione della nuova disposizione di cui alla lettera e-bis), anche in riferimento alla previgente lettera i-octies), è stato interpellato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per individuarne l'ambito applicativo. L'amministrazione interpellata ha precisato che, alla luce del combinato disposto delle lettere e-bis) e i-octies) dell'art. 15, "i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all'edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all'ampliamento dell'offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell'ambito di applicazione della lettera i-octies). Invece, le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies) rientrerebbero nella previsione della lettera e-bis). Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spese per la mensa scolastica".

Sulla base dei criteri esposti devono essere, pertanto, individuate le spese detraibili nel limite massimo di spesa annua di 400 euro per alunno o studente, a partire dal 1 gennaio 2015, e quelle che possono beneficiare della detrazione di cui alla lettera i-octies).

Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

**Mensa scolastica**

Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere oggettivamente comprese tra quelle "per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado" – quindi detraibili – anche quando tale servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno. Se per l'erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l'acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, esente dall'imposta di bollo, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l'ammontare delle spese sostenute nell'anno e i dati dell'alunno o studente. Si rammenta che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l'uso per il quale gli stessi sono destinati.

Per l'anno d'imposta 2015, se la documentazione risulta incompleta, non essendo state fornite istruzioni in proposito, i dati mancanti relativi all'alunno o alla scuola possono essere annotati dal contribuente sul documento di spesa. **(circolare n. 18 del 2016).**

**Ripartizione spesa mensa**

La detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa e che nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno. Considerato, tuttavia, che ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50 per cento, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima **(circolare n. 18 del 2016).**

**Spese scolastiche**

**Risoluzione 68 del 2016**

Sono detraibili le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola; ciò in quanto tali servizi, pur



	<p>se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica. Diverso parere è espresso, invece, per quanto riguarda la detraibilità delle spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola. Infatti, consentire la detraibilità delle spese di scuola bus risulterebbe discriminatorio rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.</p>
<b>Tipologia di spesa</b>	<p><b>Circolare 7 del 2017</b>                  La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di: - scuole dell'infanzia (scuole materne); - scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie); - scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore); sia statali sia paritarie private e degli enti locali. La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all'ordinamento antecedente il DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 possono, invece, considerarsi equiparabili alle spese sostenute per l'iscrizione ai corsi universitari (rigo E8/E10, codice 13). Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori. Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR.</p>
<b>Gite scolastiche</b>	<p><b>Circolare 7 del 2017</b>                  La detrazione spetta per le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l'assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad es: all'agenzia di viaggio).</p>
<b>Divieto di cumulo</b>	<p><b>Circolare 7 del 2017</b>                  La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall'art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali. Il contribuente con due figli se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR.</p>
<b>Tirocini formativi attivi</b>	<p><b>Circolare 7 del 2017</b>                  la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del DM del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2016, anche se riferite a più anni.</p>

### NOTE

(1) - Le spese per la frequenza di corsi di istruzione danno diritto alla detrazione anche se l'onere è stato sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

(2) – corsi di specializzazione o master non gestiti da università statali o private non danno diritto alla detrazione. Infatti, ai sensi della circolare n. 101 del 2000, **i master universitari sono detraibili se, per durata e struttura dell'insegnamento, sono assimilabili a corsi universitari o di specializzazione e sempre che siano gestiti da università, pubbliche o private.** Nel secondo caso, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.

## **RIGO E8/E10 DEL MODELLO 730**

## **RIGHI RP8/RP13 DEL MODELLO UNICO PF**

**Codice onere: 14**

### **SPESE FUNEBRI**

<b>Tipologia della spesa</b>	Spese funebri sostenute <b>in dipendenza della morte di persone. Non è più richiesto un vincolo di parentela.</b>
<b>Limite di spesa</b>	La detrazione compete, per ciascun decesso, sull'importo massimo di <b>euro 1550,00.</b>
<b>Chiarimenti</b>	In relazione a questo tipo di spesa, la giurisprudenza ha precisato, tra l'altro, che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>la detrazione vale soltanto per la persona che ha effettivamente sostenuto la spesa</b> (comm. trib. centrale, decisioni n. 7865 del 19/12/1989; n. 7248 del 4/11/1991; n. 2124 del 2/11/1992, dep. 12/6/1993);</li> <li>• <b>la detrazione compete al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non risulta intestatario della fattura.</b> Nel caso giudicato si trattava di una vedova che aveva incaricato un familiare rimborsando successivamente a quest'ultimo l'importo della spesa.</li> </ul>

### **NOTE**

(1) - le spese funebri detraibili **sono solo quelle occorrenti per il trasporto al cimitero e per la sistemazione della salma.** Sono escluse le spese pagate anticipatamente ad una congregazione che si impegna a fornire al momento della morte tutti gli accessori necessari per il funerale. Non sono detraibili nemmeno le spese per l'acquisto di un loculo prima della morte (RM n. 944 del 1976). Ciò in quanto le spese funebri devono rispondere ad un criterio di attualità rispetto all'evento cui sono finalizzate.

(2) – Se il documento contabile è intestato ad un solo soggetto ma la spesa è stata sostenuta da più persone, **può essere effettuata una ripartizione della spesa a condizione che la stessa ripartizione sia annotata in calce al documento dall'intestatario dello stesso** (circ. 26 del 1979)

(3) – sono considerate spese funebri anche l'erogazione di denaro a compenso di ogni operazione occorrente a portare la salma al cimitero e alla sepoltura, compreso il loculo, la fornitura dei marmi e la spesa relativa all'incisione del nominativo del defunto (comm. Trib. Centrale del 1984, n. 7825) e l'importo corrisposto per il necrologio funebre (comm. Trib. II grado Trieste, sent. N. 27 del 1991).

(4) Non sono detraibili le spese di riesumazione della salma (risposte faq).

# RIGO E8/E10 DEL MODELLO 730

## RIGHI RP8/RP13 DEL MODELLO UNICO PF

Codice onere: 15

DETRAZIONE RELATIVA ALLE SPESE PER L'ASSISTENZA PERSONALE  
DEI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

Tipologia della detrazione	Detrazione irpef del 19% su un importo massimo di spesa pari a 2.100 euro riconosciuta in presenza delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana. L'avente diritto, comunque, non può avere un reddito complessivo superiore a 40 mila euro.
A chi spetta	La detrazione spetta sia se le spese sono sostenute direttamente dal soggetto non autosufficiente, sia se sostenute nell'interesse di quest'ultimo da un proprio familiare, indipendentemente dal ricorrere dei requisiti per l'essere considerati fiscalmente a carico. La norma infatti espressamente prevede che la detrazione spetta anche se le spese sono sostenute a favore dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile, ma non pone la condizione che si tratti di soggetti fiscalmente a carico.
Condizioni	I soggetti interessati dalla disposizione sono quelli non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana, ossia l'assunzione degli alimenti, l'espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, la deambulazione e l'indossare gli indumenti. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione, invece, non compete per le spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie. L'Agenzia delle Entrate, circolare n. 2 del 2005, ha chiarito che è considerato non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continua e lo stato di non autosufficienza si considera realizzato anche in caso di incapacità di svolgere, anche solo in parte, uno o più degli atti suddetti.
Documentazione	Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.
Limite di spesa	L'importo di 2.100 euro di spesa deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. In sostanza, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per uno dei familiari di cui all'art. 433 del c.c., l'importo massimo di spesa resta comunque di 2.100 euro. Allo stesso tempo, l'importo di 2.100 euro deve essere considerato quale soglia massima nell'ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare. In tal caso, l'importo deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa. Naturalmente, se la spesa sostenuta per l'assistenza non raggiunge il limite di 2.100 euro, la detrazione sarà calcolata in riferimento alla spesa sostenuta.

**Case di riposo**

La detrazione spetta anche nel caso di soggetto non autosufficiente ricoverato presso una casa di cura o di riposo I corrispettivi riferiti all'assistenza personale devono essere distintamente certificati rispetto alle altre spese (Circ. 10 del 2005, ribadita dalla risoluzione n.397 del 2008).

**Cooperative servizi e agenzia interinale**

**Circolare 7 del 2017**

- Ammessa la detrazione anche nel caso di assistenza prestata da una cooperativa di servizi. In tal caso, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso;
- se invece il servizio è offerto da un'agenzia interinale, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore.

## **RIGO E8/E10 DEL MODELLO 730**

## **RIGHI RP8/RP13 DEL MODELLO UNICO PF**

### **Codice onere: 16**

**SPESE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI SPORTIVI DA PARTE DEI GIOVANI  
DI ETÀ COMPRESA TRA 5 E 18 ANNI**

106

**Le spese**

**Tipologia delle spese**

**Attività sportiva**

**Nozione di abbonamento.**

**Precisazioni**

Spese di iscrizione annuale e di frequenza dei centri sportivi da parte dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, **fino ad un massimo di spesa di 210 euro**. Si tratta delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

Come chiarito dalla circolare n. 34 del 2008, per usufruire della detrazione è necessario che i ragazzi praticino **l'attività sportiva presso le «associazioni sportive»**, che il decreto attuativo definisce come le società e le associazioni sportive dilettantistiche indicate dall'articolo 90, commi 17 e seguenti, della legge 289/2002, che abbiano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica. Per «palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica dilettantistica» si intendono tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, compresi gli impianti polisportivi gestiti, anche in forma diversa dalle associazioni sportive, da soggetti pubblici privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.

La dizione generica di "abbonamento" lascia presumere che siano ammesse al beneficio **le diverse tipologie di offerte al riguardo**, basti pensare all'uso frequente, da parte di palestre e piscine, di abbonamenti mensili, trimestrali o anche ad "entrate". Inoltre, non sembra che siano indispensabili entrambe le spese, per cui può ammettersi la detrazione sia del solo pagamento dell'iscrizione annuale (nel caso in cui, poi, per un qualsivoglia motivo, il ragazzo decide di non frequentare), sia della sola frequenza (l'ipotesi ovvia e sicuramente ricorrente riguarda quegli sport con campionati a "cavallo" di due anni, tipo il calcio, la pallacanestro o il rugby, laddove l'iscrizione annuale avviene solitamente a settembre e poi si procede al pagamento delle mensilità).

### Certificazione

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento. **Dal documento deve risultare:**

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero se persona fisica il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante dell'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

### Documentazione in caso di pagamento al Comune

Circolare n. 20 del 2011. Punto 5.9: per le spese delle palestre, nel caso di pagamento al comune che ha stipulato una convenzione con una associazione sportiva, **comunque sono necessarie tutte le indicazioni normative sui documenti di spesa.** Quindi serve l'indicazione: a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale ovvero, se persona fisica, nome, cognome, residenza e codice fiscale delle associazioni sportive; b) della causale del pagamento; c) dell'attività sportiva esercitata; d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa; e) dei dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

### Detrazione

Il beneficio massimo ottenibile è pari a 40 euro (ossia il 19% di 210 euro) per ciascun familiare che frequenta un centro sportivo, come confermato dalla citata circolare n. 34 del 2008. Pertanto se ad esempio due figli che hanno i requisiti previsti dalla norma frequentano centri sportivi, **la detrazione annua potrà essere calcolata su un limite di spesa doppio**, ossia pari a 420 euro.

### Intestazione documento

Se il documento è intestato al figlio è confermato l'assunto che la detrazione spetta in via di principio al 50% tra i genitori salvo che in calce al documento non sia annotata la volontà di una differente ripartizione.

### Determinazione del limite su un figlio

La risoluzione n. 50 del 2009 ha precisato che rispetto allo stesso figlio il limite di spesa resta fisso anche se i genitori possono effettuare separate dichiarazioni. In sostanza, se due genitori per lo stesso figlio sostengono 500 euro di spesa, nelle rispettive dichiarazioni dovranno comunque rispettare il limite massimo di spesa pari a 210 euro, **dovendo dunque indicare 105 euro a testa di spesa.**

### Requisito anagrafico

I frequentatori dei centri sportivi devono essere di età compresa tra i 5 e i 18 anni. La circolare n. 34 del 2008, ha stabilito che le detrazioni spettano per tutte le spese sostenute in riferimento all'anno in cui si realizza la condizione di età.

In sostanza, se il bambino ha compiuto 5 anni anche alla fine del periodo d'imposta, comunque tutte le spese sono agevolate, così come a medesime conclusioni si giunge per i ragazzi che hanno compiuto 18 anni anche ad inizio anno.

# RIGHI DA E8 A E10 DEL MODELLO 730

## RIGHI DA RP8 A RP13

### DEL MODELLO UNICO PF

#### ALTRI ONERI DETRAIBILI

##### Altri oneri detraibili

Nei righi in argomento vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righi dei quadri E o RP. In questi righi devono essere riportati solamente gli oneri contraddistinti dai diversi codici di cui alle istruzioni alle dichiarazioni, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo. Nella colonna 1 occorre indicare il codice e nella colonna 2 l'importo dell'onere per il quale spetta la detrazione d'imposta. Per gli oneri contraddistinti dai codici n. 8 al n. 16 si rinvia agli appositi approfondimenti. La novità dal 2013 è che per le erogazioni alle ONLUS e per quelle ai partiti politici la detrazione è maggiorata. Per gli altri oneri la detrazione è fissa al 19%.

**Chiarimento comune agli oneri di cui ai codici 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 e 28, 31, 35, 41 42**

##### **Circolare 7 del 2017**

E' necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall'anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

##### **Spese per intermediazione immobiliare (codice 17)**

##### La spesa

Compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000.  
L'agenzia delle entrate nella circolare n. 28 del 2006 ha espresso il parere che la detrazione possa essere fruita una sola volta

**Intermediari immobiliari – circolare 7 del 2017**

Per intermediari immobiliari devono intendersi gli esercenti l'attività di mediazione nel ramo immobiliare iscritti negli specifici ruoli tenuti presso le Camere di commercio ai sensi della legge n. 39 del 1989. Ne deriva che i compensi corrisposti a mediatori creditizi per l'attività di intermediazione nella stipula dell'eventuale contratto di mutuo tra acquirente e istituto di credito esulano dall'ambito della detrazione in esame.

##### Modalità di pagamento

La norma non richiede specifiche modalità di pagamento per cui dovrebbe far fede esclusivamente il rilascio della fattura dal soggetto che ha effettuato l'intermediazione.

**Condizione di adibire l'immobile ad abitazione principale**

##### **Circolare n. 19 del 2012**

Il concetto di "prima casa" da prendere in considerazione è quello utilizzato ai fini della detrazione per i mutui.  
Dunque l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro la tempistica prevista per i mutui riferiti all'acquisto dell'abitazione, vale a dire entro un anno dall'acquisto, salvo le particolari casistiche di deroghe (acquisto immobile locato o destinato alla ristrutturazione).  
Rileva la "dimora abituale", che può anche divergere dalla residenza.



### Acquisto in comproprietà

Secondo la circolare n. 28 del 2006, se l'unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. Questa tesi è stata confermata anche dalla circolare n. 34 del 2008.

### Gestione della detrazione in casi particolari. Differenze tra titolare del documento di spesa e proprietario

#### Circolare n. 20 del 2011

Punto 5.8: La ripartizione per le spese di intermediazione avviene in funzione della quota di proprietà dell'immobile. Pertanto:  
Se la fattura è intestata ad un solo proprietario, bisognerà integrare il documento con i dati dell'altro;  
Se la fattura è cointestata a due soggetti ma uno solo è proprietario, bisognerà integrare il documento annotando che paga solo il proprietario.  
Se la fattura è rivolta ad un soggetto non proprietario, non si detrae.

### Acquisti di diritti diversi dalla proprietà

La circolare n. 34 del 2008 ha sottolineato che la detrazione spetta anche per l'acquisto di diritti diversi dalla proprietà, purché si tratti di abitazione principale. La detrazione non può essere riconosciuta se l'acquisto non va a buon fine.

### Stipula del preliminare di vendita

La risoluzione n. 26 del 2009 ha precisato che, qualora sia stato stipulato un compromesso di vendita e, contestualmente, il promissario acquirente abbia pagato il compenso all'agenzia immobiliare, la detrazione d'imposta compete a condizione che il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato. Ciò in quanto, la registrazione del contratto preliminare di vendita formalizza l'impegno alla stipula del contratto definitivo di acquisto. La soluzione prospettata risulta in linea con i pareri espressi anche in riferimento ad altre fattispecie analoghe. L'Amministrazione finanziaria, infatti, ha ribadito, ad esempio, la necessità di un preliminare di vendita regolarmente registrato al fine di poter beneficiare delle detrazioni d'imposta relative alle spese già sostenute in mancanza del contratto definitivo d'acquisto (es: risoluzione n. 38 dell'8 febbraio 2008 riguardante la detrazione d'imposta del 36% nel caso di acquisto di box prima del rogito notarile). Si rammenta, peraltro, che la circolare n. 34 del 4 aprile 2008 ha chiarito che, poiché l'agevolazione è subordinata alla condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale, il beneficio viene meno nel caso in cui l'acquisto dell'immobile non sia stato concluso. Con riferimento al caso in esame ciò implica che, poiché un preliminare di vendita non produce effetti reali, in quanto il promissario acquirente diventa proprietario dell'immobile solo all'atto della stipula del contratto definitivo, nell'ipotesi in cui le parti non giungano alla stipula del contratto definitivo la detrazione relativa al compenso di intermediazione immobiliare, operata in sede di dichiarazione dei redditi dal promissario acquirente, dovrà essere restituita.

### Intermediazione pagata prima del preliminare

L'agenzia delle Entrate considera possibile la fruizione del beneficio fiscale anche se tale spesa è sostenuta prima della stipula sia del preliminare che del rogito, essendo riferita all'accettazione della proposta. Ciò in quanto appare palese che la spesa sia collegata all'acquisto della prima casa, mentre l'eventuale non concretizzarsi della compravendita rappresenterebbe in ogni caso una ipotesi di decadenza dall'agevolazione. Tale soluzione è sicuramente favorevole al contribuente, soprattutto se rapportata alle posizioni assunte nel passato in relazione ad altri oneri, come ad esempio nell'ipotesi dell'acquisto del box pertinenziale, laddove nella risoluzione n. 38 del 2008 è stata negata l'agevolazione in assenza del preliminare d'acquisto, anche se lo stesso è successivamente intervenuto in corso d'anno. Deve comunque rammentarsi che per le spese di intermediazione il beneficio fiscale può essere ottenuto una sola volta e per il limite massimo di 1.000,00 euro, peraltro da riportare alle rispettive quote di proprietà.

	<p>dell'immobile (circolare del 28 del 2006). Il solo aspetto mai risolto, per un evidente vuoto normativo, riguarda il lasso temporale entro cui deve concretizzarsi il requisito "abitazione principale"; la norma nulla prevede e dunque tale condizione sembra essere sine die, con l'evidente corollario, però, che in dichiarazione il contribuente si assume l'onere delle eventuali conseguenze negative. (Circ. 39 del 2010).</p>
<p><b>Spese per canoni di locazione sostenuti da studenti fuori sede (codice 18)</b></p>	
<p><b>Le spese</b></p>	<p>La nuova lettera i-sexies) del comma 1 dell'articolo 15 del Tuir consente dal 2007 la detrazione Irpef del 19% delle spese relative a canoni di locazione pagati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza. La detrazione è riconosciuta in una percentuale del 19% dei canoni di locazione e fino ad un importo massimo del canone pari a 2.633 euro, dando luogo, dunque, ad un beneficio effettivo al massimo pari a 500 euro.</p>
<p><b>Requisiti</b></p>	<p>La norma elenca una serie di requisiti indispensabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i contratti di locazione devono essere esclusivamente quelli di stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;</li> <li>• l'università frequentata deve essere ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa;</li> <li>• l'unità immobiliare presa in locazione deve essere situata nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.</li> </ul>
<p><b>Corso di laurea</b></p>	<p>Non è stata utilizzata la formulazione ampia contenuta nella lettera e) del comma 1 dello stesso articolo 15 del Tuir in materia di spese di istruzione, dove si fa riferimento a corsi universitari nei quali rientrano anche quelli di specializzazione e perfezionamento. La detrazione per i canoni di locazione riguarda solo ed esclusivamente gli iscritti ai corsi di laurea, indipendentemente se siano fuori corso o meno.</p>
<p><b>Corsi diversi da quelli di laurea. Circolare n. 17 del 2015</b></p>	<p>Diversamente dalla detrazione prevista dalla lett. e), la detrazione connessa al pagamento del canone di locazione prevista dalla lett. i-sexies), comma 1, dell'art. 15 del TUIR, riguarda esclusivamente gli studenti "iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso" da quello di residenza. Stante il tenore letterale della disposizione in esame, non essendo possibile equiparare i corsi seguiti presso gli ITS a corsi di laurea universitari per quanto evidenziato nel parere del MIUR, si ritiene che la frequenza di tali corsi <b>non consenta di fruire della detrazione</b> per canoni di locazione di cui alla lett. i-sexies) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR.</p>
<p><b>Contratto di locazione</b></p>	<p>La circolare n. 34 del 2008 ha ammesso che la stipula può essere effettuata anche da chi ha a carico lo studente.</p>
<p><b>Requisiti di distanza dal comune di residenza</b></p>	<p>La norma è chiara: si deve trattare di una distanza di 100 km dal comune di residenza. Pertanto anche se si va in un'altra regione a meno di 100 km, la detrazione non spetta. Inoltre, deve andarsi in un'altra provincia. Pertanto, se si resta nella stessa provincia ma a più di 100 km la detrazione non spetta. La circolare n. 34 del 2008 ha precisato che al fine di verificare il rispetto è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l'università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore a cento chilometri.</p>
<p><b>Distanza chilometrica</b></p>	<p><b>Circolare 7 del 2017</b>                  Nei casi in cui nel Comune di residenza dello studente non sia presente una linea ferroviaria, il percorso "più breve" da considerare può essere rappresentato dal collegamento stradale o dal</p>

	collegamento "misto" (stradale e ferroviario). In particolare, nel caso in cui la linea ferroviaria da sola non consenta un collegamento tra il comune di residenza dello studente e quello dell'Università, la distanza tra i due comuni può essere misurata sommando il percorso ferroviario e quello stradale, considerando per entrambi quello più breve.
<b>Spettanza del beneficio</b>	La circolare n. 34 del 2008, sostiene che il limite massimo di 2.633 euro sia di importo complessivo anche in riferimento a più studenti.
<b>Ripartizione beneficio tra genitori</b>	<p><b>Circolare n. 20 del 2011</b>                      Punto 5.10: il limite di spesa di 2.633 euro è complessivo, a prescindere dai contratti di locazione e dai familiari interessati. Se i contratti sono intestati ai figli e sono separati, ogni genitore potrà fruire della detrazione anche singolarmente, fermo restando il predetto limite complessivo (dunque non è obbligatorio dividere la detrazione tra i coniugi). Serve l'effettivo pagamento dei canoni.</p>
<b>Ripartizione spesa e limiti</b>	<p><b>Circolare n. 12 del 2016</b>                      La circolare n. 34/E del 2008 ha precisato che, quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta. Nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se quest'ultima è diversa dal 50 per cento. In caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, in favore del figlio studente universitario fuori sede, dovendosi presumere che la spesa verrà ripartita tra i genitori in parti uguali, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di 1.316,50 euro. La circolare n. 20/E del 2011 ha ribadito tale assunto precisando che l'importo di 2.633 euro, costituisce il limite complessivo di spesa di cui può fruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio. L'ipotesi ivi delineata, tuttavia, era quella di due figli titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione e a carico di entrambi i genitori. A tali condizioni ciascun genitore avrebbe potuto beneficiare della detrazione del 19 per cento sull'importo massimo per ciascuno di 2.633 euro.</p> <p>Nella circolare n. 12 del 2016 è analizzato il caso di uno studente con un canone annuo di 4.200 euro. Nel caso prospettato, l'agenzia conferma che la detrazione deve essere calcolata su di un importo massimo non superiore a 2.633 euro, da ripartire tra i genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento. Diversamente, infatti, in presenza di un solo contratto, verrebbe attribuita a ciascun genitore una detrazione calcolata su di un ammontare superiore a quello massimo stabilito dall'art. 15 medesimo.</p>
<b>Documentazione di spesa</b>	<p>Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se quest'ultima è diversa dal 50 per cento.</p> <p>Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.</p> <p>In caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, in favore del figlio studente universitario fuori sede, dovendosi presumere che la spesa verrà ripartita tra i genitori in parti uguali, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50.</p>

## MODELLI 730 E REDDITI 2017

**Spese all'estero nella Comunità Europea**

Oggi la detrazione è ammessa. Secondo la circolare n. 18 del 2009, la detrazione non era ammessa nel caso di studenti all'estero in locazione. Alla luce dell'articolo 16 della legge comunitaria 2010 (n. 217/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1, serie generale, del 2 gennaio 2012), a seguito dell'adeguamento alle direttive europee, tale "blocco" non sussiste per i paesi CE e quelli aderenti allo spazio economico europeo, come evidenziato dalle istruzioni alla dichiarazione.

**Subcontratto**

### **Non detraibile**

L'ipotesi del "subcontratto" non è contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell'art. 15, comma 1, lett. *i-sexies*, del TUIR. In assenza di tale previsione, poiché la norma agevolativa non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento non è fruibile per i contratti di sublocazione. (circ. 21 del 2010).

**Spese ammesse**

### **Circolare 7 del 2017**

La detrazione non spetta per il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione. Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione, nei limiti indicati dalla norma, anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, prestazioni come la pulizia della camera e i pasti. Queste ultime spese non risultano, invece, detraibili, al pari di altre eventuali spese diverse da quelle di ospitalità o dai canoni locazione, se autonomamente addebitate dall'istituto.

### **Erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità (codice 20)**

**Erogazioni liberali in denaro a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri stati**

La detrazione compete su un importo massimo erogato non superiore a euro 2.065,83.

Come precisato dall'agenzia delle entrate nella circolare n. 7 del 2001, nel caso di liberalità in denaro destinate alle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche avvenuti all'estero, il limite predetto di 2.065,83 euro, che segna il tetto massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione, opera complessivamente, nel senso che le erogazioni liberali in commento andranno cumulate, ai fini del calcolo, con le eventuali erogazioni in denaro a favore delle ONLUS effettuate nello stesso periodo di imposta.

Pertanto deve tenersi conto di quanto riportato nei righi da E8 a E10 con il codice 41. Valgono, inoltre, le regole specifiche per le Onlus per quanto concerne la documentazione della spesa sostenuta.

### **Erogazioni liberali a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (codice 21)**

**Erogazioni liberali in denaro alle società o associazioni sportive dilettantistiche.**

In particolare, si intendono come società sportive i seguenti soggetti:

- CONI;
- Federazioni sportive nazionali;
- enti di promozione sportiva;
- qualunque altro soggetto, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto da uno degli Organismi citati.

**Limite di spesa**

La detrazione compete per un importo complessivo di spesa in ciascun periodo d'imposta non superiore a euro 1.500,00.

**Condizioni**

Come condizione per poter fruire della detrazione, è normativamente previsto che il versamento sia eseguito tramite banca, ufficio postale, ovvero con altre modalità stabilite con decreto del ministro delle finanze. Tra le modalità di effettuazione dei versamenti vanno ricordate quelle già indicate nella C.M. n. 43/E dell'8.3.2000 (conti correnti bancari o postali intestati alle società sportive dilettantistiche, carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili intestati alle società sportive destinatarie dei versamenti). Le predette modalità di versamento devono essere osservate qualunque sia l'importo dell'erogazione liberale effettuata (vedasi anche: C.M. n. 207/E, punto 1.5.8, del 16.11.2000).

## MODELLI 730 E REDDITI 2017

### Contributi associativi alle società di mutuo soccorso (codice 22)

<b>Tipologia di società</b>	Società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15/4/1886, n. 3818 (art. 13, comma 1, lett. a), d. lgs 4/12/1997, n. 460).
<b>Limite di spesa</b>	La detrazione del 19% compete su un importo massimo di contributi non superiore a lire euro 1.291,14.
<b>Tipologia dei contributi</b>	Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione.
<b>Condizioni di detraibilità</b>	La disposizione pretende l'ottemperanza di queste tassative condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la società di mutuo soccorso deve operare esclusivamente nei settori di cui all'art. 1, della legge n. 3818/1886, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie;</li> <li>• i versamenti devono risultare effettuati mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari (queste ultime modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata dalla società di mutuo soccorso).</li> </ul>
<b>Incumulabilità con i contributi per i paesi in via di sviluppo</b>	La detrazione, in forza dell'art. 13, comma 5, dlgs 4/12/1997, n. 460, non può venire cumulata con gli oneri deducibili, di cui all'art. 10, comma 1, lett. g), T.u. 917/86, rappresentati dalle erogazioni liberali in denaro a favore di organizzazioni non governative (per «la fame nel mondo»).

### Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale (codice 23)

<b>Limite di spesa</b>	La detrazione compete su un importo massimo di euro 2.065,83.
<b>Associazioni di promozione sociale</b>	Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. (art. 2, legge n. 383/2000).
<b>Documentazione</b>	Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Queste ultime modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata dall'associazione di promozione sociale.
<b>Divieto di cumulo</b>	A decorrere dal 17.03.2005 per le erogazioni alle associazioni di promozione sociale è prevista anche la possibilità di fruire del meccanismo delle deduzioni. Ad ogni buon conto non è ammessa la cumulabilità dei benefici. Nel caso però di erogazioni in natura, si segnala che ai contribuenti è concessa solo la possibilità di dedurre, per le erogazioni effettuate a decorrere dal 17.03.05, atteso che nell'ambito della detrazione solo le erogazioni in denaro sono ammesse.

### Erogazioni liberali a favore della società di cultura «La Biennale di Venezia» (codice 24)

<b>Le erogazioni</b>	Somme versate al patrimonio della Società di cultura e somme versate come contributo alla gestione della medesima.
----------------------	--

## MODELLI 730 E REDDITI 2017

### Limite di spesa

La detrazione va calcolata su un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato. Ad esempio, un contribuente con un reddito complessivo pari a 15.000 euro, avrà come limite massimo l'importo di 4.500 euro.

### Condizioni

Si applicano, per le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura «La Biennale di Venezia», le disposizioni dell'art. 15, comma 1, lett. i) del T.u. n. 917/86. Per le somme versate al patrimonio della società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima, fermo quanto previsto in relazione alla misura della detrazione dall'imposta lorda, il limite del 2%, previsto dall'art. 15, comma 1, lett. i), T.u. n. 917/1986 è elevato al 30%. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

### Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (codice 25)

#### Le spese

Spese per la conservazione del patrimonio storico, artistico e archivistico e, precisamente, spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle «cose» vincolate ai sensi del d. lgs n. 42 del 2004 (che ha abrogato il d. lgs. 29/10/1999, n. 490 - già legge 1/6/1939, n. 1089) e del dpr 30/9/1963, n. 1409).

Le spese che danno diritto alla detrazione devono riguardare:

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico di cui al comma 2 dell'art.2 del D.Lgs 490/99;
- le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
- le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico, ivi comprese le raccolte librerie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale, quali testimonianze di rilevanza storico-culturale;
- i beni archivistici, di cui all'art.2, comma 4, del D.Lgs 490/99;
- i beni librari, di cui all'art.2, comma 5, del D.Lgs 490/99;
- gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista;
- gli studi d'artista definiti nell'articolo 52 del D.Lgs 490/99;
- le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, individuate a norma dell'articolo 53 del D.Lgs 490/99;
- le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque registrate, nonché le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni;
- i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;
- i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni;
- i beni non ricompresi nelle predette categorie, individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà.
- Sono escluse, infine, a norma dell'art. 2, comma 6, del D.Lgs 490/99 le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

#### Condizioni

Il beneficio in parola, comunque, non è consentito in caso di:

- mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali;
- mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati;
- tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.



## MODELLI 730 E REDDITI 2017

### Limite di spesa

La detrazione va calcolata sull'intero importo rimasto effettivamente a carico del soggetto.

### Cumulo della detrazione

La detrazione è cumulabile con quella per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50%. In sostanza, per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute fino al 25 giugno 2012, da un lato si ha diritto alla detrazione del 36% con il limite di spesa di 48.000 euro e dall'altro alla detrazione del 50% nel rigo in commento (ovviamente se le spese eccedono l'importo di 48.000 euro, per l'ammontare eccedente non vi è riduzione al 50%). Per le spese dal 26 giugno 2012, sul fronte del recupero del patrimonio edilizio si avrà la detrazione del 50% fino al limite di spesa di 96.000 euro.

### Divieto di cumulo – circolare 7 del 2017

La detrazione delle spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate non è, invece, cumulabile, con quella (del 65 per cento delle spese o del 55 per cento per quelle sostenute prima del 6 giugno 2013) spettante per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, ai sensi dell'art. 1, commi da 344 a 349 della legge n. 296 del 2006 e secondo le modalità stabilite dal DM 19 febbraio 2007. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato DM 19 febbraio 2007, la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi.

### Necessità della spesa

La necessità delle spese, quando non sono previste come obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione dalla Sovrintendenza previo accertamento della loro congruità. La cm n. 32/4693 del 13/6/1979 ha precisato che la detrazione della spesa, per il suo ammontare complessivo, senza tener conto dei diversi precedenti tempi di pagamento di eventuali acconti, debba essere ammessa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stata sostenuta a condizione che il rilascio della prescritta certificazione sia stato completato entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Qualora il rilascio sia stato completato dopo il predetto termine, la spesa stessa, sempre per il suo intero ammontare, sarà dedotta dal reddito complessivo relativo al periodo d'imposta in cui è stato completato da parte dei competenti uffici il rilascio della relativa certificazione. La legittimità di questo particolare criterio di detraibilità delle spese (criterio della «certificazione») è stata ribadita dalla c.m. n. 137/E punto 2.4.1. del 15/5/97 dove, a questo proposito, è stata richiamata e confermata anche la c.m. n. 27 del 25/5/1979 della soppressa Direzione generale delle imposte dirette.

### Requisito soggettivo

E' necessario che il contribuente - al momento del sostenimento delle spese - possa qualificarsi come soggetto obbligato alla manutenzione, protezione o restauro dell'immobile in argomento in base a un titolo giuridico idoneo a conferire alla contribuente stesso la qualifica di proprietario, possessore o detentore del bene oggetto dell'intervento conservativo. (risoluzione n. 10 del 2009).

### Manutenzione archivi

In considerazione della specificità del bene "archivio", si deve ritenere che, in base alle normativa sui beni culturali e alle indicazioni fornite dall'amministrazione competente alla loro tutela, le attività di ordinazione e inventariazione degli archivi di particolare importanza, risultano riconducibili alle nozione di conservazione, ed in particolare di "manutenzione".

Le spese sostenute per ordinare e inventariare gli archivi privati, nelle misura in cui si rendono obbligatorie ai sensi del citato articolo 30, possono fruire delle agevolazioni fiscali previste per la manutenzione, protezione e restauro dei beni vincolati, beninteso, a condizione che la congruità del relativo ammontare, ove le spese non siano obbligatorie, sia previamente accertata da Codesto Dicastero d'intesa con l'Agenzia del Territorio (risoluzione n. 93 del 2009).

**Documentazione – circolare 7 del 2017**

Fino al 2011, la necessità delle spese, non obbligatorie per legge, doveva risultare da un'apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero dell'economia e delle finanze. L'art. 40, comma 9 del DL n. 201 del 2011, ha previsto che la documentazione e le certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali sono sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione, da presentare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 - al Ministero per i beni e le attività culturali che esegue controlli a campione ai sensi dei successivi artt. 71 e 72 del citato DPR n. 445 del 2000. Dal 2012, pertanto, la necessità di effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata al predetto Ministero.

### Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche (codice 26)

**Le erogazioni**

Costo specifico o, in mancanza, valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché erogazioni liberali in denaro a favore dello stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle «cose» individuate ai sensi del dlgs 29/10/1939, n. 490 (già legge 1/6/1999, n. 1089) e nel dpr 30/9/1963, n. 1409.

**Convenzione**

In ordine all'«apposita convenzione» che deve essere stipulata tra il soggetto erogante e il soggetto beneficiario, e non anche con il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ovvero con le Soprintendenze competenti per territorio), le risoluzioni n. 42 del 5 aprile 2005 e n. 133 del 14 giugno 2007 hanno chiarito che la convenzione deve essere stipulata in forma scritta se il soggetto erogatore o il beneficiario è un'amministrazione pubblica, un ente o un'istituzione pubblica e deve essere corredata da un progetto nel quale siano specificati i costi complessivi, le fonti di finanziamento nelle quali rientrano anche le liberalità, l'avvenuto versamento delle somme erogate ed i tempi di attuazione dell'iniziativa. Se, invece, si tratta di persone giuridiche private senza scopo di lucro e persone fisiche, deve essere stipulato un accordo scritto comprovante la volontà di voler realizzare l'iniziativa culturale e di voler contribuire al sostegno finanziario della medesima beneficiando degli sgravi fiscali connessi.

**Limite di spesa**

La detrazione va calcolata sull'intero importo dell'erogazione liberale in denaro. Trattandosi di beni ceduti gratuitamente, la detrazione va calcolata in relazione al loro costo specifico o, in mancanza, al loro valore venale.

**Erogazioni**

La risoluzione n. 133 del 2007 ha chiarito che i versamenti devono essere eseguiti:

- tramite banca o ufficio postale;
- oppure mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, cioè mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
- Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'Amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

### Condizioni

Tra le erogazioni rilevanti ai fini della detrazione, sono comprese anche quelle effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle «cose» anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali cui è demandato il compito di approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo, di stabilire i tempi necessari affinché le erogazioni liberali a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi suindicati nonché di controllarne l'impiego.

### Erogazioni a parrocchie

Con la risoluzione n. 42 del 2005 l'amministrazione finanziaria ha ritenuto che tra i soggetti beneficiari delle suddette erogazioni, anche sulla base dell'autorevole parere espresso in materia dal Consiglio di Stato (parere n. 66 del 31 gennaio 1989), possano essere ricondotte anche le parrocchie in quanto:

- a) sono enti riconosciuti. L'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222 stabilisce, infatti, che le Parrocchie "acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto";
- b) non perseguono fini di lucro;
- c) realizzano interventi su beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

### Condizioni – circolare 7 del 2017

L'art. 40, comma 9, del DL n. 201 del 2011, ha previsto dal 2012 che la documentazione e le certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali sono sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione, da presentare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 - al Ministero per i beni e le attività culturali che esegue controlli a campione ai sensi dei successivi artt. 71 e 72 del citato DPR n. 445 del 2000. Il Ministero dei beni e delle attività culturali (di seguito MIBACT) ha precisato che le dichiarazioni sostitutive, di cui al citato art. 40, comma 9, del DL 214 del 2011, attengono esclusivamente alla fase rendicontativa del procedimento teso ad ottenere le detrazioni in questione. L'iter procedimentale delle erogazioni liberali in esame è illustrato nella circolare n. 222 dell'11 giugno 2012 del MIBACT (nota prot. n. 0004483 del 14 febbraio 2017). Come precisato dal MIBACT nella citata nota il soggetto beneficiario deve comunicare alla Soprintendenza le erogazioni liberali ricevute entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono state erogate. Il preventivo di spesa vistato e inviato dalla Soprintendenza al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell'erogazione costituisce l'autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.

### Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (codice 27)

#### Le erogazioni

Erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

#### Limite di spesa

La detrazione va calcolata su un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.

## MODELLI 730 E REDDITI 2017

### Documentazione

La documentazione dell'erogazione è rappresentata dalla ricevuta rilasciata dagli enti percipienti, recante l'importo della somma erogata e gli estremi dell'attestazione ministeriale comprovante l'esistenza dei requisiti soggettivi degli enti medesimi fissati dall'art. 12 della legge 30/4/1985, n. 163.

### Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (codice 28)

#### Le erogazioni

Erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del dlgs 29/6/1996, n. 367, modificato dal dlgs 23/4/1998, n. 134.

#### Limite di spesa

In forza della delega contenuta nell'art. 2, comma 57, della legge 28/12/1995, n. 549, devono venire trasformati in «fondazioni di diritto privato» gli «enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale» che, per espressa previsione del dlgs 29/6/1996, n. 367 (artt. 1, 2 e 25), modificato dal dlgs n. 134/1998, sono:

- a) gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14/8/1967, n. 800 e successive modificazioni;
- b) gli altri enti operanti nel settore musicale, a condizione che svolgano attività di rilevanza nazionale.

Per le erogazioni liberali in denaro, a favore delle «fondazioni» predette nonché degli «enti» non trasformati in fondazione, vale, in virtù del comma 1 dell'art. 25 del dlgs n. 367/1996, il disposto della lett. i), comma 1, art. 15, T.u. n. 917/1986 e, quindi, la detrazione del 19% è ammessa per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato. Il limite è elevato al 30% per le somme versate:

- al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. È previsto il recupero delle somme detratte nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto.

### Spese veterinarie (codice 29)

#### Le spese

Spese per prestazioni veterinarie sostenute per la cura di animali detenuti a scopo di compagnia e per pratica sportiva. Le spese veterinarie ammesse alla detrazione riguardano: le prestazioni professionali rese dal veterinario (Cfr. circolare n. 207 del 2000), l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario (Cfr. circolare n. 55 del 2001) e definiti dall'art. 1 del D.lgs. n. 193 del 2006 e le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie. Risoluzione 24 del 2017.

#### Limite di spesa

Ai fini della detrazione del 19% le spese veterinarie rilevano fino all'importo di euro 387,34, limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro, dunque per un massimo di euro 258,23.

#### Animali interessati

L'art. 1 del dm 6/6/2001, n. 289, ha precisato che la detrazione compete in relazione alle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre la detrazione non compete per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla produzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole nonché per la cura di animali utilizzati per attività

	<p>commerciali o agricole nonché per la cura di animali utilizzati per attività illecite. Dal canto suo la C.M. n. 55/E, punto 1.4.2, del 14/6/2001, ha fornito i seguenti chiarimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è possibile usufruire della detrazione sia per le spese relative alle prestazioni professionali rese dal medico veterinario che per quelle relative all'acquisto di medicinali specifici da questi prescritti;</li> <li>• la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è il proprietario dell'animale.</li> </ul>
<b>Documentazione</b>	<p>Con riferimento alla detraibilità delle spese sostenute per medicinali veterinari non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, essendo sufficiente lo scontrino parlante. I farmaci certificati da scontrino parlante sono detraibili anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal ministero della salute (come per la vendita di farmaci generici nei supermercati). Risoluzione 24 del 2017.</p>
<b>Integratori alimentari</b>	<p>In analogia a quanto detto per gli integratori alimentari umani, le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia prescritti dal veterinario, non sono detraibili poiché non possono essere considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all'area alimentare (Risoluzione n. 24 del 2017).</p>
<b>Natura di farmaco</b>	<p><b>Circolare 7 del 2017</b> La natura del prodotto "farmaco" può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.</p>
<b>Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti (codice 30)</b>	
<b>Le erogazioni</b>	<p>Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge n. 381 del 26 maggio 1970.</p>
<b>Tipologia di handicap</b>	<p>La circolare dell'agenzia delle entrate n. 15/E del 1 febbraio 2002 ha precisato che si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita od acquisita prima dell'apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio. Al fine di poter usufruire della detrazione, gli interessati devono essere in possesso dell'apposita certificazione che attesta la fruizione dei servizi di interpretariato e che deve essere fornita a richiesta dell'amministrazione finanziaria.</p>
<b>Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici (codice 31)</b>	
<b>Le erogazioni</b>	<p>Detrazione del 19% delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro. Tali istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. La detrazione in commento è estesa anche alle erogazioni a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all'innovazione universitaria (art. 10, comma 3, D.L. n. 104/2013 - Decreto istruzione).</p>
<b>Limiti</b>	<p>Il comma 7 dell'articolo 13 del DL 7/2007, prevede che i soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali in esami non possono far parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del consiglio di istituto;</li> <li>• della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.</li> </ul>
<b>Tipologia dell'erogazione</b>	<p>Le erogazioni devono essere finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione del 19% non incontra limiti nell'erogazione effettuabile. Con la nota prot. n. 312 del 20 marzo 2012 il Ministero dell'Istruzione ha evidenziato gli aspetti che tutte le istituzioni scolastiche devono tenere presenti. Innanzitutto, i contributi in questione sono volontari e le scuole hanno l'obbligo di fornire alle famiglie le dovute informazioni, soprattutto in merito alla netta</p>

distinzione tra quelli che sono i contributi obbligatori (tasse scolastiche) e tali forme di sovvenzionamento che, proprio perché volontarie, non possono riguardare le attività curricolari o di funzionamento ordinario e amministrativo, ma dovranno essere indirizzate verso interventi di ampliamento e arricchimento dell'offerta culturale e formativa. **Tutto ciò che organizza la scuola al di fuori dei programmi ministeriali vale a dire, corsi pomeridiani, visite a musei, tornei sportivi, ecc., sono definite "ampliamento dell'offerta formativa"**. La richiamata nota invece ribadisce che rientrano tra le attività curricolari le "gite scolastiche" e quindi non si è in presenza di contributi per ampliamento dell'offerta formativa.

**Modalità**  
Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

**Divieto di cumulo**  
**Circolare 7 del 2017**  
La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall'art. 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR per le spese di frequenza scolastica. L'incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione per le spese di frequenza scolastica non può fruire anche di quella in esame. Il contribuente con due figli se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali.

**Contributi versati per il riscatto del corso di laurea del familiare fiscalmente a carico (codice 32)**

**Condizioni**  
Il comma 77 dell'art. 1 della legge 247 del 2007 ha effettuato particolari modifiche al D. Lgs. n. 184 del 1997, inserendo nell'art. 2 un nuovo comma 5-bis che prevede, nella sostanza:

- la deducibilità del contributo versato per il riscatto di laurea;
- in alternativa, la detraibilità dello stesso al 19% dall'Irpef dei soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico.
- In questo rigo si indicano i contributi versati per il riscatto in riferimento ai familiari che non hanno una forma previdenziale di appartenenza.

**Distinzioni – circolare 7 del 2017**  
Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto si applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008. L'INPS, con Circolare 11.03.2008, n. 29, ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti "inoccupati" per i quali è possibile operare il riscatto degli anni di laurea ai sensi del citato art. 2, comma 5-bis, del DLGS n. 184 del 1997. Sono tali coloro che, al momento della domanda, non risultano essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Se i contributi sono versati a favore degli "inoccupati" da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19 per cento dei contributi medesimi Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell'art. 10 del TUIR.

**Spesa per frequenza asili nido (Codice 33)**

**Limite di spesa**  
E' possibile fruire di una detrazione Irpef del 19% in riferimento alle rette pagate per ogni figlio per la frequenza di asili nido. Rispetto ad ogni retta, però, il limite massimo di spesa ammesso è fissato in 632 euro. Il beneficio, al pari di ogni altro onere deducibile o che permette una detrazione, può essere fruito solo da chi sostiene effettivamente la spesa e secondo un rigido criterio di cassa. In relazione al sostenimento della spesa, in caso di onere sostenuto da entrambi i genitori, per la ripartizione dell'agevolazione si usa il criterio già in auge per le spese mediche, ossia la supposizione che l'onere sia sostenuto in parti uguali, salvo che gli stessi contribuenti non indichino, in calce alla documentazione della spesa, in che modo lo stesso onere è stato sostenuto (ad esempio, 70% un genitore e 30% l'altro).



<b>Condizioni</b>	I soli fruitori potranno essere i genitori, in quanto espressamente si fa riferimento al pagamento delle rette "per ogni figlio". Tale precisazione porta a due conclusioni. In primo luogo, la detrazione spetta per ogni figlio e dunque, mutuando il concetto dall'articolo 12 del Tuir, essa spetta sia per i figli naturali che per quelli adottati, affiliati o affidati. In secondo luogo, non potranno godere dell'agevolazione soggetti uniti da altri vincoli di parentela ai bambini che frequentano l'asilo, ancorché li abbiano fiscalmente a proprio carico. È questa, forse, una stortura non voluta della norma, ma difficilmente superabile attesa l'inequivocabilità del tenore letterale della stessa. In pratica, un nonno che ai sensi del citato articolo 12 del Tuir ha tutte le carte in regola per fruire della deduzione rispetto al proprio nipote, non potrà, per lo stesso bimbo, fruire della nuova detrazione per la frequenza dell'asilo nido.
<b>Frequenza</b>	Inoltre, essendo richiamati esclusivamente gli asili nido, i bambini interessati sono quelli che effettivamente frequentano tali strutture (circ. 6 del 2006), ossia generalmente quelli di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.
<b>Documentazione di spesa</b>	La documentazione di spesa è costituita dalla fattura, dal bollettino bancario o postale, dalla ricevuta o dalla quietanza di pagamento.
<b>Sezioni primavera</b>	Circolare 13 del 2013. L'art. 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006 prevede, tra l'altro, che "per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età". Le caratteristiche dei servizi educativi in esame sono state oggetto di un primo accordo in sede di conferenza unificata del 14 giugno 2007 per l'avvio in via sperimentale, a partire dal settembre 2007, di un'offerta educativa rivolta ai bambini dai due ai tre anni, denominata "Sezioni sperimentali aggregate alle scuole dell'infanzia". Il punto n 5) di detto accordo, in particolare, definisce i criteri di qualità cui deve rispondere l'offerta formativa. Successivamente nell'accordo del 7 ottobre 2010 è stato stabilito che, "ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sull'intero territorio nazionale l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia e degli asili nido. I progetti educativi delle sezioni primavera, al fine di assicurare qualità e funzionalità del servizio, devono rispondere ai criteri generali definiti nel punto 5 dell'Accordo del 14 giugno 2007.". Pertanto, al verificarsi del quadro normativo richiamato, è riconosciuta la detrazione per le spese in argomento.
<b>Assistenza domiciliare</b>	Le spese sostenute dai genitori per le prestazioni di assistenza domiciliare all'infanzia fornite nella provincia di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 8 del 1996 possono essere ammesse alla detrazione d'imposta. Rimane ferma negli altri casi la necessità di verificare in concreto l'affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali. (circolare n. 11 del 2014).
<b>Erogazioni liberali in denaro per il fondo d'ammortamento dei titoli di Stato (codice 35)</b>	
<b>Spettanza detrazione</b>	La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale.

**Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (codice 36)**

**Premi versati per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati ante 2001**

Da tenere presente che la stessa C.M. n. 29/E del 2001, punto 2.4, ha chiarito che l'espressione «rinnovati», riferita ai contratti in discorso, ricomprende anche i fenomeni di tacita rinnovazione o proroga. È precisato che per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati in anni precedenti il 2001 e tuttora in corso, resta salva la previgente disciplina che, nel rispetto del limite massimo dei premi corrisposti di euro 530, delle condizioni di durata minima dei 5 anni e della non concedibilità di prestiti nello stesso periodo, per le polizze vita, consente di continuare a beneficiare della detrazione. Qualora l'assicurazione sia riscattata nel periodo di durata minima, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione costituisce reddito da assoggettare a tassazione separata. Al riguardo, si rammenta quanto precisato dall'agenzia delle entrate nella circ. n. 95 del 2000 relativamente al decesso entro i predetti cinque anni, del contribuente che ha stipulato la polizza. In tale evenienza, infatti, il tenore letterale della norma non evince l'obbligo di estendere la previsione della tassazione separata. Pertanto, le detrazioni fruito da de cuius restano valide.

**Premi agevolati dal 2001**

Premi pagati per contratti di assicurazione sulla vita, stipulati o rinnovati dall'1/1/2001, aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente - esclusi dal beneficio i contratti aventi contenuto prevalentemente finanziario - (C.M. n. 29/E, cap. III, punti 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5, del 20/3/2001).

Da tenere presente che il comma 2 dell'art. 13, d. lgs n. 47/2000 stabilisce che per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza va evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun rischio. Ciò, evidentemente, al fine di evidenziare i premi per i quali spetta la detrazione d'imposta.

**Limite del beneficio**

La detrazione compete su un importo massimo di euro 530,00 complessivo di tutti i premi versati per le diverse tipologie di contratti di assicurazione sulla vita.

Non è, invece, riconosciuto alcun beneficio fiscale relativamente ai premi versati per contratti aventi contenuto prevalentemente finanziario.

Il momento rispetto al quale si origina il diritto alla detrazione coincide al pari di tutti gli oneri con l'effettivo sostenimento del premio, indipendentemente dalla data di scadenza. Si applica, dunque, un rigido criterio di cassa.

Per i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini di tale limite, anche dei predetti premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.

Nell'eventualità della contemporanea presenza di una pluralità di contratti stipulati dal medesimo soggetto sulla base della «vecchia» e della «nuova» lett. f), comma 1, art. 15, T.u. 917/86, detto limite di euro 530,00 è da intendersi come l'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione per ciascun periodo d'imposta.

**Polizze vita collettive - condizioni di detraibilità**

Possibile la detrazione. Circolare n. 95 del 2000. Con specifico quesito, è stato chiesto il parere dell'Agenzia delle entrate in merito alla detraibilità dei premi pagati nelle polizze vita collettive, generalmente stipulate da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti per ricavarne maggior profitto. In tali polizze, infatti, il contraente è una persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione e ne assume diritti ed obblighi.

Trattasi, tuttavia, di stipula in nome e per conto, tanto che nel certificato di assicurazione che viene rilasciato al singolo assicurato, quest'ultimo viene definito sottoscrittore. Inoltre, nel certificato di assicurazione si evince in dettaglio, per ciascun assicurato, l'ammontare del maturato individuale accantonato e rivalutato a quella data, distinto per ciascun versamento unico ricorrente individuale effettuato.

	<p>Al riguardo, l'agenzia delle entrate ha evidenziato che le polizze collettive, tipico prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulate in nome e per conto del contraente-assicurato danno diritto alla detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale.</p>
<p><b>Premi di assicurazione versati in unica soluzione</b></p>	<p>Possibile la detrazione. Circolare n. 101 del 2000. Con specifico quesito, è stato chiesto all'Agenzia delle entrate se fosse detraibile il premio di assicurazione sulla vita, pagato in unica soluzione, riguardante tutta la durata del contratto (contratti di assicurazione cosiddetti "a premio unico"). L'agenzia ha evidenziato la possibilità di detrarre il premio unico, fermo restando l'obbligo di rispettare il limite complessivo.</p>
<p><b>Premi assicurativi vita e infortuni versati all'estero</b></p>	<p>Detraibilità (o indetraibilità) identica a quelli versati in Italia. La Dir. AA.GG. e Cont. trib., cm n. 137/E, punto 2.3.1, del 15/5/1997, ha precisato che, purché ricorrano le condizioni di detraibilità previste per quelli versati in Italia, i premi assicurativi vita e infortuni versati all'estero a compagnie estere sono ugualmente detraibili.</p>
<p><b>Assicurazione infortuni per il conducente dell'auto, compresa nella polizza R.C. auto</b></p>	<p>La detrazione compete su un importo massimo di euro 530,00 comprensivo di tutti i premi versati per le diverse tipologie di contratti assicurativi vita e infortuni. Le assicurazioni infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta all'ordinaria polizza R.C. auto, rientrano tra quelle previste dal comma 1, lett. f), art. 15, T.u. 917/86 (il riferimento è alla «lett. f)» vigente ante dlgs n. 47/2000, ma la sua applicabilità sembra potersi estendere anche ai periodi di vigenza della nuova «lett. f)», per cui danno diritto a detrazione fino all'importo di euro 530,00. Lo ha precisato la C.M. n. 95/E, punto 1.4.1, del 12/5/2000.</p>
<p><b>Premi assicurativi diversi da quelli sulla vita e contro gli infortuni (es.: furto, incendio, rischi professionali ecc.)</b></p>	<p>Non compete alcuna detrazione. Si tratta di premi assicurativi estranei alla previsione dell'art. 15, T.u. 917/86. Possono rilevare soltanto nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e d'impresa.</p>
<p><b>Premio pagato per un familiare</b></p>	<p>La circolare n. 17 del 2006 ha precisato che la detrazione è ammessa anche quando a contrarre l'assicurazione sia direttamente il familiare fiscalmente a carico.</p>
<p><b>Spettanza della detrazione – circolare 7 del 2017</b></p>	<p>La detrazione spetta al contribuente se: - egli è contraente e assicurato; - egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato; - un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato; - egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente; - il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.</p>
<p><b>Premi aggiuntivi</b></p>	<p>Con la risoluzione n. 143 del 2005 l'agenzia delle entrate ha precisato che in presenza di contratti di assicurazione stipulati prima del 1° gennaio 2001, laddove vi fosse una apposita clausola di accettazione da parte dell'assicurato al versamento di premi aggiuntivi, non verificandosi novazione del contratto originario, rimane applicabile la disciplina della detrazione. Caso diverso, invece, si ha se in assenza di tale clausola, il contribuente comunque alla scadenza del contratto conviene di procedere al pagamento di ulteriori premi. In tal caso, infatti, non è possibile calcolare la detrazione in quanto il contratto si intende rinnovato e non trovano applicazione le disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 47 del 2000.</p>
<p><b>Contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte - I contratti di tipo «misto»</b></p>	<p>Ai fini della detrazione, per i contratti di tipo «misto», rileva solo la parte del premio riferita al rischio di morte. Relativamente ai contratti di assicurazione finalizzati alla copertura del rischio di morte, si osserva che in tale tipologia di contratti rientrano non solo quelli in cui il contratto prevede l'erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte, ma anche quelli che prevedono l'erogazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza del contratto stesso o di riscatto prima della scadenza (c.d. contratti di tipo «misto»).</p>

**Contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di «invalidità» permanente -**

Pertanto, in quest'ambito rientrano anche i contratti che hanno per oggetto il cosiddetto «rischio di morte a vita intera». Sotto il profilo fiscale, per i contratti di tipo «misto», si sottolinea che solo la parte del premio riferibile al rischio di morte può fruire della detrazione.

Ai fini della detrazione rilevano i premi corrisposti per i contratti aventi a oggetto il rischio di «invalidità permanente» derivante da «qualsiasi causa» (sia di infortunio che di malattia) purché l'invalidità non sia inferiore al 5%, mentre sono indetraibili le somme versate per garantire la copertura del rischio di «invalidità temporanea» anche se totale.

Per quanto riguarda i contratti aventi a oggetto il rischio di «invalidità permanente», va evidenziato che la nuova formulazione della norma consente la detrazione con riferimento ai premi se l'invalidità permanente è derivante da «qualsiasi causa», quindi sia se è causata da infortuni sia se deriva da malattia, sempreché l'invalidità sia non inferiore al 5%. Resta fermo che, nel caso in cui la polizza malattia o infortuni sia finalizzata a garantire un risarcimento anche in caso di invalidità inferiore a tale limite percentuale, sarà riconosciuta la detrazione con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5%. Tenuto conto della specificità che di frequente si riscontrano in tali contratti, quali, nelle assicurazioni individuali, l'indicizzazione dei premi e, in quelle di gruppo, la varietà delle condizioni che regolano la copertura del rischio, la quota di premio cui spetta la detrazione d'imposta potrà essere individuata anche in modo forfettario, sulla base di dati obiettivi desunti dall'esperienza del portafoglio assicurativo. Detta quota deve essere indicata separatamente, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all'assicurato. Rimangono, altresì, escluse dal beneficio della detrazione, le somme versate per garantire la copertura del rischio di invalidità «temporanea», anche se totale.

**Assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38)**

**Tipologia assicurazione**

Trattasi di assicurazione per la tutela delle persone con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

**Limite di spesa**

L'importo per i premi non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36).

**Assicurazioni sul rischio di non autosufficienza al compimento degli atti della vita quotidiana (codice 39)**

**Contratti di assicurazione sulla vita aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza**

Relativamente alle polizze assicurative aventi a oggetto il rischio di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, è riconosciuta la detrazione con riferimento al relativo premio se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto e prevede che le caratteristiche alle quali devono rispondere tali contratti devono essere stabilite con decreto del ministero delle finanze, sentito l'Isvap (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private). Con dm 22/12/2000, è stato previsto che la detrazione in discorso compete per i premi relativi a contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana e che tali atti sono quelli concernenti l'assunzione di alimenti, l'espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, la deambulazione e l'indossare gli indumenti. Lo stesso dm stabilisce, altresì, le caratteristiche alle quali devono rispondere tali contratti, che possono essere stipulati nell'ambito dell'assicurazione malattia o dell'assicurazione sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio per l'intera vita dell'assicurato. Se i contratti vengono stipulati nell'ambito delle assicurazioni sulla

	<p>malattia, tale condizione si realizza attraverso contratti che prevedono una durata di 10 anni e il rinnovo obbligatorio da parte dell'impresa assicuratrice a ogni scadenza, senza alcuna facoltà di recesso da parte di quest'ultima. In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell'assicurato. I contratti così stipulati devono disciplinare i diritti dell'assicurato riguardanti il recesso e la riduzione della prestazione assicurata e possono prevedere la facoltà dell'impresa assicuratrice di variare, a intervalli non inferiori a 5 anni, l'importo dei premi in base all'evoluzione dell'esperienza statistica riferita alla collettività. Per le assicurazioni che prevedono il riscatto, nella polizza va evidenziata la parte di premio che si riferisce alla prestazione per il rischio di non autosufficienza, per la quale spetta, pertanto, la detrazione d'imposta. Quanto alle prestazioni erogate in dipendenza dei contratti in esame, esse sono escluse da qualunque tipo di tassazione previsto dall'art. 6, comma 2, del T.u. 917/86, trattandosi di prestazioni aventi carattere risarcitorio derivanti dall'invalidità permanente del contribuente.</p>
<b>Limite di spesa</b>	<p>Il limite di spesa è pari a 1.291,14 euro, al netto di quanto riportato con il codice 36 e con il codice 38.</p>
<b>Altri oneri detraibili al 19% (codice 99)</b>	
<b>Condizioni</b>	<p>Utilizzabile a fronte di altri eventuali oneri che danno diritto alla detrazione del 19%. In particolare è utilizzato dai soci delle società semplici per gli oneri sostenuti da queste ultime e detraibili pro-quota dai relativi soci.</p>
<b>Restituzione contributi sui mutui</b>	<p>Nel caso di restituzione alla Regione di contributi ottenuti nel passato, gli importi dovuti rappresentano gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, in precedenza non detratti.</p> <p>Dato che sono detraibili gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per i quali viene presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente può operare la detrazione per gli interessi passivi nel periodo d'imposta in cui restituisce alla regione i contributi in conto interessi risultati non spettanti. La restituzione delle somme, a seguito del venire meno del titolo della contribuzione, individua, infatti, il momento in cui il contribuente sostiene l'onere per gli interessi relativi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale. Pertanto, occorre considerare l'ammontare degli interessi detraibili, allora non detratti, e il limite massimo di spesa previsto per tale onere dalla normativa allora vigente. Ad esempio, se il contributo risale al 2006, il limite di spesa era pari a 3.615,20 euro. Se all'epoca gli interessi totali pagati erano pari a 4.000 euro ed il contributo è risultato pari a 1.500 euro, il contribuente in dichiarazione ha indicato, per l'anno 2006, l'importo di 2.500 euro. Oggi che avviene il rimborso del contributo, il contribuente per comprendere in relazione a quale cifra ha diritto al rimborso, deve immaginare di poter integrare la dichiarazione del 2006, ossia dell'anno in cui ha ricevuto il contributo. Infatti, in assenza del contributo in conto interessi, nell'anno 2006 avrebbe avuto piena possibilità di detrarre, fino a concorrenza del limite massimo previsto per i mutui prima casa. Indi, avendo pagato 4.000 euro, nel rigo E7 dell'epoca avrebbe indicato 3.615,20 euro. Poiché ha indicato 2.500 euro, oggi può recuperare la differenza non detratta, ossia 1.115,20 euro, in relazione appunto al rimborso del contributo.</p> <p>In definitiva, ai fini della detrazione, le somme restituite alla regione si configurano come interessi relativi a mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale per i quali in passato non si è usufruito della detrazione e dunque potranno essere indicate nel modello di dichiarazione dei redditi tra gli oneri diversi ed in particolare tra "gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19%" con il codice residuale (numerato quale codice 99). (risoluzione n. 76 del 2010).</p>

### Erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 41)

#### Le ONLUS

L'art. 10 del D.Lgs 460/97 definisce espressamente i requisiti qualificanti le ONLUS che, in via generale, si caratterizzano per l'esercizio della propria attività senza scopo di lucro e per l'esclusivo perseguimento di finalità altruistiche e di solidarietà sociale.

Sono, altresì, considerate Onlus:

- le organizzazioni di volontariato, ai sensi della L. 266/91 (Legge quadro sul volontariato);
- le organizzazioni non governative (ONG), che hanno ottenuto il riconoscimento di idoneità a norma dell'art. 28 della L. 49/87 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo);
- le cooperative sociali ed i consorzi, a norma della L. 381/91 (Disciplina delle cooperative sociali).

#### Limite di spesa

La detrazione del 26% compete su un importo massimo erogato non superiore a euro 30.000,00.

#### Documentazione

L'importo dell'erogazione deve risultare dalla apposita ricevuta rilasciata dalla Onlus. I versamenti devono risultare effettuati utilizzando esclusivamente uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca; ufficio postale; sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del dlgs 9/7/1997, n. 241 (carte di debito; carte di credito; carte prepagate). Per i versamenti in carta di credito è sufficiente la tenuta ed esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito (circ. 43 del 2000).

#### Condizioni

Ai fini della detrazione occorre che le erogazioni siano effettuate tramite:

- Onlus;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche od a altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

#### Incumulabilità con i contributi per i paesi in via di sviluppo (per la fame nel mondo)

La disposizione pretende l'ottemperanza di queste tassative condizioni:

- l'onere in discorso non deve già risultare dedotto dal diritto d'impresa del soggetto erogante imprenditore;
- la detrazione, in forza dell'art. 13, comma 5, dlgs 4/12/1997, n. 460, non può venire cumulata con gli oneri deducibili, di cui all'art. 10, comma 1, lett. g), T.u. n. 917/86, rappresentati dalle erogazioni liberali in denaro a favore di organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

#### Adozioni «a distanza»

La C.M. n. 95/E del 26/6/2000 ha affermato che le spese sostenute per le adozioni «a distanza» non rappresentano né un onere deducibile né un onere detraibile. Le spese sono detraibili solo se effettuate a favore di una onlus. Se beneficiaria delle spese sostenute dal contribuente, e delle erogazioni liberali da questi effettuate, è una onlus, l'importo speso o erogato concorre a formare l'importo per la detrazione. A tal fine è necessario che sia la stessa onlus che percepisce l'erogazione a certificare la spettanza o meno della detrazione d'imposta. (vedi: C.M. n. 55/E, punto 1.6.2, del 14/6/2001).

#### L'incrocio con le ONG

Tutte le ONG sono Onlus (ma non è vero il contrario). In presenza di erogazioni effettuate alle ONG il contribuente può decidere se fruire della detrazione dall'imposta lorda secondo le regole appena descritte o ricorrere alla deduzione. Ad ogni buon conto non è ammessa la cumulabilità dei benefici.



	<p>Nel caso però di erogazioni in natura, si segnala che ai contribuenti è concessa solo la possibilità di dedurre per le erogazioni effettuate a decorrere dal 17.03.05, atteso che nell'ambito della detrazione solo le erogazioni in denaro sono ammesse.</p>
<b>Certificazione</b>	<p>E' necessario il rilascio da parte della ONLUS della documentazione attestante la spettanza della deduzione. In caso di successive erogazioni liberali effettuate nel corso di un medesimo periodo di imposta potrà essere rilasciata al contribuente un'unica attestazione con il riepilogo annuale delle erogazioni stesse. (circolare n. 11 del 2014).</p>
<b>Erogazioni alle Onlus</b>	<p><b>Circolare 17 del 2015.</b>          Qualora il contribuente intenda avvalersi – nel rispetto delle condizioni di legge previste – della deduzione di cui all'art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, il medesimo contribuente non potrà fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari, né della deduzione di cui all'articolo 10, comma 1, lett. g), del TUIR, né della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1.1., del medesimo testo unico.          Diversamente, il contribuente che non intenda avvalersi della deduzione prevista dall'art. 14 del d.l. n. 35 del 2005 e che abbia effettuato distinte erogazioni liberali, anche a favore del medesimo beneficiario, potrà scegliere di fruire della deduzione prevista dall'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR o della detrazione prevista dall'art. 15, comma 1.1., del TUIR, essendo precluso il ricorso ad entrambe le agevolazioni fiscali per la medesima erogazione.</p>
<b>Erogazioni liberali a favore di partiti politici (codice 42)</b>	
<b>Limite di spesa</b>	<p>La detrazione va calcolata sugli importi delle erogazioni comprese tra euro 30,00 e 30.000,00.</p>
<b>Modalità di effettuazione dell'erogazione</b>	<p>L'erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario.</p>
<b>Ambito applicativo</b>	<p>Partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149. L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici.</p>
<b>Versamento in favore di un partito politico effettuato mediante un conto corrente postale recante la causale "tesseramento".</b>	<p>L'agenzia delle entrate, nella circolare n. 24 del 2004, al punto 3.4, ha chiarito che per "erogazioni liberali in denaro" devono intendersi donazioni effettuate senza alcuna controprestazione. Al contrario, il versamento per il tesseramento o quota associativa, viene effettuato a fronte del diritto di manifestare l'appartenenza al partito nonché di partecipare alle vicende dell'associazione partitica stessa (come l'elezione degli organi rappresentativi).          Pertanto non rientra tra le erogazioni che danno diritto alla detrazione il versamento effettuato a fronte del tesseramento. Si ritiene che tale interpretazione trovi conferma anche con la nuova formulazione della norma.</p>
<b>Nuove formazioni politiche</b>	<p>La risoluzione n. 41 del 2008 ha precisato che la detrazione spetta anche nel caso in cui l'erogazione liberale sia effettuata a favore di nuove formazioni politiche, a condizione che si tratti di una formazione nata dal coordinamento di diverse formazioni politiche e annoveri tra i suoi esponenti diversi parlamentari presso la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. (posizione ribadita dalla risoluzione n. 205 del 2008).</p>
<b>Erogazioni destinate a comitati elettorali, liste e mandatarî</b>	<p>La risoluzione n. 220 del 2008 non ha ammesso la detrazione, in quanto trattasi di enti non in grado di esprimere una loro autonoma rappresentanza in Parlamento.</p>
<b>Partito che non supera il c.d. sbarramento</b>	<p>Secondo la risoluzione n. 410 del 2008 le detrazioni spettano anche in tale evenienza.</p>

**Erogazione ad articolazione regionale**

Detraibile l'erogazione liberale in denaro effettuata direttamente nei confronti dell'articolazione regionale di un partito o movimento politico iscritto entro la fine dell'esercizio nella prima sezione del Registro di cui all'articolo 4 del decreto 149/13 (risoluzione 108 del 2014).

## **RIGO E14 DEL MODELLO 730**

## **RIGO RP14 DEL MODELLO REDDITI PF**

(ogni riferimento effettuato al rigo E14 deve intendersi anche al rigo RP14)

### **SPESE PER CANONI LEASING DI IMMOBILE DA ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

128

**Tipologia di agevolazione**

La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

**Leasing interessati e spese relative – circolare 7 del 2017**

L'agevolazione riguarda i contratti di finanziamento stipulati nel quinquennio compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020 ed opera per tutti i periodi d'imposta interessati dalla durata del contratto di locazione finanziaria (Art. 1, comma 84, Legge n. 208 del 2015 e Guida MEF 2016 – il Leasing Immobiliare Abitativo). La detrazione spetta anche per i costi di stipula del contratto di leasing. Analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, la detrazione non spetta con riferimento agli: - oneri sostenuti per l'eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili; - eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l'individuazione ed il reperimento dell'immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa.

**Oggetto del leasing**

**Circolare 7 del 2017**

L'oggetto del leasing abitativo può essere: - un fabbricato ad uso abitativo già completato e dichiarato agibile; - un terreno sul quale costruire il fabbricato ad uso abitativo; - un fabbricato ad uso abitativo in corso di costruzione e da completare ovvero un fabbricato abitativo da ristrutturare. Nel contratto deve essere esplicitata l'intenzione dell'utilizzatore di adibire ad abitazione principale l'immobile messogli a disposizione dal concedente.

**Requisito reddituale**

Il requisito reddituale, rileva solo al momento della stipula del contratto.

La condizione del rispetto del limite di euro 55.000 di reddito complessivo "non è richiesta per l'intera durata del contratto di locazione finanziaria e, pertanto, l'agevolazione può essere fruita anche se nel corso di vigenza del contratto il conduttore risulti titolare di un maggior reddito".

Ai fini della verifica reddituale deve essere assunto il reddito complessivo come definito ai sensi dell'articolo 8 del Tuir. (**circolare n. 27 del 2016**).

### Requisito reddituale

#### Circolare 7 del 2017

In particolare, il requisito reddituale può essere desunto dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente a quello della stipula del contratto o, se non ancora presentata, a quella presentata in tale anno. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello della stipula del contratto, occorre fare riferimento al reddito indicato nella CU, relativa ai periodi sopra indicati, maggiorato dell'eventuale reddito derivante da immobili non soggetti ad IMU.

### Regole applicabili

La detrazione spetta nella misura del 19 per cento e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale di cui al rigo E7 a cui si rinvia.

### Abitazione principale – circolare 7 del 2017

Per quanto concerne la nozione di abitazione principale si fa riferimento all'art. 10, comma 3-bis, del TUIR e, pertanto, per abitazione principale deve intendersi quella nella quale la persona fisica che la possiede o i suoi familiari dimorano abitualmente.

### Limiti di spesa

L'importo dei canoni di leasing non può superare: - il limite di 8.000 euro annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni; - il limite di 4.000 euro annui se a tale data il contribuente aveva un'età uguale o superiore a 35 anni.

### Ripartizione della spesa tra gli aventi diritto – circolare 7 del 2017

La detrazione in esame è attribuita al soggetto intestatario del contratto di leasing stipulato per l'acquisto o la costruzione dell'immobile che sarà adibito ad abitazione principale. Analogamente a quanto disposto dall'art. 15, comma 1, lett. b) del DPR n. 917 del 1986 per la detrazione degli interessi passivi, se il contratto di leasing è cointestato, la detrazione è ripartita tra tutti gli aventi diritto. In tal caso, si considera il reddito complessivo e l'età del singolo contraente. Ad esempio nel caso di cointestazione (50 per cento e 50 per cento), ciascuno può calcolare la detrazione nella misura del 19 per cento su un ammontare massimo del canone leasing pari a euro 4.000 (per gli under 35) o a euro 2.000 (per gli over 35) nonché il 19 per cento, entro il limite massimo di euro 10.000 (per gli under 35) o euro 5.000 (per gli over 35) al momento del riscatto. Qualora il contratto di leasing sia intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno potrà portare in detrazione la quota dei canoni e del prezzo di riscatto corrisposti salvo il caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro; in tale ultimo caso, quest'ultimo potrà fruire della detrazione anche per la quota intestata all'altro coniuge, analogamente a quanto previsto per la rata di mutuo.

### Prezzo di riscatto

Il prezzo di riscatto pagato nel 2016 per acquistare la proprietà dell'immobile da adibire ad abitazione principale oggetto del contratto di locazione finanziaria. Il prezzo di riscatto non può superare: - il limite di 20.000 euro se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni; - il limite di 10.000 euro se a tale data il contribuente aveva un'età uguale o superiore a 35 anni.

### Requisito anagrafico

Si prende in considerazione la data anagrafica al momento di stipula del contratto di leasing.

### Importi su cui calcolare la detrazione

#### Circolare 27 del 2016

L'agevolazione è riconosciuta sui "canoni e i relativi oneri accessori" pattuiti nel contratto di leasing abitativo (compresi quindi i costi di stipula del contratto di leasing) ed è subordinata all'effettivo pagamento degli stessi da parte dell'utilizzatore, che deve essere attestato dall'ente concedente.

Non sono detraibili:

- gli oneri sostenuti per l'eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili;
- gli eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento, per l'individuazione ed il reperimento dell'immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribattati sulla stessa.

# RIGO E21 DEL MODELLO 730

## RIGO RP21 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E21 deve intendersi anche al rigo RP21)

### CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEDUCIBILI

#### Contributi agevolati

Trattasi di contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I contributi sono deducibili anche se versati per persone fiscalmente a carico (per i familiari di cui all'art. 433 del codice civile). Se il soggetto nel cui interesse sono stati versati i contributi, è a carico di più contribuenti, si applicano le ordinarie regole previste per gli oneri delle persone fiscalmente a carico. Ad esempio, l'onere per i contributi versati per un figlio va ripartito tra i genitori in parti uguali o nella proporzione in cui è stato effettivamente sostenuto. Inoltre, se un coniuge è fiscalmente a carico di un altro, quest'ultimo può dedurre l'intero importo.

Casistica essenziale:

- contributi obbligatori versati da artigiani, commercianti. La Comm. trib. centrale - sez. XXV - dec. n. 4362 del 9/3/1992, ha affermato che i contributi versati dagli artigiani non sono «costi» deducibili dal reddito d'impresa ma «oneri» deducibili dal reddito complessivo Irpef;
- contributi versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato. La R.M. n. 79/E dell'8/3/2002 ha chiarito che i contributi previdenziali versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato sono «oneri deducibili» dal reddito complessivo Irpef e che, quindi, non possono essere considerati componenti negativi del reddito professionale. Il chiarimento ministeriale conferma quanto già indicato in passato dalla R.M. n. 8/1258 del 6/6/1975 nonché dalla C.M. n. 20 dell'1/6/1985. Di contro, si segnala che la Corte di cassazione, sez. trib., sentenza n. 2781 del 26/2/2001, si è invece espressa per la loro deducibilità dal reddito professionale e non dal reddito complessivo Irpef. Tale tesi è stata ribadita sempre dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1939 del 2009
- contributo oggettivo versato da avvocati, procuratori legali e praticanti procuratori (legge 20/9/1980, n. 576).
- contributo soggettivo versato da ingegneri e architetti (legge 31/1/1981, n. 6);
- contributo soggettivo versato dai geometri (legge 20/10/1982, n. 773);
- contributo soggettivo versato dagli spedizionieri doganali (dm 30/1/1973 e cm 20/8/168 dell'1/6/1985);
- contributo soggettivo versato dai dottori commercialisti (legge 29/1/1986, n. 21);
- contributo soggettivo versato dai veterinari (legge 18/4/1991, n. 136
- contributo soggettivo versato dai consulenti del lavoro (legge 5/8/1991, n. 249);
- contributo soggettivo versato dai ragionieri e periti commerciali (legge 30/12/1991, n. 414).

Contributo alla gestione separata Inps di cui all'art. 2, co. 26, legge 8/8/1995, n. 335

**Interamente deducibile l'importo rimasto a carico dell'iscritto alla Gestione separata Inps.** Se, però, il soggetto nei cui confronti è prestata la collaborazione, trattandosi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, applica l'art. 51, c.2, lett. a) del Tuir, già in sede di determinazione del reddito di collaborazione avviene la non concorrenza di detti contributi e dunque una sorta di deduzione. In pratica, il soggetto che corrisponde la remunerazione, nell'operare la trattenuta contributiva, già non fa concorrere tale importo alla formazione del reddito, di fatto deducendo tali importi. Pertanto, essendo già stato dedotto nella formazione del reddito, l'importo di contributi a carico del collaboratore non può essere nuovamente dedotto in dichiarazione

**Inail dei collaboratori coordinati e continuativi**

È possibile dedurre dal reddito complessivo del collaboratore la quota a suo carico versata nel corso dell'anno all'Inail per l'assicurazione obbligatoria sul lavoro e malattie professionali. Infatti, le somme versate a titolo di premio all'Inail hanno la natura di contributo assistenziale in quanto volte a garantire il lavoratore parasubordinato nell'ipotesi di infortunio o malattia. (C.M. n. 55/E, punto 1.1.3, del 14/6/2001). Si rammenta che l'assicurazione Inail è obbligatoria quando il collaboratore fa un uso diretto di macchine per ufficio elettriche ed elettroniche, e quando per l'esercizio delle proprie mansioni si avvale, non in via occasionale, di autoveicoli condotti da lui personalmente.

**Inail delle «casalinghe» - Assicurazione infortuni domestici - Legge 3/12/1999, n. 493, artt. 6, 7 e 8**

In forza delle considerazioni svolte dalla C.M. n. 55/E, punto 1.1.3, del 14/6/2001, a proposito dell'Inail dei collaboratori coordinati e continuativi, e in assenza di altre specifiche indicazioni ministeriali, è da ritenere che l'Inail in questione possa collocarsi tra gli oneri deducibili. La circolare n. 48 del 7 giugno 2002 ha riconosciuto la deducibilità del versamento in esame per ogni componente del nucleo familiare che presenta le caratteristiche previste dalla legge. **Il contributo è deducibile anche quando versato nell'interesse di persone fiscalmente a carico.**

**Contributi versati al «fondo delle casalinghe» - Dlgs 16/9/1996, n. 565, art. 1**

Si tratta dei contributi versati da parte dei soggetti che si sono iscritti volontariamente al «fondo». Si rammenta che tale iscrizione è consentita ai soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione e responsabilità familiare, che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e che non sono titolari di pensione diretta. La deducibilità dei suddetti contributi versati spetta dall'1/1/2001, prima era prevista la detrazione del 19% dall'imposta in concorrenza con i premi per assicurazione vita e infortuni. (C.M. n. 29/E, cap. III, punto 5.2, del 20/3/2001).

**Contributi previdenziali volontari**

Casistica essenziale:

- contributi per il riscatto degli anni di laurea;
- contributi versati per la prosecuzione volontaria;
- contributi per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi;
- altri contributi volontari.

**La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 298/E del 12 settembre 2002 ha confermato la deducibilità integrale dei contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita.** Nel caso di riscatto degli anni di laurea per un familiare fiscalmente a carico, privo della previdenza di appartenenza, si ha diritto alla detrazione del 19% compilando il rigo residuale E19-E21 e utilizzando il codice 34.

**Cau - Contratti agricoli unificati versati dall'agricoltore per costituire la propria posizione previdenziale**

I Contributi agricoli unificati (Cau) versati all'Inps - Gestione ex Scau - dall'agricoltore per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale sono stati confermati come integralmente deducibili sia dalla Dir. AA.GG. e Cont. trib., circ. n. 137/E, punto 4.2.1, del 15/5/1997, sia dalle istruzioni al mod. 730. La circolare n. 50/E del 12 giugno 2002 ha precisato la deducibilità dei contributi agricoli unificati obbligatori versati a favore dei familiari fiscalmente a carico. Tale interpretazione è stata assunta in considerazione del fatto che l'articolo 10, comma 1, lettera a), del Tuir stabilisce, tra l'altro, che dalla deduzione "sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati". Considerata la collocazione dell'esclusione della deducibilità di tali oneri nella predetta lettera a) anziché nella lettera e) del medesimo articolo 10 del Tuir - in base al quale sono deducibili "i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge" - si è ritenuto che i contributi versati dall'imprenditore agricolo all'Inps-Gestione ex SCAU per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale sono deducibili, ivi compresi i premi versati all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni (circolare n. 15 del 2005).

**Lavoratori autonomi occasionali**

I lavoratori autonomi occasionali, con compensi superiori a 5.000 € nel corso dell'anno, sugli importi eccedenti devono una contribuzione previdenziale di cui 1/3 a carico del lavoratore occasionale, **che è deducibile.** Serve la certificazione del sostituto che attesti il versamento alla gestione separata INPS. Ovviamente è possibile la deduzione in quanto da un lato si è in presenza di contributi obbligatori previsti dalla legge e dall'altro tali contributi non possono fruire della disciplina di cui all'art. 51, c.2, lett. a) del Tuir poichè non si tratta di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (dunque questi contributi non sono stati dedotti nella formazione del relativo reddito).

**Iscrizione all'albo professionale**

**Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.**

**Contributo integrativo minimo degli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali**

**Contributi fondazione Onaosi**

Non si tratta di contribuiti e pertanto non rientrano nella previsione normativa.

L'associato in partecipazione con apporto di solo lavoro è tenuto alla contribuzione INPS della gestione separata. Tale importo è deducibile in quanto da un lato si è in presenza di contribuiti obbligatori previsti dalla legge e dall'altro tali contribuiti non possono fruire della disciplina di cui all'art. 51, c.2, lett. a) del Tuir poichè non si tratta di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (dunque questi contribuiti non sono stati dedotti nella formazione del relativo reddito).

Tali soggetti sono tenuti a versare il contributo integrativo minimo ai sensi dell' art. 12, comma 3, della Legge 30/12/1991, n.414, e dell'articolo 37 del Regolamento di esecuzione dell'Associazione. Secondo l'amministrazione, con la risoluzione n. 69 del 2006, è anzitutto necessario rammentare che la citata Legge 30 dicembre 1991, n. 413, di riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, prevede due tipi di contribuiti alla Cassa, quello soggettivo (articolo 11) e quello integrativo (articolo 12). L'articolo 12, al comma 3, inoltre, sancisce l'obbligo di corrispondere un contributo integrativo minimo. Più precisamente, il contributo soggettivo annuale grava su ogni iscritto agli Albi dei ragionieri e periti commerciali ed è determinato sulla base di una percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente. Tale contributo, per espressa disposizione normativa (art. 11, comma 5) è deducibile, ai fini IRPEF, dal reddito dell' iscritto.

Per quanto riguarda, invece, il contributo integrativo, l'articolo 12, comma 1, dispone che gli iscritti *"devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e versarne alla Cassa l'ammontare ...indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.*

*La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali".* Ai sensi del successivo comma 5, del medesimo articolo 12, *"la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile ai fini dell'IRPEF..."*.

Il contributo integrativo, assistito dal meccanismo della rivalsa, non concorrendo alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF, è indeducibile dal reddito dei contribuenti. Tale indeducibilità ricorre anche nell'ipotesi in cui l'iscritto pur avendo maturato il diritto alla rivalsa, per qualsiasi motivo, non lo esercita.

Diverse considerazioni devono essere fatte in relazione al contributo integrativo minimo, espressamente disciplinato dal comma 3, del citato articolo 12. Tale contributo è dovuto nell' ipotesi in cui il contribuente abbia realizzato un limitato volume d'affari o, addirittura, un volume d'affari pari a zero. In questi casi, infatti, la norma richiede agli iscritti di versare comunque un importo minimo, dato dall'applicazione della maggiorazione percentuale (4% dal 2005) ad un volume d'affari teorico (pari a 15 volte il contributo minimo soggettivo di cui all'articolo 11, comma 2).

Gli iscritti che nell'anno non raggiungono il volume d'affari teorico, sono obbligati, pertanto, a versare alla Cassa il contributo integrativo minimo che necessariamente sarà superiore al contributo integrativo che il professionista può addebitare al committente esercitando la rivalsa.

Ne consegue che la differenza che ne risulta rimane a completo carico dell'iscritto che non può recuperare dai propri clienti l'onere contributivo. Pertanto, considerata la natura previdenziale del contributo integrativo minimo e attesa la sua obbligatorietà qualora questo sia rimasto effettivamente a carico del contribuente (per l'intero, nel caso di volume d'affari uguale a zero, o unicamente per quella quota differenziale che prescinde dal volume d'affari realizzato e che non è suscettibile di rivalsa) è **possibile dedurlo dal reddito complessivo** ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir.

Circolare n. 17 del 2006. Sono ritenuti deducibili dal reddito complessivo in considerazione della loro obbligatorietà e natura assistenziale.



**Contributi versati con carta di credito**

**Deducibili.** Risoluzione n. 77 del 2007. Nel caso in cui una banca dovesse lanciare sul mercato il servizio di versamento on-line dei contributi previdenziali con l'utilizzo della carta di credito con addebito sul conto corrente nel mese successivo (caso particolare con addebito al 15 gennaio), i professionisti possono dedurre l'onere sostenuto nell'anno di imposta in cui è stata utilizzata la carta di credito, a prescindere dal momento in cui verrà addebitato sul conto corrente del professionista l'importo versato

**Contribuenti minimi o forfettari**

I contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi o al nuovo regime forfettario, se nelle condizioni di compilare il quadro RP, relativamente ai contributi attinenti l'attività svolta possono dedurre in detto prospetto esclusivamente i contributi non dedotti all'interno della determinazione del reddito d'impresa o professionale

**Contributo ENPAB. Biologi**

Dall'esame della normativa relativa ai contributi integrativi obbligatori, emerge che essi, assistiti dal meccanismo della rivalsa, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo ed alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF, e sono pertanto indeducibili dal reddito dei contribuenti. Considerazioni differenti devono essere fatte in relazione al contributo integrativo minimo, dovuto nell'ipotesi in cui il contribuente abbia realizzato un limitato volume d'affari, o addirittura un volume d'affari pari a zero. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 69 del 18/05/2009, in questi casi la norma richiede agli iscritti di versare comunque un importo minimo e, considerata la natura previdenziale del contributo integrativo minimo ed attesa la sua obbligatorietà, sarà deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e) del tuir nell'ipotesi in cui il contributo rimanga effettivamente a carico del contribuente. Il capo VIII del regolamento contempla, inoltre, la disciplina della contribuzione volontaria: l'articolo 32 del regolamento prevede che l'iscritto, qualora cessi l'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione all'Ente, possa conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari all'Ente medesimo. L'autorizzazione ai versamenti volontari può essere concessa dall'ENPAB purché l'iscritto possa far valere almeno un contributo annuale obbligatorio nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno tre contributi annuali obbligatori qualunque sia l'epoca del versamento. A seguito dell'autorizzazione, l'iscritto deve corrispondere il contributo soggettivo obbligatorio, maggiorato del contributo integrativo obbligatorio, nell'importo pari all'ultima contribuzione obbligatoria versata all'ente, entro il 31 dicembre di ciascun anno. I contributi integrativi possono, dunque, essere versati volontariamente dai lavoratori che hanno interrotto o cessato l'attività lavorativa autonoma, al fine di perfezionare i requisiti di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica. In relazione alla deducibilità dei contributi integrativi versati volontariamente, si rammenta che l'articolo 10, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 917/1986 prevede che dal reddito complessivo si deducono *"i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi"*. Sono dunque deducibili i contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento, la quale può rinvenirsi nei riscatti (ad esempio per il corso di laurea), nella prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nonché nella ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

**Pagamento voucher lavoro**

**Circolare n. 19 del 2012**

- I contributi previdenziali, pari al 13% del valore nominale del voucher, sono a carico del committente.
- La deduzione avviene nel periodo in cui è effettuato il versamento per l'acquisto del voucher.
- È necessario che la prestazione domestica, nonché la consegna del voucher cartaceo o la comunicazione telematica all'Inps, avvengano entro il termine di presentazione della dichiarazione.
- Indispensabile la conservazione della documentazione e dell'autocertificazione in cui si attesta che trattasi di prestazioni di lavoro rese da addetti a lavori domestici.

**Contributi per familiari fiscalmente a carico**

La risoluzione n. 114 del 2009 ha ammesso la deducibilità dei contributi versati dal coniuge al luogo del de-cuius per ottenere il trattamento di reversibilità. Ciò anche se i documenti non sono intestati al coniuge superstite il quale comunque potrà dimostrare, con le ricevute di pagamento, che ha sostenuto la spesa.

## **RIGO E22 DEL MODELLO 730**

## **RIGO RP22 DEL MODELLO REDDITI PF**

(ogni riferimento effettuato al rigo E22 deve intendersi anche al rigo RP22)

### **ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI**

134

<b>Gli assegni</b>	Gli assegni corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento di matrimonio, di divorzio.
<b>Residenza del coniuge</b>	Il coniuge può anche essere residente all'estero.
<b>Separazione di fatto</b>	In caso di separazione di fatto, l'eventuale corresponsione volontaria di assegni non fa sorgere alcun diritto alla deduzione.
<b>Assegni periodici</b>	<b>Gli assegni periodici sono deducibili nella misura in cui risultano in base a provvedimento della autorità giudiziaria.</b> Per il coniuge percipiente gli assegni in discorso rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Da tenere presente che gli arretrati degli assegni per alimenti all'ex coniuge non sono soggetti a tassazione separata ma a tassazione ordinaria in quanto la nozione di emolumenti arretrati riguarda solo i lavoratori dipendenti e altre specifiche categorie di lavoratori assimilati a questi (nota min. n. 984/E del 17/7/1997). A seguito di un'apposita previsione della finanziaria del 2007, il soggetto erogante l'assegno deve indicare in dichiarazione, anche il codice fiscale dell'ex-coniuge percettore e dunque destinatario dell'assegno stesso. In tal modo, si consente all'amministrazione finanziaria una maggiore facilità nel controllo incrociato in ordine alla dichiarazione degli assegni percepiti quali reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
<b>Assegno «una tantum»</b>	<b>L'indeducibilità è stata giudicata costituzionalmente legittima</b> dalla Corte costituzionale con ord. n. 383 del 22/11/2001, dep. il 6/12/2001. In proposito la Corte ha, tra l'altro, affermato che «la deducibilità dell'assegno una tantum finirebbe con il rendere deducibile dal reddito un trasferimento squisitamente patrimoniale». La posizione è stata confermata di recente con l'ordinanza n. 113 del 2007. L'indeducibilità del versamento effettuato una tantum o comunque in un'unica soluzione è stata ribadita dall'agenzia delle entrate nella circolare n. 50/E del 12 giugno 2002.
<b>Assegni periodici corrisposti al coniuge separato – mantenimento dei figli</b>	In assenza della specificazione della parte destinata al mantenimento dei figli è deducibile il 50% dell'importo erogato.
<b>Assegni riferiti al solo mantenimento dei figli</b>	Vi è assoluta indeducibilità. Trattasi di assegni estranei alla previsione dell'art. 10, comma 1, lett. c), T.u. n 917/86. In merito, anche la sentenza n. 373 del 2008 della Corte di Cassazione.

**Pagamento spese disposte dal giudice**

Con la recente sentenza n. 13029 del 2013, la Cassazione civile ha ammesso la deducibilità delle "spese afferenti all'immobile di abitazione della moglie e del figlio" che il contribuente era tenuto a fronteggiare in base a provvedimento dell'autorità giudiziaria emesso in sede di separazione legale. In tale sentenza è stabilito che "le spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio costituiscono un contributo per il di lui mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c.. In quanto la disponibilità di un'abitazione costituisce elemento essenziale per la vita di un soggetto".

La Cassazione, nel ritenere sussistenti i presupposti per la deducibilità dal reddito complessivo delle spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio a titolo di assegno di mantenimento, in base all'art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, ha altresì evidenziato che nel caso esaminato tale contributo per la casa è "periodico, e corrisposto al coniuge stesso; inoltre è determinato dal giudice, sia pur 'per relationem' a quanto risulta da elementi certi e conoscibili".

Ciò premesso, l'amministrazione finanziaria ritiene che gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, qualora siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all'ex-coniuge, abbiano i requisiti previsti dalla citata sentenza della Cassazione n. 13029 del 2013 per essere considerati alla stregua dell'assegno di mantenimento e, quindi, siano deducibili dal reddito complessivo del coniuge erogante ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR. Nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (cfr. art. 3 del DPR n. 42 del 1988).

Per quel che attiene la quantificazione del "contributo casa", si ritiene che l'importo del contributo, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, possa essere determinato 'per relationem', qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l'obbligo di pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all'immobile a disposizione dell'ex coniuge. In tal caso, la documentazione attestante il sostenimento dell'onere potrà essere costituita, oltre che dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, anche dal contratto d'affitto o dalla documentazione da cui risulti l'importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento. Si evidenzia, inoltre, che la deduzione di tali somme ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR da parte del coniuge erogante, comporta necessariamente la tassazione del corrispondente importo in capo all'altro coniuge separato, ai sensi del citato art. 50, comma 1, lett. i), del TUIR.

**(circolare 17 del 2015).**

**Adeguamento automatico**

Se la sentenza del giudice prevede un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, la deduzione spetta anche in riferimento a tale adeguamento. In merito, si segnala la risoluzione n. 448 del 2008, con cui l'amministrazione finanziaria ha evidenziato che le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat potranno essere dedotte solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto al coniuge medesimo. In sostanza, resta esclusa la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento.

**Assegno alimentare e assegno di mantenimento**

L'indicazione degli importi degli assegni di mantenimento e di quelli alimentari avviene in due righe diversi della dichiarazione dei redditi in quanto differiscono nel loro trattamento tributario. **L'assegno di mantenimento, ai sensi della lett. c), del comma 1, dell'art. 10 T.U. 917/1986, è deducibile solo per la parte spettante al coniuge.** Tale quota, se non è diversamente esplicitato, si presume essere pari al 50% dell'importo totale. L'assegno alimentare, ai sensi della successiva lett. d), è, invece, deducibile per il suo intero importo (C.M. n. 95/E, punto 1.5.2, del 17/5/2000).

**Assegno per un periodo definito**

In sostanza, si configura una sorta di rateazione dell'importo stabilito. La possibilità di disciplinare gli interessi economico-patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio in unica soluzione o mediante un assegno periodico ha riflessi sul piano fiscale in quanto in ragione della forma di regolamentazione prescelta l'assegno assume natura reddituale e, conseguentemente, diventa fiscalmente rilevante l'onere sopportato dal coniuge che lo eroga. Ai fini della deducibilità e della imponibilità delle somme in questione è richiesto dunque che la misura e la periodicità di corresponsione delle stesse risultino dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.

**Restituzione di importi dall'ex-coniuge**

La particolare connotazione giuridica che caratterizza la liquidazione *una tantum* dell'ammontare stabilito per il mantenimento del coniuge, a parere dell'amministrazione finanziaria, espresso nella risoluzione n. 153 del 2009, si ritiene permanga anche nell'ipotesi in cui sia prevista la corresponsione di un importo complessivo, il cui versamento sia frazionato in un numero definito di rate qualora la corresponsione del predetto importo escluda la possibilità di presentare una "successiva domanda di contenuto economico". In tal caso la possibilità di rateizzare il pagamento costituisce, infatti, solo una diversa modalità di liquidazione dell'importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell'assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo. Ne consegue che, nel caso in esame, qualora ricorra la predetta condizione, il coniuge erogante non potrà beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Il caso affrontato nella risoluzione 157 del 2009 riguarda la restituzione, da parte della ex moglie, di una somma a suo tempo trattenuta in eccesso a valere sulla liquidazione di fine rapporto di lavoro del marito. In particolare, il giudice ha stabilito che la restituzione di parte della suddetta liquidazione, in quanto non dovuta, debba avvenire mediante l'ordinanza all'INPS "di non effettuare più la trattenuta sulla pensione, fino ad esaurimento del credito.

Quanto disposto dal giudice, in merito alla sospensione della erogazione dell'assegno periodico, realizza pertanto una compensazione tra due diversi emolumenti, gli assegni periodici spettanti alla moglie e la quota di liquidazione che la stessa deve restituire al marito. In sostanza nel nuovo assetto dei rapporti economici conseguenti allo scioglimento del matrimonio, delineato dal giudice, permane a carico dell'istante l'obbligo degli alimenti nei confronti dell'ex moglie, che è assolto, peraltro, attraverso la descritta procedura di compensazione.

In tale contesto, l'amministrazione finanziaria ha espresso il parere che si possa dedurre l'importo corrispondente all'assegno alimentare, dato che si realizza la situazione disciplinata dall'art. 10 del TUIR, secondo cui gli assegni periodici sono deducibili nella misura in cui risultino dal provvedimento dell'autorità giudiziaria e siano sostenuti dal contribuente (sia pure con il meccanismo della compensazione).

Peraltro, gli assegni periodici deducibili dal reddito da parte del coniuge che li eroga, vanno assoggettati ad IRPEF da parte del coniuge percipiente, quali redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera i) del TUIR. Nel caso in esame, infatti, la percezione si deve ritenere realizzata per effetto della intervenuta compensazione.

**Pagamento mutuo – circolare 7 del 2017**

Devono ritenersi deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all'ex coniuge, nel caso in cui dalla sentenza di separazione risulti che l'altro coniuge non abbia rinunciato all'assegno di mantenimento.

## **RIGO E23 DEL MODELLO 730**

## **RIGO RP23 DEL MODELLO REDDITI PF**

(ogni riferimento effettuato al rigo E23 deve intendersi anche al rigo RP23)

### **CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI**

**I contributi**

Contributi previdenziali pagati per gli addetti ai servizi domestici (colf, baby sitter, assistenti per anziani ecc.) L'importo massimo deducibile è di euro 1.549,37.

<b>Spesa agevolata</b>	La deducibilità è consentita in relazione alla quota dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro privato che, in assenza di una disposizione normativa specifica, non potevano essere prima dedotti in quanto non riferiti a lavoratori assunti nell'ambito di una attività d'impresa o nell'esercizio di un'arte o professione. L'importo massimo che il datore di lavoro può dedurre dal proprio reddito complessivo è di euro 1.549,37 annue. Questo tetto massimo di deduzione evita che questo «onere» arrechi un maggior vantaggio a soggetti particolarmente agiati. La norma risponde ad una duplice esigenza: da un lato alleviare il carico economico che il contribuente sopporta allorché ricorre all'ausilio di personale per la gestione delle attività familiari (come, ad esempio, i servizi domestici, la cura dei bambini o l'assistenza alle persone anziane) e dall'altro fare emergere, come effetto indiretto, il lavoro nero e favorire la regolarizzazione di tali posizioni lavorative (C.M. n. 207/E, punto 1.5.1, del 16.11.2000).
<b>Principio di cassa</b>	<b>Tali contributi sono deducibili secondo il principio di cassa e senza tener conto dei trimestri di competenza.</b>
<b>Divieto di cumulo</b>	Tali contributi possono fruire solo della presente deduzione e non possono allo stesso tempo confluire nella nuova disposizione che consente la detrazione delle spese sostenute per l'assistenza ai non autosufficienti. Non esiste un problema di fruizione di entrambe le disposizioni, ma ovviamente non è possibile duplicare il beneficio in relazione allo stesso onere sostenuto.
<b>Contributo forfettario regolarizzazione dipendenti stranieri</b>	Non è deducibile il contributo forfettario di 1.000 euro versato per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri (art. 5 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109).
<b>Agenzia interinale – circolare 7 del 2017</b>	Sono deducibili anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un'agenzia interinale e rimborsati all'agenzia medesima se quest'ultima rilascia una certificazione attestante: gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.
<b>Contributi a carico del datore di lavoro</b>	La circolare n. 7 del 2017 riporta delle tabelle di sintesi per la corretta determinazione dei contributi dovuti nel 2015/2016, con evidenziazione della quota a carico del datore di lavoro.
<b>Contributi non deducibili</b>	<b>Circolare 7 del 2017</b> Non sono deducibili: - i versamenti alla CAS.SA.COLF; - i contributi forfettari sostenuti per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri (art. 5 del DLGS n.109 del 2012).

## RIGO E24 DEL MODELLO 730

## RIGO RP24 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E24 deve intendersi anche al rigo RP24)

### EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

<b>Le erogazioni</b>	<p>Erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto Centrale per il sostentamento del Clero della Chiesa cattolica (La deducibilità è prevista direttamente dall'art. 10, co. 1, lett. i), T.u. n. 917/1986).</p> <p>Erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (La deducibilità è prevista dall'art. 29 della legge 22/11/1988, n. 516).</p> <p>Erogazioni liberali in denaro a favore dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia (La deducibilità è prevista dall'art. 21 della legge 22/11/1988, n. 51).</p> <p>Erogazioni liberali in denaro a favore della Tavola Valdese (La deducibilità è prevista dall'art. 3 della legge 5/10/1993, n. 409).</p>
----------------------	--

- Erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia – Ucebi (La deducibilità è prevista dall'art. 16 della legge 12/4/1995, n. 116).
- Erogazioni liberali in denaro a favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia – Celi (La deducibilità è prevista dall'art. 26 della legge 29/11/1995, n. 520).
- Erogazioni liberali in denaro e contributi annuali a favore dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane (La deducibilità è prevista dall'art. 30, comma 2, della legge 8.3.1989, n. 101, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 20/12/1996, n. 638. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati).
- Erogazioni liberali alla Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza (art. 20 Legge n. 126/12).
- Erogazione liberale all'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari (art. 24 legge 127/12).
- Erogazioni alla Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. (articolo 23 della legge 128/12).
- Erogazione all'Unione Buddhista Italiana e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto.
- Erogazione all'Unione Induista Italiana e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto.
- Erogazione all'istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai.

È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall'anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

**Volontà espressa – circolare 7 del 2017**

**Limite di spesa**

**Erogazioni deducibili fino a un importo massimo di euro 1032,91, per ciascuna istituzione religiosa.**

**Erogazioni liberali indeducibili**

Erogazioni liberali a favore di confessioni religiose diverse da quelle previste dalla norma. Sono erogazioni estranee alla previsione di deducibilità di cui all'art. 10, T.u. 917/1986 e alle norme ad esso complementari.

**Documentazione di spesa**

Le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose devono essere conservate ma non allegate.

**Decreto 12 dicembre 1988**

Il D.M. 12 dicembre 1988 ha fissato le modalità per la deducibilità dei versamenti a favore del sostentamento del clero della chiesa cattolica italiana, che tornano utili per tutti gli altri versamenti, che devono risultare dai seguenti documenti :

- bollettino di versamento in conto corrente postale intestato all'istituto percettore;
- quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'Istituto su appositi stampati predisposti e numerati da detto Istituto e contenente: il numero progressivo della quietanza, il cognome, il nome e il comune di residenza del donante; l'importo dell'erogazione liberale. La quietanza, che deve essere preintestata all'Istituto centrale, può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante dell'Istituto, anche da altri soggetti incaricati dall'Istituto medesimo. L'Istituto può affidare la raccolta delle somme che costituiscono oggetto di erogazione liberale anche ad enti, istituzioni, organizzazioni, comitati od altro organismo associativo; in questi casi la sottoscrizione della quietanza a nome dell'Istituto stesso deve essere preceduta dall'indicazione della denominazione dell'ente;
- ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale sul conto corrente bancario intestato all'Istituto beneficiario, in caso di bonifico bancario.



**Certificazione erogazioni per la Chiesa Valdese**

Risoluzione n. 69 del 2011. Ricevuta del versamento postale o del bonifico, oppure attestazione o certificazione della Tavola Valdese mediante appositi stampati. Nella circolare 21 del 2010 sono stati precisati il contenuto della documentazione (numerazione progressiva, dati anagrafici e importo erogazione), e i soggetti ammessi a rilasciarla (oltre che il legale rappresentante della Tavola Valdese, anche incaricati presso le Chiese).

**Utilizzo carte di credito**

Risoluzione n. 199 del 2009. Affronta la possibilità di utilizzare, per le erogazioni effettuate a favore del sostenimento del clero cattolico, anche le carte di credito, pur se tale modalità di pagamento non è prevista dal decreto del 12 dicembre 1988. Sul punto l'amministrazione finanziaria evidenzia che l'utilizzo della carta di credito è stato previsto, unitamente ad altri sistemi di pagamento, quali carte di debito e prepagate, assegni bancari e circolari per il versamento delle imposte scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA. Inoltre, analoghe modalità di versamento sono state previste per l'effettuazione delle erogazioni liberali. I predetti sistemi di pagamento, trovano applicazione, come precisato nella circolare n. 39/E del 2005, anche in assenza di una specifica previsione normativa. Le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione confermano la generale applicabilità degli anzidetti sistemi di versamento delle erogazioni liberali al fine della fruizione dei relativi benefici fiscali. In particolare, le medesime istruzioni precisano che per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito. In considerazione di tutto ciò, l'amministrazione finanziaria ritiene che anche le erogazioni liberali a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero possano essere effettuate tramite carta di credito.

## RIGO E25 DEL MODELLO 730

139

## RIGO RP25 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E25 deve intendersi anche al rigo RP25)

### SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DEI PORTATORI DI HANDICAP

**Le spese**

Spese mediche sostenute dalle persone portatrici di handicap:

- a) spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione;
- b) spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dai portatori di handicap.

**Soggetti portatori di handicap**

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - art. 3:

«1 - È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2 - La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative.

3 - Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4 - La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali».

Sono inoltre portatori di handicap non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra ecc. I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 T.u. n. 915/1978 e i soggetti a essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992. In tal caso, infatti, rileva la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti portatori di handicap riconosciuti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

**Portatori di handicap, definizione**

Sono considerati "disabili", sia le persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, sia coloro che sono stati ritenuti "invalidi" da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Riguardo ai soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall'articolo 10, comma 1, lett. b), non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. A parere dell'Agenzia, pertanto, la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104 del 1992 è sufficiente ad attestare il requisito soggettivo per fruire della deduzione.

Tale soluzione non è, invece, adottabile per i soggetti riconosciuti invalidi civili. Si ricorda, infatti, che con circ. n. 55/E del 2001 è stato precisato che, per il diritto alla deduzione in esame, non può ritenersi sufficiente il solo riconoscimento dell'invalidità civile, dal momento che l'accertamento della invalidità civile concerne la valutazione del grado di capacità lavorativa, mentre, l'accertamento dell'handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l'accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali. Si tratta, in definitiva, di accertamenti concettualmente distinti in quanto perseguono finalità diverse. Nel caso di riconoscimento dell'invalidità civile occorre, dunque, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; l'Agenzia ritiene che la gravità della invalidità, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, possa essere senza dubbio ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un'invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l'indennità di accompagnamento. Detta indennità è, infatti, riconosciuta in favore di soggetti che versano in condizioni di particolare gravità quali, ad esempio, i cittadini riconosciuti inabili totali per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di una assistenza continua; gli ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età e che, come gli invalidi totali, abbiano necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o di deambulare autonomamente – **risoluzione 79 del 2016**.

**Limite di spesa**

**La deducibilità compete per l'intero importo della spesa indipendentemente dalla circostanza che il soggetto fruisca o meno dell'assegno di accompagnamento.**

**Spese per i familiari**

**Queste spese sono integralmente deducibili anche se sono state sostenute per i familiari indicati nell'art. 433 cc portatori di handicap e anche se gli stessi familiari portatori di handicap non sono fiscalmente a carico.**

**Spese di assistenza specifica**

Le spese di «assistenza specifica» dei portatori di handicap sono quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo
- al personale con la qualifica di educatore professionale;

- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale

La deducibilità integrale compete solo per la parte diretta che riguarda le spese mediche e quelle paramediche di assistenza specifica - In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tale fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Un importante chiarimento è stato fornito nella circolare n. 24 del 2004 al punto 2.1. In particolare, la problematica affrontata concerne l'ipotesi in cui alcuni istituti di assistenza per anziani rilasciano, sulla base di quanto previsto da una delibera regionale, una dichiarazione nella quale vengono indicate le "spese per prestazioni assistenziali continue e specifiche" sostenute da persone definite "non autosufficienti" e che tale situazione di non autosufficienza, secondo quanto riportato nella delibera regionale, può riguardare sia i portatori di handicap che le persone anziane. In merito, l'agenzia delle entrate ha sottolineato come, indipendentemente dalla normativa regionale, sia sempre necessario il riconoscimento dell'handicap ai sensi della legge 104 del 5 febbraio 1992, nonché la ripartizione delle somme pagate tra spese mediche e di assistenza specifica e spese relative al vitto ed alloggio.

### Spese farmaceutiche

Minfinanze ha affermato che «è da ritenere che le spese relative all'acquisto di medicinali sostenute da un soggetto portatore di handicap, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992, pur rientrando nella nozione di spesa medica, ... in considerazione delle peculiarità personali del soggetto che le sostiene» vadano considerate deducibili anziché detraibili. (C.M. n. 55/E, punto 1.2.1, del 14/6/2001). In merito alla problematica dei c.d. scontrini parlanti si rinvia a quanto illustrato in riferimento al rigo E1.

### Altre tipologie di spese

Per gli interventi chirurgici, le protesi e le spese di deambulazione competono le detrazioni d'imposta da indicare nella Sezione I, nei righe E1, E2, E3 ed E4. Vedasi quanto descritto nei prospetti illustrativi dei righe E1, E2, E3 ed E4.

### Documenti di spesa

In caso di ricovero di un portatore di handicap è possibile dedurre solo la parte di spesa che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, separandole da quelle relative al vitto ed all'alloggio e anche se riferite a familiari non fiscalmente a carico.

Nell'ipotesi in cui l'istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l'importo da lui versato. (circ. 39 del 2010).

### Contributi economici ad associazioni di servizi socio-assistenziali per handicappati

Tali contributi sono indeducibili. L'indeducibilità deriva dal fatto che si tratta non di un «contributo» obbligatorio ma di un «corrispettivo» versato dagli utenti per la fruizione di un servizio socio-assistenziale goduto. Lo ha affermato la Dir. Aa. gg. e cont. trib. - ris. n. 204/E-III-5-735 del 15/7/1995.

### Ippoterapia e musicoterapia

#### Spese deducibili. Circolare n. 19 del 2012

Si ritiene che le prestazioni di ippoterapia e musicoterapia, possano essere ammesse alla deduzione in esame qualora:

- un medico ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il portatore di handicap;
- siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapeuta della riabilitazione, ecc...), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Per poter fruire della deduzione sarà quindi necessario presentare la prescrizione del medico e la fattura del centro specializzato presso cui è eseguita l'ippoterapia o la musicoterapia dalla quale risulti che le prestazioni sono direttamente effettuate da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

### NOTE

#### (1) certificazione dell'handicap

Sul problema della certificazione dell'handicap importanti chiarimenti sono contenuti nella **circolare n. 21 del 2010** che hanno riguardato:

- I soggetti con handicap psichico o mentale. La circolare 11 maggio 2001, n. 46, in merito alla certificazione necessaria per poter fruire dei benefici fiscali per l'acquisto del veicolo senza vincoli di adattamento, ha precisato che i soggetti con handicap psichico o mentale devono essere in possesso di: verbale di accertamento emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica; certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile (di cui alla legge n. 295 del 1990). L'amministrazione finanziaria però precisa che tali indicazioni non sono tassative e dunque anche per i portatori di handicap psichico o mentale, può validamente farsi ricorso al certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la *gravità* della patologia e la natura psichica o mentale della stessa, anche se potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido *"con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita"*
- Lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione. Tale stato può essere documentato anche prescindendo dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, purché si sia in possesso di una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente *"l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore"*, e a condizione che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla *gravità* della patologia.
- La sindrome di Down. Qualora il medico di base attesti che un soggetto è affetto da sindrome di down, tale certificazione è valida anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali. Resta fermo che per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, i soggetti affetti da sindrome di down, al pari degli altri soggetti affetti da disabilità psichica, dovranno essere riconosciuti anche in possesso dei requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento. Al riguardo, inoltre, l'amministrazione finanziaria precisa che, qualora il diritto alla suddetta indennità sia stato riconosciuto dalla competente commissione, l'eventuale sostituzione del beneficio con altre forme di assistenza, quale il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico, in linea di principio non precluda la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto dell'auto.

## RIGO E26 DEL MODELLO 730

## RIGO RP26 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E26 deve intendersi anche al rigo RP26)

### ALTRI ONERI DEDUCIBILI

#### **Chiarimento comune ai codici 7, 8, 9, 12**

E' necessario che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall'anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario. **Circolare 7 del 2017.**

#### **Contributi ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale – codice 6.**

##### **I contributi**

Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del dlgs 30/12/1992, n. 502. Al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrativa rispetto a quelle assicurate dal Ssn e, con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'art. 1 (ndr, del dlgs n. 502/1992), definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi». (Art. 9, comma 1, dlgs 30/12/1992, n. 502).

**Definizione – circolare 7 del 2017**

Si tratta di prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, erogate da professionisti e strutture accreditate, di prestazioni erogate dal SSN comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dall'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito, di prestazioni socio sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito. Gli ambiti di intervento comprendono inoltre (art. 1, comma 2, del DM 31.03.2008 e DM 27.10.2009):  
 - prestazioni socio sanitarie di cui all'art. 3-septies del DLGS n. 502 del 1992;  
 - prestazioni di cui all'art. 26 della legge n. 328 del 2000, in quanto non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;  
 - prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche. Il Ministero della Salute - che con decreto 31 marzo 2008 ha definito gli ambiti di intervento dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale e quelli degli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale - ha precisato che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi di cui all'art. 9 del DLGS n. 502 del 1992 e, pertanto, ad essi non può applicarsi l'art. 10, comma 1, lett. e-ter) del TUIR. Infatti, il decreto ministeriale specifica che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali, non devono rientrare nell'ambito di operatività dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, con ciò ribadendo la non sovrapposibilità delle due tipologie di fondi (Risoluzione 3.12.2014, n.107).

**Limite di spesa**

I contributi sono deducibili per un limite non superiore a 3.615,20 euro.

**Contributi nell'interesse dei familiari**

Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 del T.u. 917/86, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.

Esempio: Contribuente (A) con contributi versati al fondo integrativo SSN, nel periodo d'imposta, pari a 3.400 euro.

Soggetto (B) fiscalmente a carico di (A), con un reddito di 1.000 euro, rispetto al quale (A) ha versato al fondo integrativo SSN contributi per complessivi 1.800 euro.

Ai fini del calcolo della deduzione, si procederà nel modo seguente:

(B) effettua la dichiarazione e deduce i contributi versati nel suo interesse, nei limiti di capienza del proprio reddito.

Reddito (B) = 1.000 euro; capienza dei contributi per 1.000 euro. La restante parte dei contributi (1.800 euro contributi totali - 1.000 euro dedotti da (B) = 800 euro) è potenzialmente deducibile da (A).

Il contribuente (A) può dedurre massimo 3.615,20 euro a fronte di contributi al fondo integrativo del SSN.

Egli ha versato nel proprio interesse 3.400 euro. Inoltre, può dedurre anche la parte di contributo che non ha trovato capienza nel reddito del soggetto fiscalmente a carico (B).

Il totale dei contributi potenzialmente deducibili è:  $3.400 + 800 = 4.200$ .

In tal caso, (A) può dedurre al massimo 3.615,20 euro, per cui degli 800 euro che non hanno trovato capienza nel reddito di (B) avrà dedotto solo 215,20 euro.

**Contributi del pensionato**

Possono essere dedotti i contributi versati dal pensionato: nell'interesse proprio; nell'interesse di familiari anche non a carico (Risoluzione 02.08.2016 n. 65/E).

**Contributi per i Paesi in via di sviluppo («per la fame nel mondo») - codice 7**

**I contributi**

Contributi, donazioni, oblazioni erogati a favore delle Organizzazioni non governative (O.N.G.) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Per visionare l'elenco delle O.N.G. riconosciute idonee è possibile consultare il sito [www.esteri.it](http://www.esteri.it).

**Limiti di spesa**

I contributi sono deducibili nella misura del 2% del reddito complessivo.

## MODELLI 730 E REDDITI 2017

### Divieto di cumulo

Si rammenta che tutte le ONG sono Onlus (ma non è vero il contrario). Pertanto, in presenza di erogazioni effettuate alle ONG il contribuente può decidere se fruire della detrazione dall'imposta lorda o ricorrere alla deduzione. Si segnala inoltre che a decorrere dal 17.03.2005 per le erogazioni alle onlus è prevista anche la possibilità di fruire del meccanismo delle deduzioni, secondo le particolari regole tra breve illustrate (compilazione rigo E26 codice 8). Ad ogni buon conto non è ammessa la cumulabilità dei benefici. Infatti è l'art. 13, comma 5, dlgs 4/12/1997, n. 460 che ha disposto che la deducibilità dei contributi per «la fame nel mondo» è consentita a condizione che per le medesime erogazioni (cioè per le stesse somme erogate) il soggetto erogante non usufruisca della detrazione d'imposta di cui all'art. 15, comma 1, lett. i-bis), T.u. n. 917/1986 (erogazioni liberali a favore delle onlus).

### Documentazione

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. La risoluzione n. 96 del 2008 che ha chiarito come vi sia un obbligo di pagamento "tracciato", dovendosi appunto effettuare le erogazioni tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

### Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale e alcune fondazioni e associazioni riconosciute - codice 8

#### Gli oneri

Trattasi delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate in favore delle:

- ONLUS, comprese le cd. ONLUS di diritto (organismi di volontariato, ONG, le cooperative sociali e i consorzi con base sociale formata per il 100% da cooperative sociali) e le ONLUS parziali (enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato stipula intese);
- associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali (nazionali, operanti da almeno 1 anno che svolgono attività di utilità sociale in almeno 5 regioni e 20 province e i relativi livelli di organizzazione territoriali e circoli affiliati aventi diritto ad autonomo iscrizione);
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (devono aver acquisito la personalità giuridica e devono operare per la tutela e la valorizzazione dei beni);
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Trattasi del DPCM 15 aprile 2011 e del DPCM 18 aprile 2013.

#### Limite di spesa

La deduzione spetta entro il limite del 10 % del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui.

Esempi di determinazione importo deducibile:

Reddito 100.000 euro, 10% = 10.000;  
erogazione 7.000 euro;  
Si deduce 7.000 euro

Reddito 60.000 euro, 10% = 6.000;  
Erogazione 7.000 euro;  
Si deduce 6.000 euro

Reddito 1.000.000 di euro, 10% 100.000;  
Erogazione 110.000;  
Limite max = 70.000;  
Si deduce 70.000 euro.

#### Documentazione

Ai fini della deduzione

- il versamento deve essere effettuato tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;
- il contribuente deve possedere una ricevuta rilasciata dalla stessa ONLUS che attesti il versamento.



## MODELLI 730 E REDDITI 2017

### Documentazione

È sempre necessario il rilascio da parte della ONLUS della documentazione attestante la spettanza della deduzione. In caso di successive erogazioni liberali effettuate nel corso di un medesimo periodo di imposta potrà essere rilasciata al contribuente un'unica attestazione con il riepilogo annuale delle erogazioni stesse (circolare n. 11 del 2014).

### Beni in natura

Possono costituire oggetto di erogazione liberale anche beni in natura. Ai fini della rilevazione dei limiti indicati dalla norma si dovrà prendere in considerazione il valore normale del bene, inteso, in via generale e ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del TUIR, come il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. In sostanza per l'identificazione del valore normale del bene si dovrà fare riferimento al valore desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari, mercuriali o simili.

In relazione alla particolare natura di determinati beni (es. opere d'arte, gioielli, ecc), ove non sia possibile desumerne il valore sulla base di altri criteri oggettivi, gli eroganti potranno ricorrere alla stima di un perito.

In ogni caso il donante avrà cura di acquisire, a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, etc...), anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori. (circ. 39 del 2005).

### Divieto di cumulo

La deducibilità "non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge". Si vuole evitare la possibilità di fruire di una doppia agevolazione a fronte della medesima erogazione (cfr. art. 10, comma 1, lett. g), e art. 15, comma 1, lett. i-bis), del T.U.I.R.).

Al riguardo, è bene precisare che la non cumulabilità prescinde dall'importo delle liberalità erogate. Ove, ad esempio, il contribuente eroghi (anche a più beneficiari) liberalità per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000,00 euro, non potrà avvalersi, in relazione alla parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge (circ. 39 del 2005).

Non vanno inoltre indicate nel rigo E26 le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 24 per cento prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (righe da E8 a E10, codice 41) e le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento prevista per le associazioni di promozione sociale (righe da E8 a E10, codice 23); pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

### Gestione dei diversi benefici fiscali

#### Circolare 17 del 2015

Qualora il contribuente intenda avvalersi – nel rispetto delle condizioni di legge previste – della deduzione di cui all'art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, il medesimo contribuente non potrà fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari, né della deduzione di cui all'articolo 10, comma 1, lett. g), del TUIR, né della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1.1., del medesimo testo unico.

Diversamente, il contribuente che non intenda avvalersi della deduzione prevista dall'art. 14 del d.l. n. 35 del 2005 e che abbia effettuato distinte erogazioni liberali, anche a favore del medesimo beneficiario, potrà scegliere di fruire della deduzione prevista dall'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR o della detrazione prevista dall'art. 15, comma 1.1., del TUIR, essendo precluso il ricorso ad entrambe le agevolazioni fiscali per la medesima erogazione.

### Erogazioni liberali in denaro a favore di università - codice 9

#### Tipologia di erogazione

Erogazioni liberali in denaro a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici o vigilati dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi l'istituto superiore di sanità e l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

## MODELLI 730 E REDDITI 2017

<b>Modalità di pagamento</b>	Necessaria una modalità di pagamento certa, ossia un versamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 241/97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).
<b>Erogazioni ad aziende ospedaliero universitarie</b>	Le aziende ospedaliero-universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università, sono incluse tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera l-quater, del TUIR.
<b>Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali – codice 12</b>	
<b>Limite di spesa</b>	Deduzione nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.
<b>erogazioni</b>	Effettuate in favore di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• trust;</li> <li>• fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.</li> </ul>
<b>Contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali - codice 13</b>	
<b>Condizioni e limite</b>	Le casse in questione devono prevedere la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. I versamenti devono essere d'importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche l'importo indicato con il codice '6'.
<b>Altri oneri deducibili - art. 10 T.u. n. 917/1986 e leggi speciali - codice 21</b>	
<b>Gli altri oneri</b>	<b>Le precisazioni</b>
<b>Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale</b>	Deducibile l'intero importo degli assegni corrisposti. Per il beneficiario gli assegni rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L'importo è deducibile nei limiti di quanto fissato nel testamento o nell'atto di donazione, regolarmente registrati, a condizione che, ovviamente, l'erede o il donatario abbiano accettato l'eredità o la donazione con il connesso obbligo di corrispondere l'assegno periodico a favore di terzi beneficiari. Il beneficiario, inoltre, può anche non essere legato da vincoli di parentela con il contribuente erogante.
<b>Assegni alimentari corrisposti a persone indicate dall'art. 433 del cod. civile</b>	Deducibile l'intero importo risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. La deducibilità è testualmente prevista dall'art. 10, comma 1, lett. d), T.u. n. 917/1986. Non è ammessa la deducibilità degli assegni corrisposti volontariamente.
<b>Assegni periodici corrisposti a titolo oneroso (a seguito dell'acquisto di beni)</b>	Indeducibili. Questi assegni sono indeducibili in quanto costituiscono il prezzo per l'acquisto di un bene e, quindi, sono estranei alla previsione dell'art. 10, T.u. 917/1986. Lo ha affermato la Comm. Trib. Centrale - dec. n. 3182 del 22/6/1995, dep. 3/10/1995 - in relazione ad assegni periodici corrisposti per l'acquisto di quote di una società di capitali.
<b>Canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sul reddito degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo</b>	Deducibile l'intero importo corrisposto. La deducibilità è testualmente prevista dall'art. 10, comma 1, lett. a), T.u. n. 917/1986. Il canone consiste in una prestazione periodica, in denaro o in natura, dovuta al proprietario dei terreni per la loro coltivazione o il loro godimento. Il livello ha ad oggetto una prestazione annua con l'aggiunta di un modico canone. Il censo si sostanzia in una prestazione annua e perpetua che il proprietario del fondo si riserva all'atto di alienazione. La deducibilità di tali oneri deriva dal fatto che gli stessi non sono stati presi in considerazione in sede di determinazione degli estimi catastali.

**Contributi a consorzi obbligatori per legge o per provvedimento della Pubblica Amministrazione**

Deducibile l'intero importo corrisposto. La deducibilità è testualmente prevista dall'art. 10, comma 1, lett. a), T.u. n. 917/1986. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013, ha fornito indicazioni sulla possibilità di deduzione dal reddito dei contributi versati a consorzi obbligatori in relazione ad un immobile soggetto ad IMU. Il contributo in esame infatti è deducibile se il reddito fondiario dell'immobile su cui grava, concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF (cfr. articolo 10, comma 1, lett. a) TUIR. Il problema della deducibilità si era posto in particolare per gli immobili non locati. Per gli immobili non locati e non affittati, infatti, l'IMU prende il posto dell'Irpef, c.d. effetto sostitutivo. La soluzione proposta dall'amministrazione finanziaria è che indipendentemente dall'effetto sostitutivo o meno il contributo è deducibile se non è stato considerato in sede di formazione della rendita.

L'Agenzia delle entrate infatti afferma che i contributi versati ai Consorzi di bonifica sono deducibili se: *"in assenza dell'IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi avrebbero concorso al reddito complessivo e sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale."*

L'IMU non è deducibile da Irpef per cui non si verifica la deduzione neppure indiretta. I contributi obbligatori versati ai consorzi sono perciò deducibili. Tale orientamento interpretativo non si estende agli immobili locati ed assoggettati a cedolare secca. Il regime della cedolare secca pur essendo sostitutivo dell'Irpef, è facoltativo e come tale consente di effettuare una valutazione di convenienza tra la tassazione ordinaria Irpef che consente la deduzione dei contributi versati ai consorzi di bonifica e la cedolare secca.

**Contributi versati obbligatoriamente a un consorzio volontario**

Indeducibili. A impedire la deducibilità è la «volontarietà» del consorzio, come ha precisato la ris. min. n. 8/420 dell'8/1/1993.

**Contributi a consorzio obbligatorio di bonifica**

Deducibile l'intero importo corrisposto. La deducibilità è stata confermata dalla comm. trib. centrale, decisioni n. 6351 del 13/11/1992, dep. il 23/11/1992, e n. 971 del 27/11/1992, dep. il 12/2/1993.

**Cau - Contributi agricoli unificati - (versati per i dipendenti agricoli)**

Indeducibili. L'ineducibilità è testualmente prevista dall'art. 10, comma 1, lett. a), T.u. n. 917/1986. Sono, invece, interamente deducibili i Contributi agricoli unificati versati dall'agricoltore per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale.

**Indennità per la perdita dell'avviamento**

Corrisposto per legge (comprese quelle previste dalla legge 27/7/1978, n. 392) al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili non ad uso abitativo. Importo deducibile per intero. Per il percettore l'indennità costituisce reddito soggetto a tassazione separata. Deve trattarsi di immobili nei quali viene svolto l'esercizio di un'attività commerciale, industriale e artigianale basata sul contatto diretto e continuo con la clientela, tale da configurare la presenza dell'avviamento.

**Somme ai dipendenti, pari a tre giorni di ferie retribuite, chiamati ad adempiere funzioni elettorali (presidenti di seggio, scrutatori, segretari)**

Deducibile l'intero importo corrisposto. La deducibilità è testualmente prevista dall'art. 10, comma 1, lett. f), T.u. n. 917/1986. Poiché la norma espressamente prevede il beneficio fiscale a condizione che l'onere non abbia già formato oggetto di deduzione in sede di determinazione della singola categoria reddituale di colui che eroga gli importi, l'agevolazione può sostanzialmente riguardare pochi contribuenti, come i privati datori di lavoro.

**Addizionale regionale Irpef, art. 50, dlgs 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni**

L'addizionale regionale Irpef, istituita con effetto dall'1/1/1998, è prevista espressamente come ineducibile dall'art. 50 del dlgs 15/12/1997, n. 446.

**Somme che non dovevano formare il reddito di lavoro dipendente e assimilato**

Interamente deducibili. si tratta degli importi che per disposizione di legge non avrebbero dovuto concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato, e che invece vi hanno concorso subendo, di conseguenza, la relativa tassazione.

**Spese per l'adozione di minori stranieri (art. 10, comma 1, lett. I-bis, T.u. n. 917/1986)**

Deducibile il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per la procedura di adozione. La lett. I-bis) è stata inserita nel comma 1 dell'art. 10 T.u. 917/86 dall'art. 4 della legge 31/12/1998, n. 476. Sulla base di questa disposizione è consentita la deducibilità del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4/5/1983, n. 184 (vedasi anche: C.M. n. 101/E, punto 8.3, del 19/5/2000 e R.M. n. 55/E dell'8/5/2000).

Tra le spese che danno diritto alla deduzione rientrano quelle sostenute per l'assistenza ricevuta, per la legalizzazione dei documenti e per la traduzione degli stessi, per la richiesta di visti, per i soggiorni e i trasferimenti, per altre costi documentati finalizzati all'adozione. In considerazione dell'onerosità della procedura complessivamente considerata, la deducibilità è riconoscibile indipendentemente dall'esito della stessa.

Con la risoluzione del 28/05/2004 n. 77, l'agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla deduzione in commento. In particolare:

- 1) per usufruire della deduzione delle spese sostenute per la procedura di adozione, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo. È possibile, invece, usufruire della deduzione in argomento a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall'esito della stessa. Ciò anche in considerazione del fatto che, nel caso in cui la procedura, anche per motivi indipendenti dalla volontà dei coniugi, si interrompe, gli aspiranti all'adozione sono, comunque, tenuti a rimborsare l'ente autorizzato di tutte le spese sostenute sino a quel momento per l'incarico ricevuto. Si realizza, pertanto, la situazione considerata dal legislatore ai fini della fruizione della deduzione (sostenimento di spese connesse alla procedura di adozione).
- 2) Agli effetti fiscali deve ritenersi che la procedura di adozione inizi con il conferimento ad un ente autorizzato del mandato all'adozione. È da questo momento che gli adottanti avranno diritto ad usufruire delle deduzioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. I-bis) del Tuir.
- 3) La deduzione deve essere operata con applicazione del principio di cassa, in relazione al periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute e prescindendo dall'effettiva conclusione dell'iter procedurale. L'ente autorizzato deve, quindi, certificare annualmente le spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi.
- 4) L'ente autorizzato dovrà certificare non solo le spese sostenute direttamente dall'ente stesso per la procedura di adozione e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, ma anche quelle sostenute direttamente da costoro o presso soggetti diversi dall'ente autorizzato. Non si potrà, quindi, in ogni caso, procedere alla deduzione delle spese non certificate. Tuttavia, al fine di porre l'ente autorizzato nella condizione di certificare tutte le spese connesse alla procedura, gli aspiranti all'adozione dovranno consegnare all'ente stesso, oltre alla documentazione delle spese autonomamente sostenute, anche una apposita autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui attestino che le spese, per le quali chiedono la deduzione dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. I-bis) del Tuir, e che non sono state sostenute direttamente dall'ente autorizzato sono "riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184 del 1983". Nello specifico, la prevista deduzione nella misura del 50 per cento è riferibile a tutte le spese sostenute purché:
  - . finalizzate all'adozione del minore;
  - . debitamente documentate;
  - . certificate dall'ente autorizzato.
- 5) Le relazioni e gli incontri post-adottivi non costituiscono parte della procedura di adozione che si conclude con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall'Autorità straniera, oppure con la pronuncia di adozione da parte del Tribunale per i minorenni. I predetti adempimenti costituiscono, invece, un onere per la coppia di genitori adottivi, necessario per verificare il corretto inserimento del bambino nell'ambito sociale e familiare.

**Spese sostenute per le «adozioni a distanza»**

Indeducibilità delle spese - La C.M. n. 95/E, punto 1.5.4, del 12.5.2000, ha precisato che non costituiscono oneri deducibili, o che danno diritto a detrazione, le spese sostenute per le cosiddette «adozioni a distanza». Successivamente è venuta a configurarsi l'eventualità della detrazione d'imposta per le spese in argomento, al cui proposito si rinvia a quanto riferito in merito alle Onlus.

**Ripartizione onere**

**Circolare 17 del 2015.**

Il legislatore non ha inteso ripartire la deduzione per gli oneri sostenuti per la procedura di adozione nella misura fissa del 25 per cento per ogni coniuge, ma piuttosto ha inteso ammettere in deduzione dal reddito di uno o di entrambi i coniugi complessivamente il 50 per cento delle spese sostenute. Pertanto, poiché è principio generale che gli oneri individuati dall'art. 10 del TUIR sono deducibili dal reddito imputabile al contribuente che ha sostenuto le spese, si ritiene che la deduzione del 50 per cento, di cui all'art. 10, comma 1, lett. l-bis) del TUIR, **debba essere proporzionalmente suddivisa tra i due genitori, in relazione alle spese sostenute, se la spesa è stata sostenuta da entrambi.**

Nel caso in cui, invece, la spesa sia stata sostenuta da un solo genitore, in quanto l'altro coniuge è a suo carico, **la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa**, nella misura del 50 per cento.

Si ricorda, tuttavia, che è necessario che le spese sostenute siano certificate dall'ente autorizzato, cui è stato conferito il mandato per l'espletamento della procedura. Per motivi di semplificazione legati alle obiettive difficoltà di individuare il coniuge che ha concretamente sostenuto, anche all'estero, le spese nelle procedure in esame, i coniugi potranno specificare all'ente autorizzato, nella dichiarazione da rendere in base alla risoluzione n. 77 del 2004, **anche quale sia l'importo delle spese sostenute da ciascuno di essi.** Si ritiene in tal modo soddisfatto anche il requisito richiesto dalla disposizione in esame circa la titolarità del sostenimento della spesa.

Pertanto, se l'ente autorizzato a cui si sono rivolti i coniugi, ha certificato sulla base delle dichiarazioni da loro rese, che le spese di adozione sono state sostenute da entrambi in pari misura, ciascuno potrà dedurre solo il 25 per cento delle spese sostenute. Diversamente, se l'ente autorizzato, sulla base delle dichiarazioni rese dai coniugi, ha attestato che le spese certificate sono state sostenute in misura differenziata dai due coniugi, ciascuno potrà dedurre la quota parte che gli è stata certificata.

**Erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche**

Le erogazioni liberali sono deducibili. La deducibilità è disposta dalla lett. 1-ter), comma 1, art. 10, T.U. n. 917/1986, inserita dall'art. 19, comma 1, lett. a), della legge 29/3/2001, n. 134.

# RIGHI DA E27 A E30 DEL MODELLO 730

# RIGHI DA RP27 A RP 31 DEL MODELLO

## REDDITI PF

(ogni riferimento effettuati ai predetti righi del modello 730 deve intendersi anche ai corrispondenti righi del modello Redditi PF)

### PREVIDENZA COMPLEMENTARE

<p><b>L'onere</b></p>	<p>La disciplina dei contributi versati alla previdenza complementare è recata dalla lettera e bis) del comma 1 dell'art. 10 del Tuir, secondo cui è ammessa la deduzione dei premi e contributi versati a forme integrative di previdenza, ossia versati alle forme pensionistiche complementari o alle forme pensionistiche individuali previste dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ovvero, in virtù della modifica apportata dal comma 313 della legge finanziaria del 2007 (legge n. 296 del 2006) anche versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.</p> <p>Tale variazione è stata necessaria al fine di superare un blocco recato dalla normativa in materia di previdenza complementare, evidenziato tra l'altro da una risposta a quesito fornita dall'agenzia delle entrate, con cui legittimamente sulla base del tenore letterale della norma si limitava la deducibilità ai soli contributi versati ai fondi istituiti in Italia ai sensi del d. lgs. 124/93, aspetto peraltro oggetto di una indagine della comunità europea in quanto contrario ai relativi principi. Dunque, si prevede che il beneficio fiscale possa essere riconosciuto anche in presenza di contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.</p>
<p><b>Tipologia di contribuzione</b></p>	<p>Nel rispetto dei limiti previsti dalla norma, la deduzione dal reddito complessivo compete per i contributi e premi versati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ad una forma pensionistica complementare istituita su base contrattuale collettiva (fondi pensione chiusi o aperti);</li> <li>• ad una forma pensionistica individuale attuata mediante adesione ai fondi pensione aperti;</li> <li>• ad una forma pensionistica individuale attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita.</li> </ul>
<p><b>Limite di spesa</b></p>	<p>Per effetto del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007 <b>la deducibilità dei contributi in commento incontra il solo limite massimo di 5.164,57 euro</b>, in riferimento sia ai contributi diretti del contribuente, che a quelli versati nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico. Vengono meno, dunque, gli ulteriori limiti riferiti al 12% del reddito complessivo del contribuente e quelli tipici dei lavori dipendenti che aderivano ad un fondo negoziale (comunque ancora applicabili nello specifico caso dei dipendenti pubblici).</p>
<p><b>Calcolo del limite di spesa</b></p>	<p>Come precisato dalla circolare n. 70 del 2007, ai fini del computo del limite di euro 5.164,57, si deve tener conto di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali, comprendendo anche le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del TUIR, ossia gli accantonamenti ai fondi "interni", istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.</p>



### Familiari a carico

È consentita la deduzione delle somme versate alle forme di previdenza nell'interesse delle persone fiscalmente a carico. La deduzione spetta, in primo luogo, alla persona a carico, senza il rispetto di nessun limite e fino a capienza del reddito complessivo, mentre l'importo eccedente può essere dedotto dal reddito complessivo del soggetto cui questi è a carico, sempre nel rispetto del limite di euro 5.164,57.

Se la persona a favore della quale sono state versate le predette somme è a carico di più soggetti, si applicano le regole generali previste per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, ossia l'onere deve essere ripartito in parti uguali o nella proporzione in cui è stato effettivamente sostenuto.

### Fondi in squilibrio finanziario

Trattasi di soggetti iscritti a fondi di previdenza per i quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In tal caso, per un periodo di 8 anni dalla data di emanazione del decreto di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita la piena deducibilità dei contributi versati. Ciò, peraltro, vale anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del *citato D. Lgs. 252/05*.

Come precisato nella circolare n. 70 del 2007, in caso contemporanea iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario ed ad altre forme di previdenza complementare, la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati a questi ultimi fondi è possibile nel limite della differenza, se positiva, tra euro 5.164,57 e i contributi versati ai citati fondi in squilibrio finanziario. In sostanza, se i contributi versati ai fondi in squilibrio eccedono il limite di 5.164,57 euro, solo essi sono deducibili, non essendo possibile dedurre altri contributi a fondi non in dissesto. Se invece i contributi ai fondi in squilibrio sono pari, ad esempio, a 4.000 euro, eventuali altri contributi a fondi non in dissesto sono deducibili fino a concorrenza del limite di 5.164,57 euro, ossia per un massimo di 1.164,57 euro.

### Lavoratori di prima occupazione

Come sottolineato dalla circolare n. 70 del 2007, trattasi dei soggetti che non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. Anche tali soggetti possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro, ma se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. In sostanza, dal sesto anno in poi il limite massimo di deducibilità diventa, ricorrendone i presupposti, pari a 7.746,86 euro. Sul piano pratico, se il contribuente in questione nei primi cinque anni ha versato complessivamente 23.822,85 euro, incrementa la sua deduzione dal sesto anno di un importo pari a 2.000 euro, mentre se ha versato 20 mila euro, incrementa la sua deduzione di 2.582,29 euro.

### Dipendenti pubbliche amministrazioni

Per tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006. Pertanto l'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro. Con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Invece, se i dipendenti pubblici si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo aperto) devono compilare il rigo E27.

# RIGO RP32 DEL MODELLO 730

# RIGO RP32 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E32 deve intendersi anche al rigo RP32)

## SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE

<p><b>Spese agevolate</b></p>	<p>Trattasi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisto di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione, invendute alla data del 12.11.2014;</li> <li>• acquisto di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo;</li> <li>• prestazioni di servizi per la costruzione di un'unità immobiliare residenziale su aree edificabili già in possesso del contribuente;</li> <li>• interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari di cui sopra.</li> </ul>
<p><b>Beneficiari</b></p>	<p>Possono beneficiare della deduzione del 20% le persone fisiche non esercenti attività commerciale. Il titolare di reddito d'impresa che acquista come privato un immobile residenziale con l'intenzione di locarlo è amesso al beneficio.</p>
<p><b>Tipologia di agevolazione</b></p>	<p><b>Spesa deducibile</b> La deduzione spetta nella misura del 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di spesa di 300 mila euro. La norma non prevede un limite massimo al numero di unità immobiliari acquistate, ma un solo tetto massimo di spesa. Dunque è possibile procedere a più acquisti, fermo restando il limite di 300 mila euro complessivo.</p>
<p><b>Calcolo agevolazione</b></p>	<p><b>Circolare 3 del 2016</b> Calcolando la deduzione pro-quota ed una sola volta per ogni singolo immobile, si avrà, a titolo esemplificativo, che nel caso in cui tre soggetti acquistino in comproprietà e in parti uguali un immobile, il cui prezzo è pari a 900.000 mila euro, ciascun di essi potrà calcolare la deduzione su un ammontare massimo di 100.000 euro, pari a un terzo del limite massimo di spesa deducibile di 300.000 euro, spettante per l'immobile medesimo. La norma primaria, introduttiva dell'agevolazione, indica chiaramente che l'importo di 300.000 euro costituisce il limite complessivo di spesa spettante al singolo soggetto, anche nel caso in cui questi acquisti più unità abitative da destinare alle finalità previste dalla norma. Assumendo, quindi, il limite di 300.000 euro come importo massimo sul quale il singolo soggetto può calcolare la deduzione si avrà che questi, se acquista più abitazioni nel periodo di vigenza dell'agevolazione (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017), ha comunque diritto alla deduzione del 20 per cento su un importo massimo complessivo di spesa di 300.000 euro. Riprendendo l'esempio precedente, il soggetto che acquista una abitazione in comproprietà per la quale può fruire della deduzione su un importo massimo di spesa di 100.000 euro e, nel medesimo anno, acquista una seconda abitazione del costo di 150.000 euro, questi avrà diritto, per il periodo d'imposta in questione, alla deduzione pari al 20 per cento di 250.000 euro. Se nell'anno successivo, il medesimo soggetto, acquista una terza abitazione al prezzo di 200.000, avrà diritto ad un deduzione del 20 da calcolare su 50.000 euro, vale a dire sull'ammontare residuo del limite complessivo di spesa deducibile di 300.00 euro.</p>
<p><b>Spese interessate dall'agevolazione</b></p>	<p>Trattasi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita;</li> <li>• spese sostenute per prestazioni di servizi (dipendenti da contratti d'appalto) per la costruzione dell'unità immobiliare sull'area edificabile posseduta (In questo caso, le spese di costruzione dovranno essere attestate dall'impresa che esegue i lavori);</li> <li>• interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto.</li> </ul>

<b>Deduzione per gli interessi</b>	<p>La circolare 3 del 2016 ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per evitare che la deduzione degli interessi risulti avulsa dal contesto della norma agevolativa - nonché dai principi generali previsti per gli oneri deducibili che sono sempre ancorati ad un limite massimo di spesa ammissibile - si ritiene che la stessa debba essere correlata ai limiti di spesa previsti per la deduzione del costo di acquisto dell'abitazione, trattandosi di due misure tese ad agevolare l'acquisto del medesimo bene.</li> <li>• Considerato, dunque, il nesso (rapporto) tra il prezzo dell'abitazione e il mutuo contratto per il suo acquisto, si ritiene che la deduzione per interessi debba essere limitata alla quota degli stessi proporzionalmente riferibile ad un mutuo non superiore a 300.000 euro.</li> <li>• Pertanto, in caso di mutuo stipulato per un importo superiore a 300.000 euro, gli interessi su cui calcolare la deduzione devono essere ridotti proporzionalmente.</li> </ul> <p>La deduzione inoltre spetta secondo un principio di cassa e per l'intera durata del mutuo.</p>
<b>Condizioni per il beneficio</b>	<p>La norma prevede espressamente che entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione l'unità immobiliare venga destinata alla locazione in via continuativa per almeno 8 anni.</p> <p>Tuttavia, il diritto alla deduzione non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso degli 8 anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto.</p>
<b>Tipologia di immobile</b>	<p>L'unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale e non classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio). L'unità immobiliare non deve essere ubicata nelle zone E ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444, ovvero in zone destinate a usi agricoli e deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B.</p>
<b>Canone di locazione</b>	<p>Il canone di locazione non deve essere superiore a quello cosiddetto "concordato" sulla base degli accordi definiti in sede locale ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 9 dicembre 1998 n. 431, oppure a quello definito in ambito locale per gli alloggi di edilizia "convenzionata" o, infine, a quello definito in ambito comunale ai sensi dell'art. 3 comma 114 L. 24 dicembre 2003 n. 350 (c.d edilizia a canone speciale).</p>
<b>Durata del contratto</b>	<p>La circolare n. 3 del 2016 ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se è stato stipulato un contratto di locazione a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, la cui durata è stabilita in anni "sei più due" ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 2, che consente "alla prima scadenza" di prorogare il contratto "di diritto", ove entrambe le parti non concordino sul rinnovo del contratto medesimo e fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3 della citata legge n. 431 del 1998, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3;</li> <li>• nel presupposto che sussistano le altre condizioni previste dalla legge, può considerarsi rispettato il requisito della durata minima del contratto di locazione pari ad anni otto.</li> </ul> <p>In pratica il rispetto del requisito temporale ricorre non solo nell'ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per esplicito accordo delle parti, ma anche nel caso in cui sia la legge a prevedere una proroga di diritto almeno fino a otto anni.</p>
<b>Vincoli familiari</b>	<p>Il locatore ed il locatario non devono essere parenti entro il primo grado (Sono parenti di primo grado ad esempio il padre ed il figlio).</p>
<b>Usufrutto</b>	<p>E' possibile cedere in usufrutto (anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni), le unità immobiliari acquistate con l'agevolazione fiscale in oggetto, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, a condizione che: venga mantenuto il vincolo alla locazione con i relativi limiti di canone; il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione.</p>
<b>Fruizione</b>	<p>La deduzione è fruibile in otto rate annuali di pari importo.</p>

## RIGO E33 DEL MODELLO 730

## RIGO RP33 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E33 deve intendersi anche al rigo RP33)

### SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE

Somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti

**Somme restituite ai soggetti erogatori**

L'onere in argomento era già previsto nel passato ed è stato riformulato nel corso del 2013. In particolare, a partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro). Attraverso l'introduzione di questo «onere deducibile» pari all'importo delle somme che in un periodo d'imposta sono state assoggettate a tassazione e che successivamente vengono rimborsate all'ente erogatore, il legislatore ha cercato di risolvere il problema del rimborso delle imposte pagate su somme percepite e assoggettate a tassazione secondo il criterio di cassa e poi restituite al soggetto erogatore. Non essendo previsto, infatti, l'istituto delle sopravvenienze passive per i redditi tassati con il criterio di cassa, rimaneva dubbia l'esistenza di un supporto giuridico per procedere al rimborso delle imposte relative a somme che erano entrate nella disponibilità del contribuente, ma che successivamente erano state restituite. Come già precisato, la disposizione non riguarda soltanto i redditi di lavoro dipendente, bensì tutti i redditi assoggettati a tassazione con il criterio di cassa e, quindi, potrà trattarsi anche di compensi di lavoro autonomo professionale o altri redditi di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, diritti d'autore ecc.), nonché redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro). Va evidenziato, inoltre, che per effetto della lett. h) del comma 2 del nuovo articolo 51 T.u. 917/86, l'onere deducibile in discorso può anche essere riconosciuto direttamente dal sostituto d'imposta e non concorrere a formare il reddito imponibile, evitando così che il contribuente debba presentare la dichiarazione dei redditi per ottenere il riconoscimento di tale onere (Circolare n. 326/E - punto 8.2 - del 23/12/1997).

Nella risoluzione n. 71 del 2008 è stato chiarito che:

- nell'ipotesi in cui non siano ancora state restituite le somme al lordo delle ritenute subite, tornano applicabili le precisazioni contenute nella risoluzione del 29 luglio 2005, n. 110, secondo cui, l'istante potrà recuperare le ritenute chiedendo direttamente al sostituto d'imposta il riconoscimento delle somme restituite tra gli oneri deducibili (fino alla capienza del reddito di pensione), che non concorreranno a formare il reddito imponibile.
- in alternativa, l'interpellante potrà operare una deduzione (totale o per la parte residua non recuperata dal sostituto), in sede di dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta in cui la somma è restituita.
- nell'ipotesi in cui la restituzione delle somme al lordo delle ritenute subite sia già avvenuta, qualora non sia ancora decorso l'anno e non sia ancora stata presentata la dichiarazione annuale, l'istante potrà recuperare le ritenute, con le modalità appena descritte.

Qualora, invece, il contribuente, abbia già presentato la dichiarazione, potrà integrare tale dichiarazione dei redditi per far valere gli oneri deducibili, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, in vigore dal 1 gennaio 2002, secondo cui *“per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare (...) non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo”*.

# RIGHI DA E41 A E53 DEL MODELLO 730

# RIGHI DA RP41 A RP53 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato ai predetti righi del modello 730 deve intendersi anche ai corrispondenti righi del modello Redditi PF)

## SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

Aspetti generali	
Le spese	Spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.
Esistenza edificio	Per espressa previsione normativa, è necessario che gli edifici sui quali vengono realizzati gli interventi siano "censiti dall'ufficio del catasto", oppure sia stato chiesto l'accatastamento. Gli immobili sui quali possono essere effettuati gli interventi agevolabili devono essere situati nel territorio nazionale.
Soggetti interessati	<p>La detrazione spetta a tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo (proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio. Il soggetto beneficiario può anche essere imprenditore individuale, a condizione che l'immobile non costituisca bene strumentale o bene merce.</p> <p>La norma trova applicazione anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata. Si tratta delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e dei soggetti ad essi equiparati, nonché delle imprese familiari.</p> <p>Anche in tal caso è necessario che l'immobile non costituisca bene strumentale o bene merce, con l'ulteriore precisazione che per l'individuazione sia dei soggetti che hanno diritto alla detrazione che dell'importo di detrazione spettante, determinato sulla base delle quote di partecipazione, si osservano le previsioni contenute nello stesso articolo 5 del Tuir.</p> <p>L'agenzia delle entrate ha chiarito che :la detrazione compete solo ai soggetti legittimati all'inizio dei lavori (risoluzione n. 136 del 6 maggio 2002); analoga conclusione è stata raggiunta con riferimento alle spese sostenute dal soggetto convivente che deve essere possessore o detentore dell'immobile al momento di inizio dei lavori (circolare n. 50 del 12 giugno 2002 e risoluzione n. 184/2002).</p>
Coniuge assegnatario dell'immobile	Nella circolare n. 13 del 2013 è stato chiarito che la sentenza di separazione con cui è assegnato a un coniuge l'immobile intestato all'altro coniuge costituisce, ricorrendone ogni altro presupposto, titolo idoneo per fruire della detrazione.
Familiare convivente	La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (egli deve, pertanto, eseguire i bonifici di pagamento ed avere intestate le fatture).

Ciò che rileva è che il familiare sia convivente con il possessore intestatario dell'immobile e che in detto immobile si espliciti la convivenza. La detrazione compete, ferme restando le altre condizioni, anche se le abilitazioni comunali risultano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare convivente che fruisce della detrazione. Perché il convivente possa beneficiare della detrazione non è necessario che l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione costituisca l'abitazione principale dell'intestatario dell'immobile e del familiare convivente, ma è necessario che i lavori siano effettuati su uno degli immobili in cui di fatto si esplicita la convivenza. La convivenza, inoltre, deve sussistere all'inizio dei lavori (risoluzione 184 del 2002 e circolare 15 del 2005).

**Convivente more uxorio**

Per effetto della legge 20 maggio 2016, n. 76 - recante la "Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze" il quadro normativo di riferimento risultamutato rendendo opportuno riconsiderare le istruzioni fornite con la precedente prassi.

La richiamata legge n. 76 del 2016, in particolare, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che - fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184) - "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso." (comma 20).

Analogamente equiparazione non è, invece, disposta per le convivenze di fatto, costituite, ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, della citata legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Ai fini dell'accertamento della "stabile convivenza" viene richiamato il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223 del 1989).

La citata legge n. 76 del 2016 estende, però, ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi (quale, tra gli altri, il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari) e riconosce al convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.

Da tali disposizioni si evince che la legge n. 76 del 2016 - pur non avendo equiparato le convivenze di fatto alle unioni basate sul matrimonio - ha, in ogni caso, attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale e, in questo contesto, ha evidenziato l'esistenza di un legame concreto tra il convivente e l'immobile destinato a dimora comune.

Ai fini della detrazione in commento, pertanto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplicita ai sensi della legge n. 76 del 2016 senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato. Il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato art. 16bis, può, dunque, fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Così, ad esempio, come chiarito nella risoluzione n. 184/E del 2002, con riferimento ai predetti familiari, il convivente non proprietario dell'immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplicita il rapporto di convivenza anche se diversa dall'abitazione principale della coppia (**risoluzione 64 del 2016**).

**Promissario acquirente**

Ammesso a fruire del beneficio è anche il promissario acquirente dell'immobile, immesso nel possesso dell'immobile stesso, qualora detto soggetto esegua, a proprio carico, le spese per gli interventi agevolabili. In tale ipotesi è altresì necessario che:

- sia stato regolarmente effettuato un compromesso di vendita dell'unità immobiliare;
- per detto compromesso sia effettuata la registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.



	<p>Non è richiesta l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore in quanto l'autorizzazione stessa può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell'anticipata immissione nel possesso del futuro acquirente. La detrazione compete soltanto per le spese relative agli interventi di recupero e di ristrutturazione effettuati sull'unità immobiliare e pertanto tali spese devono essere contabilizzate distintamente da quelle relative all'acquisto dell'unità immobiliare (Circ. n. 121/E del 1998).</p> <p>Infine, qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e comunque siano in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle parti comuni anche se in questo caso, dal punto di vista giuridico, non si configura la comunione prevista dal codice civile.</p>
<b>Detrazione e limiti</b>	<p>La detrazione, a regime, spetta nella misura 36% calcolato su un importo massimo di spesa fissato a 48.000 euro. Inoltre, dal 1° ottobre 2006 il limite è riferito solo all'unità immobiliare e non più agli aventi diritto. <b>Dal 26 giugno 2012 la detrazione è innalzata al 50% delle spese, con un limite massimo delle stesse di 96.000 euro.</b></p> <p>Si considerano le spese effettivamente rimaste a carico, applicando un rigido criterio di cassa</p> <p>Ai fini della detrazione, rileva il momento in cui la spesa è sostenuta, cioè quando avviene il relativo pagamento.</p> <p>Il momento del pagamento può anche cadere in un periodo di imposta diverso da quello in cui i lavori vengono eseguiti o è emessa fattura delle spese.</p>
<b>Vendita immobile e modifiche normative vigenti dal 17 settembre 2011</b>	<p>In caso di vendita dell'unità immobiliare, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Ciò è confermato per tutte le compravendite eseguite fino al 16 settembre 2011. L'individuazione del soggetto che potrà fruire della detrazione deve essere effettuata in riferimento a colui che possedeva l'immobile alla fine del periodo di imposta. Ad esempio, se l'immobile è stato ceduto entro il 16 settembre 2011, la detrazione per tale periodo spetta al soggetto acquirente, possessore dell'immobile alla data del 31.12.2011.</p> <p>In sostanza il legislatore ha voluto stabilire che in caso di vendita dell'unità immobiliare prima che il venditore abbia fruito di tutte o di alcune delle quote di detrazione spettanti per i singoli periodi d'imposta, la detrazione, invece di rimanere attribuita al soggetto che ha posto in essere gli interventi, si trasferisce all'acquirente.</p> <p><b>Dal 17 settembre 2011, invece, per esplicita previsione normativa (art. 2, commi 12 bis e 12 ter, del DL 138/11), in caso di vendita dell'unità immobiliare, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte possono essere ancora fruito dal venditore oppure possono essere attribuite all'acquirente. Pertanto sarà deciso in sede contrattuale a chi risulderà il diritto alla detrazione. La norma a regime dal 2012 prevede che per conservare la detrazione in capo al venditore dell'immobile è necessaria un'esplicita indicazione nell'atto di vendita (art. 16-bis, comma 8, Tuir), altrimenti la detrazione residua passa ad acquirente.</b></p>
<b>Permute e donazioni</b>	<p><b>Circolare n. 25 del 2012.</b></p> <p>Come sottolineato, la conservazione della detrazione in capo al venditore dell'immobile deve essere indicata in atto (art. 16-bis, comma 8, Tuir), oppure passa all'acquirente. Tali regole si applicano anche ai passaggi "gratuiti".</p>
<b>usufrutto</b>	<p><b>Circolare 7 del 2017</b></p> <p>In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia esso costituito a titolo oneroso o gratuito, le quote di detrazione non fruito non si trasferiscono all'usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario. Ciò in quanto la previsione del trasferimento del beneficio fiscale prevista dal comma 8 dell'art. 16-bis del TUIR riguarda il caso di vendita, ipotesi alla quale in via di prassi è stata assimilata la donazione. In entrambi i casi si tratta di trasferimento dell'intera titolarità dell'immobile, caratteristica che non sussiste nelle ipotesi di costituzione di diritti reali.</p>

**Cessione immobile**

**Circolare 7 del 2017**

In mancanza di specifico accordo nell'atto di trasferimento dell'immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l'accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto indicato nell'accordo successivamente formalizzato.

**Cessione pro quota dell'immobile**

Le medesime conclusioni si hanno qualora il trasferimento riguardi una parte dell'immobile, autonomamente accatastata. Nel caso, invece, di cessione di quota della proprietà non autonomamente accatastata il diritto alla detrazione permane in capo al cedente (circolari n. 95 del 2000 e n. 24 del 2004). La circolare n. 25 del 2012 precisa che il passaggio della detrazione può avvenire a vantaggio dell'acquirente ma a condizione che su di se si consolidi il diritto di proprietà pieno, altrimenti la detrazione permane in capo al cedente la quota

**Trasferimento mortis causa**

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 289 del 2002 viene però stabilito che nell'ipotesi di trasferimento mortis causa dell'unità abitativa oggetto di ristrutturazione il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Resta fermo che qualora la detenzione dell'immobile venga esercitata congiuntamente da più eredi la detrazione potrà essere ripartita tra gli stessi in parti uguali.

In sostanza la detrazione spetta a chi degli eredi può disporre dell'immobile a proprio piacimento quando lo desidera, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile a propria abitazione principale. A tale riguardo si precisa che: - se l'immobile è locato, non spetta la detrazione, in quanto l'erede proprietario non ne può disporre a proprio piacimento; - nel caso di più eredi e l'immobile sia libero (a disposizione), ogni erede avrà diritto pro quota alla detrazione; - nel caso di più eredi, qualora uno solo abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendone più, gli altri eredi, la disponibilità; - nel caso in cui il coniuge superstite rinunci all'eredità e mantiene il solo diritto di abitazione, venendo meno la condizione di erede, non può fruire delle residue quote di detrazione. In tale caso, inoltre, in presenza di altri eredi (figli) neppure questi potranno beneficiare delle quote residue in quanto non avranno la detenzione materiale del bene. (circ. 24 del 2004 e art. 1810 del c.c.).

**Eredi e contratto di comodato**

Circolare n. 20 del 2011. Con il contratto di comodato di un bene mobile o immobile, ai sensi dell'articolo 1803 e ss. del codice civile, la disponibilità del bene è attribuita al comodatario che lo detiene affinché se ne serva per un tempo e un uso determinato con l'obbligo di restituirlo. L'erede, concedendo in comodato l'immobile, non può più disporre in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius.

**Erede del conduttore**

Secondo la circolare n. 13 del 2013, anche nei confronti dei conduttori valgono le medesime regole viste per i proprietari e dunque avrà diritto alla detrazione delle rate residue solo l'erede che subentri nella titolarità del contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

**Eredi e fattispecie da analizzare**

**Circolare 17 del 2015**

Con circolare n. 24/E del 2004 è stato chiarito che la "detenzione materiale e diretta del bene", alla quale è subordinata la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell'erede, sussiste qualora l'erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desidera, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale.

Con circolare 20/E del 2011, al par. 2.2, è stato ulteriormente specificato che l'erede, concedendo in comodato l'immobile, non può più disporre in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius.

Coerentemente, si ritiene che la condizione della "detenzione materiale e diretta del bene" debba essere sussistere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente

	<p>intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l'erede, che deteneva direttamente l'immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l'immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l'immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.</p>
<b>Erede comodante</b>	<p><b>Circolare n. 18 del 2016</b>          Il de cuius, in qualità di comodatario, ha beneficiato della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su un immobile che, essendo già di proprietà del figlio, non rientra nell'asse ereditario. Si ritiene che il figlio possa, comunque, fruire delle quote residue della detrazione spettante al de cuius anche se l'immobile oggetto degli interventi è già presente nel suo patrimonio. Ciò in quanto è erede del de cuius e, in qualità di proprietario dell'immobile, ha titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. E' necessario, tuttavia, che, nel rispetto delle disposizioni richiamate, l'erede abbia la detenzione materiale e diretta dell'immobile medesimo.</p>
<b>Limite di spesa</b>	
<b>Limite di spesa</b>	<p>Il limite di spesa è di 48.000 euro per unità immobiliare. Per le spese sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012 il limite è innalzato a 96.000 euro.</p>
<b>Prosecuzione dei lavori e limiti di spesa</b>	<p>A partire dal 2002, nel caso in cui gli interventi effettuati siano la prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla singola unità immobiliare, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Tale regola è confermata anche per il limite di 96.000 euro.</p>
<b>Rateazione</b>	<p>La detrazione è rateizzabile in 10 anni. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione non è modificabile. Con l'introduzione della norma a regime la detrazione, a decorrere dal 2012, non ammette altre rateazioni. Fino al 2011, invece, i soggetti, proprietari o titolari di altro diritto reale sull'immobile, che avevano compiuto almeno 75 anni di età potevano accelerare la detrazione. In particolare, i proprietari o titolari di altro diritto reale che avevano compiuto 75 anni di età potevano decidere di ripartire in 5 anni, mentre gli ottantenni potevano ripartire in tre rate. Il requisito anagrafico doveva essere verificato alla fine dell'anno. Ovviamente per gli anni precedenti al 2011 si conserva la detrazione pregressa.</p>
<b>Detrazione per soggetti con età superiore a 75 anni</b>	<p>In riferimento alla possibilità, introdotta nel 2002, per i soggetti di età superiore a 75 o 80 anni, di detrarre, rispettivamente, in un periodo pari a 5 o 3 anni, la stessa ha trovato applicazione, per espressa previsione legislativa, solo ai soggetti che siano proprietari o titolari di altro diritto reale sull'unità abitativa oggetto di intervento. Non potevano pertanto beneficiare di tale disposizione i soggetti che avevano la mera detenzione dell'immobile sul quale erano stati effettuati gli interventi, come ad esempio l'inquilino o il comodatario.</p> <p>Il requisito dell'età previsto dalla citata disposizione deve essere posseduto al 31 dicembre dell'anno considerato. Come detto, dal 2012 non è più prevista tale facoltà.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disposizione si rendeva applicabile alle quote di detrazione da far valere per il periodo d'imposta in cui era stato raggiunto il requisito anagrafico, anche se riferite a spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che ha compiuto entro la data del 31 dicembre 2011 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2005, ripartendo la quota di spesa detraibile in dieci anni, ha potuto ripartire la residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo da far valere nei successivi periodi d'imposta e, pertanto, potrà usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta, 2011, 2012 e 2013. Dalle istruzioni al modello si evince inoltre che una volta effettuata tale scelta, la stessa è confermata anche in riferimento agli eredi.</p>
<b>Limite di spesa. Abitazioni ad uso promiscuo</b>	<p>Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante deve essere ridotta nella misura del 50 per cento.</p>

### Esecuzione di più lavori e limite di spesa

Il limite di spesa è altresì riferito ad ogni tipologia di intervento, fermo restando il limite oggettivo dello stesso immobile nello stesso anno. In pratica, se un soggetto possiede due immobili, nello stesso anno può fare due interventi diversi su i due immobili (immobile A = ristrutturazione e immobile B = barriere architettoniche) ed avere il limite di spesa per ogni immobile. Se invece gli interventi sono fatti su un unico immobile nello stesso anno, il limite è unico. Caso diverso, invece, è se sullo stesso immobile gli interventi sono fatti in anni diversi. In questo caso, infatti, in ogni anno spetta un limite di spesa a se stante e trattandosi di interventi diversi nemmeno scatta l'obbligo di considerare quanto già fruito poiché ciò sussiste solo per la prosecuzione dei lavori.

### Limite di spesa - opere condominiali

La risoluzione n. 124 del 2007 precisa che il limite di spesa opera in riferimento ad ogni unità immobiliare. Sarà compito dell'amministratore certificare le spese sostenute.

### Limite di spesa ancorato all'immobile

Ai fini dell'individuazione del limite di spesa su cui calcolare la detrazione, è necessario tener conto del numero iniziale di unità immobiliari sul quale si eseguono i lavori.

Qualora siano eseguiti interventi su una unità immobiliare la detrazione spetta su un importo massimo di 48.000 euro (o 96.000), anche se al termine dei lavori saranno state realizzate due o più unità immobiliari autonome.

### Determinazione del limite di spesa

#### **Circolare n. 17 del 2015**

In caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, la norma prevede che "ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni". Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L'autonomia configurabilità dell'intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all'espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all'attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell'opera o la dichiarazione di fine lavori. L'intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente.

Ciò premesso, si rileva che l'art. 16-bis del TUIR non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti in precedenza indicati.

Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.

### Limite di spesa e pertinenze

#### **Circolare 3 del 2016**

Considerata la rilevanza del vincolo pertinenziale anche in relazione alle detrazioni previste dall'art. 16-bis del TUIR per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, si forniscono di seguito alcune indicazioni sulla determinazione della detrazione spettante in caso di interventi effettuati su una pertinenza comune a due abitazioni.

Per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è necessario tener conto del numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza stessa. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa detraibile ma rientrano nel limite previsto per l'unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. In altri termini, il limite di spesa detraibile deve essere riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate (cfr. risoluzioni n. 124/E del 2007, n. 19/E e 181/E del 2008).

Sul tema la circolare 3 del 2016 effettua tre esempi che si riproducono per maggiore chiarezza.

## Esempio 1

Anno 2015	Spesa per la pertinenza comune	Limite massimo di spesa per abitazione e pertinenza	Limite residuo di spesa utilizzabile
Abitazione A	40000	96000	56000
Abitazione B	60000	96000	36000

In questo esempio l'intero importo della spesa sostenuta per la pertinenza comune, pari a euro 100.000, è ammissibile in quanto per entrambi i proprietari delle distinte unità abitative A e B l'importo è inferiore al limite massimo di euro 96.000 per unità abitativa.

## Esempio 2

Anno 2015	Spesa per la pertinenza comune	Limite massimo di spesa per abitazione e pertinenza	Limite residuo di spesa utilizzabile
Abitazione A	100000	96000	0
Abitazione B	0	96000	96000

In questo esempio l'importo della spesa sostenuta per la pertinenza comune, pari a euro 100.000, è ammissibile fino all'importo euro 96.000 in quanto sostenuto dal proprietario della distinta unità abitativa A per la quale opera il predetto limite massimo di euro 96.000 per unità abitativa.

## Esempio 3

Anno 2015	Spesa per la pertinenza comune	Limite massimo di spesa per abitazione e pertinenza	Limite residuo di spesa utilizzabile
Abitazione A	96000	96000	0
Abitazione B	96000	96000	0

In questo esempio l'intero importo della spesa sostenuta per la pertinenza comune, pari a euro 192.000, è ammissibile in quanto per entrambi i proprietari delle distinte unità abitative A e B l'importo rientra nel limite massimo di euro 96.000 per unità abitativa.

**Lavori condominiali, spettanza della detrazione**

**Spese condominiali – circolare 7 del 2017**

La detrazione spetta in riferimento all'anno in cui l'amministratore ha effettuato il bonifico, anche se le quote dei condomini sono state pagate prima o dopo la data di effettuazione dello stesso bonifico, ma in tempo utile per la dichiarazione.

Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile. È l'amministratore che, per gli interventi sulle parti comuni, provvede all'indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e, nella generalità dei casi agli altri adempimenti relativi alla detrazione.

### Spese su beni vincolati

Per i lavori eseguiti sulle parti comuni dei condomini, l'amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultino: - le generalità ed il codice fiscale di chi rilascia la certificazione, - gli elementi identificativi del condominio, - l'ammontare delle spese sostenute nell'anno di riferimento, - la quota parte millesimale imputabile al condòmino. Tale documento deve essere rilasciato dall'amministratore solo in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condòmino.

In presenza di spese per interventi eseguiti su immobili storici ed artistici (beni «vincolati») si può fruire, in relazione al medesimo importo, oltre che della detrazione in commento, anche della detrazione d'imposta del 19%, ridotta del 50%.

Si tratta degli interventi eseguiti sugli immobili di cui al D. Lgs. 42 del 2004 che ha sostituito il D. Lgs. 29.10.1999, n. 490, già legge 1.6.1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni.

### Mobilità dei portatori di handicap

Nel caso di spese sostenute per favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna dei soggetti portatori di handicap, è applicabile la detrazione del 36% (50%). Solo sull'importo di spesa eventualmente eccedente il limite massimo su cui calcolare la detrazione è ammessa la detrazione del 19%. Se si tratta di spese per l'acquisto di beni mobili e strumenti è applicabile la detrazione del 19% (vedi anche quanto riferito al rigo E3).

Le spese escluse dalla detrazione del 36% (50%) riguardano, per esempio, i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse, nonché le altre spese sostenute per acquistare mezzi necessari per facilitare l'autosufficienza dei soggetti disabili (C.M. n. 13/E del 6/2/2001). In pratica, deve trattarsi di interventi strutturali sull'immobile per avere diritto al 36% (50%), altrimenti si rientra solo nell'ipotesi di spesa detraibile al 19%.

### Immobile non residenziale

E' ammesso alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (purchè soggetto passivo dell'Irpef) qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento. Se tale percentuale è inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

### Lavori agevolati

#### Interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali

Tali lavori consistono nelle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, ovvero nelle opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente.

#### Interventi di manutenzione straordinaria sia su singole unità immobiliari che su parti comuni di edifici residenziali

Detti lavori riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari.

#### Interventi di restauro e risanamento conservativo

Il restauro ed il risanamento conservativo consistono nelle opere rivolte ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con esse compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Gli interventi di restauro consistono nella restituzione di un immobile di particolare valore architettonico, storico - artistico, ad una configurazione conforme ai valori che si intendono tutelare. Il risanamento conservativo si riferisce al complesso degli interventi finalizzati ad adeguare ad una migliore esigenza d'uso attuale un edificio esistente, sotto gli aspetti tipologici, formali, strutturali, funzionali.



### Interventi di ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono caratterizzati da due elementi fondamentali: il primo determinato dalla "sistematicità" delle opere edilizie e il secondo, più rilevante, riguarda la finalità della trasformazione dell'organismo edilizio che può portare ad un edificio parzialmente o completamente diverso dal preesistente. Attraverso gli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente.

### Ristrutturazione edilizia. Ulteriori precisazioni. Circolare 7 del 2017

L'art. 3, comma 1, lett. d) del DPR n. 380 del 2001 così come riformulato dall'art. 30, comma 1, lett. a) del DL n. 69 del 2013 ridefinisce la fattispecie degli interventi di ristrutturazione edilizia, eliminando il riferimento al rispetto della "sagoma" per gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione, ed imponendo il solo rispetto della volumetria preesistente fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Poiché la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all'area di sedime del fabbricato e considerato che il legislatore ha eliminato il riferimento al rispetto della sagoma, per gli immobili non vincolati, negli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione è consentito anche lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario (risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-01866 del 14 gennaio 2014).

### Disciplina attività edilizia - circolare 7 del 2017

Attualmente la disciplina dell'attività edilizia può essere così ricostruita: - attività edilizia totalmente libera: si tratta degli interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione; - attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori: si tratta degli interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo ma previa comunicazione al Comune dell'inizio lavori; - attività edilizia soggetta a SCIA: si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori, di attività edilizia soggetta a permesso di costruire, di attività edilizia soggetta a super-DIA; - attività edilizia soggetta a permesso di costruire: si tratta degli interventi edilizi puntualmente indicati all'art. 10 del DPR 380 del 2001 (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento della destinazione d'uso); - attività edilizia soggetta a DIA alternativa al permesso di costruire (i.e. super DIA): si tratta degli interventi edilizi per i quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla DIA in via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire.

### Messa a norma degli edifici sia per gli impianti elettrici che per gli impianti a metano

Si tratta di interventi che riguardano la pluralità degli impianti tecnologici effettuati e debitamente dotati di certificato di conformità, rilasciato da soggetti abilitati, anche se di entità minima, indipendentemente dalla categoria edilizia di intervento edilizio.

### Realizzazione di autorimesse o posti auto

La legge 24 marzo 1989, n. 122 e successive modificazioni, relativa a disposizioni in materia di parcheggi, consente, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, la realizzazione di parcheggi, in due condizioni:

- 1) a privati proprietari di immobili (comma 1), nel sottosuolo degli stessi e nei locali al piano terreno, oppure nel sottosuolo di aree private esterne agli edifici, purchè ciò non sia in contrasto con i piani urbani del traffico e nel rispetto dell'uso della superficie soprastante e con la tutela dei corpi idrici;
- 2) su aree pubbliche (comma 4), per le quali le amministrazioni comunali individuano privati o società cooperative concessionari del diritto di superficie, i quali, in conformità al piano urbano dei parcheggi, realizzano parcheggi in superficie o interrati, da "destinare a pertinenza di immobili privati".

La legge prevede l'obbligo di pertinenzialità ad una unità immobiliare e di inalienabilità della pertinenza dall'immobile principale, essendo considerato il parcheggio spazio "asservito", indispensabile all'uso dell'unità immobiliare.

Nel caso 1), è consentito usufruire dei benefici fiscali sia per interventi di realizzazione di parcheggi che per opere di recupero degli stessi, purchè esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa.

Nel caso 2) la detrazione può essere concessa qualora si sia instaurato un rapporto di proprietà o di patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione da parte di un contribuente soggetto all'Irpef, vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare, di proprietà del contribuente soggetto all'Irpef, oppure, se il parcheggio è in corso di costruzione, vi sia una obbligazione per la creazione di un vincolo di pertinenzialità con un immobile esistente e siano contabilizzati distintamente i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, e quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili a beneficio fiscale.

**Eliminazione delle barriere architettoniche**

Possono riferirsi a diverse categorie di lavori, quali la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), gli interventi di natura edilizia più rilevante, come il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici.

**Realizzazione di strumenti tecnologicamente avanzati atti a favorire la mobilità dei portatori di handicap grave**

Tali interventi concernono la realizzazione di strumenti che mediante la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata siano in grado di favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/92. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per gli interventi sugli immobili.

**Prevenzione degli atti illeciti da parte di terzi**

Con il termine "atti illeciti" si fa riferimento agli atti penalmente illeciti (furto, aggressione). Tra le misure agevolabili, rientrano il rafforzamento delle cancellate o delle recinzioni murarie, l'acquisto di porte blindate o rafforzate, l'apposizione di saracinesche o di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati.

**Prevenzione degli infortuni domestici**

Tra le opere oggetto dell'agevolazione devono ricomprendersi tutti quegli interventi effettuati negli immobili ad uso abitativo e nelle parti comuni degli edifici volti alla prevenzione degli infortuni domestici, qualora non rientranti tra gli interventi già precedentemente agevolati. A titolo puramente esemplificativo può trattarsi di interventi di installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, oppure del montaggio di vetri antinfortunistica.

**Cablatura degli edifici**

Le opere finalizzate alla cablatura degli edifici sono quelle previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha concesso agevolazioni per realizzare, nelle nuove costruzioni o in edifici soggetti ad integrale ristrutturazione, antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative. Ai fini delle agevolazioni fiscali la tipologia di intervento ammissibile è limitata al caso di lavori, in edifici esistenti, che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali. Inoltre, possono essere oggetto di agevolazione fiscale gli interventi di cablatura degli edifici per l'accesso a servizi telematici e di trasmissione dati, informativi e di assistenza, quali, ad esempio, la contabilizzazione dell'energia da centrali di teleriscaldamento o di co-generazione, la teleassistenza sanitaria e di emergenza.

**Contenimento dell'inquinamento acustico.**

La normativa di riferimento è quella prevista dalla legge quadro sull'inquinamento acustico, e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1997, n. 280. Le opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette: (ad es. sostituzione di vetri degli infissi). In tal caso occorre acquisire idonea documentazione (ad es., scheda tecnica del produttore) che attesti l'abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all'abitazione, nei limiti fissati dalla predetta normativa.

### Conseguimento di risparmio energetico

Le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali sono quelle previste dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 15 febbraio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1992, n. 107. Anche le opere finalizzate al risparmio energetico possono essere realizzate in assenza di opere edilizie propriamente dette e vale quanto detto a proposito dell'inquinamento acustico.

### Adozione di misure antisismiche

La normativa tecnica regolamentare di riferimento è contenuta nel decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, del 16 gennaio 1996 pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 29 del 5 febbraio 1996. Gli interventi di messa in sicurezza statica e quelli relativi all'adozione di misure antisismiche sono, in genere, riferiti ad opere di consolidamento statico riconducibili alla manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione edilizia. Gli interventi possono interessare anche le strutture di fondazione, nonchè la rete dei servizi ed in particolare acquedotti, fognature, elettricità. La legge, però, oltre a disporre che gli interventi in questione devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendente interi edifici, stabilisce che nell'ambito dei centri storici essi *"devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari"*. La norma, pertanto, rende necessario non solo la cooperazione tra proprietari interessati, ma anche l'intervento attivo degli enti locali. Ai fini dell'applicazione della disposizione, dunque, è necessario che siano i privati, di norma, a predisporre "progetti unitari", ed a sottoporli all'esame del comune, per una approvazione di tipo "edilizio", ovvero sia mediante una concessione, anche se non può essere esclusa l'iniziativa dei comuni, intesa a fornire, quanto meno, le linee di indirizzo per la formazione dei progetti unitari. Si evidenzia, infine, che le disposizioni in questione, per ovvi motivi tecnici ed esecutivi, è estesa a tutti i casi di miglioramento o di adeguamento della sicurezza statica ed antisismica, in quanto l'ulteriore specificazione del legislatore nel caso dei centri storici è una indicazione di metodo circa la particolare cautela da tenere nel caso di edifici realizzati con tecnologie e materiali oggi non utilizzati correntemente.

### Opere di bonifica dall'amianto

L'ambito di applicazione è circoscritto alle unità immobiliari a carattere residenziale.

### Ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi

Interventi necessari in caso di eventi calamitosi, (es. terremoti, alluvioni), anche se non rientranti tra quelli sopra indicati, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente all'1.1.2012. Nuova previsione dell'articolo 16-bis del Tuir.

### Installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Pannelli fotovoltaici

Tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. L'Agenzia delle entrate, **con la risoluzione n. 22 del 2013**, ha chiarito che per gli acquisti di pannelli fotovoltaici effettuati a decorrere dal 2012, in alternativa agli incentivi statali, è possibile fruire della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

### Altre spese per le quali è ammessa la detrazione

Trattasi di:

- progettazione dei lavori;
- acquisto di materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni in esame.

I pagamenti in relazione alle spese per oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori non necessitano, ovviamente, del requisito del bonifico.

**Risparmio energetico – contabilizzazione del calore**

Non rientrano gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto corrente, etc) eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli interventi di recupero edilizio, nè i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

**Circolare 18 del 2016**

L'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevede che per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, nei condomini e negli edifici polifunzionali, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione, entro il 31 dicembre 2016, di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Qualora, l'uso di tali contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, sono installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari. Se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione - e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono già ammesse alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica pari, attualmente, al 65 per cento delle spese stesse per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest'ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura attuale del 50 per cento trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.

**Comunicazione al centro operativo di Pescara (per i lavori iniziati fino al 13 maggio 2011)**

**La variazione normativa contenuta nel DL 70 del 2011**

**A far data dal 14 maggio 2011, la comunicazione preventiva al centro operativo di Pescara non è più obbligatoria. Dunque i chiarimenti che seguono si applicano per i lavori iniziati entro il 13 maggio 2011.**

**Comunicazioni preventive**

E' sempre necessario inviare, prima dell'inizio dei lavori, una comunicazione su apposito modello al Centro Operativo di Pescara (in precedenza la comunicazione andava effettuata al centro di servizio delle imposte dirette ed indirette competente per territorio), corredata dalla documentazione prevista dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997 o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della suddetta documentazione e la disponibilità, ove richiesto, ad esibirla agli uffici finanziari. Il modulo deve essere compilato dai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le spese in questione, se le stesse sono rimaste a loro carico.

**Quando eseguire la comunicazione**

La comunicazione deve essere sempre effettuata prima dell'esecuzione dei lavori e non necessariamente prima dei pagamenti, in quanto il contribuente può anche tener conto, nel calcolo della detrazione, degli eventuali accanti corrisposti sui lavori da eseguire. La comunicazione al Centro Operativo di Pescara inviata nel giorno stesso dell'inizio dei lavori deve ritenersi valida ai fini della detrazione. Può infatti ipotizzarsi che il requisito previsto dal decreto n. 41 del 1998, secondo il quale la comunicazione deve precedere l'inizio dei lavori si realizzi anche se l'adempimento è posto in essere nell'arco della stessa giornata ma in un momento antecedente a quello in cui i lavori hanno inizio (circ. 15 del 2005).

### Cosa contiene la comunicazione

Al modulo di comunicazione preventiva, che deve recare i dati catastali dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori (rilevabili dai certificati catastali o dagli atti di acquisto) o gli estremi della domanda di accatastamento, vanno obbligatoriamente allegati in fotocopia:

- 1) le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori. È sufficiente inoltrare fotocopia della denuncia di inizio di attività, dell'autorizzazione o della concessione edilizia. Nel caso della manutenzione ordinaria, non essendo previsto alcun titolo abilitativo, e trattandosi solo del caso di intervento sulle parti comuni, è sufficiente inoltrare la delibera assembleare;
- 2) la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali. Per i fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità e non ancora accatastati in forza dell'articolo 14, comma 13, della legge n. 449 del 1997, la copia della domanda di accatastamento deve essere trasmessa non appena presentata;
- 3) la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'Ici, se dovuta. Si precisa che in caso di effettuazione di lavori sulle parti comuni, nessuna fotocopia delle ricevute di pagamento dell'Ici eventualmente dovuta sulle parti comuni deve essere allegata, anche se tale documentazione dovrà essere esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;
- 4) la fotocopia della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori (se si tratta di interventi che richiedono la preventiva delibera assembleare) e della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese in caso di interventi di recupero effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Qualora successivamente alla trasmissione della tabella millesimale di ripartizione delle spese l'importo preventivato venga superato, è necessario spedire la nuova tabella di ripartizione delle spese all'ufficio che ha ricevuto la comunicazione e non va trasmesso nuovamente il modulo relativo alla comunicazione di inizio lavori già presentato preventivamente;
- 5) la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, in caso di lavori eseguiti dal detentore dell'immobile, se diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori conviventi.

### Invio della comunicazione inizio lavoro

**Articolo 2 del decreto dirigenziale 6 marzo 1998, concernente l'approvazione del modello da utilizzare per la comunicazione di inizio lavori**

Il requisito è rispettato anche se la comunicazione avviene lo stesso giorno di inizio lavori (circolare n. 15 del 2005).

*"In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali su uno stesso immobile, se più di un contribuente, avendo sostenuto le spese, intende fruire della detrazione, il modulo, con allegata la documentazione, può essere trasmesso da uno soltanto di essi. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente che non ha trasmesso il suddetto modulo deve indicare il codice fiscale del soggetto che ha adempiuto l'obbligo anche per suo conto".* In materia di comproprietà, contitolarità del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali, qualora tutti i comproprietari o contitolari intendano fruire della detrazione relativamente al medesimo intervento, la circolare n. 57 del 1998 ha precisato che il bonifico deve recare l'indicazione del codice fiscale di tutti i soggetti. Successivamente, tuttavia, è stato precisato con circolare n. 122 del 1999 che nell'ipotesi in esame, se sul bonifico bancario è indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modello di comunicazione, gli altri comproprietari o contitolari non perdono il diritto alla detrazione qualora indicano nella propria dichiarazione dei redditi (nello spazio predisposto nella sezione relativa agli oneri per i quali compete la detrazione) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione e che è stato già riportato sul bonifico bancario. In questo caso, infatti, tale indicazione "sana" l'irregolarità del bonifico stesso. Inoltre, con circolare n. 95 del 2000 è stato chiarito che nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori è stata inviata da un contribuente mentre le fatture e il bonifico riportano anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione può essere fruita sull'intero importo dal coniuge che ha effettuato la comunicazione e che ha sostenuto effettivamente la spesa, purché venga annotato sulla fattura il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima. Sulla base delle precisazioni indicate e già fornite dall'Amministrazione finanziaria, in relazione al quesito posto si può affermare che il coniuge che ha sostenuto le spese può fruire della detrazione a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura, così come precisato nella circolare n. 95 del 2000. (CIRC. 15 DEL 2005).

### Nuovi adempimenti dal 14 maggio 2011

#### Il comportamento da adottare

Per esplicita previsione normativa, dal 14 maggio 2011 non è più obbligatoria la comunicazione preventiva di inizio lavori. In luogo della stessa, il contribuente deve provvedere ad indicare in dichiarazione i dati catastali dell'immobile oggetto dei lavori e conservare la documentazione necessaria, come individuata dal provvedimento del 2 novembre 2011.

Sul fronte dichiarativo, sono state inserite delle nuove sezioni in cui riportare i dati catastali degli immobili, se trattasi di lavori avviati a decorrere dal 14 maggio 2011. Le istruzioni ai modelli di dichiarazione sono molto lineari e assistono la compilazione delle sezioni, anche mediante degli esempi pratici cui si rinvia per approfondimenti ulteriori. **Con la Circolare 1.06.2012, n. 19, punto 1.1 l'amministrazione finanziaria ha esteso la semplificazione a tutto il periodo d'imposta 2011**, pertanto la comunicazione non è più necessaria per tutti i lavori iniziati nel 2011, a condizione di inserire i dati nell'apposito riquadro della dichiarazione presentata nel 2012. Di fatto, il mancato adempimento è rimasto causa di esclusione solo per le omesse comunicazioni fino a tutto il 2010, tranne per i la costruzione dei box. Infatti, a tale riguardo, l'amministrazione finanziaria ha precisato, con la medesima Circolare 1.06.2012, n. 19, punto 1.2 che la **soppressione dell'adempimento relativo alla comunicazione preventiva, decorre dagli acquisti di box avvenuti dal 2010**. Ciò in quanto per i box la comunicazione doveva essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si intendeva fruire del beneficio: pertanto la variazione normativa è sopraggiunta prima di Unico 2011, rendendosi applicabile, limitatamente ai box, anche per l'anno 2010.

Documentazione da conservare. Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011

1. **Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare** (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo serve la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
2. **Per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento.**
3. **Ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, se dovuta.**
4. **Delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori**, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millimetrica di ripartizione delle spese.
5. **In caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori.**
6. **Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.**
7. **Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute.**
8. **Ricevute dei bonifici di pagamento.**

#### Comunicazione all'asl

##### Adempimento immutato

Altro adempimento preventivo, non mutato dal legislatore, è l'invio di una comunicazione alla Azienda sanitaria competente per territorio.

La comunicazione all'ASL non va effettuata nelle ipotesi in cui le disposizioni normative non prevedono l'obbligo di detta notifica preliminare

Nella comunicazione all'ASL è necessario indicare:

1. l'ubicazione dei lavori da effettuare e committente;
2. la natura delle opere da realizzare;
3. l'impresa esecutrice delle opere e assunzione di responsabilità, da parte dell'impresa, di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e in materia di contribuzione del lavoro;
4. la data di inizio dei lavori.

#### Altri adempimenti

##### Conservazione documenti

Necessario conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese di realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico bancario o del bonifico postale mediante il quale è



stato eseguito il pagamento.

Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al DPR 26 settembre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

È opportuno precisare che i documenti giustificativi delle spese devono essere intestati al soggetto o ai soggetti che intendono fruire della detrazione. In caso di spese sostenute da uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, le fatture o ricevute devono essere a questi intestate e, in caso di spese relative alle parti comuni, i documenti giustificativi devono essere intestati al condominio.

**Trasmissione dichiarazione da parte di addetti.**

Secondo la disposizione normativa, sarebbe necessario trasmettere, in caso di lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 (lire 100 milioni), entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui sono eseguiti i lavori il cui importo supera il predetto limite, anche una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi. La circolare n. 21 del 2010 ha di fatto eliminato tale obbligo alla luce del limite di spesa di 48 mila euro, modificato nel 2004. La circolare n. 13 del 2013 ha confermato che a prescindere dall'innalzamento del limite di spesa a 96.000 euro tale adempimento non è più dovuto.

**Pagamenti con bonifico****Utilizzo bonifico**

Bisogna effettuare il pagamento delle spese obbligatoriamente mediante bonifico bancario o postale. Per le tipologie di lavori previsti dall'art. 1 della 449/97 e successive modificazioni, dunque, non sono ammesse altre tipologie di pagamento, come ad esempio assegni, bancomat e ricorso a finanziarie o crediti di vario genere. Il bonifico, inoltre, è indispensabile anche nel caso di acquisto di box pertinenziale verso ditte edilizie. La norma, infatti, prevede una eccezione a tale modalità di pagamento solo per un'altra fattispecie, ossia l'acquisto di unità immobiliari che fanno parte di fabbricati interamente ristrutturati (vedasi nel prosieguo). Dal bonifico bancario o postale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Non serve il bonifico per gli oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto, imposte e diritti per le necessarie autorizzazioni.

**Pagamenti diversi**

Nella circolare n. 43 del 2016, posizione ribadita dalla circolare 7 del 2017, l'Agenzia delle Entrate ha sviluppato nuove valutazioni sul tema. In particolare si è ritenuto che il beneficio fiscale possa essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell'atto notarile o in assenza di un preliminare d'acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione. Più in generale, può ritenersi possibile che il promissario acquirente di un box pertinenziale o di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, di cui all'art. 16-bis, comma 3, del TUIR, o di un immobile sul quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio, possa beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull'acquisto dell'immobile o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.

Circa le modalità di pagamento, nella circolare 43 del 2016 l'agenzia ripercorre i vari chiarimenti forniti nel tempo, fino a giungere alla risoluzione 55 del 2012, in cui ha evidenziato la necessità che il bonifico sia tale da consentire la ritenuta ad opera degli istituti di credito, altrimenti essendo necessaria la ripetizione del pagamento.

Nella circolare 43 del 2016 però l'amministrazione finanziaria afferma che la preclusione alla fruizione del beneficio fiscale può ritenersi superata anche nei casi in cui non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

In particolare si può ritenere che nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell'impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall'atto notarile, come nel caso in esame, il contribuente possa fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente. Può, inoltre, ritenersi che la detrazione spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta previsto dall'art. 25 sopra richiamato. In tal caso è necessario che il beneficiario dell'accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.

Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria.

**Sostenimento spese tramite istituti di pagamento**

L'accesso alle detrazioni da parte degli ordinanti i bonifici richiede la previa adesione dell'Istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l'utilizzo della procedura TRIF, poiché funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell'applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti (obbligo posto dall'articolo 3 del D.M. n. 41 del 1998). Risoluzione 9 del 2017.

**Cause di decadenza – art. 4 decreto n. 41 del 1998**

**Mancata allegazione dei documenti**

La mancata allegazione dei documenti o l'inesatta compilazione del modello di comunicazione (fino a tutto il 2010 in tale secondo caso) comporta la decadenza dal diritto alla detrazione soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare la comunicazione, non ottemperò entro il congruo termine indicato dall'ufficio.

**Mancata trasmissione preventiva della comunicazione di inizio dei lavori al, al Centro Operativo di Pescara**

Fino al 2001, le comunicazioni andavano effettuate al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente per territorio. Nella risoluzione n. 118 del 2004, l'Agenzia ritiene che è possibile fruire della detrazione IRPEF per le relative spese sostenute, sebbene la prevista comunicazione di inizio lavori sia stata inviata al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette di Milano anziché al Centro Operativo di Pescara, attesa la buona fede del contribuente ed in particolare esibendo e conservando la prova della preventiva comunicazione inizio lavori trasmessa al soppresso Centro di Servizio di Milano, cioè la ricevuta della raccomandata. È inoltre valida la comunicazione inviata lo stesso giorno di inizio lavori (circ. 15 del 2005). Come detto, dal 2011 la comunicazione preventiva non è più prevista quale adempimento da effettuarsi.

**Altri motivi**

Trattasi di:

- mancata allegazione delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori;
- assenza delle copie delle ricevute di pagamento dell'Ici, se dovuta. Non è prevista la decadenza nell'ipotesi che l'Ici risulti pagata tardivamente.
- mancata allegazione della copia della delibera assembleare e della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese in caso di interventi di recupero effettuati su parti comuni di edifici residenziali. La decadenza interviene anche se successivamente non è trasmessa la copia della nuova tabella di ripartizione delle spese se diversa da quella preventiva
- assenza della dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, in caso di lavori eseguiti dal detentore dell'immobile se diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori conviventi. Non è richiesta la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, in caso di lavori eseguiti dal detentore dell'immobile qualora questi sia un familiare convivente;

- mancata trasmissione, in caso di lavori il cui importo complessivo supera la somma euro 51.645,69 (lire 100 milioni), della dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi. Non è obbligatorio procedere all'invio di tale dichiarazione mediante raccomandata. Tale causa di decadenza, in considerazione della riduzione del limite massimo di spesa ammesso alla detrazione, dal 2003 pari a 48.000 euro, è dalla stessa annualità da ritenersi non più esistente (circ. 21 del 2010, poi confermato dalla circolare n. 13 del 2013);
- mancata effettuazione preventiva della comunicazione alla ASL, al fine di attivare la vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri, della data di inizio lavori. L'omissione della preventiva comunicazione alla ASL della data di inizio lavori provoca la decadenza dalla detrazione solo qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extra-fiscale vigente;
- mancata conservazione, trasmissione ed esibizione, a richiesta degli uffici finanziari, delle fatture o delle ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi da parte del soggetto che fruisce della detrazione. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al DPR 26 settembre 1972, n. 633, va conservata altra idonea documentazione;
- pagamento non effettuato mediante bonifico bancario o postale. Non sono ammesse altre tipologie di pagamenti, salvo se non previste dalla norma (ad esempio, acquisto di immobile facente parte di fabbricato interamente ristrutturato);
- mancata conservazione, trasmissione ed esibizione, a richiesta degli uffici finanziari, della ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato eseguito il pagamento. La decadenza interviene anche se il bonifico risulta intestato a un soggetto diverso da quello che fruisce della detrazione, salvo quanto specificato per gli interventi realizzati dai soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir e sulle parti comuni;
- esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate all'ufficio finanziario competente. Possono distinguersi due situazioni di realizzazione di opere edilizie difformi: 1) la realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento, per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso. In tal caso, se il richiedente mette in atto il procedimento di sanatoria previsto nelle normative vigenti, non può essere ravvisato un motivo di decadenza dai benefici fiscali. Al termine della procedura di sanatoria, comunque, è opportuno comunicare all'Amministrazione finanziaria, integrando la comunicazione a suo tempo inviata, l'avvenuto rilascio del titolo in sanatoria; 2) la realizzazione di opere difformi da titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. Il caso in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali, in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa;
- violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché delle obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla Direzione Regionale delle entrate territorialmente competente. La detrazione comunque non si perde se il contribuente è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori attestante l'osservanza delle suddette disposizioni.

**Mancata allegazione delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori**

Al riguardo, si segnalano le importanti precisazioni contenute nella risoluzione n. 325 del 2007 in ordine alla possibilità di sostituire la DIA con una autocertificazione del contribuente, in tutti quei casi in cui la normativa edilizia locale consideri determinati interventi non rientranti tra le opere sottoposte a DIA, (ossia alla dichiarazione di inizio attività). Nel caso concreto la normativa edilizia della Regione Umbria, ed, in particolare, la legge regionale n. 1 del 28 febbraio 2004, non prevede l'obbligo della DIA per gli interventi di manutenzione straordinaria, consistenti essenzialmente nella realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici.

Secondo l'agenzia delle entrate, dal tenore della disposizione emerge che l'obbligo di allegazione non opera nelle ipotesi in cui la normativa locale non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia, anche se l'Amministrazione può effettuare controlli finalizzati a verificare la spettanza dell'agevolazione in esame. In relazione all'eventualità di dover fornire, in sede di controllo, prove sulla natura degli interventi realizzati, il contribuente può redigere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il contribuente potrà evidenziare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale, pur se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente (coincidente, nel caso di specie, con la legge regionale n. 1 del 28 febbraio 2004).

### Principali chiarimenti forniti dall'agenzia delle entrate

#### Non fruizione del beneficio

L'importo della quota di detrazione spettante per ciascun periodo d'imposta, non fruito in uno degli anni per incapienza in quanto superiore all'imposta dovuta per lo stesso anno, non può essere cumulato con la quota spettante per un altro periodo d'imposta, non può essere richiesto in diminuzione dalle imposte dovute per l'anno successivo e non può essere richiesto a rimborso, nè utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Nell'ipotesi in cui il contribuente che ha eseguito lavori, pur ottemperando agli obblighi previsti ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, non ha presentato la dichiarazione dei redditi essendone esonerato, ovvero non ha indicato nella dichiarazione dei redditi presentata l'importo delle spese sostenute ed il numero delle rate prescelte, può continuare a fruire dell'agevolazione relativamente alla restanti rate presentando la relativa dichiarazione dei redditi, indicando il numero della rata nella corrispondente casella relativa all'opzione tra le 5 o le 10 rate. Per il recupero delle rate non fruiti, se non è possibile effettuare una dichiarazione integrativa a favore, si può procedere con l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73 (risoluzione n. 459 del 2008).

#### Costruzione di immobile e box pertinenziale

Possibilità di detrarre, le spese di costruzione del box qualora questo venga terminato prima della costruzione dell'appartamento e considerato che non si è ancora costituito il vincolo pertinenziale con l'abitazione. Il fatto che gli immobili ancora non siano stati ultimati non rileva ai fini dell'agevolazione. A tale conclusione si giunge in considerazione di precedenti chiarimenti forniti dall'amministrazione (circolare n. 95 del 2000 e n. 55 del 2001). Nel caso in esame poiché trattasi di costruzione realizzata in economia, si deve ritenere che l'esistenza del vincolo pertinenziale debba risultare dalla concessione edilizia. Naturalmente, la detrazione compete limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale che risultino documentate da pagamento avvenuto mediante bonifico.

#### Acquisto di box e pagamenti prima del preliminare

La risoluzione n. 38 del 2008 ha effettuato una importante precisazione in ordine all'acquisto del box pertinenziale, nella particolare fattispecie in cui sono stati effettuati dei pagamenti in acconto in assenza del preliminare di vendita, ancorché l'atto di acquisto sia stato stipulato nel medesimo periodo d'imposta. In merito, ribadendo quanto già sostenuto nel passato, l'agenzia delle entrate evidenzia che il preliminare di vendita è necessario per poter riscontrare l'effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma agevolativa in discussione. Pertanto, l'effettuazione di pagamenti in assenza di qualsiasi atto ufficiale che testimoni l'acquisto o il futuro acquisto non permette la fruizione del beneficio fiscale, pur se nel seguito effettivamente si concretizzi il vincolo pertinenziale.

#### Pagamento del box nello stesso giorno del preliminare

Con la risoluzione n. 7 del 2011 è spiegato che nella peculiare ipotesi in cui il bonifico per l'acquisto di un box pertinenziale sia effettuato in data coincidente con quella della stipula dell'atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa, è comunque applicabile la detrazione del 36 per cento, in presenza, naturalmente, di tutti gli altri requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.

**box realizzati dalle cooperative**

La risoluzione n. 282 del 2008 ha sottolineato la necessità di soffermarsi sul particolare procedimento che porta all'assegnazione degli immobili ai soci, laddove la richiesta di assegnazione dell'abitazione e del box pertinenziale deve essere accettata dal Consiglio di Amministrazione, con tanto di verbale di accettazione, trascritto nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione che rientra tra i libri sociali obbligatori delle cooperative (artt. 2516 e 2421 del c.c.) e che deve essere sottoposto a vidimazione. Secondo l'amministrazione finanziaria, la presenza di tale procedura, peraltro sottoposta alla specifica vigilanza amministrativa delle cooperative, permette la formalizzazione della sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'alloggio abitativo e il box già prima dell'assegnazione degli immobili e pertanto risulta soddisfatto il requisito normativo per il riconoscimento della detrazione del 36%, anche nell'ipotesi in cui il rogito avvenga in un periodo d'imposta successivo.

**Pagamento mediante bonifico postale**

Possibile utilizzare anche il bonifico postale come modalità di pagamento il "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", emanato con D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, al comma 2 dell'articolo 5, statuisce, nell'ambito delle attività di bancoposta, l'equiparazione delle Poste alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza, richiamate ai commi 3 e 4 del medesimo art.5. D'altra parte, l'integrazione dei due sistemi di pagamento, bancario e postale, disposta dall'articolo 146 del testo unico bancario, è stata attuata a seguito dell'adesione di Poste Italiane S.p.A. alla Rete Nazionale Interbancaria (infrastruttura telematica di trasmissione di informazioni tra operatori del sistema italiano dei pagamenti gestita dalla società interbancaria per l'automazione - S.I.A.) ed alla partecipazione alla procedura interbancaria, gestita dalla S.I.A. per conto della Banca d'Italia prevista dall'"Accordo per la regolamentazione dei rapporti tra le banche dell'Italia". Pertanto, in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche del bonifico postale, che appare strumento idoneo all'agevole reperimento di tutte le informazioni richieste dalla norma ai fini del riconoscimento della detrazione (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA o codice fiscale del destinatario del pagamento) e che quindi non costituisce ostacolo all'attività di controllo da parte degli uffici finanziari, si ritiene che lo stesso possa essere assimilato in via interpretativa, e per i fini che qui interessano, al bonifico bancario. (circolare n. 24 del 2004, punto 1.11)

**Pagamento da società finanziaria**

Secondo l'amministrazione finanziaria, il contribuente può fruire della detrazione a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%. L'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione (circolare n. 1 del 2014).

**Impossibilità all'applicazione della ritenuta del 4%****Risoluzione n. 55 del 2012**

In considerazione del mutato impianto normativo e del nuovo obbligo di operare una ritenuta del 4% da parte degli intermediari finanziari nei confronti delle imprese che ricevono i pagamenti per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e/o del risparmio energetico, l'Agenzia delle Entrate ha precisato di non ritenere ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4 per cento. Conseguentemente, il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni recate dal decreto ministeriale n. 41 del 1998, anche con riguardo alle modalità di pagamento delle spese detraibili previste dall'art. 1, comma 3 (utilizzo del bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).

La risoluzione n. 55 del 2012 comunque offre anche la soluzione a tale inconveniente.

**Non impedimento della ritenuta**

Infatti, la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta nell'ipotesi in cui il contribuente proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1, comma 3, del DM n. 41 del 1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%, secondo il disposto dell'art. 25 del DL n. 78 del 2010 citato. In tale ipotesi, infatti, risulterebbero integrati nell'anno del pagamento i presupposti richiesti dalla norma agevolativa.

**Non coincidenza del nominativo del bonifico**

La presenza di meri errori materiali, come ad esempio l'errata indicazione della normativa di riferimento (bonifico che cita la normativa sul risparmio energetico e non quella degli interventi di recupero del patrimonio edilizio), non è rilevante (chiarimento contenuto nella circolare n. 11 del 2014).

In merito alle modalità di ripartizione della spesa tra più soggetti aventi diritto alla detrazione, nel caso in cui non vi sia coincidenza tra i nominativi riportati sulla scheda informative e quelli riportati sulla fattura o sul bonifico, può tornare utile, ad esempio quanto chiarito con circolare n. 15 del 2005, la quale, riprendendo precedenti pronunce, ha precisato che nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori sia stata inviata da un contribuente mentre le fatture e il bonifico riportano anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione può essere fruita sull'intero importo dal coniuge che ha effettuato la comunicazione e che ha sostenuto effettivamente la spesa, purché venga annotato sulla fattura il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima. Non si ritiene che un simile errore possa avere impatto sulla detrazione, anche in considerazione della citata risoluzione n. 55 del 2012, che il realtà affronta il caso diverso dell'incompletezza dei dati del bonifico tali da non consentire l'applicazione della ritenuta del 4%.

**Non coincidenza tra intestatario delle fatture e pagatore del bonifico**

**Circolare n. 20 del 2011.** La risoluzione n. 353/E del 7 agosto 2008, ha evidenziato che, in caso di più soggetti che intendono fruire della detrazione, l'eventuale indicazione sul bonifico del solo codice fiscale di colui che ha trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara non pregiudica il diritto degli altri aventi diritto purché indichino nella propria dichiarazione dei redditi, nello spazio riservato agli oneri agevolabili, il codice fiscale, riportato sul bonifico, del soggetto che ha effettuato la comunicazione stessa.

Si deve ritenere che, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetti anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta. Resta inteso che il soggetto che non ha inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, per beneficiare della detrazione, deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi, nell'apposito campo, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'invio. In tal caso non sembrano sussistere impedimenti derivanti dalla risoluzione n. 55 del 2012.

**Ordinante del bonifico differente dal beneficiario**

**Circolare 17 del 2015**

Nell'ipotesi in cui l'ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest'ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.

**Soggetto avente diritto**

**Circolare 7 del 2017**

Qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura (o che non abbia effettuato l'invio della comunicazione al centro operativo di Pescara, fin quando prevista), nella misura in cui abbia sostenuto le spese. A tal fine è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale.

**Indicazione percentuale di spesa**

La circolare n. 11 del 2014 ha, in particolare, sottolineato che l'annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e che il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione.



**Cambio di destinazione del fabbricato da strumentale agricolo in abitativo**

**Fedele ricostruzione**

**Coniugi conviventi in un'immobile di proprietà di uno soltanto di essi.**

**Spese incipienti per il coniuge**

**Acquisto box pertinenziale da familiare convivente**

**Spese superamento barriere architettoniche. Spese in condominio. Calcolo detrazione**

È inoltre esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d'imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta.

È necessario che nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo (risoluzione n. 14 del 2005).

Sono ammessi alla detrazione anche gli interventi di fedele ricostruzione degli edifici demoliti, ferma restando, nel titolo abilitativo, la corrispondenza di detti interventi alla categoria della ristrutturazione edilizia. Possono, essere ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti. A titolo esemplificativo, è ammesso alla detrazione fiscale il costo sostenuto per rendere abitabile un sottotetto esistente, purché ciò avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita (cir. n. 57/E del 1998).

Costruzione di box pertinenziale. Il coniuge proprietario dell'immobile è fiscalmente a carico dell'altro. Detrazione delle spese relative alla costruzione della pertinenza.

La circolare n. 121 del 1998 relativamente all'individuazione dei soggetti che possono fruire della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 annovera, tra i possibili beneficiari, anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori.

La convivenza, tuttavia, deve sussistere già nel momento in cui si attiva la procedura finalizzata all'esercizio della detrazione, mediante l'inoltro della comunicazione preventiva di inizio lavori al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria.

L'individuazione dei soggetti beneficiari del diritto alla detrazione deve essere infatti operata, con carattere di definitività, al momento dell'invio della dichiarazione di inizio lavori all'Amministrazione finanziaria. Al riguardo, l'articolo 2 del decreto dirigenziale 6 marzo 1998, che ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione precisandone le modalità di invio e di compilazione, stabilisce, da un lato, che, in presenza di più soggetti che si avvalgono del beneficio è sufficiente che uno solo provveda alla trasmissione del modello di comunicazione, dall'altro, che il contribuente che non ha trasmesso il modello deve indicare il codice fiscale di chi ha provveduto alla trasmissione in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (circ. 15 del 2005).

Il contribuente, coniuge convivente del proprietario dell'immobile, può portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi. Sul documento rilasciato dall'amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla spesa in questione il coniuge convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese. (circolare n. 11 del 2014).

Con circolare n. 15/E del 2005, par. 7.2, è stata ritenuta ammissibile la fruizione della detrazione in esame da parte del coniuge convivente per la costruzione di un box pertinenziale di proprietà dell'altro coniuge, a carico del primo.

Fermo restando che il vincolo pertinenziale deve risultare dall'atto di acquisto, si ritiene che la detrazione competa al soggetto, familiare convivente, che ha effettivamente sostenuto la spesa, attestando sulla fattura che le spese per gli interventi agevolabili sono dallo stesso sostenute ed effettivamente rimaste a carico (circolare n. 11 del 2014).

Sull'argomento, è interessante richiamare la risoluzione n. 264 del 2008, che ha affrontato il caso particolare della realizzazione in toto da parte di un contribuente di un intervento che dovrebbe essere di competenza condominiale. Ebbene, se anche per i condomini dovrebbero osservarsi tutti i relativi adempimenti, tra cui la preventiva delibera assembleare di approvazione dell'intervento, con la relativa ripartizione millesimale delle spese, la detrazione è stata comunque ammessa, anche se in base alle quote millesimali, in quanto il contribuente ha ricevuto preventiva.

autorizzazione da parte del comune per la realizzazione dell'intervento. Peraltro, l'autorizzazione è stata rilasciata sulla base del parere della Avvocatura Civica, la quale ha dichiarato che l'intervento (installazione dell'ascensore) può essere realizzato anche senza il preventivo nulla osta del condominio, essendo anche finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche. La successiva risoluzione n. 336 del 2008, ha affrontato il caso dell'installazione di un montascale all'interno del condominio al fine di superare le barriere architettoniche. Anche in tale circostanza è stato dato il nulla osta al beneficiario. In particolare, per quanto riguarda la misura della detrazione spettante, l'agenzia si è espressa anche sul dilemma se fosse possibile detrarre per l'intero la spesa sostenuta, entro il limite massimo di 48.000 euro, oppure se potesse essere riconosciuta solo la spesa calcolata in base alla quota millesimale, proprio facendo riferimento alla risoluzione n. 264/E del 25 giugno 2008, inerente l'installazione nel cavedio condominiale di un ascensore il cui costo era stato sostenuto per l'intero ammontare da un unico condomino, laddove è stato riconosciuto il beneficio fiscale della detrazione del 36%, per un tetto massimo di spesa di euro 48.000, con riferimento alla parte di spesa corrispondente alla ripartizione millesimale della tabella condominiale.

La differenza sostanziale tra il caso oggetto della risoluzione n. 336 e quello della risoluzione n. 264 sta nel fatto che, mentre l'ascensore diviene "oggetto di proprietà comune" e quindi è utile e utilizzabile per tutti i condomini, il montascale è prettamente necessario solo al soggetto istante in quanto mezzo d'ausilio per il raggiungimento del piano garage. Gli altri condomini non hanno né la necessità e né l'interesse ad utilizzare detto mezzo d'ausilio che è necessario all'uso specifico del solo condomino disabile che ha sostenuto integralmente la spesa. Pertanto, il diritto di godere del beneficio fiscale della detrazione del 36%, per un tetto massimo di euro 48.000, spetta in relazione alle spese integrali sostenute per l'installazione del montascale (ovviamente si ribadisce che dal 26 giugno 2012 la percentuale di detrazione è innalzata al 50% ed il limite di spesa è di 96.000 euro).

**Circolare n. 3 del 2016**

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interpellato in proposito ha precisato che l'intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, ancorché non assicuri una accessibilità nell'accezione più completa così come stabilito dal DM n. 236 del 1989, può ritenersi comunque finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto in grado di ridurre in parte gli "ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque" e di migliorare "la sicura utilizzazione delle attrezzature". In merito al corretto inquadramento edilizio degli interventi in argomento, il Ministero ha precisato che gli stessi "si qualificano come interventi di manutenzione ordinaria in quanto interventi edilizi" che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici" come stabilito dall'art. 3 del DPR n. 380/2001."

In base alle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli interventi in esame non sono stati ritenuti agevolabili ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, in quanto inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria.

Si ritiene, inoltre che, l'intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non sia agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie. Nella risposta fornita dall'Amministrazione interpellata non è, infatti, specificato che tale intervento presenti le caratteristiche tecniche di cui al DM 236 del 1989 e ciò determina, secondo quanto chiarito con le circolari n. 57 del 1998 e 13/E del 2001, che le relative spese non sono detraibili ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR. Sulla base delle circolari richiamate, infatti, gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. legge n. 13 del 1989, disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, e DM n. 236 del 1989) non possono essere qualificati come tali e, pertanto, non sono agevolabili.

**Sostituzione vasca da bagno. Manutenzione ordinaria**

### Adempimenti effettuati dal rappresentante giudiziale

Resta fermo che la sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d'imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento "superiore" rispetto a quella "inferiore" (cfr. circolare n. 57 del 1998), come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.

Risoluzione n. 314 del 2008. Come è noto, per quanto riguarda gli interventi da effettuare su parti comuni di edifici residenziali, nel modello devono essere indicati:

- il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che trasmette la comunicazione, barrando l'apposita casella per specificare se detta persona è l'amministratore del condominio o uno dei condomini e deve essere inoltre indicato;
- nell'apposito spazio, il codice fiscale del condominio.

Inoltre, la comunicazione può essere trasmessa dall'amministratore del condominio o da uno dei condomini.

Il caso specifico affrontato dalla risoluzione riguarda una comunicazione nella quale è stata barrata la casella prevista per l'amministratore del condominio ed è stato indicato il codice fiscale dell'amministrazione giudiziale dei beni immobili indivisi.

L'amministrazione finanziaria ha sottolineato come l'amministratore della cosa comune sia nominato dall'autorità giudiziaria qualora sussistano le condizioni di applicabilità dell'art. 1105 c.c., la cui previsione è diretta ad ovviare all'inerzia dei comunisti che comporti l'impossibilità di provvedere alla gestione. Infatti, il citato articolo prevede, all'ultimo comma, che *"Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore"*.

L'amministratore giudiziario della comunione, dunque, munito di poteri ordinari di gestione, ha come compito generale quello di espletare le incombenze di legge e compiere gli atti di ordinaria amministrazione. In sostanza, il rappresentante giudiziale è mandatario *ex lege* dei comunisti. I suoi poteri e i suoi doveri, pertanto, sono i medesimi di cui gode l'amministratore nominato convenzionalmente dai partecipanti alla comunione.

Ciò posto, l'agenzia delle entrate ha ritenuto che all'amministratore giudiziario possa essere riferita la disciplina prevista, in generale, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, e che quindi il predetto soggetto possa effettuare gli adempimenti con le stesse modalità seguite dall'amministratore del condominio.

Conseguentemente la comunicazione e gli altri adempimenti relativi alla detrazione del 36% in esame possono essere posti in essere dall'amministratore giudiziale. Quest'ultimo quindi, nella comunicazione di inizio lavori deve barrare la casella predisposta per l'amministratore di condominio, indicando nell'apposito spazio il codice fiscale dell'amministrazione giudiziale, da riportare anche nelle fatture e nei bonifici di pagamento. Successivamente, l'amministratore giudiziale deve rilasciare ai singoli proprietari una certificazione (relativa agli interventi effettuati e ai pagamenti eseguiti) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini del 36% e che indichi la somma di cui il partecipante alla comunione può tenere conto ai fini della detrazione, determinata in funzione della quota di comunione posseduta. Una conclusione analoga è stata raggiunta nella risoluzione n. 442 del 2008, concernente una tipologia molto particolare di intervento, volta alla demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio condominiale. Anche in tal caso, infatti, l'agenzia delle entrate, in considerazione del fatto che la totalità dei lavori previsti viene realizzata sulla base di un unico contratto di appalto, ha ritenuto che l'assolvimento degli adempimenti necessari per la fruizione delle agevolazioni fiscali, sia per quanto concerne gli interventi sulle parti comuni che per quelli realizzati sulle singole unità abitative, sia disposto da parte di un unico soggetto d'imposta, individuato nell'Amministratore Giudiziario del condominio.

**Costo manodopera. Adempimento non più obbligatorio**

**Non più causa di decadenza, anche per il passato. Dunque possibile recuperare le detrazioni non fruiti negli anni precedenti mediante apposita istanza di rimborso ex articolo 38 del DPR 602/73 (si veda la risoluzione 459 del 2008, che consente la presentazione di dette istanze di rimborso entro 48 mesi dalla data di versamento del saldo delle imposte).**

Fino al 13 maggio 2011 ai fini della detrazione si rendeva necessario il rispetto della condizione, prevista a pena di decadenza dal comma 388 della legge 296 del 2006, che subordinava l'agevolazione alla indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento. **Dal 14 maggio 2011 il DL 70 ha abrogato tale adempimento. Sul tema è intervenuta la circolare n. 19 del 2012, che ha sancito che tale causa di decadenza, in applicazione del principio del favor rei, non trova applicazione da sempre, non potendo dunque impedire la detrazione nemmeno in anni antecedenti alla modifica normativa.**

**Cumulabilità con altre agevolazioni**

La risoluzione n. 152 del 2007 ha affrontato il caso specifico in cui determinati lavori oltre a dar diritto alla detrazione del 36% in commento, hanno anche tutte le caratteristiche richieste dalla norma per potersi avvalere della detrazione del 55% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico. Nello specifico, l'agenzia delle entrate evidenzia:

- a fronte della stessa spesa, non è possibile avvalersi di più detrazioni, ma il contribuente può scegliere la detrazione a lui più conveniente, ferma restando la necessità di rispettare gli adempimenti richiesti dalle rispettive normative. Ad ogni buon conto si rammenta che è possibile avvalersi delle diverse detrazioni sullo stesso immobile ma in riferimento a costi diversi;
- è comunque indispensabile il pagamento mediante bonifico bancario

**Tosap**

La tassa per l'occupazione del suolo pubblico, pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, è da considerarsi come onere strettamente collegato alla realizzazione dell'intervento edilizio e, pertanto, riconducibile tra i costi indicati nel punto 9) della circolare 121/E del 1998.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, l'amministrazione finanziaria ritiene che il versamento della TOSAP mediante conto corrente intestato al concessionario del servizio di accertamento e riscossione del tributo non precluda l'applicabilità del beneficio.

**Spese condominiali**

La detrazione deve intendersi riconosciuta per gli interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) e d) realizzati dal condominio su tutte le parti comuni dell'edificio residenziale, come definite dall'art. 1117, nn. 1, 2 e 3 del codice civile.

**Assenza di condominio. Condominio minimo**

**Circolare n. 3 del 2016**

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali, la fruizione dell'agevolazione è stata subordinata, fin dall'entrata in vigore della legge n. 449 del 1997 (che ha introdotto la detrazione in esame), alla circostanza che il condominio sia intestatario delle fatture ed esegua, nella persona dell'amministratore o di uno dei condòmini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale.

Con circolare 21 maggio 2014, n. 11/E (paragrafo 4.3), è stato ricordato che in presenza di un "condominio minimo", edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini (prima delle modifiche apportate dalla legge n. 220 del 2012 all'articolo 1129 c.c. il riferimento era a quattro condòmini), risulteranno comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, ad eccezione degli articoli 1129 e 1138 c.c., che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell'amministratore (nonché l'obbligo da parte di quest'ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condòmini).

Con risoluzione n. 74/E del 27 agosto 2015 sono stati indicati gli adempimenti da adottare nel caso di interventi sulle parti comuni di un condominio minimo, effettuati nel 2014 senza aver richiesto il codice fiscale del condominio.

La risoluzione ha ribadito la necessità di chiedere il codice fiscale del condominio ma è stato nel contempo evidenziato che il condominio, sui pagamenti effettuati per avvalersi della agevolazioni fiscali in esame, non deve effettuare le ritenute ordinariamente previste dal DPR 600 del 1973. Su tali pagamenti, infatti, si applica la sola ritenuta prevista dal decreto legge n. 78 del 2010, effettuata da banche e Poste italiane Spa all'atto dell'accredito del pagamento.

Ulteriori valutazioni collegate alla esigenza di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, portano a riconsiderare le istruzioni fornite con la precedente prassi. In particolare, nel presupposto che il pagamento sia stato effettuato mediante l'apposito bonifico bancario/postale e che, quindi, non vi sia stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010 all'atto dell'accredito del pagamento, si può ritenere che non sia necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l'obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto.

In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Naturalmente il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio, e, se si avvale dell'assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio. Devono ritenersi superate, pertanto, le indicazioni fornite con la circolare n. 11/E del 2014 e con la risoluzione n.74/E del 2015, salvi restando i comportamenti già posti in essere in attuazione di tali documenti di prassi.

### SPESE PER ACQUISTO O ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI FACENTI PARTE DI FABBRICATI INTERAMENTE RISTRUTTURATI

#### Caratteristiche principali

##### Acquisto immobili

La stessa tipologia di beneficio fiscale prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata estesa anche all'ipotesi di acquisto o assegnazione di una unità immobiliare facente parte di un fabbricato interamente oggetto di interventi di restauro o risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia, eseguiti da imprese edili o cooperative edilizie.

La detrazione si calcola in ragione di una aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di euro 48.000 (dal 26 giugno il limite è di 96.000 euro). Si seguono le stesse regole viste per i lavori "classici", nel senso che l'aliquota di detrazione è del 36% (dal 26 giugno 2012 è innalzata al 50%). Sul piano pratico, un contribuente che ha acquisito un immobile facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato il 15 maggio 2014, deve effettuare le seguenti operazioni:

1. considerare il prezzo di acquisto (ad esempio, pari a 360.000 euro);
2. calcolare il 25 per cento del prezzo (25% di 360.000 = 90.000 euro);
3. confrontare il 25% (euro 90.000) con il limite massimo per il 2008 (euro 96.000);
4. applicare la percentuale di detrazione al minore tra i due importi (nell'esempio, ad euro 90.000).

##### Ripartizione della detrazione

Si applicano le stesse regole previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Pur se nella previsione relativa ai lavori eseguiti su interi fabbricati, nulla è precisato, il legislatore ha ritenuto, opportunamente, che data la tipologia di lavori stessi (restauro, risanamento e ristrutturazione), già previsti in riferimento ai lavori eseguiti su singole unità immobiliari o su condomini, si debbano applicare le medesime regole di ripartizione.

### Adempimenti

Nel decreto n. 41 del 1998, come modificato dal decreto n. 153 del 2002, è stato introdotto l'articolo 1 bis, laddove è espressamente previsto che non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dello stesso decreto n. 41, per cui non è necessario alcun adempimento, tra i quali rilevanti sono le comunicazioni preventive ed il pagamento mediante bonifico.

Ciò supera anche quanto illustrato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 15 del 2002.

In tale sede, infatti, era stato affermato che l'acquirente dell'unità immobiliare rientrante nella previsione dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001, al fine di usufruire della detrazione prevista, avrebbe dovuto trasmettere la comunicazione di inizio lavori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale si usufruisce della detrazione ed avrebbe dovuto ottemperare ai pagamenti mediante bonifico bancario

### Stipula rogito

#### Circolare 7 del 2017

Inoltre, è possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l'intero fabbricato. In tal caso, tuttavia, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dall'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato, la detrazione può essere fruita solo dall'anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati.

### Cause di decadenza

Le eventuali cause di decadenza dai benefici fiscali per gli acquirenti di unità immobiliari facenti parte di fabbricati interamente restaurati o ristrutturati si desumono da un'attenta lettura sia del dell'art. 1 bis che del successivo articolo 4 del decreto n. 41.

Non è motivo di perdita dell'agevolazione la violazione degli obblighi di cui all'art. 1, del decreto n. 41 del 1998 (comunicazioni preventive, conservazione della documentazione, utilizzo del bonifico), in quanto, per esplicita disposizione normativa, detto articolo non trova applicazione.

Poiché restano motivo di decadenza sia l'esecuzione di interventi diversi da quelli previsti dalla legge (restauro e risanamento conservativo, ovvero ristrutturazione edilizia, sull'intero fabbricato) o non ultimati entro i riferimenti normativi, sia l'accertamento in capo all'impresa o cooperativa edilizia esecutrice dei lavori di violazioni delle norme in materia di tutela della salute, di sicurezza sul luogo di lavoro e di obbligazioni contributive, si ritiene che la perdita del beneficio possa essere comminata al contribuente nel caso in cui fosse privo di idonea certificazione, rilasciata dalla cooperativa o impresa edilizia che ha eseguito i lavori, attestante il rispetto di tali disposizioni.

### Acquisto con un unico atto di due immobili ristrutturati

Non è possibile fruire del beneficio in relazione all'acquisto in via autonoma di unità immobiliari situate in edifici oggetto degli interventi di recupero edilizio che abbiano una classificazione catastale diversa da "casa di abitazione".

La agevolazione si applica a queste ultime unità immobiliari solo nelle ipotesi in cui vengano acquistate contestualmente alla unità abitativa e siano qualificate in atto quali pertinenze dell'abitazione. In tal caso la detrazione del 36% (o di 50%), deve essere calcolata sul 25% del prezzo risultante dall'atto di compravendita, riferito ad entrambe le unità immobiliari (l'abitazione e la pertinenza), nel limite massimo di spesa di euro 48.000 (oppure 96.000).

Si ritiene che, nel caso in cui con il medesimo atto vengano acquistate due unità immobiliari di tipo abitativo, il limite massimo di spesa vada riferito ad ogni singolo immobile (con l'effetto pratico di poter beneficiare di una soglia massima di 96.000 euro o addirittura di 192.000 euro).

### Acquisto in comproprietà di immobile ristrutturato. Limite di spesa riferito a ciascun comproprietario

In analogia con quanto consentito in relazione alla detrazione del 36% spettante per le spese di ristrutturazione di cui all'art. 1, della legge n. 449 del 1997 (vedi circolare n. 57 del 1998, paragrafo 2), si deve ritenere che il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione sia riferito alla spesa sostenuta da ciascun contribuente, per ogni unità immobiliare. In merito si evidenzia che poiché dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa diventa oggettivo, ovviamente per analogia anche nel caso in esame avremo un riferimento alla singola unità immobiliare.



**Acquisto di nuda proprietà ed usufrutto di immobile ristrutturato**

Hanno diritto ad usufruire della detrazione prevista per l'acquisto di immobili ristrutturati oltre al proprietario anche il nudo proprietario e il titolare di un diritto reali di godimento sull'immobile (uso, usufrutto, abitazione). La detrazione deve essere ripartita in ragione del costo di acquisto sostenuto, entro il limite di spesa riferito a ciascun contribuente. Quindi, nella fattispecie prospettata, deve farsi riferimento al costo riferibile all'acquisto della nuda proprietà e all'acquisto dell'usufrutto.

**Costi da computare nel prezzo di acquisto**

Il prezzo su cui calcolare la detrazione comprende anche l'imposta sul valore aggiunto, trattandosi di un onere addebitato all'acquirente dall'impresa di costruzione o dalla cooperativa unitamente al corrispettivo di vendita dell'immobile, onere che contribuisce a determinare la spesa complessiva.

**Acquisto dell'immobile con agevolazione**

La risoluzione n. 457 del 2008 ha ammesso il "passaggio" della detrazione all'acquirente anche in riferimento all'ipotesi in cui il beneficio è collegato all'acquisto di un immobile facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato. La detrazione spetta al proprietario al 31 dicembre, salvo diverso accordo.

**Spettanza della detrazione**

Circolare n. 20 del 2011. In caso di acquisto di una unità abitativa ristrutturata da impresa costruttrice, la detrazione è riconosciuta sul 25% del prezzo di acquisto dell'immobile (comprensivo dell'IVA) e non è richiesto né l'invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (ris. n. 457 del 2008). La detrazione, essendo riconosciuta su un importo forfetario commisurato al prezzo di acquisto, spetta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà. Diversamente nel caso di acquisto di un box, di cui risulti il vincolo pertinenziale in atto con l'unità abitativa, la detrazione spetta limitatamente ai costi di realizzazione sostenuti dall'impresa stessa e da questa documentati, ed è subordinata al pagamento mediante bonifico bancario o postale. In questa ipotesi il beneficio è attribuito in base all'onere effettivamente sostenuto e, pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura.

**Divieto di cumulo con detrazione per acquisto immobili destinati alla locazione - circolare 7 del 2017**

La detrazione in esame non è cumulabile con la deduzione del 20 per cento del prezzo di acquisto degli immobili destinati alla locazione, di cui all'art. 21 del DL n. 133 del 2014, per espressa previsione dell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 Settembre 2015. Sul costo di acquisto dell'immobile è possibile, pertanto, fruire alternativamente o della deduzione del 20 per cento o della detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 3, del TUIR.

**Condizioni di detrazione - circolare 7 del 2017**

Per l'acquisto di unità immobiliari facente parte di fabbricati interamente ristrutturati non è richiesto che il pagamento sia effettuato con bonifico bancario. Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere, invece, in possesso della seguente documentazione: - atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti il rispetto dei termini sopra indicati; - nel caso in cui l'atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non riportano la data di ultimazione dei lavori e/o che trattasi di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, deve essere esibita da parte del contribuente una dichiarazione rilasciata dall'impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni sopracitate.

### INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONA AD ELEVATA PERICOLOSITA'

**Tipologia di interventi**

Trattasi degli interventi elencati nella lett. i) del comma 1 dell'articolo 16 bis del Tuir, ossia gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere:

- per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
- per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

**Limite di spesa e beneficio**

Il limite di spesa è di 96.000,00 euro ed il beneficio è stabilito nella misura del 65% delle spese sostenute.

### Condizioni

Tale percentuale di detrazione maggiore riguarda le spese sostenute per gli interventi in precedenza descritti fino al 31 dicembre 2014 a condizione che le procedure di autorizzazione siano avviate a decorrere dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.  
La detrazione è da ripartire in dieci rate.

La medesima lett. i) specifica che gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Le unità immobiliari che possono essere oggetto degli interventi agevolabili sono individuate con un duplice criterio: la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità e il tipo di utilizzo. Non rileva, invece, la categoria catastale dell'unità immobiliare, non sussistendo alcun vincolo al riguardo.

Per il profilo territoriale, gli edifici devono ricadere nelle zone sismiche (ogni zona coincide con il territorio di un comune) ad alta pericolosità individuate con i codici 1 e 2 nell'allegato A dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*".

Per il tipo di utilizzo, rileva la circostanza che la costruzione sia adibita "*ad abitazione principale o ad attività produttive*", con ciò privilegiando gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone.

Per costruzione adibita ad abitazione principale si intende l'abitazione nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente, secondo la nozione rilevante in ambito IRPEF.

Per costruzioni adibite ad attività produttive, stante la particolare finalità della disposizione in esame di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

### Soggetti interessati

Possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi IRPEF e IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimate a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).

### Percentuale di detrazione

La circostanza che un unico edificio localizzato in una zona sismica ad alta pericolosità possa comprendere unità immobiliari destinate ad attività produttive, ad abitazioni principali, nonché ad altre abitazioni, comporta che l'aliquota del 65% potrà essere fruita solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 riferite alle unità immobiliari destinate ad attività produttive e ad abitazione principale, applicandosi l'aliquota del 50% per le altre unità immobiliari residenziali, anche a uso promiscuo, nei casi in cui le spese siano sostenute da soggetti che possono avvalersi della detrazione dall'IRPEF di cui all'art. 16-bis del TUIR.

### Altre condizioni

Nel resto, si rendono applicabili le ordinarie regole della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (circolare n. 29 del 2013).

## NOTE

### 1) Interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico. Ritenuta del 10%. Circolare n. 40 del 2010 e risoluz. N. 3 del 2011

La circolare n. 40 del 2010 è intervenuta relativamente al nuovo obbligo posto alle banche e alle Poste Italiane a decorrere dal 1° luglio 2010 dall'art. 25 del DL n. 78 del 2010, secondo cui detti istituti devono operare una ritenuta del 10 per cento (attualmente stabilita nella misura del 4%) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Il Provvedimento 30.6.2010 dell'Agenzia delle Entrate, che ha individuato le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate, ha stabilito che sono interessati dalla previsione in oggetto solo i bonifici relativi:

- alle spese per il recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1, Legge n. 449/97, per le quali il contribuente beneficia della detrazione IRPEF del 36 per cento, agevolazione peraltro prevista a regime a decorrere dal 2012;
- alle spese per gli interventi di risparmio energetico di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per le quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%.

Ovviamente, il soggetto/committente dei lavori che beneficia delle detrazioni del 36% e del 55%, non è interessato dalla nuova disposizione e dunque non deve assolutamente mutare le proprie "abitudini" per fruire della relativa agevolazione.

Cambia invece totalmente lo scenario per le imprese che hanno eseguito i lavori di recupero del patrimonio edilizio o finalizzati al risparmio energetico, i quali a fronte della loro fatturazione vedranno accreditarsi una somma al netto della ritenuta d'acconto del 4% operata dall'istituto di credito, ritenuta che verrà appositamente certificata dal medesimo istituto e scomputata in sede di dichiarazione dei redditi dalla liquidazione delle imposte dovute, facoltà che, come precisato dalla circolare n. 40 del 2010, è attribuita anche ai contribuenti che hanno adottato dei regimi speciali di determinazione delle imposte, come quello dei cd "minimi", nel qual caso lo scomputo è effettuato direttamente dall'imposta sostitutiva dovuta.

Le banche e le Poste che ricevono i bonifici, dunque, assumono un ruolo centrale nella fase esecutiva del nuovo adempimento. Esse, in termini pratici, devono:

- versare la ritenuta, con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del bonifico;
- rilasciare al beneficiario del pagamento, entro il 28.2 dell'anno successivo, la certificazione delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.

Sul punto, la circolare n. 40 del 2010 è intervenuta per fare maggiore chiarezza soprattutto su due aspetti problematici che sul piano operativo avrebbero potuto recare difficoltà agli istituti che ricevevano i bonifici. In primo luogo è valutato l'impatto dell'IVA eventualmente fatturata da coloro che hanno eseguito i lavori. In effetti, la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l'IVA, ma allo stesso tempo l'istituto di credito non è in grado di conoscere, se non con estreme difficoltà, l'IVA addebitata in fattura. Si pensi alle ipotesi di impiego di "beni significativi" o di interventi afferenti le unità abitative nel qual caso l'IVA è addebitata nella misura del 10%. A scanso di equivoci, l'agenzia delle entrate ha ritenuto di dover considerare "a forfait" un ammontare di IVA da scorporare sempre pari al 20%. In termini pratici, un pagamento di 1.000 euro relativo ad una fattura di 909 euro di imponibile e di 91 euro di IVA (al 10%), sarà comunque considerato dall'istituto di credito come se "contenente" una IVA del 20% e dunque la ritenuta del 4% sarà calcolata in riferimento ad un imponibile di 833 euro. È appena il caso di sottolineare che tale procedura sarà eseguita anche nei confronti dei contribuenti "minimi", proprio in quanto l'istituto di credito non è a conoscenza dell'esistenza eventuale di regimi speciali.

In secondo luogo, è presa in considerazione l'ipotesi in cui il corrispettivo relativo agli interventi agevolati potrebbe essere già assoggettato ad una ritenuta d'acconto, come nel caso dei condomini che ai sensi dell'art. 25-ter del DPR 600/73 sono obbligati, in veste di sostituti d'imposta, ad operare la ritenuta d'acconto nella misura del 4 per cento. In tale evenienza, l'amministrazione finanziaria precisa che al fine di evitare l'applicazione di una doppia ritenuta d'acconto, va operata la sola ritenuta del 4% di cui al "nuovo" art. 25, DL n. 78/2010. Di fatto, dunque, il condominio/committente dovrà provvedere al pagamento dell'intero importo fatturato, mentre la ditta esecutrice subirà esclusivamente la ritenuta del 4% ad opera dell'istituto di credito.

Nella parte conclusiva, infine, il documento di prassi contiene brevi ma significative puntualizzazioni:

- nel caso di pagamenti in valuta estera, la ritenuta deve essere applicata sugli importi convertiti in euro;
- la ritenuta deve essere operata anche in caso di pagamento a favore di soggetti non residenti, che eventualmente potranno recuperare tale importo o a scomputo delle imposte dovute in Italia oppure mediante apposita istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73, da produrre entro 48 mesi dall'effettuazione della ritenuta (salvo che l'agenzia non precisi che tale periodo debba decorrere dal rilascio della certificazione da parte dell'istituto di credito).

Sul tema, infine, è intervenuta anche la risoluzione n. 3 del 2011, contenente l'importante precisazione che detta ritenuta del 4% è effettuata solo nel caso di pagamenti mediante bonifici. Ad esempio, per gli oneri di urbanizzazione dovuti ai Comuni, non è richiesto il pagamento mediante bonifico e di conseguenza non è dovuta la ritenuta in commento. Ad ogni buon conto, l'agenzia afferma che se anche si dovesse procedere al pagamento di detti oneri mediante bonifici, comunque la ritenuta non deve essere operata da parte degli istituti di credito e dalle Poste spa.

### **2) Interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico. Piano casa. Risoluz. N. 4 del 2011**

La risoluzione n. 4 del 2011 effettua il punto della situazione in rapporto al c.d. Piano Casa di cui all'art. 11 del decreto legge 112 del 2008, rispondendo ad uno specifico quesito posto da una direzione regionale e riferito alle ipotesi in cui i lavori di recupero del patrimonio edilizio o quelli destinati al risparmio energetico, entrambi agevolati con le detrazioni rispettivamente del 36 e del 55 per cento, facciano riferimento tra l'altro ad amplia-

menti degli immobili interessati. Al riguardo deve anzitutto rammentarsi che nelle predette detrazioni non sono mai agevolati gli interventi di nuova costruzione (salvi i parcheggi pertinenziali all'interno del beneficio per il recupero edilizio) e sono ammessi solo quelli che aumentino la superficie utile ma non il volume preesistente, con l'unica eccezione rappresentata dai servizi igienici, così come sono ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi di fedele ricostruzione degli edifici demoliti, ferma restando, nel titolo abilitativo, la corrispondenza di detti interventi alla categoria delle ristrutturazioni edilizie. Ad essere fondamentale per l'agevolazione fiscale è il disposto dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'edilizia), secondo cui tra gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, mentre negli interventi di "nuova costruzione", esclusi dai benefici fiscali, sono assorbiti quelli riguardanti la realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente.

L'ampliamento, pertanto, è una tipologia di intervento assolutamente esclusa dai benefici fiscali. Da ciò deriva la scelta adottata dall'agenzia delle entrate nella risoluzione n. 4 del 2011, con cui si ribadisce quanto sostenuto anche nella circolare n. 39 del 2010, ossia che nelle ipotesi di interventi che comportino l'evento "ampliamento":

- in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l'intervento si considera "nuova costruzione";
- in caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente (ed in merito è utile rammentare che nella risoluzione n. 215 del 2009 è stato precisato che il requisito "dell'esistenza" è soddisfatto anche nel caso di classificazione dell'edificio quale unità "collabente", categoria riferita ai fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito).

## RIGO E57 DEL MODELLO 730

184

## RIGHI DA RP57 DEL MODELLO REDDITI PF

**(ogni riferimento effettuato al rigo E57 del modello 730 deve intendersi anche al rigo RP57 del modello Redditi PF)**

### SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI

#### Spese per l'arredo dei mobili ristrutturati

**Ambito soggettivo, periodo di riferimento e condizione prioritaria**

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

**Quali lavori servono**

Secondo la circolare n. 29 del 2013, l'agevolazione è collegata alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

**Acquisto unità immobiliare facente parte di fabbricato ristrutturato**

Dunque non è ammessa la detrazione per i mobili dell'appartamento di proprietà. L'agenzia delle entrate, nel corso degli incontri con la stampa specializzata, ha precisato che la fruizione della detrazione per le spese sostenute per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi non consente di per sé di fruire dell'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Nell'ipotesi, tuttavia, in cui le misure di prevenzione, per le loro particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del DPR n. 380/2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), si ritiene possibile avvalersi anche dell'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

**Acquisto caldaia e successivo acquisto di mobili**

La **circolare 27 del 2016** ribadisce quanto già chiarito con la citata circolare n. 29/E del 2013 che include, tra gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione, anche gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Con circolare n. 11/E del 2014, par. 5.1, in relazione agli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) dell'art. 16-bis del TUIR, è stato affermato che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (art. 123, comma 1, del DPR n. 380 del 2001), mentre, negli altri casi, dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria "tendendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell'innovazione (cfr. circolare n. 57 del 1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria."

Si ritiene, pertanto, che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di "manutenzione straordinaria", consente l'accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell'ambito della lettera h) del medesimo art. 16-bis. (circolare n. 3 del 2016).

**Lavori di risparmio energetico**

Nella circolare n. 11 del 2014 è stato precisato che nell'ipotesi di interventi finalizzati al risparmio energetico, gli stessi, per dare diritto alla detrazione riferita all'acquisto degli arredi ed elettrodomestici, devono essere tali da poter essere qualificati quanto meno come interventi di manutenzione straordinaria su edilizia residenziale. Ad ogni buon conto, se per gli interventi di risparmio energetico in questione si fruisce della detrazione del 65%, non è possibile fruire della detrazione in commento, ancorata invece alla fruizione della detrazione del 50% prevista per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del Tuir.

**Acquisto box pertinenziale**

Nella circolare n. 11 del 2014 è stato precisato che l'acquisto del box pertinenziale non consente di fruire del nuovo beneficio per gli arredi e gli elettrodomestici.

**Avvio dei lavori di recupero edilizio**

La norma non contiene un riferimento esplicito alla data di esecuzione dei lavori di recupero edilizio. Secondo la circolare n. 29 del 2013, deve trattarsi di lavori eseguiti sugli immobili dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore dell'articolo 11, comma 1 del decreto-legge n. 83 del 2012. Infatti, si ritiene che il legislatore abbia considerato il sostenimento di spese dal 26 giugno 2012 per gli interventi edilizi come presupposto cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione in esame, essendo rappresentativo di lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l'acquisto sia diretto al completamento dell'arredo dell'immobile su cui i lavori sono stati effettuati. Successivamente, la **circolare n. 12 del 2016** ha confermato che per le detrazioni fino a tutto il 2016 è necessario avere un intervento di recupero del patrimonio edilizio realizzato a decorrere dal 26 giugno 2012. Per la proroga intervenuta nel 2017 si segnala, invece, che il legislatore abbina la detrazione in commento a lavori di recupero eseguiti a decorrere dal 1° gennaio 2016.



**Acquisto mobili ed elettrodomestici in rapporto ai lavori: ulteriori chiarimenti**

**Circolare n. 7 del 2016**

Gli interventi di recupero costituiscono il presupposto dell'ulteriore detrazione per i mobili ed elettrodomestici in quanto sono riconducibili a lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo tale da presumere che l'acquisto dei mobili anche successivo sia diretto al completamento dell'arredo dell'immobile su cui i lavori sono stati effettuati. Si ricorda che, come chiarito nella circolare n. 11/E del 2014, par. 5.7, in base al tenore letterale della norma, l'ammontare complessivo della spesa per i mobili ammessa alla detrazione, pari a 10.000 euro, deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell'intero arco temporale di vigenza dell'agevolazione, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato l'unità immobiliare.

**Tempistica dei lavori e delle successive spese**

Sempre nella circolare n. 29 del 2013, è precisato che le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui detti beni sono destinati. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. Si ricorda comunque che:

- i lavori devono essere avviati a decorrere dal 26 giugno 2012 (lavori antecedenti, dunque, non danno diritto alla detrazione);
- l'acquisto dei mobili ed elettrodomestici è comunque agevolato dal 6 giugno 2013.

**Data inizio lavori di recupero edilizio**

La data di avvio potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, dalla Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria, ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

186

**Data inizio lavori – circolare 7 del 2017**

La data di avvio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio potrà essere comprovata: - dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare; - dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria; - ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 (come previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 02/11/2011, prot. 2011/149646).

**Limite di spesa**

Il limite massimo di spesa è pari a 10 mila euro. In merito:

- non rilevano eventuali comproprietà dell'immobile. Infatti, così come ai fini del recupero del patrimonio edilizio il limite massimo di spesa è riferito all'unità immobiliare nel suo insieme, anche nel caso degli arredi il limite di spesa è complessivo in relazione all'immobile: pertanto, due coniugi devono comunque fermarsi a 10 mila euro di spesa (ad esempio, 5 mila ciascuno);
- essendo le spese riferite all'immobile ristrutturato, ben può verificarsi l'ipotesi di un soggetto che effettua interventi di recupero su quattro distinti immobili residenziali di cui è proprietario, avendo altrettante possibilità di spesa per mobili ed elettrodomestici ed un importo totale di limite di spesa pari a 40 mila euro (10 mila per ogni immobile).

**Quali mobili**

La detrazione in esame compete per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l'acquisto di:

- mobili;
- grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

La circolare n. 29 del 2013 precisa che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

Il collegamento richiesto dalla norma tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell'immobile stesso. In altri termini, l'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.



Ad esempio, in caso di manutenzione straordinaria con rifacimento del bagno, sarà possibile acquistare nuovi divani per il salotto.

Rientrano tra i "mobili" agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono unnessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l'etichetta energetica. L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica. Per quanto riguarda l'individuazione dei "grandi elettrodomestici", in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituisce utile riferimento l'elenco di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

### Pagamento

Il beneficio fiscale è ancorato a quello per il recupero del patrimonio edilizio. A tal riguardo si ricorda che dal 2011 non è più necessaria la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, in quanto detto adempimento è stato sostituito dall'indicazione di alcuni dati nella dichiarazione dei redditi e dall'obbligo della conservazione della documentazione individuata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.

Rimane fermo, invece, l'obbligo di pagare il corrispettivo degli interventi di recupero del patrimonio edilizio mediante l'apposito bonifico bancario o postale.

Per quanto attiene agli adempimenti da seguire per la fruizione della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, si ricorda che i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati (cfr. comunicato stampa del 4 luglio 2013).

Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Deve precisarsi, comunque, che nella circolare n. 7 del 2016 l'agenzia delle entrate ha aperto a qualsiasi tipologia di bonifico. Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, la circolare n. 29 del 2013 ha affermato che è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Le spese sostenute, inoltre, devono essere "documentate", conservando la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni

con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. Se si ricorre ad eventuali pagamenti rateali, il beneficio dovrebbe essere comunque ammesso a condizione che si adoperi sempre il bonifico (risoluzione n. 283 del 2008).

### Pagamento con carte di credito o di debito

#### Circolare n. 7 del 2016

Se il pagamento dei mobili è effettuato mediante carte di credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

### Tipologia bonifico

I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. In particolare, i bonifici devono essere tali da consentire l'applicazione della ritenuta del 4% da parte degli istituti di credito nei confronti del destinatario del pagamento (circolare n. 11 del 2014). La circolare n. 7 del 2016 ha comunque aperto a qualsiasi tipologia di bonifico.

### Tipologia di bonifico. Ulteriori chiarimenti

#### Circolare n. 7 del 2016

In sede di commento alla nuova detrazione prevista per le giovani coppie che possono acquisire i mobili riferiti all'arredo delle nuove abitazioni, l'agenzia delle entrate ha precisato che se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste s.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). A tal proposito l'agenzia ha precisato che, per motivi di semplificazione, tale modalità di pagamento possa essere utilizzata anche per le spese che danno diritto al c.d. "bonus mobili e grandi elettrodomestici". Sono, quindi, superate le precedenti indicazioni fornite con la Circolare n. 29/E del 2013, par. 3.6, con riferimento all'utilizzo del citato bonifico soggetto a ritenuta.

### Scontrini e acquisti all'estero

La circolare n. 11 del 2014 ha precisato che:

- lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente, unitamente all'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura ai fini in esame;
- lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell'acquirente si ritiene possa comunque consentire la fruizione della detrazione se contenga l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora);
- al rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma la detrazione spetta anche per acquisti effettuati all'estero.

188

### Detrazione e limite di spesa

La norma prevede per gli acquisti dei mobili ed elettrodomestici una detrazione Irpef pari al 50% della spesa, fino ad un massimo di 10 mila euro. La detrazione, inoltre, è fruibile in dieci rate costanti annuali di pari importo (al massimo 500 euro annui).

Il limite di spesa è da intendere complessivamente sia in relazione ai diversi beni acquistabili (pertanto è il totale costo dei mobili, elettrodomestici, televisori e pc non poter eccedere 10 mila euro), sia ai soggetti che sostengono le spese (in pratica, due coniugi avranno come limite 5 mila euro ciascuno).

Il limite è ancorato al singolo immobile e non in capo al contribuente, il quale se è possessore di diversi immobili (ad esempio 4) potrà sostenere diverse spese (ossia 10 mila euro per ciascuno dei 4 immobili, con totale di 40 mila euro).

Al pari di ogni altra detrazione, l'effettiva fruizione dipende dalla capienza dell'imposta lorda del contribuente, dovendosi dunque considerare tutti gli altri benefici spettanti, in quanto come è noto non possono emergere crediti d'imposta o importi rimborsabili.

### Limite di spesa

Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento stabilite dalla circolare n. 29 del 2013.

### Acquisto mobili, chiarimenti del passato che possono ritenersi validi

Con la circolare n. 21 del 2010, in materia di acquisto di mobili collegati alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sull'immobile, l'agenzia delle Entrate ha precisato che:

- il contribuente può continuare ad usufruire delle quote ancora non utilizzate anche se dovesse cedere l'immobile oggetto della ristrutturazione;
- nel caso in cui non ci sia coincidenza tra l'intestazione della fattura e l'ordinante il bonifico, la detrazione per l'acquisto dei mobili spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa, fermo restando naturalmente il rispetto delle altre condizioni richieste, ed in particolare dell'obbligo di annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione;
- nell'ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l'arredo della medesima abitazione dall'altro, la detrazione non può essere riconosciuta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (interpretazione "formale" del dato letterale della norma ma francamente molto rigida).

**Detrazione per i mobili e successione**

**Circolare 17 del 2015**

Il c.d. bonus mobili, seppure presupponga la fruizione della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è comunque una detrazione da questa autonoma, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa, che non prevedono il trasferimento della detrazione. Si ritiene, pertanto, che in caso di decesso del contribuente non possa applicarsi la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 16-bis del TUIR e la detrazione in esame, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisca agli eredi per i rimanenti periodi di imposta.

**Spettanza detrazione – circolare 7 del 2017**

La detrazione spetta anche al contribuente che abbia sostenuto solo una parte delle spese relative all'intervento edilizio, o che abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione.

**Individuazione elettrodomestici – circolare 7 del 2017**

Ai fini dell'individuazione dei "grandi elettrodomestici", in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituiva utile riferimento l'elenco meramente esemplificativo e non esaustivo di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. A seguito della relativa abrogazione da parte del d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49, occorre fare ora riferimento all'Allegato II di tale decreto legislativo.

## **RIGO E58 DEL MODELLO 730**

## **RIGHI DA RP58 DEL MODELLO REDDITI PF**

(ogni riferimento effettuato al rigo E58 del modello 730 deve intendersi anche al rigo RP58 del modello Redditi PF)

189

### **SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI DELLE GIOVANI COPPIE**

#### **Spese per l'arredo dei mobili delle giovani coppie**

**Norma di riferimento**

Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.

**Beneficio**

Detrazione del 50% delle spese sostenute nel corso del 2016, fino ad un massimo di 16 mila euro.

**Ripartizione**

Detrazione da fruire in dieci rate costanti.

**Ambito soggettivo**

**Circolare 7 del 2016**

La detrazione è riservata ai soggetti che possiedono i requisiti normativi, che si considerano soddisfatti se sono presenti nell'anno di vigenza dell'agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione. La sussistenza di tali requisiti può essere quindi anteriore o successiva alla data di acquisto dei mobili. In particolare è necessario:

- a) essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da almeno tre anni. Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell'anno 2016. Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni. Tale condizione deve risultare soddisfatta nell'anno 2016 ed essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- b) non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età. Per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d'età nell'anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade;
- c) essere acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia. In assenza di diversa prescrizione normativa si deve ritenere che l'unità immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e che l'acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest'ultimo caso, nel rispetto della ratio della norma, l'acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d'età nel 2016.

### Tempistica acquisto immobile

#### Circolare 7 del 2016

L'acquisto dell'unità immobiliare si ritiene che possa essere effettuato nell'anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell'anno 2015. La fruizione dell'agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2015 si deve ritenere consentita in base a considerazioni di ordine sistematico che tengono conto del fatto che, nell'ambito del TUIR, previsioni agevolative, quali quelle in materia di detrazione degli interessi di mutuo, consentono che intercorra un arco di tempo di dodici mesi tra l'acquisto dell'immobile e la sua destinazione ad abitazione principale.

### Destinazione abitazione principale

#### Circolare 7 del 2016

Per quanto concerne i termini entro i quali l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia si ritiene che tale destinazione debba sussistere in linea di principio nell'anno 2016. Tuttavia, tenuto conto che, come detto, può intercorrere un arco di tempo fra l'acquisto dell'immobile e la sua destinazione ad abitazione principale della giovane coppia, gli immobili acquistati nel 2016 possono, ai fini dell'agevolazione in esame, essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d'imposta (termine di presentazione del modello Redditi PF 2017).

### Mobili agevolabili

La detrazione compete per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione principale della giovane coppia ma non anche per le spese per l'acquisto di grandi elettrodomestici. L'acquisto può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti oggettivi. Ad esempio, se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell'unità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l'unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all'anno 2016.

Considerata l'analogia con il "bonus mobili e grandi elettrodomestici", di cui al citato art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013, per l'individuazione dei mobili agevolabili si rinvia alla circolare n. 29/E del 2013 (commento rigo E57) nella quale è stato chiarito che i mobili devono essere nuovi e che rientrano nell'agevolazione, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. **(circolare 7 del 2016).**

### Acquisto dei mobili - condizioni

Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente: - da parte di entrambi i componenti la giovane coppia; - da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell'immobile e anche se ha superato i 35 anni d'età. L'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano l'importo di euro 16.000 la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno. **(circolare 7 del 2016).**

### Divieto di cumulo

Per espressa previsione normativa, la detrazione in esame non è cumulabile con il "bonus mobili e grandi elettrodomestici". Tale incompatibilità deve essere intesa nel senso che non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa. Ciò implica che la coppia o uno solo dei componenti se beneficia, anche parzialmente, del bonus mobili e grandi elettrodomestici - per acquisti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 - non potrà altresì beneficiare del bonus mobili giovani coppie per l'arredo del medesimo immobile. Di contro, è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se i mobili acquistati sono destinati all'arredo di unità abitative diverse. Tale criterio risulta coerente con il fatto che il bonus mobili e grandi elettrodomestici può essere fruito nell'importo massimo di spesa ammessa alla detrazione per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione. **(circolare 7 del 2016).**

### Pagamento con carte di credito o di debito

#### **Circolare n. 7 del 2016.**

Se il pagamento dei mobili è effettuato mediante carte di credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

### Tipologia di bonifico. Ulteriori chiarimenti

#### **Circolare n. 7 del 2016.**

L'agenzia delle entrate ha precisato che se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste s.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta).

### Documentazione di spesa

#### **Circolare n. 7 del 2016**

Le spese sostenute devono essere "documentate" conservando la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti (Cfr. circolari n. 29/E del 2013 e 11/E del 2014).

### Contratto di appalto

#### **Circolare 7 del 2017**

Non è preclusa l'applicazione dell'agevolazione anche nel caso in cui l'immobile sia acquisito tramite contratto di appalto, sempreché l'immobile sia ultimato entro il 2015 o il 2016.

### Requisiti - circolare 7 del 2017

I requisiti fin qui rappresentati, si considerano soddisfatti se sono presenti nell'anno di vigenza dell'agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione e, quindi, anche in data anteriore o successiva all'acquisto dei mobili.

### Acquisti all'estero -

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l'acquisto, anche effettuato all'estero.

#### **circolare 7 del 2017.**

### Divieto di cumulo - circolare 7 del 2017

Se la coppia o uno solo dei componenti beneficia, anche parzialmente, del bonus mobili - per acquisti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 - non potrà beneficiare del bonus mobili giovani coppie per l'arredo del medesimo immobile. E', invece, possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se i mobili acquistati sono destinati all'arredo di unità abitative diverse. Tale criterio risulta coerente con il fatto che il bonus mobili può essere fruito nell'importo massimo di spesa ammessa alla detrazione per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione (Circolare 31.03.2016, n. 7, par. 2.3).

## RIGO E59 DEL MODELLO 730

### RIGHI DA RP59 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E59 del modello 730 deve intendersi anche al rigo RP59 del modello Redditi PF)

#### DETRAZIONE 50% IVA ACQUISTO ABITAZIONI CLASSE ENERGETICA A, B

##### Detrazione 50% IVA su acquisto abitazioni di classe energetica A o B

###### Il riferimento normativo

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

Si sottolinea che la disposizione è stata estesa anche all'anno 2017.

###### Imprese venditrici

##### **Circolare n. 20 del 2016**

Il riferimento all'impresa costruttrice, inteso in senso letterale, escluderebbe dall'ambito di applicazione della norma le cessioni poste in essere dalle imprese di ripristino o ristrutturatrici, posto che in altri contesti tali imprese sono espressamente equiparate alle imprese edili, come nel testo dell'art. 10, comma 1, n. 8bis del DPR n. 633 del 1972, concernente il regime IVA delle cessioni di immobili. Tenuto conto, tuttavia, della finalità della disposizione in esame, l'espressione può essere intesa nel senso ampio di "impresa che applica l'Iva all'atto del trasferimento", considerando tale non solo l'impresa che ha realizzato l'immobile ma anche le imprese di "ripristino" o c.d. "ristrutturatrici" che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

###### Regime opzionale IVA

La cessione di fabbricati abitativi da parte delle imprese costruttrici può essere assoggettata all'IVA anche dopo i cinque anni dalla fine dei lavori, purché l'impresa abbia manifestato espressamente l'opzione per la relativa imposizione. In presenza di quest'ultima condizione, la detrazione IRPEF può essere riconosciuta indipendentemente dalla data di fine lavori, posto che, al riguardo, la norma non indica alcun termine finale (**circolare n. 12 del 2016**).

###### Immobile locato

L'acquisto nel periodo di imposta 2016 di un appartamento che l'impresa costruttrice cedente abbia precedentemente concesso in locazione consente comunque di fruire della detrazione (**circolare n. 12 del 2016**).

###### Immobili agevolabili - pertinenza

Relativamente alla tipologia di immobili agevolabili, la nuova detrazione presuppone l'acquisto, direttamente dall'impresa costruttrice, nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2016, di una unità immobiliare a destinazione residenziale di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti. Infatti, la norma non limita il beneficio all'acquisto dell'abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso. Rispetto alle pertinenze, quali, ad esempio, posto auto, cantina etc, la norma non esplicita nulla circa l'estensione del beneficio fiscale anche a tali unità immobiliari. Al riguardo, in conformità all'orientamento ormai consolidato dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene possa applicarsi il criterio dell'estensione del beneficio fiscale spettante all'unità abitativa anche alla pertinenza, a condizione che l'acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (**circolare n. 20 del 2016**).



### Cumulo agevolazione

Si deve ritenere possibile che il contribuente che acquisti un'unità immobiliare all'interno di un edificio interamente ristrutturato dall'impresa di costruzione possa beneficiare sia della detrazione del 50 per cento dell'IVA sull'acquisto, sia della detrazione spettante ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, del TUIR. Tale ultima detrazione si applica, anche per il 2016, con l'aliquota del 50 per cento e deve essere calcolata sul 25 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile, e comunque entro un importo massimo di 96.000 euro, ed è ripartita in 10 quote costanti. Restando, tuttavia, fermo il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa, la detrazione di cui al citato art. 16-bis, comma 3 del TUIR, non può essere applicata anche all'IVA per la quale il contribuente si sia avvalso della detrazione ex art. 1, comma 56, della legge di stabilità per il 2016. Ad esempio, un contribuente che acquista da un'impresa di ristrutturazione un'unità immobiliare, con le agevolazioni "prima casa", all'interno di un fabbricato interamente ristrutturato, al prezzo di 200.000 euro + IVA al 4%, per un totale di 208.000 euro, avrà diritto: 1) alla detrazione, spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge di stabilità, del 50 per cento dell'Iva pagata sull'acquisto dell'immobile. Tale detrazione è pari ad euro 4.000 (8.000\* 50%); 2) alla detrazione, spettante ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, del TUIR, del 50 per cento calcolato sul 25 per cento del costo dell'immobile rimasto a suo carico. Ad analoga conclusione si giunge anche nel caso di realizzazione di box pertinenziale, anche a proprietà comune, acquistato contestualmente all'immobile agevolato ai sensi della disposizione in commento (**circolare n. 20 del 2016**).

### Pagamento acconti

Con riguardo all'IVA versata per l'acconto corrisposto nel 2015, nella **circolare n. 20 del 2016** l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione IRPEF prevede che l'acquirente possa considerare in detrazione il "50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto" di unità immobiliari effettuate o da effettuare "entro il 31 dicembre 2016". Ne consegue che, ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nel periodo di imposta 2016. Pertanto non è possibile fruire della detrazione con riferimento all'Iva relativa agli acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogito risulta stipulato nell'anno 2016.

E' possibile, invece, fruire della detrazione per l'IVA corrisposta sugli acconti pagati nel 2016, sempreché il preliminare di acquisto sia registrato e il rogito sia stipulato entro il 2017, in quanto nel 2016 l'agevolazione era vigente e l'art. 9, comma 9- octies, del DL n.244 del 2016 ha prorogato l'agevolazione anche agli acquisti di abitazioni avvenuti nel 2017 (**circolare 7 del 2017**).

### Appalto – circolare 7 del 2017

La detrazione non spetta nel caso in cui l'immobile venga acquisito per effetto di un contratto di appalto di costruzione dello stesso e non attraverso un atto di compravendita.

# RIGHI DA E61 A E62 DEL MODELLO 730

# RIGHI DA RP61 A RP64 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato ai predetti righi del modello 730 deve intendersi anche ai corrispondenti righi del modello Redditi PF)

## GLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO

### Aspetti generali in sintesi

#### Tipologie di spese agevolate

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

#### Soggetti interessati

Trattasi di:

- le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all'art. 5, del Tuir non titolari di reddito d'impresa. Vi rientrano, in altri termini, i privati, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi anche associati, le società semplici e gli enti non commerciali;
- i titolari di reddito d'impresa. Trattasi, quindi, di imprese individuali, società di persone commerciali (s.n.c., s.a.s.) e società di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.) ed enti commerciali.

#### Ammontare del beneficio

Pari al 55% delle spese sostenute, secondo un principio di cassa. A decorrere dal 6 giugno 2013 l'agevolazione è stabilita nella misura del 65%

#### Calcolo della detrazione

In particolare, la detrazione è riconosciuta entro i seguenti limiti:

- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344): il valore massimo della detrazione è di 100.000 euro;
- interventi sull'involucro di edifici esistenti (art. 1, comma 345): il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro;
- interventi di installazione di pannelli solari (art. 1, comma 346): il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro;
- interventi di sostituzione, integrazione o parziale, di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, comma 347): il valore massimo della detrazione è di 30.000 euro.

Ai predetti interventi nel tempo sono stati aggiunti anche i seguenti:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Detti interventi sono ricondotti nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, comma 347, della legg n. 296 del 2006, con un comune limite massimo della detrazione pari a euro 30.000.

Poiché l'innalzamento della percentuale di detrazione non ha modificato i limiti massimi di detrazione riconoscibile, discende che sono indirettamente ridotti i soli limiti massimi di spesa. Ovviamente, per le spese di importo non rilevante la detrazione è maggiore. Ad esempio, a fronte di spese per 10 mila euro, il contribuente incrementa la detrazione di 1.000,00 euro. Ma il limite di 30 mila euro per gli impianti di climatizzazione invernale è raggiunto ad un ammontare di spesa minore.

## MODELLI 730 E REDDITI 2017

### Ripartizione del beneficio

La ripartizione è stata mutata nel tempo ed è riassumibile come segue:

- spese sostenute nel 2007 ripartibile obbligatoriamente in 3 anni;
- spese del 2008 fruibile a scelta da 3 a 10 quote costanti;
- spese del 2009 e del 2010, da fruire in 5 rate costanti;
- spese del 2011, da fruire in 10 anni.

Per coloro che hanno ricevuto l'immobile in donazione o successione, è possibile modificare la rateazione prescelta dal de cuius o dal donante.

### La detrazione

#### Criterio di cassa

Circolare n. 20 del 2011. Punto 3.3: detrazione secondo un rigido criterio di cassa, a prescindere dalla data di inizio o conclusione dei lavori. Pertanto, se i lavori sono iniziati nell'anno X e pagati in parte in tale anno, mentre il saldo avviene nell'anno X+1, nella dichiarazione riferita all'anno X+1 è possibile detrarre solo quanto pagato in detto anno.

#### Nuova percentuale di detrazione del 65%

Al riguardo, la circolare n. 29 del 2013 ha precisato che l'utilizzo dell'espressione "spese sostenute", senza altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione della più elevata aliquota del 65% in relazione alla data di avvio degli interventi, comporta che ai fini dell'imputazione delle stesse occorre fare riferimento, per le **persone fisiche**, compresi gli **esercenti arti e professioni**, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono; ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a maggio 2013 con pagamenti a maggio 2013, luglio e settembre 2013 e ancora lavori nel 2014 comporta l'applicazione dell'aliquota del 55% per il pagamento di maggio 2013 e dell'aliquota del 65% per i restanti pagamenti.

Medesimi principi devono essere applicati anche per quanto riguarda la verifica del sostenimento delle spese per gli interventi su edifici condominiali indicati.

#### Cumulo delle agevolazioni per diversi interventi

Essendo previste diverse tipologie di opere, è possibile che la realizzazione di un intervento consenta di usufruire tanto della detrazione di cui al comma 344, quanto della detrazione collegata agli altri interventi agevolati (commi 345-347). In tali casi si deve tenere presente che, qualora si intenda usufruire della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica previsti dal comma 344, non sarà possibile far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale dell'intero edificio. Non sarà possibile, cioè, considerando l'esempio appena proposto, avvalersi anche delle detrazioni di cui ai commi 345 e 347.

Potranno invece essere oggetto di autonoma valutazione, ai fini del calcolo della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, quali l'installazione dei pannelli solari di cui al successivo comma 346, per i quali la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell'edificio di cui al comma 344.

#### Cumulabilità con altre agevolazioni

La risoluzione n. 152 del 2007 ha affrontato il caso specifico in cui determinati lavori oltre a dar diritto alla detrazione del 36% in commento, hanno anche tutte le caratteristiche richieste dalla norma per potersi avvalere della detrazione del 55% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico. Nello specifico, l'agenzia delle entrate evidenzia:

- a fronte della stessa spesa, non è possibile avvalersi di più detrazioni, ma il contribuente può scegliere la detrazione a lui più conveniente, ferma restando la necessità di rispettare gli adempimenti richiesti dalle rispettive normative. Ad ogni buon conto si rammenta che è possibile avvalersi delle diverse detrazioni sullo stesso immobile ma in riferimento a costi diversi;
- è comunque indispensabile il pagamento mediante bonifico bancario.

#### Attuazione di più interventi

Il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

ad esempio, se sono stati installati i pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, e sono state sostituite le finestre comprensive degli infissi, intervento per il quale l'ammontare massimo di detrazione è di 60.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 120 mila euro.

### Interventi diversi

La risoluzione n. 283 del 2008 è davvero esaustiva in merito e ribadisce il seguente principio:

- in riferimento alla stessa spesa, non può fruirsi di diversi benefici;
- se le spese sono annoverate in diverse tipologie di lavori in funzione dell'asseverazione del tecnico, è possibile avere contemporaneamente più detrazioni (ma sempre ovviamente in relazione a pagamenti diversi).

### Tariffa incentivante

La Risoluzione n. 207 del 2008, è intervenuta in ordine al cumulo con gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'incentivo previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità **non è cumulabile con la detrazione del 55/65%**.

**Il Decreto 6.8.2009, ribadisce tale assunto. Infatti, si integra l'art. 10, Decreto 19.2.2007, con il comma 2-bis, in base al quale: "ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia ... in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.**

### Contributi

L'agenzia delle entrate, nella risoluzione 3 del 2010, affronta il caso specifico di lavori del 55% che possono fruire anche di contributi regionali. In particolare, si richiama la circolare n. 36 del 31 maggio 2007, dove è stato chiarito che l'eventuale concessione di contributi o incentivi, da parte di Regioni ed enti locali, comporta l'applicazione dell'art. 17, comma 1, lett. *n bis*, del DPR n. 917 del 1986 (TUIR), in base al quale le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti sono assoggettate a tassazione separata.

**A decorrere dal 1° gennaio 2009 nel caso di sostenimento di spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'oggetto dell'agevolazione fiscale, si deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.**

### Contributi

Nella circolare n. 21 del 2010 è poi puntualizzato che il contribuente può avvalersi della detrazione del 55 per cento pur avendo richiesto per il medesimo intervento l'assegnazione di eventuali contributi erogati da enti locali o dalla Comunità Europea, fermo restando che qualora questi gli vengano effettivamente riconosciuti, ed intenda beneficiarne, dovrà restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo.

### Limite di detrazione

Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

Per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di detrazione, in analogia con quanto previsto in relazione alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 della legge finanziaria, in cui l'intervento di riqualificazione energetica si riferisce all'intero edificio e non a "parti" di edificio. In tale ipotesi l'ammontare di 100mila euro deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

### Lavori in prosecuzione

Se i lavori di prosecuzione ancora non sono terminati entro il termine di presentazione della dichiarazione, la detrazione comunque potrà essere fruita per le spese pagate a condizione che il contribuente attesti con propria autocertificazione che i lavori ancora non sono terminati. È evidente l'implicazione di tale scelta: il soggetto interessato potrà presentare il 730 o Unico e fruire della detrazione, ma si impegna implicitamente a rispettare il corretto adempimento di quanto richiesto dalla norma. Pertanto la detrazione spetta a prescindere (temporaneamente) dal completamento degli adempimenti procedurali richiesti dalla normativa (in tale direzione si sono espresse anche le risoluzioni n. 283, 295 e 335 del 2008).

**Cessione della detrazione per interventi condominiali**

Se un domani ciò non dovesse accadere (ad esempio, non raggiungimento dei parametri di risparmio energetico o produzione incompleta/errata/assente della documentazione all'Enea), sarà necessario procedere al recupero della detrazione fruita, che si traduce in una imputazione a tassazione separata (come avviene per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio).

Con riferimento alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, il legislatore consente ai contribuenti di cui all'art. 11, comma 2, e all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR di cedere la detrazione sotto forma di un corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi. La disposizione riguarda i soli contribuenti che ricadono nella cd. no tax area, vale a dire i possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui al citato art. 13 del TUIR, i quali non avrebbero potuto, in concreto, fruire della corrispondente detrazione atteso che la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda. Si tratta, in particolare: dei soggetti titolari solo di redditi di pensione di importo non superiore a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze per i quali, ai sensi del citato art. 11, comma 2, del TUIR l'imposta non è dovuta; dei contribuenti indicati nell'art. 13 del TUIR, per i quali le specifiche detrazioni dall'imposta lorda ivi previste, commisurate al reddito complessivo e differenziate in base alla categoria reddituale che concorre a formare il reddito complessivo medesimo di fatto, abbattano l'imposta lorda, vale a dire: a) dei titolari di un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro a cui concorrono i redditi di lavoro dipendente (ad esclusione dei redditi derivanti da trattamenti pensionistici di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR) ovvero i seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro (art. 50, comma 1, lett. a)); le indennità percepite a carico di terzi dai lavoratori dipendenti in relazione a prestazioni rese sulla base di incarico connesso alla propria qualifica di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b)); le borse di studio, i premi e i sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale (art. 50, comma 1, lett. c)); i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis)); le remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, comma 1, lett. d)); le prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare (art. 50, comma 1, lett. h-bis)); i compensi per lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l)); b) titolari dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), (rispettivamente, i compensi per attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, le indennità corrisposte per cariche elettive, le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato diverse da quelle aventi funzione previdenziale, gli altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro), i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, i redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa minore di cui all'art. 66, i redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo svolte occasionalmente di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) e l).

La disposizione in esame si applica alle sole spese per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici e consente al condòmino incapiente di cedere, sotto forma di credito, la detrazione teoricamente spettante in favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori, a titolo di pagamento della quota di spese a suo carico. I fornitori non sono, tuttavia, obbligati ad accettare, in luogo del pagamento loro dovuto, il credito in questione. Il credito ceduto al fornitore, a titolo di pagamento di parte del corrispettivo ha le medesime caratteristiche della "teorica" detrazione ceduta e, pertanto, il fornitore può utilizzarlo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d. lgs n. 241 del 1997, in dieci rate annuali a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui riceve il pagamento. La quota del credito che non è fruita nell'anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. (circolare n. 20 del 2016).

### Edifici oggetto degli interventi

#### Edifici

Le spese per gli interventi di riqualificazione energetica devono riguardare edifici esistenti, parti di edifici esistenti, o unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) posseduti o detenuti. La circolare n. 36 del 2007 precisa che l'agevolazione in esame interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche rurale, compresi, quindi, quelli strumentali. Gli edifici, tuttavia, sono solo quelli esistenti, laddove la prova della esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI, ove dovuta. Sono esclusi dalla detrazione del 55%, quindi, gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

#### Edifici fatiscenti

L'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 215 del 2009 ha precisato, per quanto riguarda il requisito "dell'esistenza", che lo stesso è soddisfatto anche nel caso di classificazione dell'edificio quale unità "collabente", categoria riferita ai fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito. Infatti, l'agenzia ritiene che la condizione di inagibilità del fabbricato conseguente agli eventi sismici, da cui deriva la classificazione catastale di unità collabente (F2), non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito.

#### Edifici beni merce

La risoluzione n. 303 del 2008 (concetto ribadito nella risoluzione n. 340 del 2008 in riferimento a immobili locati laddove l'attività di impresa sia proprio quella di locare gli immobili) ha stabilito che la detrazione in commento non trovi applicazione, all'interno del reddito d'impresa, nei confronti dei c.d. immobili merce. Tale puntualizzazione è fondamentale in quanto impedisce l'acquisizione del beneficio, sul piano oggettivo, in riferimento all'immobile con conseguente impossibilità di trasmissione dello stesso anche in caso di compravendita dell'immobile. In sostanza, seppur i lavori siano eseguiti e in virtù di questi il prezzo dell'immobile sia incrementato, un eventuale acquirente persona fisica non potrà detrarre il 55%, non essendosi configurato ab-origine il beneficio in esame.

#### Edifici IACP

Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), comunque denominati, possono fruire della detrazione relativamente agli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. La circolare n. 20 del 2016 ha precisato che, in considerazione del rilevante ruolo sociale svolto dagli enti in questione, la disposizione introduce un'importante apertura nell'impianto normativo della detrazione in esame, consentendone l'applicazione anche per gli interventi riguardanti taluni immobili "patrimoniali" concessi in locazione, a condizione che siano adibiti a edilizia residenziale pubblica e siano di proprietà degli Istituti autonomi in questione, comunque essi siano denominati, i quali hanno come compito la gestione di tale patrimonio.

#### Immobili in costruzione – circolare 7 del 2017

Sono esclusi dal beneficio gli interventi, pur agevolabili per tipologia, che vengono effettuati in fase di costruzione dell'immobile, in quanto già assoggettati alle prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.

### Soggetti ammessi al beneficio

#### Requisito del possesso

I soggetti passivi Irlpe ed Ires che intendono fruire della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato.

#### Lavori condominiali

Per i lavori condominiali il legislatore prevede un termine di ultimazione più ampio, in considerazione delle difficoltà burocratiche sottostanti. In merito, la circolare n. 29 del 2013 ha precisato che sono interessati gli interventi:

- relativi a parti comuni degli edifici condominiali;
- che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Per quanto concerne la nozione di "parti comuni degli edifici condominiali", si fa presente che le disposizioni del codice civile disciplinanti il



condominio degli edifici sono state modificate ad opera della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), in vigore dal 18 giugno 2013. L'art. 1117 del codice civile (Parti comuni dell'edificio) stabilisce che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1. tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2. le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Il successivo art. 1117-bis del codice civile, inserito dalla citata legge n. 220 del 2012, estende l'applicazione delle disposizioni del codice civile sul condominio degli edifici, in quanto compatibili, a tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.

**Condomini minimi**

Con la circolare n. 3 del 2016, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che ulteriori valutazioni collegate alla esigenza di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, portano a riconsiderare le istruzioni fornite con la precedente prassi. In particolare, nel presupposto che il pagamento sia stato effettuato mediante l'apposito bonifico bancario/postale e che, quindi, non vi sia stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010 all'atto dell'accredito del pagamento, si può ritenere che non sia necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l'obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto. In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Naturalmente il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio, e, se si avvale dell'assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio. Devono ritenersi superate, pertanto, le indicazioni fornite con la circolare n. 11/E del 2014 e con la risoluzione n.74/E del 2015, salvi restando i comportamenti già posti in essere in attuazione di tali documenti di prassi.

**Elencazione soggetti e familiari**

Possono usufruire, quindi, dell'agevolazione proprietari, usufruttuari, comodatari, inquilini, condomini (per le parti comuni).

Tra i soggetti ammessi a godere del beneficio, analogamente a quanto previsto relativamente alla detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (circolare Agenzia Entrate n. 121/E dell'11 maggio 1998 e successive) la circolare n. 36 del 2007 fa rientrare anche i familiari, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Tuir, conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

### Condizioni familiari/immobili. Esplicarsi della convivenza

L'agevolazione trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli, cioè, nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

La circolare n. 34 del 2008 ha altresì precisato che la convivenza deve essere duratura ed esistere già al momento di inizio lavori. Nel caso in cui vi sia discrepanza tra il soggetto che ha inviato la documentazione all'Enea e colui che ha effettuato i pagamenti (i cui dati sono indicati in fattura) si applicano le stesse conclusioni cui si è giunti, soprattutto con la circolare n. 15 del 2005, per il 36% (tra l'altro, nel caso precedente è sufficiente annotare in fattura la misura della spesa sostenuta dal soggetto che ha inviato la documentazione).

### Conviventi more uxorio

Per effetto della legge 20 maggio 2016, n. 76 - recante la "Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze" il quadro normativo di riferimento risultamutato rendendo opportuno riconsiderare le istruzioni fornite con la precedente prassi.

La richiamata legge n. 76 del 2016, in particolare, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che - fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184) - le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso." (comma 20).

Analoga equiparazione non è, invece, disposta per le convivenze di fatto, costituite, ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, della citata legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Ai fini dell'accertamento della "stabile convivenza" viene richiamato il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223 del 1989).

La citata legge n. 76 del 2016 estende, però, ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi (quale, tra gli altri, il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari) e riconosce al convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.

Da tali disposizioni si evince che la legge n. 76 del 2016 - pur non avendo equiparato le convivenze di fatto alle unioni basate sul matrimonio - ha, in ogni caso, attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale e, in questo contesto, ha evidenziato l'esistenza di un legame concreto tra il convivente e l'immobile destinato a dimora comune.

Ai fini della detrazione in commento, pertanto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76 del 2016 senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato.

Il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato art. 16bis, può, dunque, fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Così, ad esempio, come chiarito nella risoluzione n. 184/E del 2002, con riferimento ai predetti familiari, il convivente non proprietario dell'immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall'abitazione principale della coppia (**risoluzione 64 del 2016**).

### Eventi che riguardano l'immobile

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che la variazione del possesso dell'immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare. La traslazione del beneficio opera, in particolare, nelle ipotesi in cui siano trasferiti, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso, mentre permane in capo al conduttore o al comodatario che abbiano sostenuto le relative spese anche

### Trasferimento dell'immobile post 16 settembre 2011

qualora cessi il contratto di locazione o di comodato. È facile comprendere la motivazione di tale assunto soprattutto nel trasferimento oneroso: l'acquirente deve corrispondere un importo maggiore in funzione dell'incremento di valore originato dai lavori di risparmio energetico e pertanto "acquisisce" anche il diritto alla continuazione della detrazione.

Atteso che la normativa in materia di 36% è stata modificata circa la cessione dell'immobile, con la precisa previsione che le parti possono stabilire la conservazione della detrazione anche in capo al venditore, si ritiene che tale possibilità sia operante anche nella detrazione in esame. Pertanto:

- per le compravendite eseguite prima del 17 settembre 2011, sicuramente la detrazione spetta all'acquirente;
- per gli atti effettuati dal 17 settembre in poi, le parti possono liberamente stabilire chi conserva la detrazione.

### Permute e donazioni

#### **Circolare n. 25 del 2012.**

La detrazione in argomento è introdotta a regime dal 2012 (pur se ancora oggi ha una detrazione maggiore, tra il 55% ed il 65%). La conservazione della detrazione in capo al venditore dell'immobile deve essere indicata in atto (art. 16-bis, comma 8, Tuir), oppure passa all'acquirente. Tali regole si applicano anche ai passaggi "gratuiti".

### trasferimento immobile - circolare 7 del 2017

In assenza di diversa indicazione nell'atto di trasferimento dell'immobile oggetto di riqualificazione energetica, le quote residue di detrazione competono all'acquirente. Tale criterio trova applicazione in tutte le ipotesi di cessione dell'immobile e, quindi, anche in caso di donazione nonché di permuta. Se nel rogito non risulta la volontà di mantenere in capo al venditore la detrazione residua, tale volontà può essere formalizzata successivamente in una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dà atto che l'accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto indicato nell'accordo successivamente formalizzato. In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia esso costituito a titolo oneroso o gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all'usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario. Inoltre, qualora sia ceduta solo di una quota dell'immobile, l'utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore, tranne nel caso in cui per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventi proprietaria esclusiva dell'immobile. In caso di acquisizione dell'immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile, analogamente a quanto chiarito per le detrazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

### Cessione pro quota dell'immobile

#### **Circolare n. 25 del 2012**

Le nuove disposizioni trovano applicazione anche nel caso di passaggi di quota di proprietà, ma a condizione che in capo all'acquirente si consolidi il diritto di proprietà pieno, altrimenti la detrazione permane in capo al cedente la quota.

### Eredità

In caso di eredità, invece, la detrazione spetta a chi degli eredi può disporre dell'immobile a proprio piacimento quando lo desidera, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile a propria abitazione principale. A tale riguardo si precisa che:

- se l'immobile è locato, non spetta la detrazione, in quanto l'erede proprietario non ne può disporre a proprio piacimento;
- nel caso di più eredi e l'immobile sia libero (a disposizione), ogni erede avrà diritto pro quota alla detrazione; nel caso di più eredi, qualora uno solo abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendone più, gli altri eredi, la disponibilità;
- nel caso in cui il coniuge superstite rinuncia all'eredità e mantiene il solo diritto di abitazione, venendo meno la condizione di erede, non può fruire delle residue quote di detrazione. In tale caso, inoltre, in presenza di altri eredi (figli) neppure questi potranno beneficiare delle quote residue in quanto non avranno la detenzione materiale del bene (circ. 24 del 2004 e art. 1810 del c.c.).

**Eredi e contratto di comodato**

**Circolare n. 20 del 2011.** Con il contratto di comodato di un bene mobile o immobile, ai sensi dell'articolo 1803 e ss. del codice civile, la disponibilità del bene è attribuita al comodatario che lo detiene affinché se ne serva per un tempo e un uso determinato con l'obbligo di restituirlo. L'erede, concedendo in comodato l'immobile, non può più disporre in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius.

**Interventi agevolabili**

**Interventi agevolabili**

L'agevolazione in argomento riguarda gli interventi relativi:

- alla riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344, legge n. 296 del 2007). Questi interventi devono riguardare solo ed esclusivamente interi edifici;
- ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali e orizzontali, finestre comprensive di infissi, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica (mantenimento del calore) riportati nella tabella 3 allegata alla stessa legge 296 del 2006 (art. 1, comma 345, legge n. 196 del 2006);
- all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (art. 1, comma 346, legge n. 196 del 2006);
- alla sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione e alla contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 1, comma 347, legge n. 196 del 2006), ovvero alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, o ancora alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

**Configurazione degli interventi – circolare 7 del 2017**

È ammessa l'autonoma configurabilità dell'intervento a condizione che la stessa sia dimostrata con elementi riscontrabili in via di fatto oltre che con l'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, ad esempio SCIA, eventuale collaudo, dichiarazione di fine lavori (interrogazione parlamentare 1° dicembre 2010, n. 5-03909).

**Prestazioni professionali**

Rientrano nell'ambito delle spese che possono fruire della detrazione anche quelle relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio, nonché quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico.

**Condizioni di esistenza dell'impianto**

L'A.F. sottolinea che gli edifici interessati dall'agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento di risparmio energetico agevolabile. Condizione questa richiesta per tutte le tipologie di intervento ad eccezione dell'installazione dei pannelli solari.

Sul punto deve rammentarsi la risoluzione 215 del 2009. Per quanto concerne la preesistenza nell'edificio di un impianto termico, si deve far riferimento alla normativa tecnica recata dal D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 - contenente le "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia", - il quale al punto 14 dell'Allegato A fornisce la definizione di "impianto termico" precisando che si tratta di "impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW." .

### Pannelli solari

Per quanto concerne i pannelli solari, sebbene la norma primaria non lo specifichi chiaramente, ai fini della fruizione della relativa detrazione, è necessario che gli interventi di installazione dei pannelli solari siano effettuati su edifici esistenti. In tal senso, infatti, si esprime l'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto attuativo che espressamente richiama gli edifici esistenti.

### Pannelli fotovoltaici

Non è ammessa la detrazione del 55% o del 65%. L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 22 del 2013, ha chiarito che per gli acquisti effettuati a decorrere dal 2012, in alternativa agli incentivi statali, è possibile fruire della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

### Impianti di climatizzazione

E' agevolata solo la sostituzione; il che implica che nell'edificio o nell'unità immobiliare esista già un impianto; non è agevolata l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici o unità immobiliari che ne erano sprovviste.

### Impianti di climatizzazione. Interventi comuni

L'art. 9, comma 3, del decreto attuativo, precisa che rientra nell'ambito di tali interventi anche la:

- trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore;
- la trasformazione dell'impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.

Per contro, è escluso dall'agevolazione il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato, per l'edificio o il complesso di edifici, ad impianti individuali autonomi.

### Impianti di climatizzazione. Sostituzione impianto di riscaldamento

La circ. n. 21 del 2010 affronta poi il caso particolare di installazione di un impianto centralizzato in sostituzione del preesistente laddove è appurato che solo in tre appartamenti si riscontra la dotazione di impianti di riscaldamento che soddisfano la condizione cui è subordinata l'applicazione del beneficio fiscale. A parere dell'agenzia delle Entrate la detrazione del 55 per cento non può essere riconosciuta sull'intera spesa sostenuta per l'installazione dell'impianto centralizzato di climatizzazione invernale, essendo riferito anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, deve essere utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento.

### Pompe di calore e impianti a bassa entalpia

Sono agevolati anche gli interventi, realizzati dal 2008, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

### Pompe di calore

Sul punto è importante la risoluzione n. 458 del 2008 che ha evidenziato che per tale tipologia di interventi la sostituzione dell'impianto di climatizzazione deve essere integrale, non essendo ammessi interventi parziali. In tale ultimo caso, la detrazione può essere eventualmente fruita se si rientra nell'ipotesi di riqualificazione energetica dell'intero edificio.

### Generatori ad aria

In base al decreto 6 agosto 2009, sono ammessi, oltre ai generatori di calore a condensazione ad acqua, anche quelli ad aria. Conseguentemente, considerate le caratteristiche tecniche degli impianti ad aria, l'installazione delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (prevista dall'art. 9, comma 1, lett. b, Decreto 19.2.2007) è richiesta soltanto *"ove tecnicamente possibile"*.

### Portone d'ingresso

La risoluzione n. 475 del 2008 si esprime in riferimento all'installazione di un portoncino di ingresso. Dalla normativa vigente si evince che le spese relative agli interventi sulle strutture verticali ammesse a fruire della detrazione possono consistere o in lavori che interessano le strutture opache o in interventi riguardanti le finestre, consistenti, a loro volta, nella sostituzione di finestre comprensive di infissi o nella sostituzione delle sole strutture vetrate. Non viene fatto alcun riferimento alla fornitura e posa in opera di "portoni d'ingresso" per cui si deve ritenere che tale intervento non sia stato ritenuto di per sé significativo ai fini del conseguimento del risparmio energetico, finalità alla quale è preordinata l'agevolazione in esame. Ne consegue che sulle relative spese potrà essere applicata la detrazione d'imposta del 55 per cento soltanto se il portone, inteso come lavoro eseguito sulle

### Portoni d'ingresso

strutture opache consenta di conseguire gli indici di risparmio energetico specificamente richiesti per dette strutture opache o se, presentando le medesime componenti costruttive richieste per le finestre, possa essere considerato alla stregua di tale elemento, ossia se si tratti di una porta finestra. Si ricorda, peraltro, che il risparmio energetico conseguito deve essere comprovato dalla specifica documentazione prescritta dal decreto interministeriale.

### Demolizione e ricostruzione

Alla luce del D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, recante il regolamento di attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, che ha di fatto equiparato le porte alle finestre e alle vetrine ai fini del rispetto dei requisiti di trasmittanza termica, l'Agenzia delle Entrate supera la posizione espressa nella risoluzione n. 475 del 2008 e ritiene i portoni di ingresso, anche se non specificamente richiamati dalla norma, inclusi nel campo applicativo dell'agevolazione al pari delle finestre, semprechè si tratti di seramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati (**circ. 21 del 2010**).

Nella circolare n. 39 del 2010 l'Agenzia delle Entrate offre un importante chiarimento nel caso in cui sono effettuati lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento ovvero di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione delle murature portanti. Sul punto, l'amministrazione richiama le diverse tipologie di lavori agevolati e i rispettivi requisiti normativi, effettuando dei necessari distinguo ed individuando le situazioni che comunque possono dar diritto al beneficio fiscale. In primo luogo, deve rammentarsi che per esplicita previsione normativa la detrazione spetta solo se gli interventi sono realizzati su edifici esistenti. La circolare n. 36 del 2007, in merito, aveva precisato che nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nell'ipotesi di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Peraltro, nella risoluzione n. 215 del 2009 è stato precisato che il requisito "dell'esistenza" è soddisfatto anche nel caso di classificazione dell'edificio quale unità "collabente", categoria riferita ai fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito. Dal che deriva che gli interventi sull'edificio e il relativo evento "ampliamento" devono essere tenuti in debita considerazione, in quanto possono rappresentare cause di decadenza dal beneficio e precisamente:

- in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l'intervento si considera "nuova costruzione";
- in caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.

L'apertura al beneficio fiscale, però, deve ulteriormente essere rapportata alla tipologia di intervento eseguito. Infatti, per gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio la stessa non può comunque essere riconosciuta, essendo indispensabile individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all'intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell'ampliamento.

Nelle altre ipotesi, invece, ossia le casistiche che riguardano gli interventi sull'involucro degli edifici (pareti, pavimentazioni, infissi ecc.) o singoli impianti (pannelli solari e diverse tipologie di caldaie), la detrazione è sempre ammessa e nella particolare evenienza che con tali interventi si realizzino impianti al servizio dell'intero edificio la detrazione, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all'ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all'edificio esistente, utilizzando il medesimo criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali, come illustrato nella circolare n. 21 del 2010 al punto 3.4 in riferimento alla realizzazione di un impianto centralizzato in un fabbricato riscaldato solo in parte. In pratica, devono essere considerate le quote millesimali esistenti prima dell'inizio dei lavori (ad esempio, 1.500) e riportare le stesse alle quote millesimali risultanti al termine degli interventi (2.000). In questo caso, le quote millesimali "utili" ai fini della detrazione rappresentano il 75% ed è pertanto in tale misura che le spese sostenute devono essere considerate ai fini del beneficio.



### Impianti termodinamici

Per quanto concerne l'installazione di impianti termodinamici, l'agenzia delle entrate nella risoluzione 12 del 2011 rinvia semplicemente ai chiarimenti dell'ENEA e giunge alle seguenti conclusioni:

- nel caso in cui il sistema termodinamico sia utilizzato per la sola produzione di acqua calda, lo stesso può essere assimilato ad un pannello solare (installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università). In merito alla certificazione di qualità di tale sistema termodinamico, richiesta per l'ammissibilità alle detrazioni fiscali, in linea di principio è applicabile la normativa europea vigente per i collettori solari (EN 12975);
- nel caso in cui il sistema termodinamico a concentrazione sia utilizzato per la produzione combinata di energia elettrica e termica, tale sistema potrebbe essere incluso per i soli usi termici. Per quanto riguarda la certificazione di prestazione energetica e di qualità, va valutata l'applicabilità a tale sistema, per la parte relativa agli usi termici, della normativa europea vigente per i collettori solari (EN 12975), non essendo ancora disponibile la normativa per la qualificazione di sistemi termodinamici a concentrazione utilizzati per la produzione combinata di energia elettrica e termica;
- sia nel primo che nel secondo caso, qualora la normativa europea non fosse applicabile (EN 12975), nelle more dell'emanazione di una specifica normativa, in luogo della certificazione di qualità potrà essere utilizzata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dallo stesso ENEA.

In tal modo, a parere dell'amministrazione finanziaria il sistema termodinamico può essere ricondotto tra gli interventi per il risparmio energetico limitatamente alla produzione di energia termica. In particolare, la quota di spesa detraibile può essere individuata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l'energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall'impianto.

### Pavimenti contro terra

#### Risoluzione n. 71 del 2012

il "pavimento contro terra" è riconducibile alle ipotesi di "pavimenti verso l'esterno". È pertanto possibile fruire della detrazione in argomento per il rifacimento del pavimento contro terra, purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti dalla normativa.

### Schermature solari

Dal 2015 sono agevolate le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

### Schermature solari – circolare 7 del 2017

La detrazione spetta nell'importo massimo di euro 60.000. Sono agevolabili le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari cui all'allegato M al DLGS n. 311 del 2006. Da quanto pubblicato nel sito dell'ENEA, in relazione ai requisiti tecnici specifici delle schermature solari ammesse al beneficio: - è agevolabile l'installazione di sistemi di schermatura di cui all'Allegato M al DLGS n. 311 del 2006; - le schermature solari devono possedere una marcatura CE, se prevista; - le schermature solari devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

Per gli interventi riguardanti le schermature solari la detrazione spetta per le spese sostenute per: - la fornitura e posa in opera delle varie tipologie di schermature; - le opere anche murarie eventualmente necessarie per la posa in opera. Sono in ogni caso comprese tra le spese detraibili anche quelle relative alle prestazioni professionali che si rendessero necessarie.

### Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative,

#### Circolare n. 20 del 2016

Tali dispositivi devono, in particolare: - mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; - mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; - consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto. La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

**che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti**

**Controllo multimediale dell'impianto di riscaldamento – circolare 7 del 2017**

**Contabilizzazione del calore**

Nel consentire la detrazione anche per le spese in questione, il legislatore non collega la nuova fattispecie ad una specifica categoria di intervento già oggetto dell'agevolazione.

La relazione tecnica precisa che la nuova ipotesi agevolativa era già ricompresa negli interventi previsti dalla legislazione vigente per beneficiare delle detrazioni per riqualificazione energetica; secondo l'Agenzia delle Entrate la portata innovativa della norma è ravvisabile nella possibilità di beneficiare della detrazione anche nell'ipotesi in cui l'acquisto, l'installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica. Inoltre, considerato che gli interventi in esame hanno un costo ridotto rispetto a quelli già ammessi alla detrazione e che la norma non indica per gli interventi di "domotica" in questione l'importo massimo di detrazione fruibile, la stessa può essere calcolata nella misura del 65 per cento delle spese sostenute.

La detrazione spetta per l'acquisto e l'installazione di dispositivi multimediali dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare: - mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; - mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; - consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto. Sono, quindi, agevolabili la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici, di sistemi di "building automation" degli impianti termici degli edifici. Non si ritengono ricomprese tra le spese ammissibili l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi simili comunque denominati.

La detrazione è stata introdotta richiamando le disposizioni relative agli interventi riqualificazione energetica senza, tuttavia, indicare un importo massimo di detrazione spettante. Si ritiene, dunque, che la detrazione spetti nella misura del 65 per cento dell'intero importo della spesa sostenuta. L'installazione dei dispositivi multimediali, se è effettuata in concomitanza con un altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile (ad esempio, contestualmente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza ovvero all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda), è da ritenersi connessa a tale intervento e la relativa spesa concorre al limite massimo di detrazione per esso spettante. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta anche nell'ipotesi in cui l'acquisto, l'installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica (Circolare 18.05.16 n. 20/E).

Per fruire della detrazione in commento è necessario: compilare ed inviare a ENEA: - l'Allegato E: sia in caso di semplice installazione, non connessa con la sostituzione del generatore di calore o con l'installazione di pannelli solari che nel caso di installazione connessa con la sostituzione del generatore di calore (comma 347 della legge finanziaria 2007); - l'Allegato F: in caso di installazione connessa con l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della legge finanziaria 2007).

**Circolare 18 del 2016**

L'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevede che per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, nei condomini e negli edifici polifunzionali, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione, entro il 31 dicembre 2016, di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.

Qualora, l'uso di tali contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, sono installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari. Se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione - e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono già ammesse alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica pari, attualmente, al 65 per cento delle spese stesse per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest'ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura attuale del 50 per cento trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.

### Termoregolazione – circolare 7 del 2017

Tra gli interventi agevolabili rientra anche l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari, effettuati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale dei suddetti impianti (Circolare 06.05.2016 n. 18, risposta 3.1). Se non è sostituita la caldaia gli interventi rientrano tra quelli agevolabili ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR.

### Generatori del calore – circolare 7 del 2017

La detrazione spetta nel limite massimo di euro 30.000. Sono agevolabili le spese sostenute a decorrere dal 2015 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis, del DL n. 63 del 2013). La circolare 7 del 2017 riporta quanto pubblicato nel sito dell'ENEA, in relazione ai requisiti tecnici specifici dell'intervento: - l'intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione, sugli edifici esistenti. - dalla definizione di "impianto termico" contenuta nel DLGS n. 192 del 2005 e s.m.i., il generatore di calore deve appartenere a una delle categorie elencate nella circolare 7 del 2017

L'impianto deve inoltre possedere i seguenti requisiti: - un rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85 per cento (in base al punto 1 dell'Allegato 2 del DLGS 28/2011); - il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 290, comma 4, del DLGS 152 del 2006, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni di tale decreto, che si segnala deve essere ancora emanato (dal 29.3.2012, in base al punto 1 dell'Allegato 2 del DLGS 28/2011); - il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa; - conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (dal 29.3.2012, in base al punto 2 dell'Allegato 2 del DLGS 28/2012).

Per gli interventi riguardanti impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, la detrazione spetta per le spese sostenute per: - smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale; - fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche; - le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti preesistenti con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. Sono in ogni caso comprese tra le spese detraibili anche quelle: - relative alle prestazioni professionali che si rendessero necessarie; - sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento.

### Adempimenti da effettuare

#### Condizioni per la detrazione

Per beneficiare della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva all'Amministrazione finanziaria.

#### Cosa serve

In linea di massima è necessario:

- acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato, il cui contenuto è stabilito, per ciascuna tipologia di intervento, dagli articoli 6-9 del decreto attuativo;
- acquisire (salvo esplicite deroghe normative, segnalate dai produttori degli elementi impiegati, come nel caso di infissi, pannelli solari, etc) l'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, dove l'attestato di "certificazione energetica" è prodotto, successivamente all'esecuzione dei lavori, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni/Province autonome ovvero dai Comuni (con regolamento approvato anteriormente l' 8 ottobre 2005), mentre, in assenza delle predette procedure, è predisposto l'attestato di "qualificazione energetica", asseverato da un tecnico abilitato (che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione);
- effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario o postale. Dal bonifico devono obbligatoriamente risultare:
  - la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione,
  - il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente (a favore del quale il bonifico è effettuato).

#### Prestazione energetica – circolare 7 del 2017

Dal 6 giugno 2013 è entrato in vigore il DL n. 63 del 2013, in materia di prestazione energetica nell'edilizia, che ha soppresso l'attestato di certificazione energetica (ACE) introducendo contestualmente, in sua sostituzione, l'attestato di prestazione energetica (APE). L'APE deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e deve essere conservato dal contribuente. I dati dell'attestato di prestazione energetica sono riportati nell'Allegato A inviato telematicamente all'ENEA.

L'attestato di prestazione energetica non è richiesto: - dall'1.01.2008 (comma. 24, lett. c), art. 1 della L n. 244 del 2007) per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda inoltre per tali interventi non è più richiesto l'allegato E firmato dal tecnico abilitato ma solo l'allegato F a firma del richiedente; l'esonerazione dalla redazione dell'attestato di qualificazione/certificazione energetica non è suscettibile di una applicazione retroattiva (Circolare 19.02.2008 n. 12, risposta 1.3); - dal 15.08.2009, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (comma 1, art. 31 L. n. 99 del 2009); - per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari; - per l'installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; - per l'acquisto e l'installazione di dispositivi multimediali.

#### Asseverazione

L'asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 192/2005, articolo 8, comma 2.

Qualora sullo stesso edificio siano effettuati più interventi agevolabili, è possibile acquisire un'unica asseverazione, recante i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.

Dalla nuova formulazione della norma deriva che l'**asseverazione del tecnico abilitato** richiesta per la detrazione del 55% **non è più necessaria anche quando l'asseverazione è esplicitata nella relazione tecnica** prevista dall'art. 28 della **Legge n. 10/91**, attestante che il progetto rispetta le prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici disposte dalla stessa legge e che va depositata in doppia copia presso le competenti Amministrazioni con la denuncia di inizio dei lavori.

#### Deroghe all'asseverazione

Trattasi delle seguenti ipotesi:

- nel caso di **sostituzione di finestre comprensive di infissi**, in luogo dell'asseverazione è sufficiente la **certificazione del produttore** che attesti il

	<p>rispetto dei requisiti previsti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia di attestazione di conformità del prodotto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli interventi di <b>sostituzione di impianti di climatizzazione invernale</b> con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia di <b>potenza nominale del focolare ovvero di potenza elettrica non superiore a 100 kW</b>, in luogo dell'asseverazione è sufficiente la <b>certificazione del produttore</b> della caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero del produttore della pompa di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attestino il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia di attestazione di conformità del prodotto.</li> </ul> <p>Si precisa, altresì, che il DM 6 agosto 2009 prevede un'ulteriore <b>semplificazione della documentazione</b> richiesta per attestare la conformità delle finestre/impianti di climatizzazione installati. È infatti previsto che per gli interventi in esame: <i>"... l'asseverazione ... può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attestino il rispetto dei ... requisiti"</i>.</p> <p>In altre parole, <b>non è più necessario</b> che la certificazione del produttore delle finestre, degli infissi e degli impianti di climatizzazione invernale sia corredata dalla <b>certificazione dei singoli componenti</b> degli stessi.</p> <p>Il Decreto in esame poi dispone che, per i <b>pannelli solari realizzati in auto-costruzione</b>, ai fini dell'asseverazione degli interventi di installazione degli stessi, è considerato sufficiente il possesso di un <i>"attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario"</i>. <b>Non è quindi più richiesta</b>, in aggiunta a detto attestato, la <i>"certificazione di qualità del vetro solare, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato"</i>.</p>
<p><b>Asseverazione, chiarimenti – circolare 7 del 2017</b></p>	<p>L'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori nei seguenti casi: sostituzione di finestre e infissi; caldaia a condensazione con potenza minore di 100 KW; per l'installazione di pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale per la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi, per l'installazione di schermature solari e dei sistemi di dispositivi multimediali.</p>
<p><b>Invio documentazione all'Enea</b></p>	<p>Il soggetto fruitore dell'agevolazione deve inoltre aver trasmesso, telematicamente o mediante raccomandata nei casi previsti dalla legge, la seguente documentazione all'Enea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• copia dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica prodotto dal tecnico abilitato;</li> <li>• scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati indicati nell'allegato E al decreto attuativo.</li> </ul>
<p><b>Scheda informativa – circolare 7 del 2017</b></p>	<p>Scheda informativa relativa agli interventi realizzati (Allegato E/F) Deve essere compilata la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E o nell'allegato F del Decreto attuativo. La scheda deve contenere: - i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese; - i dati identificativi dell'edificio; - la tipologia dell'intervento eseguito; - il risparmio annuo di energia che ne è conseguito; - il costo dell'intervento al netto delle spese professionali; - l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione; - il costo delle spese professionali.</p>
<p><b>Adempimenti nel 2007</b></p>	<p>La documentazione (sia telematica che cartacea) doveva essere inviata entro il termine di 60 giorni dalla fine dei lavori. Per quanto riguarda l'individuazione del giorno a partire dal quale decorrono i 60 giorni di tempo necessari per l'invio della documentazione all'ENEA, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 244/E del 2007 ha individuato il dies a quo nel giorno del c.d. "collaudo" dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti. Ha precisato, inoltre, che il termine dei 60 giorni è da considerarsi come ordinatorio e che, conseguentemente, è possibile fruire dell'agevolazione anche in presenza di certificazioni inviate dopo il decorso dei 60 giorni, purché entro il termine ultimo del 29 febbraio 2008.</p>

### Termini dal 2008

Cambia il termine per l'invio della documentazione all'Enea. Infatti, è previsto che l'invio debba avvenire entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, inteso sempre come giorno del c.d. "collaudo" dei lavori. Il termine, inoltre, assume il connotato della perentorietà non essendo previsti, come per il 2007, termini ultimi. Dunque è indispensabile rispettare tale tempistica se non si vuol perdere il diritto alla detrazione. L'invio deve essere fatto esclusivamente per via telematica, usando il sito [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it).

### Omesso invio dati Enea entro il termine normativo

L'agenzia delle Entrate, in parziale modifica alle risposte FAQ, pubblicate sul sito Enea, ha ribadito che in tal caso, in applicazione dell'art. 2, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, disciplinante la c.d. remissione in bonis, il contribuente, ove soddisfatti le condizioni normative, non perde il diritto a fruire delle detrazioni fiscali. In particolare, l'Enea, nella risposta FAQ (la n. 70), stabiliva che bisognava provvedere all'invio della documentazione all'ENEA, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui si era concluso il lavoro. In realtà sembrava condivisibile la possibilità di applicare la remissione in bonis, ma perplessità sorsero in riferimento al termine per la stessa: infatti, la norma richiede che per fruire della predetta remissione l'adempimento sia effettuato entro la scadenza del termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia entro la prima scadenza successiva al termine entro cui originariamente l'adempimento avrebbe dovuto essere effettuato (e non dunque al 30 settembre dell'anno successivo a quello di conclusione del lavoro). La circolare n. 13 del 2013 ha sottolineato tale aspetto, evidenziando che la remissione in bonis deve essere effettuata entro la prima scadenza dichiarativa utile. Ad esempio, se la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 agosto di un anno, la remissione deve avvenire al massimo entro il mese successivo, ossia al 30 settembre, termine ordinario delle dichiarazioni.

### Data fine lavori

L'agenzia è intervenuta anche in tema di corretta individuazione della "data di fine lavori", da cui decorre il termine per inviare la documentazione all'Enea. In precedenza, con risoluzione 11 settembre 2007, n. 244, era stato precisato che tale data coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo", a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti. Con la circolare n. 21 del 2010 l'amministrazione aggiunge che nell'ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa), mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione (**circ. 21 del 2010**).

### Comunicazione all'Enea - rettifiche

L'agenzia delle Entrate, nella circolare 21 del 2010, sottolinea la possibilità, per il contribuente, di correggere il contenuto della scheda informativa, anche oltre il previsto termine per l'invio. In particolare, la correzione può avvenire mediante l'invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. Più precisamente, il nuovo invio deve riguardare non solo la scheda informativa ma anche l'attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento e deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell'anno al quale la dichiarazione si riferisce.

Ovviamente, in caso di sconti o abbuoni intervenuti successivamente all'invio della scheda informativa, la detrazione compete solamente in relazione alle spese effettivamente sostenute e pertanto, qualora vengano restituite somme per le quali in anni precedenti si è già fruito della detrazione, tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata, fatta salva l'ipotesi in cui il contribuente abbia deciso di far ricorso alla dichiarazione integrativa pro fisco.

Ad ogni buon conto, secondo l'amministrazione finanziaria non è necessario procedere alla rettifica della scheda informativa nell'ipotesi in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti.



	<p>In questi casi, infatti, secondo quanto chiarito con la circolare n. 34 del 2008, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto. Peraltro, per superare le difficoltà operative sorte a seguito dalla mancata attivazione della nuova procedura informatica da parte dell'Enea, con la risoluzione n. 44 del 2010 l'agenzia ha precisato che i contribuenti possono beneficiare della detrazione anche per le spese che non risultano dalla scheda originaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentando ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/2000, nella quale sono evidenziati i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all'ENEA opportunamente modificati;</li> <li>• provvedendo all'invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell'Enea, pena la perdita del beneficio (ed in tale evenienza, peraltro, nessun addebito può essere mosso al soggetto che presta assistenza fiscale che ha consentito inizialmente la detrazione).</li> </ul>
<p><b>Rettifiche comunicazione all'Enea</b></p>	<p><b>Circolare n. 20 del 2011.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Punto 3.1: poiché per il 2007 e il 2008 non sono possibili le implementazioni informatiche con procedure telematiche per l'invio delle schede informative all'Enea, la detrazione è ammessa a condizione che il contribuente in sede di controllo dimostri di aver rispettato la normativa anche per le spese non risultanti dalla scheda inviata.</li> <li>• Punto 3.2: per l'anno 2009 e per gli anni successivi la sola procedura di correzione ammessa è quella di produrre telematicamente una nuova scheda all'Enea entro il termine della dichiarazione riferita all'anno in cui si fruisce della detrazione.</li> </ul>
<p><b>Tempistica delle comunicazioni</b></p>	<p>La comunicazione all'Enea deve avvenire comunque nei 90 giorni successivi alla chiusura dei lavori, a prescindere dall'eventualità che siano cessati i termini per la fruizione del beneficio. Ai fini del beneficio, infatti, è necessario che la spesa sia sostenuta nel periodo di vigenza dell'agevolazione. Sempre nella circolare n. 13 del 2013 è poi chiarito che per i lavori conclusi in un periodo d'imposta, con spese sostenute anche nel successivo, la scheda informativa deve essere inviata all'ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell'invio; in caso di ulteriori spese, relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all'invio della scheda informativa all'ENEA, il contribuente potrà integrare la scheda originariamente trasmessa all'ENEA non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Ad esempio, se l'ulteriore spesa è sostenuta da una persona fisica nel 2014, la rettifica della scheda informativa dovrà essere inviata entro settembre 2015, in linea con quanto precisato nella circolare n. 21/E del 2010.</p>
<p><b>Comunicazioni annullate</b></p>	<p>La circolare n. 13 del 2013 precisa che nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbiano annullato l'invio della scheda informativa all'ENEA, le richieste di detrazione annullate non possono ritenersi valide. Si ritiene, comunque, che l'invio della scheda all'ENEA possa essere ripetuto fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori e che l'eventuale nuovo invio oltre i novanta giorni sia comunque possibile in caso di remissione in bonis.</p>
<p><b>Comunicazioni non inviate</b></p>	<p>Circolare n. 13 del 2013. Nell'ipotesi in cui la scheda informativa sia stata correttamente compilata, ma il contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all'invio della stessa, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all'ENEA. L'invio della scheda all'ENEA è sempre possibile fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori ovvero, oltre i 90 giorni, alle condizioni previste per la remissione in bonis.</p>
<p><b>Comunicazione all'agenzia</b></p>	<p>L'obbligo in questione è stato abrogato, come puntualmente segnalato nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi.</p>

## MODELLI 730 E REDDITI 2017

### Comunicazione all'agenzia, errori e ravvedimenti

Anche se l'adempimento è stato ormai abrogato, si rammenta che l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la mancata osservanza del termine e l'omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale, ritenendosi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall'art. 11, comma 1, del d. lgs. n. 471 del 1997, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie (**circ. 21 del 2010**).

### Obblighi del contribuente

Infine, è obbligatorio conservare ed esibire a seguito di richiesta dell'Ufficio:

- l'asseverazione del tecnico abilitato;
- la ricevuta dell'invio della documentazione trasmessa all'ENEA;
- le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi;
- la copia del bonifico bancario/postale;
- la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, se effettuati dal detentore (ad esempio, locatario).

### Costo della manodopera

**Non più causa di decadenza, anche per il passato. Dunque possibile recuperare le detrazioni non fruite negli anni precedenti mediante apposita istanza di rimborso ex articolo 38 del DPR 602/73 (si veda la risoluzione 459 del 2008, che consente la presentazione di dette istanze di rimborso entro 48 mesi dalla data di versamento del saldo delle imposte).**

Fino al 13 maggio 2011 ai fini della detrazione del 55%, si rendeva necessario il rispetto della condizione, prevista a pena di decadenza per le agevolazioni connesse alle ristrutturazioni edilizie, dal comma 388 della legge 296 del 2006, che subordinava l'agevolazione alla indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento. **Dal 14 maggio 2011 il DL 70 ha abrogato tale adempimento. Sul tema è intervenuta la circolare n. 19 del 2012, che ha sancito che tale causa di decadenza, in applicazione del principio del favor rei, non trova applicazione da sempre, non potendo dunque impedire la detrazione nemmeno in anni antecedenti alla modifica normativa.**

### Pagamenti

#### Utilizzo bonifico

Necessario il bonifico. Si applicano tutti i chiarimenti espressi in riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, cui si rinvia per approfondimenti.

Dal bonifico devono obbligatoriamente risultare:

- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente (a favore del quale il bonifico è effettuato).

#### Pagamenti diversi

Nella circolare n. 43 del 2016 l'Agenzia delle Entrate ha sviluppato nuove valutazioni sul tema. In particolare si è ritenuto che il beneficio fiscale possa essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell'atto notarile o in assenza di un preliminare d'acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione. Più in generale, può ritenersi possibile che il promissario acquirente di un box pertinenziale o di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, di cui all'art. 16-bis, comma 3, del TUIR, o di un immobile sul quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio, possa beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull'acquisto dell'immobile o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.

Circa le modalità di pagamento, nella circolare 43 del 2016 l'agenzia ripercorre i vari chiarimenti forniti nel tempo, fino a giungere alla risoluzione 55 del 2012, in cui ha evidenziato la necessità che il bonifico sia tale da consentire la ritenuta ad opera degli istituti di credito, altrimenti essendo necessaria la ripetizione del pagamento.

Nella circolare 43 del 2016 però l'amministrazione finanziaria afferma che la preclusione alla fruizione del beneficio fiscale può ritenersi superata anche nei casi in cui non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. In particolare si può ritenere che nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell'impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall'atto notarile, come nel caso in esame, il contribuente possa fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente. Può, inoltre, ritenersi che la detrazione spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta previsto dall'art. 25 sopra richiamato. In tal caso è necessario che il beneficiario dell'accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.

Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria.

**Non coincidenza del nominativo del bonifico**

In merito alle modalità di ripartizione della spesa tra più soggetti aventi diritto alla detrazione, nel caso in cui non vi sia coincidenza tra i nominativi riportati sulla scheda informative e quelli riportati sulla fattura o sul bonifico, si ritiene che possano tornare utili le indicazioni già fornite in relazione tali aspetti per quanto concerne la detrazione del 36 per cento. Può tornare utile, ad esempio quanto chiarito con circolare n. 15 del 2005, la quale, riprendendo precedenti pronunce, ha precisato che nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori sia stata inviata da un contribuente mentre le fatture e il bonifico riportano anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione può essere fruita sull'intero importo dal coniuge che ha effettuato la comunicazione e che ha sostenuto effettivamente la spesa, purché venga annotato sulla fattura il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima. Con riferimento alla detrazione del 55 per cento, si può, pertanto, ritenere che qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l'intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura. Non si ritiene che un simile errore possa avere impatto sulla detrazione, anche in considerazione della risoluzione n. 55 del 2012, che il realtà affronta il caso diverso dell'incompletezza dei dati del bonifico tali da non consentire l'applicazione della ritenuta del 4% (si veda oltre).

**Non coincidenza tra intestatario delle fatture e pagatore del bonifico**

Circolare n. 20 del 2011. La risoluzione n. 353/E del 7 agosto 2008, ha evidenziato che, in caso di più soggetti che intendono fruire della detrazione, l'eventuale indicazione sul bonifico del solo codice fiscale di colui che ha trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara non pregiudica il diritto degli altri aventi diritto purché indichino nella propria dichiarazione dei redditi, nello spazio riservato agli oneri agevolabili, il codice fiscale, riportato sul bonifico, del soggetto che ha effettuato la comunicazione stessa.

Si deve ritenere che, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetti anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta. Resta inteso che il soggetto

che non ha inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, per beneficiare della detrazione, deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi, nell'apposito campo, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'invio.

Anche in tal caso non si ritengono di impedimento le conclusioni della risoluzione n. 55 del 2012.

**Impossibilità all'applicazione della ritenuta del 4%**

**Risoluzione n. 55 del 2012**

In considerazione del mutato impianto normativo e del nuovo obbligo di operare una ritenuta del 4% da parte degli intermediari finanziari nei confronti delle imprese che ricevono i pagamenti per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e/o del risparmio energetico, l'Agenzia delle Entrate ha precisato di non ritenere ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4 per cento. Conseguentemente, il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni recate dal decreto ministeriale n. 41 del 1998, anche con riguardo alle modalità di pagamento delle spese detraibili previste dall'art. 1, comma 3 (utilizzo del bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).

La risoluzione n. 55 del 2012 comunque offre anche la soluzione a tale inconveniente. **Infatti, la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta nell'ipotesi in cui il contribuente proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria** mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1, comma 3, del DM n. 41 del 1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%, secondo il disposto dell'art. 25 del DL n. 78 del 2010 citato. In tale ipotesi, infatti, risulterebbero integrati nell'anno del pagamento i presupposti richiesti dalla norma agevolativa.

Nell'ipotesi in cui l'indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%, si ritiene che la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa.

Le medesime conclusioni possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest'ultima detrazione (**circolare n. 11 del 2014**).

**Errore nel bonifico**

**Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario della detrazione**

**Circolare 17 del 2015.**

Si ritiene che nell'ipotesi in cui l'ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest'ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.

**Pagamento rateale**

È utile richiamare la risoluzione n. 283 del 2008, secondo cui il pagamento rateale delle spese non è di impedimento al riconoscimento dell'agevolazione, a condizione che i pagamenti rateali siano effettuati mediante bonifico bancario o postale, negli anni di vigenza della disposizione agevolativa. Ovviamente, se i pagamenti rateali dovessero riguardare anni diversi, in ogni singola dichiarazione potrà fruirsi della detrazione solo in riferimento ai pagamenti sostenuti nell'anno.

**Acquisti in leasing**

L'eventuale acquisto in leasing dei beni necessari per gli interventi di risparmio energetico è stato disciplinato sempre dalla circolare n. 21 del 2010. Secondo l'amministrazione finanziaria la detrazione spetta all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente;

non rilevano, pertanto, ai fini della agevolazione, i canoni di leasing addebitati al soggetto utilizzatore. Per quanto concerne le modalità di fruizione del beneficio sono applicabili le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non sussiste l'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. Gli adempimenti documentali (obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono in più periodi d'imposta, invio della scheda informativa all'ENEA) richiesti per la fruizione della detrazione devono invece essere assolti dal soggetto che si avvale della detrazione, fermo restando che la società di leasing dovrà fornire una documentazione che attesti la conclusione dell'intervento di riqualificazione energetica e l'ammontare del costo sostenuto su cui deve essere effettuata la detrazione.

### NOTE

#### **1) Interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico. Ritenuta del 10%. Circolare n. 40 del 2010 e risoluz. N. 3 del 2011**

La circolare n. 40 del 2010 è intervenuta relativamente al nuovo obbligo posto alle banche e alle Poste Italiane a decorrere dal 1° luglio 2010 dall'art. 25 del DL n. 78 del 2010, secondo cui detti istituti devono operare una ritenuta (la cui misura varia nel tempo, essendo passata dal 10% originario al 4% e poi nuovamente all'8%) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Il Provvedimento 30.6.2010 dell'Agenzia delle Entrate, che ha individuato le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate, ha stabilito che sono interessati dalla previsione in oggetto solo i bonifici relativi:

- alle spese per il recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1, Legge n. 449/97, per le quali il contribuente beneficia della detrazione IRPEF del 36;
- alle spese per gli interventi di risparmio energetico di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per le quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%.

Ovviamente, il soggetto/committente dei lavori che beneficia delle detrazioni del 36% e del 55%, non è interessato dalla nuova disposizione e dunque non deve assolutamente mutare le proprie "abitudini" per fruire della relativa agevolazione.

Cambia invece totalmente lo scenario per le imprese che hanno eseguito i lavori di recupero del patrimonio edilizio o finalizzati al risparmio energetico, i quali a fronte della loro fatturazione vedranno accreditarsi una somma al netto della ritenuta d'acconto del 4% operata dall'istituto di credito, ritenuta che verrà appositamente certificata dal medesimo istituto e scomputata in sede di dichiarazione dei redditi dalla liquidazione delle imposte dovute, facoltà che, come precisato dalla circolare n. 40 del 2010, è attribuita anche ai contribuenti che hanno adottato dei regimi speciali di determinazione delle imposte, come quello dei cd "minimi", nel qual caso lo scomputo è effettuato direttamente dall'imposta sostitutiva dovuta.

Le banche e le Poste che ricevono i bonifici, dunque, assumono un ruolo centrale nella fase esecutiva del nuovo adempimento. Esse, in termini pratici, devono:

- versare la ritenuta, con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del bonifico;
- rilasciare al beneficiario del pagamento, entro il 28.2 dell'anno successivo, la certificazione delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.

Sul punto, la circolare n. 40 del 2010 è intervenuta per fare maggiore chiarezza soprattutto su due aspetti problematici che sul piano operativo avrebbero potuto recare difficoltà agli istituti che ricevevano i bonifici. In primo luogo è valutato l'impatto dell'IVA eventualmente fatturata da coloro che hanno eseguito i lavori. In effetti, la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l'IVA, ma allo stesso tempo l'istituto di credito non è in grado di conoscere, se non con estreme difficoltà, l'IVA addebitata in fattura. Si pensi alle ipotesi di impiego di "beni significativi" o di interventi afferenti le unità abitative nel qual caso l'IVA è addebitata nella misura del 10%. A scanso di equivoci, l'agenzia delle entrate ha ritenuto di dover considerare "a forfait" un ammontare di IVA da scorporare sempre pari al 20%. In termini pratici, un pagamento di 1.000 euro relativo ad una fattura di 909 euro di imponibile e di 91 euro di IVA (al 10%), sarà comunque considerato dall'istituto di credito come se "contenente" una IVA del 20% e dunque la ritenuta sarà calcolata in riferimento ad un imponibile di 833 euro. È appena il caso di sottolineare che tale procedura sarà eseguita anche nei confronti dei contribuenti "minimi", proprio in quanto l'istituto di credito non è a conoscenza dell'esistenza eventuale di regimi speciali.

In secondo luogo, è presa in considerazione l'ipotesi in cui il corrispettivo relativo agli interventi agevolati potrebbe essere già assoggettato ad una ritenuta d'acconto, come nel caso dei condomini che ai sensi dell'art. 25-ter del DPR

600/73 sono obbligati, in veste di sostituti d'imposta, ad operare la ritenuta d'acconto nella misura del 4 per cento. In tale evenienza, l'amministrazione finanziaria precisa che al fine di evitare l'applicazione di una doppia ritenuta d'acconto, va operata la sola ritenuta di cui al "nuovo" art. 25, DL n. 78/2010. Di fatto, dunque, il condominio/committente dovrà provvedere al pagamento dell'intero importo fatturato, mentre la ditta esecutrice subirà esclusivamente la ritenuta del 4% ad opera dell'istituto di credito.

Nella parte conclusiva, infine, il documento di prassi contiene brevi ma significative puntualizzazioni:

- nel caso di pagamenti in valuta estera, la ritenuta deve essere applicata sugli importi convertiti in euro;
- la ritenuta deve essere operata anche in caso di pagamento a favore di soggetti non residenti, che eventualmente potranno recuperare tale importo o a scapito delle imposte dovute in Italia oppure mediante apposita istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73, da produrre entro 48 mesi dall'effettuazione della ritenuta (salvo che l'agenzia non precisi che tale periodo debba decorrere dal rilascio della certificazione da parte dell'istituto di credito).

Sul tema, infine, è intervenuta anche la risoluzione n. 3 del 2011, contenente l'importante precisazione che detta ritenuta del 4% è effettuata solo nel caso di pagamenti mediante bonifici. Ad esempio, per gli oneri di urbanizzazione dovuti ai Comuni, non è richiesto il pagamento mediante bonifico e di conseguenza non è dovuta la ritenuta in commento. Ad ogni buon conto, l'agenzia afferma che se anche si dovesse procedere al pagamento di detti oneri mediante bonifici, comunque la ritenuta non deve essere operata da parte degli istituti di credito e dalle Poste spa.

### **2) Interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico. Piano casa. Risoluz. N. 4 del 2011**

La risoluzione n. 4 del 2011 effettua il punto della situazione in rapporto al c.d. Piano Casa di cui all'art. 11 del decreto legge 112 del 2008, rispondendo ad uno specifico quesito posto da una direzione regionale e riferito alle ipotesi in cui i lavori di recupero del patrimonio edilizio o quelli destinati al risparmio energetico, entrambi agevolati con le detrazioni rispettivamente del 36 e del 55 per cento, facciano riferimento tra l'altro ad ampliamenti degli immobili interessati. Al riguardo deve anzitutto rammentarsi che nelle predette detrazioni non sono mai agevolati gli interventi di nuova costruzione (salvi i parcheggi pertinenziali all'interno del beneficio per il recupero edilizio) e sono ammessi solo quelli che aumentino la superficie utile ma non il volume preesistente, con l'unica eccezione rappresentata dai servizi igienici, così come sono ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi di fedele ricostruzione degli edifici demoliti, ferma restando, nel titolo abilitativo, la corrispondenza di detti interventi alla categoria delle ristrutturazioni edilizie. Ad essere fondamentale per l'agevolazione fiscale è il disposto dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'edilizia), secondo cui tra gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, mentre negli interventi di "nuova costruzione", esclusi dai benefici fiscali, sono assorbiti quelli riguardanti la realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente.

L'ampliamento, pertanto, è una tipologia di intervento assolutamente esclusa dai benefici fiscali. Da ciò deriva la scelta adottata dall'agenzia delle entrate nella risoluzione n. 4 del 2011, con cui si ribadisce quanto sostenuto anche nella circolare n. 39 del 2010, ossia che nelle ipotesi di interventi che comportino l'evento "ampliamento":

- in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l'intervento si considera "nuova costruzione";
- in caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente (ed in merito è utile rammentare che nella risoluzione n. 215 del 2009 è stato precisato che il requisito "dell'esistenza" è soddisfatto anche nel caso di classificazione dell'edificio quale unità "collabente", categoria riferita ai fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito).

Si segnala sul tema che da ultimo la circolare 7 del 2017 ha precisato che il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferibili agli interventi relativi alla parte esistente dell'edificio da quelle riferibili agli interventi relativi all'ampliamento o, in alternativa, deve essere in possesso di una apposita attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione, sotto la propria responsabilità, che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento utilizzando criteri oggettivi.



# RIGHI DA E71 A E72 DEL MODELLO 730

# RIGHI DA RP71 A RP72 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato ai predetti righi del modello 730 deve intendersi anche ai corrispondenti righi del modello Redditi PF)

## DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

### Detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale

#### Agevolazione e condizioni

A tutti coloro che stipulano o rinnovano ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 un contratto di locazione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale è attribuita una detrazione dall'imposta lorda complessivamente pari a:

- 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.

In base alla risoluzione n. 200 del 2008, atteso che tutti i contratti di locazione non possono che essere:

- rinnovati ai sensi della legge n. 431/98 (pur se il rinnovo tacito riguarda contratti precedenti riferiti a norme ormai abrogate dalla citata legge n. 431/98);
- effettuati ai sensi della stessa legge n. 431/98, pur se richiamando erroneamente altri estremi di legge;

tale detrazione è da riconoscere in presenza di una locazione.

### Detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con canone convenzionale

#### Soggetti beneficiari della detrazione

Contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale **a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato in base alla legge n. 431/1998** («contratti convenzionali»). In mancanza di tali accordi a livello locale la detrazione spetta ugualmente qualora i contratti rispettino le condizioni fissate dal decreto di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 431/1998.

#### Misura del beneficio

La detrazione d'imposta, attribuita al contribuente dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è di:

- euro 495,80, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro
- euro 247,90, se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71, e non superiore a euro 30.987,41;

Se il reddito complessivo supera 30.987,41 euro non spetta alcuna detrazione.

#### Limiti

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione). La detrazione in commento è percentuata: infatti per poter usufruirne occorre indicare:

- in colonna 1 il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- in colonna 2 la percentuale di spettanza della detrazione stessa nel caso in cui il contratto di locazione è intestato a più soggetti.

Se il contratto di locazione è stato stipulato da un unico soggetto si deve indicare «100» perché la detrazione spetta per intero. Appare utile rammentare, per tale tipologia di beneficio fiscale, che l'amministrazione finanziaria, in considerazione della circostanza che le disposizioni concernenti le modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione a canone convenzionale non si applicano mai agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha più volte precisato (circolare n. 95 del 12 maggio 2000 e circolare n. 48 del 7 giugno 2002), che **la detrazione non compete mai** per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari, stipulati con gli **Istituti case popolari** e, più in generale, ogni volta che il contratto sia stato stipulato tra enti pubblici e contraenti privati.

### Detrazione d'imposta per canoni di locazioni spettanti a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

#### Soggetti beneficiari

**Lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti** a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione.

#### Beneficio

La detrazione d'imposta, che spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza del soggetto che presta l'assistenza fiscale, è di:

- euro 991,60, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 495,80, se il reddito complessivo è superiore ai euro 15.493,71 ma non superiore a euro 30.987,41.

#### Limiti

Resta ferma la necessità di procedere al calcolo della percentuale media di spettanza nel caso in cui nel corso dell'anno si siano verificate variazioni che abbiano comportato una diversa percentuale di spettanza della detrazione.

La detrazione in commento è percentualizzata: infatti per poterne usufruire occorre indicare:

- nella colonna 1 il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- nella colonna 2 la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

Ad esempio, nel caso di contratto cointestato a due coniugi di cui uno solo lavoratore dipendente, la percentuale di spettanza della detrazione in capo a quest'ultimo è pari al 100 per cento.

Nell'ipotesi in cui il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, il diritto alla detrazione viene meno a decorrere dal periodo di imposta successivo.

#### Contitolarità del contratto

Come chiarito nella circolare n. 24 del 2004, al punto 6, l'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del Tuir è fruibile solo dai lavoratori dipendenti che abbiano trasferito, o intendano trasferire, la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione. Nella norma è precisato che la detrazione spetta a prescindere dal tipo di contratto concluso. Pertanto, come peraltro specificato nelle istruzioni alla compilazione del modello Redditi PF, in caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione va divisa tra i soli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra tre soggetti, uno dei quali lavoratore dipendente, la detrazione spetta solo a quest'ultimo, nella misura del 100 per cento.

### Detrazione d'imposta per canoni di locazioni pagati da giovani tra 20 e 30 anni

#### Soggetti beneficiari

**Giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano o rinnovano un contratto di locazione** ai sensi della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.

## MODELLI 730 E REDDITI 2017

### Agevolazione

In particolare, tale detrazione è pari a quella prevista dalla lettera a) del comma 1-bis dello stesso articolo 16 del Tuir (992 euro) relativamente a coloro che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. I giovani interessati dalla disposizione devono verificare solo il rispetto del requisito reddituale previsto dalla lettera a) del comma 1-bis dell'art. 16 del Tuir, ossia il non superamento di un reddito complessivo pari a 15.493,71 euro, non dovendo invece tener presente le ulteriori condizioni previste dal comma 1-bis quali il trasferimento in altra regione e ad almeno 100 Km dalla residenza precedente.

### Cosa ricordare

Aspetti principali:

- la norma effettua un generico riferimento ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, senza "classificare" le condizioni dello stesso giovane. Pertanto, la detrazione è a vantaggio di chiunque (studente, lavoratore dipendente, imprenditore o professionista) abbia le condizioni richieste dalla legge;
- per quanto concerne il requisito dell'età, è necessario che lo stesso sia rispettato durante il 2008 (circolare n. 34 del 2008);
- l'agevolazione spetta per tre anni e per canoni di locazione stipulati a decorrere dal 2007;
- sul piano letterale la norma sembra attribuire la detrazione esclusivamente ai giovani che stipulano il contratto di locazione della nuova abitazione principale. Peraltro, nel caso degli studenti fuori sede, normalmente incapienti, si rende applicabile il disposto del nuovo comma 1-sexies che attribuisce l'erogazione di un importo esattamente pari all'ammontare di detrazione non fruita. In sostanza, se lo studente è intestatario del contratto di locazione e paga il canone (con i soldi dei genitori), rientra tra i beneficiari della norma ma avrebbe una totale incapacienza e, dunque, diritto al rimborso. Sempre in riferimento agli studenti, infine, si rammenta che la detrazione in oggetto non può cumularsi con quella di cui alla lettera i-sexies) del comma 1 dell'art. 15 del Tuir, non solo perché a fronte del medesimo onere (pagamento del canone di locazione) si avrebbe una duplicazione di benefici fiscali, ma soprattutto perché nel caso della citata lettera i-sexies una delle condizioni richieste è che lo studente non trasferisca la propria residenza;
- in caso di più intestari del contratto di locazione, la detrazione deve essere ripartita pro-quota.

### Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale

#### Beneficiari

Contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n.9, adibiti ad abitazione principale.

#### Beneficio spettante

Agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro. Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

### Cumulo delle agevolazioni

#### Divieto delle detrazioni

La norma prevede la non cumulabilità delle detrazioni ivi previste, la necessità di rapportare le stesse al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale (ossia dimora abituale del soggetto titolare del contratto di locazione o dei suoi familiari) e la possibilità di fruire della detrazione più favorevole. Pertanto un contribuente che nello stesso anno ha i requisiti richiesti per fruire delle diverse detrazioni (ad esempio, soggetto titolare di un contratto convenzionale oppure trasferito in altra regione per motivi di lavoro), dovrà effettuare delle ovvie scelte di convenienza. In particolare, dal raffronto delle detrazioni è evidente che nel caso di inquilini titolari di contratti di locazione a canone agevolato saranno sempre più convenienti quelle previste dal comma 1, essendo più elevate a parità di limiti reddituali.

Se invece il titolare del contratto di locazione è un lavoratore dipendente che ha trasferito la propria residenza per motivi di lavoro, per i primi tre anni saranno più convenienti le detrazioni del comma 1-bis salvo poi dover ripiegare sulle detrazioni del comma 01. I giovani, infine, avranno sempre convenienza a fruire, nei primi tre anni, della detrazione loro dedicata dal comma 1-ter. Il divieto di cumulo, però, non deve far dimenticare che nello stesso periodo di tempo possono coesistere più detrazioni. Ciò si verifica, infatti, quando nel corso dell'anno cambiano le condizioni del contribuente, che può ritrovarsi a rispettare i requisiti richiesti dai diversi commi. In merito, è utile richiamare la risoluzione n. 44 del 2002 dell'agenzia delle entrate, che ha affrontato il problema dell'eventuale coesistenza dei requisiti previsti dal comma 1 e dal comma 1 bis, come nel caso di un contribuente lavoratore dipendente, titolare di un contratto di locazione a canone convenzionale, che trasferisce per motivi di lavoro la propria residenza nel comune di lavoro situato in altra regione e ad almeno 100 chilometri dalla precedente residenza, fittando un nuovo immobile adibito ad abitazione principale. Infatti, in tale evenienza è possibile fruire di entrambe le detrazioni, rapportate ai rispettivi periodi dell'anno in cui si sono verificate le condizioni richieste dalla norma, mediante una attenta compilazione del modello di dichiarazione. Ad esempio, se il predetto trasferimento è avvenuto il 1° giugno e il contribuente ha un reddito non superiore a 15.493,71 euro, egli avrà diritto alla detrazione prevista per il canone di locazione convenzionale (495,80 euro) rapportata a 151 giorni e a quella per il trasferimento di lavoro dipendente (991,60 euro) rapportata a 214 giorni.

**Reddito e cumulo**

Altro aspetto da monitorare è la proiezione del reddito che sarà percepito. Infatti, la norma espressamente sancisce che la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto. Pertanto, nel caso di due coniugi, se uno di essi prevede di superare i limiti reddituali stabiliti dalle diverse disposizioni, è opportuno che non sia intestatario del contratto di locazione, in modo che a detrarre al 100% sia il coniuge che rispetta i predetti limiti. Su questo aspetto è poi utile rammentare che se nel corso dell'anno si verificano variazioni che comportano una diversa percentuale di attribuzione della detrazione, sarà necessario procedere al calcolo della percentuale media di spettanza della detrazione. Ad esempio, in presenza della seguente situazione:

- a. contratto cointestato a due persone (A e B) per 165 giorni (percentuale 50%);
- b. contratto intestato, per la restante parte dell'anno (200 giorni) ad uno solo dei due soggetti (A) (percentuale 100%);
- c. La percentuale media di detrazione spettante al soggetto (A) è pari a:  

$$\frac{(50 \times 165) + (200 \times 100)}{365} = 77,40\%$$

**Incapienza**

Per le detrazioni in argomento l'articolo 16 del Tuir espressamente disciplina il **caso di incapienza**. Come è noto, le detrazioni possono essere fruite nei limiti dell'imposta lorda risultante in dichiarazione e gli ammontari eccedenti tale valore solitamente sono persi, non essendo possibile richiederli a rimborso o utilizzarli in compensazione. Ebbene, il comma 1-sexies prevede che nel caso di incapienza, l'importo di detrazione non fruito viene attribuito all'avente diritto secondo le modalità stabilite dal decreto dell'11 febbraio 2008. È importante sapere, comunque, che la non capienza può essere verificata esclusivamente in riferimento alle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del Tuir (ossia le detrazioni per carichi di famiglia e le detrazioni per lavoro dipendente e altro), mentre sono escluse dal calcolo le detrazioni per i diversi oneri quali ad esempio le spese mediche, i mutui, le assicurazioni e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto, il riscontro dell'eventuale "incapienza" dovrà seguire una sorta "di doppio binario", dovendo selezionare le detrazioni e dovendo, di fatto, utilizzare le detrazioni di cui all'articolo 16 del Tuir prima delle detrazioni previste dall'art. 15 del medesimo testo unico o disciplinate da altre disposizioni normative.

Sul punto, l'agenzia delle entrate nella circolare n. 34 del 2008 ha precisato che l'incapienza presuppone la presenza di un reddito su cui calcolare l'imposta lorda. In pratica, un soggetto avente diritto alla detrazione di 991,60 euro perché giovane di 25 anni che lascia la propria famiglia, con una imposta lorda di 1300 euro e detrazioni di lavoro dipendente, ad esempio, pari a 800 euro, pur avendo spese mediche e altre detrazioni per un importo di 700 euro, dovrà verificare l'incapienza in relazione al residuo di 500 euro di imposta lorda prima delle altre detrazioni. Dunque, la sua incapienza sarà pari a 491,60 euro (991,60 – 500).

**Cumulo delle agevolazioni connesse alle locazioni con la deduzione per l'abitazione principale**

L'amministrazione finanziaria nella circolare n. 11 del 2014 ha precisato che il contribuente può fruire contemporaneamente della deduzione prima casa e delle detrazioni per la locazione dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Le due misure (deduzione e detrazione) infatti sono compatibili, in quanto le norme richiamate hanno presupposti autonomi e devono essere autonomamente applicate.

# RIGO RP80 DEL MODELLO REDDITI PF

## DETRAZIONI PER GLI INVESTIMENTI IN START UP

### Detrazioni per investimenti in start up innovative

#### Ambito soggettivo

Persone fisiche che investono in start up innovative.

#### Condizioni

Ai contribuenti che investono somme nel capitale sociale di una o più *start up innovative* direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento specificamente individuati è riconosciuta una detrazione d'imposta del 19 o del 25 per cento a seconda che si tratti rispettivamente di investimenti in *start up innovative* oppure di investimenti in *start up a vocazione sociale o in ambito energetico*. Queste ultime operano in via esclusiva nei settori di utilità sociale indicati all'art.2 comma 1 del D. Lgs. 24 marzo 2006, n.155. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno due anni.

L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

L'ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'Irpef nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

## RIGO E81 DEL MODELLO 730

## RIGO RP81 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo 81 del modello 730 deve intendersi anche al rigo RP81 del modello Redditi PF)

### SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI DA GUIDA

#### Cani guida

#### Soggetti non vedenti

La detrazione forfettaria spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone cui questi risultati fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta (vedasi: C.M. n. 238/E, punto 1.3, del 22.12.2000).

## RIGO E82 DEL MODELLO 730

## RIGO RP73 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E82 del modello 730 deve intendersi anche al rigo RP73 del modello Redditi PF)

### DETRAZIONE PER IL FITTO DI TERRENI AI GIOVANI AGRICOLTORI

#### Fitto dei terreni ai giovani agricoltori

#### Soggetti destinatari

Agevolati sono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola che hanno meno di 35 anni.

L'assenza di uno solo dei requisiti comporta l'impossibilità di fruire dell'agevolazione. Ad esempio, se Tizio è coltivatore diretto ma non è iscritto alla previdenza agricola, anche avendo meno di 35 anni non ha il diritto al beneficio. Ancora, se Tizio, oltre ad essere coltivatore diretto, è anche iscritto alla previdenza agricola ma ha più di 35 anni, comunque non ha diritto alla detrazione.

#### Caratteristiche soggettive

Sul fronte soggettivo si definiscono:

- "coltivatori diretti" coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole;
- imprenditori agricoli professionali (IAP) coloro che, in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichino alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavano da tali attività almeno il 50% del proprio reddito globale;



<b>Limite di età di 35 anni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per i soggetti che operino nelle zone svantaggiate i suddetti requisiti sono ridotti al 25%. La qualifica di IAP può essere riconosciuta anche alle società che abbiano come unico oggetto sociale l'esercizio di attività agricole, a determinate condizioni, differenziate a seconda delle forme societarie.</li> </ul> <p>Relativamente al limite di età sarà necessario comprendere se la detrazione è comunque attribuita anche nel periodo d'imposta di compimento del 35° anno di età, ovvero fino al periodo d'imposta antecedente. Nel tempo nemmeno l'amministrazione finanziaria ha avuto idee univoche sul "tema" anagrafico. Nel caso delle detrazioni per la frequenza delle palestre da parte dei figli, con agevolazione rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, è stato precisato che rileva anche l'anno di compimento dei 5 o dei 18 anni. In altra circostanza, per il diritto d'autore con l'abbattimento forfettario del 40% a favore dei soggetti di età inferiore a 35 anni, la stessa amministrazione ha stabilito che la maggiore percentuale (in luogo di quella canonica del 25%), spetta fino al periodo d'imposta antecedente a quello di compimento del 35° anno.</p>
<b>Tipologia del beneficio e calcolo</b>	<p>Il beneficio è nella forma della detrazione delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli pari al 19 per cento e in relazione ad una spesa fino a un massimo di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto, con un tetto di 1200 euro annui. Il tetto massimo di detrazione di 80 euro per ettaro di terreno si traduce, considerando l'imponibile il cui 19% conduce a tale valore, in un tetto massimo di fitto, per ettaro, pari a 421 euro. Non vi sono differenze in funzione del terreno coltivato. Il tetto massimo di detrazione fruibile è poi stabilito a 1.200 euro. Significa che, posto il limite di 80 euro per ettaro, al massimo l'agevolazione si estende su 15 ettari di terreno in caso di detrazione piena su ogni ettaro. Ovviamente, se i terreni ad ettaro hanno un fitto minore gli ettari fittati potranno essere in numero superiore.</p>
<b>Fruizione del beneficio</b>	<p>La collocazione nell'articolo 16 del Tuir, notoriamente rivolto in toto alle locazioni di unità immobiliari residenziali destinate ad abitazioni principali, potrebbe destare qualche perplessità. In realtà la scelta è, per quanto articolata, voluta, atteso che in linea di principio i giovani agricoltori sono tassati esclusivamente in forza delle rendite catastali, con dunque presumibilmente IRPEF molto contenuta e tale da non consentire molteplici detrazioni. Poiché le detrazioni, nella generalità dei casi, non consentono riporti nelle dichiarazioni successive per la parte non utilizzata a riduzione dell'imposta lorda, ecco che mediante l'articolo 16 del Tuir, che prevede che in caso di "incapienza dall'imposta lorda" (al netto delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni di cui all'articolo 13), avviene il recupero del beneficio quale importo da riportare nella dichiarazione successiva o comunque da utilizzare in compensazione, si riesce ad attribuire il beneficio in questione, che di fatto somiglia ad un credito d'imposta.</p>
<b>Caratteristiche dei terreni</b>	<p>I terreni presi in affitto devono essere differenti da quelli di proprietà dei genitori. Non sembra essere prevista una decorrenza specifica per i contratti di fitto e pertanto potrebbe trattarsi anche di contratti già in essere, così come non sono previsti limiti soggettivi in capo a colui che pone i terreni in fitto, con la conseguenza che potrebbe trattarsi anche di un soggetto giuridico o un Ente Pubblico.</p>
<b>Adempimenti</b>	<p>La norma non prevede adempimenti specifici, anche se si ritiene necessaria la forma scritta del contratto di fitto e la relativa registrazione, per dare certezza all'evento che consente la fruizione del beneficio fiscale.</p>

## RIGO E83 DEL MODELLO 730

## RIGO RP83 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E83 del modello 730 deve intendersi anche al rigo RP83 del modello Redditi PF)

### ALTRE DETRAZIONI

Detrazione dell'importo equivalente alla borsa di studio riconosciuta dalle regioni o dalle province autonome art. 1, comma 10, legge 10/3/2000, n. 62 - Dpcm 14/2/2001, n. 106, art. 5, comma 4

#### Agevolazione

Possono avvalersi della detrazione fiscale i soggetti che, in possesso dei requisiti di legge, sono assegnatari di borse di studio in virtù del dpcm n. 106/2001, il cui art. 1 dispone quanto segue:

- «comma 1 - Possono accedere al beneficio dell'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata per l'istruzione degli alunni delle scuole statali e paritarie,..., i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, i quali appartengano a famiglie la cui situazione economica annua, determinata, per l'anno scolastico 2000-2001, a norma dell'art. 2 e, a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, a norma dell'art. 3, non sia superiore a 30 milioni di lire».
- «comma 2 - Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare, in considerazione delle condizioni socio-economiche della popolazione, soglie di situazione economica annua superiori a quella stabilita nel comma 1 entro un tetto comunque non superiore a 50 milioni di lire».
- «comma 3 - L'assegnazione delle borse di studio è disposta prioritariamente a favore della famiglia in condizioni di maggiore svantaggio economico».
- «comma 4 - Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne».

#### Condizioni

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al dpcm 14/2/2001, n. 106, possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al ministero delle finanze e al ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale.

In definitiva, deve essere indicato l'importo della borsa di studio dai soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale.

La borsa di studio in oggetto, in particolare, può dare diritto alla detrazione fiscale se percepita in presenza di una situazione economica annua non superiore a 15.493,71 euro, limite elevato a 25.882,84 euro in considerazione di particolari condizioni socioeconomiche dei richiedenti delle province autonome di Trento e Bolzano.

Nel 2000/01 lo stato ha adottato un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Nel quadro di questi principi, le regioni e le province autonome provvedono all'assegnazione delle borse di studio sulla base delle seguenti modalità:

- a) individuazione delle specifiche condizioni economiche per l'assegnazione prioritaria delle borse di studio a favore delle famiglie in condizioni di maggior svantaggio economico;
- b) individuazione delle tipologie di spese effettivamente sostenute, alla cui copertura parziale o totale sono destinate le borse di studio, ricomprendendo tra queste le spese per la frequenza, i trasporti, le mense e i sussidi scolastici;
- c) determinazione dell'importo massimo delle borse di studio erogabili, eventualmente differenziato per ciascun ordine e grado di scuola frequentata;
- d) individuazione dei criteri per la ripartizione delle somme trasmesse agli enti erogatori dei benefici. Il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al dpcm n. 106/2001 è stabilito in lire 100.000. La richiesta per la concessione della borsa di studio, compilata su apposito modulo predisposto dalle regioni e corredata, per l'anno scolastico 2000-2001, della dichiarazione sostitutiva attestante la situazione economica del nucleo familiare, nonché di autocertificazione delle spese effettivamente sostenute, è consegnata all'ente individuato dalle suddette regioni.

Con la richiesta di cui sopra, i soggetti in possesso dei requisiti dichiarano altresì se intendono avvalersi della detrazione fiscale di cui all'art. 1, comma 10, della legge 10/3/2000, n. 62.

### **Donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova**

#### **Agevolazione**

La detrazione compete nei limiti del 30 per cento dell'imposta dovuta. Le donazioni sono finalizzate all'attività del registro nazionale dei donatori di midollo osseo.